

ANNO XXIII - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1971

# RASSEGNA

## DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



*Pubblicazione bimestrale di servizio*

ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
1971

## ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **7.500**  
UN NUMERO SEPARATO ..... » **1.300**

*Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:*


LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA  
c/c postale 1/40500

---

*Stampato in Italia - Printed in Italy*


Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(2219005) Roma, 1972 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.



RICORDO  
di  
ADOLFO GIAQUINTO  
Avvocato Generale dello Stato











## ADOLFO GIAQUINTO

*È deceduto in Roma il 12 agosto scorso l'ex Avvocato Generale dello Stato Prof. Adolfo Giaquinto. Nato a Potenza il 12 novembre 1878, studiò a Napoli, laureandosi nel 1901; conseguì la libera docenza, nel 1915, in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione; tale insegnamento tenne, poi, per incarico, nell'Università di Roma. Entrato giovanissimo nella carriera giudiziaria, fu presidente alla Corte de L'Aquila nel 1930; avvocato generale in Cassazione, e poi, nel 1934, procuratore generale alla Corte d'appello di Roma, assunto, poi, alla prima presidenza nel 1936. Nominato Avvocato Generale dello Stato il 1° luglio 1938, ha cessato da tale carica il 1° novembre 1945.*

*Studio, autore d'una vasta serie di studi; di particolare importanza, sono La responsabilità degli enti pubblici, in tre volumi (1915), Le Lezioni di diritto amministrativo, tenuto nell'Università di Roma (1933-34), ed i seguenti articoli: Del Sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni delle giurisdizioni speciali, Dei danni dipendenti dalla manutenzione di opere pubbliche, La potestà certificatrice della pubblica amministrazione ed il danno dei privati, Responsabilità degli enti per le contravvenzioni dei rappresentanti e dipendenti, Diritto di polizia e prevenzione indiretta della criminalità, Dell'improponibilità assoluta dell'azione giudiziale in confronto della pubblica amministrazione, Di alcuni problemi attinenti all'ordinamento degli enti pubblici, Problemi giudiziari del lavoro, Della potestà interpretativa autentica delle leggi.*

*Dedicò la Sua fervida attività a molte istituzioni e a compiti di coltura e di giustizia: liquidatore degli usi civici a Napoli, componente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Commissione per la riforma delle legislazioni sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, è stato infine, per molti anni Presidente della Commissione Centrale delle Imposte.*



# INDICE

## Parte prima: GIURISPRUDENZA


Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 1275
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 1347
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 1360
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 1386
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 1392
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 1513
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 1530

## Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 219
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 222
CONSULTAZIONI	» 254

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO



**ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI**

**FAVARA F., *L'impiego e la destinazione dei redditi acquisiti da  
enti operanti non per scopo di lucro* . . . . . pag. 1505**



## INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

### ACQUE PUBBLICHE

- V. *Competenza e Giurisdizione*.

### AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- V. *Competenza e Giurisdizione*.

### AMNISTIA E INDULTI

- Amnistia generale - Questione infondata di costituzionalità, 1298.
- Amnistia « sindacale » - Questione infondata di costituzionalità, 1298.
- Frode in commercio - Ipotesi di esclusione - Questione infondata di costituzionalità, 1299.
- Immediata declaratoria - Non contrasta con diritto di difesa, 1298.
- Impossibilità di rinunciare alla amnistia - Illegittimità costituzionale, 1298.
- Termine di decorrenza - Precedente iniziativa legislativa - Questione infondata di costituzionalità, 1298.

### APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Contabilità dell'appalto - Nozione, 1513.
- Appalto di opere pubbliche - Interessi legali sulle somme contestate - Nozione e portata, 1513.
- Appalto di opere pubbliche - Maggiori pretese dell'appaltatore - Necessità della previa, tempestiva riserva nei documenti contabili dell'appalto per la successiva presa in considerazione della pretesa dell'appaltatore in sede amministrativa e, quindi arbitrale, 1513.
- Appalto di opere pubbliche - Maggiori pretese dell'appaltatore - Onere della riserva - Ca-

rattere generale - Sussiste - Ratio e portata - Inerenza della (maggiore) spese all'esecuzione dell'opera - Nozione - Necessaria correlatività con l'onere della riserva - Sussiste, 1513.

- Appalto di opere pubbliche - Novazione del termine dell'appalto - Pretese dell'appaltatore a particolari compensi o indennizzi per la prolungata durata del vincolo - Esclusione, 1524.
- Appalto di opere pubbliche - Responsabilità della P.A. appaltante per danni arrecati a terzi dall'appaltatore che non siano conseguenza diretta o mediata del progetto dell'opera o del modo di esecuzione che la P.A. committente abbia disposto - Esclusione, 1522.

### APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI

- Disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari - Analisi dei campioni - Esclusione della comunicazione del risultato - Illegittimità costituzionale, 1312.

### ATTO AMMINISTRATIVO

- Annullamento d'ufficio - Presupposto e limiti - Decorso del tempo - Valutazione - Obbligo - Sussiste, 1386.

### COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Acque pubbliche ed elettricità - Poteri della p.a. in materia di polizia idraulica - Azione risarcitoria di soggetti non destinatari dei relativi provvedimenti - Giurisdizione del giudice ordinario, 1354.
- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Condanna della p.a. ad un facere - Inammissibilità, 1354.

- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Controlli amministrativi - Interesse legittimo dell'ente controllato - Azione giudiziaria per il risarcimento dei danni - Inammissibilità - Fattispecie, 1347.
- Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Crediti - Pignorabilità - Limiti, 1352.
- Rapporto di impiego tra i convitti nazionali e il personale insegnante nelle scuole da essi gestite - Situazione anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1967, n. 150 - Impiego pubblico - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie, 1358.
- Responsabilità della P.A. - Domanda di risarcimento ex illecito - Competenza del Giudice ordinario - Danno occasionato dall'esecuzione di opere idrauliche - Irrilevanza su tale competenza, 1354.

#### CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

- V. *Regione*.

#### CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- V. *Contratti pubblici*.

#### CONTRATTI AGRARI

- Mezzadria - Chiusura annuale dei conti - Decadenza dei reclami del mezzadro - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1322.

#### CONTRATTI PUBBLICI

- Capitolati d'oneri predisposti dalle Amministrazioni statali per regolare i propri contratti - Natura regolamentare per i contratti interessanti lo Stato - Sussiste, 1518.
- Comminatoria di penali stabilite con norme di Capitolati generali aventi natura regolamentare - Improprietà nei confronti della P.A. di domanda giudiziale per riduzione della penale ad equità - Sussiste - Applicazione al caso di penale irrogata ai sensi dell'art. 65 d.m. 20 giugno 1930, n. 35, 1519.

- Contratti di fornitura stipulati dall'Amm.ne Militare - Condizioni generali appr. con d.m. 20 giugno 1930, n. 35 - Natura regolamentare - Sussiste - Necessità di specifica approvazione per iscritto delle sue norme ai sensi dell'art. 1341 c.c. - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 1341 c.c. ai contratti stipulati con la P.A. - Sussiste, 1518.
- Contratto di fornitura stipulato dall'Amministrazione militare - Legittimità dell'art. 65 delle Condizioni generale appr. con d.m. 20 giugno 1930, n. 35, statuente l'obbligo del fornitore, sanzionato da penale, di ritirare la merce rifiutata dall'Amministrazione per esito negativo del relativo collaudo - Sussiste, 1518.

#### CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata dal P.M. - Manifesta inammissibilità, 1316.
- Giudizi per conflitto di attribuzione - Perentorietà dei termini - Ipotesi varie, 1285.
- Sentenza dichiarativa di incostituzionalità - Interpretazione - Necessità, 1389.

#### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V., *Amnistia e indulto, Approvvigionamenti e consumi, Contratti agrari, Corte Costituzionale, Impiego pubblico, Imposte e tasse in genere, Indulto, Lavoro, Ordinamento giudiziario, Previdenza e assistenza, Procedimento civili, Procedimento penale, Regione, Riforma fondiaria, Sicilia, Trentino Alto Adige*.

#### DANNI

- Risarcimento - Prescrizione - Domanda proposta nei confronti di uno dei compartecipi dell'il-

lecito - Effetto interruttivo per l'azione di rivalsa verso l'altro dei compartecipi, 1383.

#### DANNI DI GUERRA

- Sequestri all'estero di somme liquide - Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946 reso esecutivo con l. 10 maggio 1957, n. 512 - Liquidazione - Criteri, 1386.

#### DEMANIO

- V. *Regione*.

#### ESPROPRIAZIONE PER P.U.

- Concorso di Enti pubblici nella attuazione dei piani di ricostruzione ai sensi del D.L. 10 aprile 1947, n. 261 - Legittimazione attiva e passiva rispetto ai terzi - Presupposti, 1371.
- Decreto di esproprio sopravvenuto nel corso del giudizio di danno per illegittima occupazione ed utilizzazione dell'immobile - Opposizione alla indennità - Non necessaria, 1360.
- Occupazione di urgenza - Protrazione oltre il biennio - Effetti, 1360.
- Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Autorizzazione all'ingresso nel fondo - Obbligo di notifica o comunicazione al proprietario - Non sussiste, 1388.
- Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Redazione da parte di un tecnico dell'ANAS - Legittimità, 1388.
- Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Redazione - Obbligo di picchettamento - Non sussiste, 1388.
- Occupazione temporanea illegittimità - Danni - Criteri di determinazione, 1360.

#### GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

- V. *Giustizia Amministrativa*.

#### GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Atto impugnabile - Occupazione temporanea - Autorizzazione all'ingresso nel fondo per la redazione dello stato di consistenza - È atto preparatorio - Impugnazione - Inammissibilità, 1387.
- Atto impugnabile - Partecipazione, al privato, della data di redazione dello stato di consistenza - È atto preparatorio - Impugnazione - Inammissibilità, 1388.
- Giunta provinciale amministrativa - Dichiarazione di incostituzionalità - Devoluzione del giudizio al Consiglio di Stato - Riasunzione - Termine di decadenza - Non sussiste, 1389.
- Impiego pubblico - Segretario comunale - Pretese patrimoniali - Ministero dell'Interno - Non è controinteressato, 1389.
- Ricorso avverso atto non ancora emanato - Inammissibilità, 1386.

#### GUERRA

- V. *Danni*.

#### IMPIEGO PUBBLICO

- Note di qualifica - Assenze giustificate - Valutazione negativa - Possibilità - Limiti, 1391.
- Note di qualifica - Dipendente in servizio in più uffici nel corso dell'anno - Competenza - Criterio, 1391.
- Note di qualifica - Ricorso gerarchico - Decisione motivata su fatti non contestati in precedenza - Illegittimità, 1391.
- Pensione privilegiata - Detrazione dal risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale, 1328.
- Segretario comunale - Supplenza - Determinazione del compenso per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 8 giugno 1962, n. 604 - Distinzione rispetto al periodo successivo - Necessità, 1389.
- Segretario comunale - Supplenza - Diritti di segreteria - Mancato computo - Legittimità, 1389.

- Stipendi, assegni e indennità - Prescrizione - Dichiarazione di incostituzionalità - È limitata ai rapporti d'impiego privato, 1389.
- Trasferimenti - Graduatoria degli aspiranti - Ricorso gerarchico - Semplice interesse al miglioramento delle posizioni in graduatoria - Non è giuridicamente protetto - Omesso esame della posizione della ricorrente in sede di decisione gerarchica - Illegittimità, 1390.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.
- Agevolazioni per le case di abitazioni non di lusso - Estensione all'imposta sul valore globale delle donazioni - Esclusione, 1445.
- Atti soggetti a condizione sospensiva - Registrazione a tassa fissa - Denuncia di avveramento della condizione - Omissione o ritardo - Non influisce sulla tempestività della registrazione, 1419.
- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Società di capitali - Aumento di capitale deliberato al fine della fusione - Unica tassazione, 1399.

#### IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni dell'art. 44 tab. B della legge di registro - Acquisto di area per la costruzione di chiesa parrocchiale - Si estende, 1433.
- Agevolazioni per la fusione di società ex elettriche - Aumento di capitale diretto a facilitare la fusione - Esclusione dell'agevolazione - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Aumento di capitale e fusione - Possibilità, 1400.
- Agevolazioni per la fusione di società ex elettriche - Fusione per unione e fusione per incorporazione - Applicabilità a tutti i casi, 1400.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto dell'area - Edificabilità - Esistenza di limitazioni al momento dell'acquisto - Possibilità di rimozione, 1481.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto di area pro indiviso - Applicabilità - Assegnazione distinta di soli uffici o negozi - Ininfluenza, 1392.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Estensione alla costruzione di colonie climatiche - Legge 19 luglio 1961, n. 659 - Valore innovativo - Divieto di rimborso di imposta riscossa - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 1425.
- Solidarietà - Pluralità di negozi contenuti in unico atto - Solidarietà limitata fra i distinti gruppi contraenti - Effetti - Litisconsorzio necessario - Esclusione, 1464.
- Successione di leggi nel tempo - Appalti e concessioni di pubblico servizio - Legge 28 luglio 1961, n. 827 - Atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva - Applicabilità delle norme vigenti al momento della stipulazione, 1449.
- Usucapione dichiarata con sentenza - Imposta graduale - È dovuta, 1447.
- Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo - Assegno di conto corrente - Inidoneità, 1429.

#### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Pluralità di stabilimenti dello stesso soggetto - Unicità di bilancio - Stabilimenti siti nel Mezzogiorno ammessi ad esenzione - Passività - Inclusione nel bilancio generale, 1436.
- Redditi acquisiti da ente di assistenza e beneficenza - Impiego o destinazione dei redditi per le finalità istituzionali dell'ente - Irrilevanza, con nota di F. FAVARA, 1505.

- Redditi acquisiti da ente non avente scopo di lucro - Impiego o destinazione dei redditi per le finalità istituzionali dell'ente - Irrilevanza, 1505.
- Società ed enti tassabili in base a bilancio - Interessi passivi - Deducibilità - Criterio di proporzionalità - Presunzione - È relativa e non assoluta, 1493.
- Spese e passività inerenti alla posizione del reddito - Pagamento da parte dei soggetti tassabili in base a bilancio, delle aziende ed istituti di credito, dell'imposta di R.M., Cat. A, sugli interessi corrisposti ai reddituari e rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa - Non è perdita - È spesa - inerenza alla produzione del reddito - Non sussiste, 1493.
- Prescrizione - Interruzione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Effetti, 1467.
- Quote di partecipazione spettante ai Comuni - Impignorabilità, 1352.

## IMPOSTA IPOTECARIA

- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Mutuo contratto per l'acquisto dell'area edificabile - Agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 - Si estende, 1443.
- Credito a medio e lungo termine - Risoluzione anticipata in caso di inadempienza - Incompatibilità col requisito della durata minima dell'operazione - Esclusione, con nota di M. SALTINI, 1411.

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Beneficio di inventario - Credito della Finanza per imposta di successione - Procedura per la liquidazione dell'eredità - È opponibile alla Finanza - Deroga alle norme tributarie per l'accertamento di passività - Sussiste - Impugnazioni ammesse, 1453.
- Beneficio di inventario - Omessa compilazione dell'inventario - Conseguenze - Opponibilità della decadenza da parte della Finanza - Esclusione - Insinuazione nella procedura di graduazione dei debiti ereditari - Esclusione, 1453.

## IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Entrata imponibile - Interessi sui mutui concessi a Comuni e provincie - Esclusione, 1395.
- Istituti esercenti il credito - Decisione della sezione speciale per le imposte di negoziazione della Commissione Provinciale - Azione ordinaria - Termine - È quello di sei mesi, 1395.

## IMPOSTA SUI TERRENI E SUL REDDITO AGRARIO

- Ortovivaisti - Messa a dimora sui fondi dei compratori delle piante prodotte - Autonoma attività soggetta all'imposta di ricchezza mobile - Esclusione, 1469.

## IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Competenza e giurisdizione - Controversia di imposta - Opposizione all'esecuzione degli eredi del contribuente - Competenza del Tribunale erariale, 1485.
- Imposta straordinaria sul patrimonio - Privilegio speciale sugli immobili - Opponibilità ai successivi acquirenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1344.
- Imposte indirette - Commissioni delle imposte - Poteri sostitutivi nell'accertamento - Esercizio di potestà amministrativa - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità, 1476.
- Imposte indirette - Commissioni tributarie - Competenza - Sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione provinciale - Competenza per la

sola valutazione - Decisione su questione di diritto - Ricorso alla Commissione Centrale - Inammissibilità, 1488.

- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Controversie di valutazione e controversie di diritto - Questione di applicazione della legge pregiudiziale alla valutazione - Fattispecie - Rimessione alla Sezione speciale della Commissione Provinciale - Necessità, 1461.
- Imposte indirette - Competenza e giurisdizione - Decisione della Commissione provinciale di valutazione che risolve questioni di diritto - Incompetenza - Impugnazione al Tribunale ex art. 29, terzo comma r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 per difetto di calcolo e errore di apprezzamento - Annullamento della decisione impugnata per incompetenza - Esclusione, 1439.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Posizione processuale della Finanza - Giudizio di appello - Deduzione di diversi presupposti di fatto e di diverso titolo giuridico - Inammissibilità, 1431.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Posizione processuale delle parti - Illegittimità della ingiunzione - Azione riconvenzionale - Condanna al pagamento della stessa somma fondata su diverso titolo - Ammissibilità, 1473.
- Ingiunzione - Posizione processuale della Finanza - Eccezioni nuove in appello - Diverso fondamento giuridico della pretesa tributaria - Ammissibilità, 1399.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Ricorso alla Commissione Centrale - Motivazione - Esposizione del fatto - Necessità, 1490.

#### INFORTUNIO SUL LAVORO

- Assicurazioni sociali - Limitazioni in responsabilità - Presupposti - Rapporti tra appaltante ed appaltatore - Inapplicabilità, 1383.

#### INGIUNZIONE

- V. *Imposte e tasse in genere.* —

#### LAVORO

- Divieto di licenziamento individuali - Onere del datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento - Inapplicabilità ai lavoratori ultrasessantacinquenni non aventi diritto a pensione - Illegittimità costituzionale, 1295.
- Indennità di anzianità - Servizio di durata inferiore all'anno - Esclusione - Illegittimità costituzionale, 1329.
- Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Valutazione della pericolosità del lavoro - Affidamento transitorio agli Ispettorati del Lavoro - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1283.

#### LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

- Regolamenti - Impugnabilità per illegittimità costituzionale - Esclusione - Illegittimità - Disapplicabilità da parte del giudice - Sussiste, 1518.

#### NAVE

- V. *Previdenza e Assistenza.* .

#### NOTIFICAZIONE

- Notificazioni in materia penale - All'imputato - Domicilio dichiarato - Trasferimento altrove - Mancata comunicazione alla cancelleria - Notifica effettuata al domicilio dichiarato - Nullità - Esclusione, 1534.

#### OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di avvalersi della clausola - Effetti - Decreto amministrativo - Ammissibilità - Opposizione, 1369.

## OPERE PUBBLICHE

- V. *Appalto*.

## ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Composizione di collegio giudicante - Applicazione di giudice da parte del Presidente del Tribunale - Nomina del Presidente del Tribunale previo concerto del Ministro della Giustizia - Inammissibilità della questione, 1314.

## PARTE CIVILE

- V. *Procedimento penale*. —

## POLIZIA

- V. *Procedimento penale*. — —

## PRESCRIZIONE

- V. *Danno, Impiego pubblico, Imposta generale sull'entrata*.

## PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Previdenza marinara - Sistema delle retribuzioni medie - Distinzione secondo il tonnellaggio della nave - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1281.

## PROCEDIMENTO CIVILE

- Mancato funzionamento degli uffici giudiziari - Proroga dei termini di decadenza - Declaratoria con decreto ministeriale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1320.

## PROCEDIMENTO PENALE

- Appello incidentale del Pubblico Ministero - Illegittimità costituzionale, 1310.
- Arresto in flagranza - Arresto facoltativo da parte del pubblico ufficiale oltraggiato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1290.
- Convalida dell'arresto in flagranza - Omessa prescrizione di motivazione e di ricorribilità in

Cassazione - Illegittimità costituzionale, 1290.

- Costituzione di parte civile - Notificazione - Necessità di elezione di domicilio, 1530.
- Dipendenza della polizia giudiziaria dai Procuratori generali - Violazione della legge di delega - Esclusione, 1275.
- Estinzione del reato - Formule di proscioglimento - Questione infondata di costituzionalità, 1298.
- Impedimento materiale alla difesa - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1331.
- Parte civile - Obbligo di testimonianza - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1317.
- Partecipazione delle parti danneggiate non qualificate - Violazione dei principi di difesa e di eguaglianza - Esclusione, 1332.
- Reato estinto per prescrizione - Divieto di proscioglimento dell'imputato senza prova evidente - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1326.
- Requisitorie del P.M. di istruttoria suppletiva - Preteso obbligo del giudice istruttore di conformarvisi - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1278.
- Rito direttissimo - Scelta del P.M. - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1342.
- Trasferimento temporaneo degli addetti alla polizia giudiziaria - Consenso dei soli Procuratori generali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1275.

## REATO

- Truffa - Atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo - Non è necessario, 1530.
- V. anche *Procedimento penale*.

## REGIONE

- Conflitto di attribuzione con lo Stato - Beni del demanio archeologico di Naxos - Spettanza alla Regione, 1312.

## RESPONSABILITÀ CIVILE

- Danni cagionati dalle Forze armate alleate in azioni non di combattimento - Indennizzo - Natura - Criteri di liquidazione, 1380.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

## RIFORMA FONDARIA

- Espropriazione del terzo residuo - Esclusione di indennizzo - Illegittimità costituzionale, 1324.

## SEPARAZIONE DI CONIUGI

- Separazione personale tra coniugi - Comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1326.

## SICILIA

- Legge elettorale amministrativa - Cause di illegittimità a consigliere provinciale - Limitazione dell'elettorato passivo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1316.
- Potestà tributaria - Esclusione dell'imposta di R.M. per i cantieri edili - Disapplicazione dei relativi decreti regionali - Potere non spettante allo Stato, 1336.

## SOCIETÀ

- V. *Imposta di registro*.

## TRASPORTO

- Trasporto internazionale di cose a mezzo ferrovia - Processo verbale di verifica - Efficacia - Limiti - Responsabilità *ex recepto* - Indennizzo per il ritardo nella consegna e per l'avaria - Cumulabilità - Colpa grave - Onere della prova, 1375.

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- Conflitto di attribuzione con lo Stato - Riconoscimento dei vini di origine controllata - Competenza spettante allo Stato, 1285.
- Legge regionale sull'impiego del saccarosio nei vini a denominazione di origine controllata - Mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato - Illegittimità costituzionale, 1286.
- Legge statale recante norme sulla protezione civile - Invasione della competenza regionale - Esclusione, 1338.

## USUCAPIONE

- V. *Imposta di registro*.

## VENDITA

- V. *Imposta di registro*.

## INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

### CORTE COSTITUZIONALE

9 giugno 1971, n. 122 . . . . .	<i>pag.</i> 1275
9 giugno 1971, n. 123 . . . . .	» 1278
9 giugno 1971, n. 124 . . . . .	» 1281
9 giugno 1971, n. 125 . . . . .	» 1283
14 luglio 1971, n. 171 . . . . .	» 1285
14 luglio 1971, n. 172 . . . . .	» 1286
14 luglio 1971, n. 173 . . . . .	» 1290
14 luglio 1971, n. 174 . . . . .	» 1295
14 luglio 1971, n. 175 . . . . .	» 1298
17 novembre 1971, n. 177 . . . . .	» 1310
17 novembre 1971, n. 178 . . . . .	» 1312
17 novembre 1971, n. 179 . . . . .	» 1312
17 novembre 1971, n. 180 . . . . .	» 1316
30 novembre 1971, n. 189 . . . . .	» 1316
30 novembre 1971, n. 190 . . . . .	» 1317
30 novembre 1971, n. 191 . . . . .	» 1320
16 dicembre 1971, n. 198 . . . . .	» 1322
16 dicembre 1971, n. 200 . . . . .	» 1324
16 dicembre 1971, n. 201 . . . . .	» 1326
16 dicembre 1971, n. 202 . . . . .	» 1326
16 dicembre 1971, n. 203 . . . . .	» 1328
28 dicembre 1971, n. 204 . . . . .	» 1329
28 dicembre 1971, n. 205 . . . . .	» 1331
28 dicembre 1971, n. 206 . . . . .	» 1332
28 dicembre 1971, n. 207 . . . . .	» 1336
28 dicembre 1971, n. 208 . . . . .	» 1338
28 dicembre 1971, n. 209 . . . . .	» 1342
28 dicembre 1971, n. 210 . . . . .	» 1344

### GIURISDIZIONI CIVILI

#### CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 19 giugno 1971, n. 1887 . . . . .	<i>pag.</i> 1392
Sez. I, 22 giugno 1971, n. 1968 . . . . .	» 1395
Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2103 . . . . .	» 1399
Sez. I, 9 luglio 1971, n. 2191 . . . . .	» 1411
Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2241 . . . . .	» 1419
Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2257 . . . . .	» 1425
Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2267 . . . . .	» 1429
Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2277 . . . . .	» 1431

Sez. I, 14 luglio 1971, n. 2298 . . . . .	<i>pag.</i> 1433
Sez. I, 14 luglio 1971, n. 2301 . . . . .	> 1436
Sez. Un., 20 luglio 1971, n. 2364 . . . . .	> 1439
Sez. I, 21 luglio 1971, n. 2375 . . . . .	> 1443
Sez. I, 21 luglio 1971, n. 2376 . . . . .	> 1445
Sez. I, 21 luglio 1971, n. 2378 . . . . .	> 1447
Sez. I, 21 luglio 1971, n. 2379 . . . . .	> 1449
Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2490 . . . . .	> 1453
Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2494 . . . . .	> 1461
Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2500 . . . . .	> 1464
Sez. I, 26 agosto 1971, n. 2582 . . . . .	> 1467
Sez. I, 20 settembre 1971, n. 2622 . . . . .	> 1469
Sez. I, 20 settembre 1971, n. 2623 . . . . .	> 1473
Sez. Un., 6 ottobre 1971, n. 2735 . . . . .	> 1476
Sez. Un., 6 ottobre 1971, n. 2736 . . . . .	> 1481
Sez. I, 9 ottobre 1971, n. 2786 . . . . .	> 1485
Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2829 . . . . .	> 1488
Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2835 . . . . .	> 1347
Sez. I, 11 ottobre 1971, n. 2847 . . . . .	> 1490
Sez. Un., 12 ottobre 1971, n. 2863 . . . . .	> 1352
Sez. Un., 12 ottobre 1971, n. 2864 . . . . .	> 1354
Sez. I, 18 ottobre 1971, n. 2936 . . . . .	> 1360
Sez. Un., 21 ottobre 1971, n. 2959 . . . . .	> 1358
Sez. I, 25 ottobre 1971, n. 3012 . . . . .	> 1369
Sez. I, 29 ottobre 1971, n. 3051 . . . . .	> 1371
Sez. I, 9 novembre 1971, n. 3161 . . . . .	> 1513
Sez. I, 19 novembre 1971, n. 3331 . . . . .	> 1518
Sez. III, 24 novembre 1971, n. 3438 . . . . .	> 1375
Sez. Un., 4 dicembre 1971, n. 3521 . . . . .	> 1493
Sez. III, 10 dicembre 1971, n. 3591 . . . . .	> 1380
Sez. III, 30 dicembre 1971, n. 3779 . . . . .	> 1383

## TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

18 novembre 1971, n. 22 . . . . .	<i>pag.</i> 1522
-----------------------------------	------------------

## CORTE D'APPELLO

Firenze, Sez. I, 10 maggio 1971, n. 447 . . . . .	<i>pag.</i> 1505
---	------------------

## TRIBUNALE

Firenze, Sez. I, 10 novembre 1971, n. 1670 . . . . .	<i>pag.</i> 1505
--	------------------

## LODO ARBITRALE

26 novembre 1971, n. 72 (Roma) . . . . .	<i>pag.</i> 1524
--	------------------

**GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE****CONSIGLIO DI STATO**

Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 820 . . . . .	<i>pag.</i> 1386
Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 837 . . . . .	» 1386
Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 839 . . . . .	» 1387
Sez. V, 29 settembre 1971, n. 773 . . . . .	» 1389
Sez. VI, 28 settembre 1971, n. 696 . . . . .	» 1390
Sez. VI, 28 settembre 1971, n. 699 . . . . .	» 1391

**GIURISDIZIONI PENALI****CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. I, 24 marzo 1969 . . . . .	<i>pag.</i> 1530
Sez. II, 20 gennaio 1971, n. 140 . . . . .	» 1530
Sez. IV, 29 aprile 1971, n. 1228 . . . . .	» 1534

## SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

### RASSEGNA DI DOTTRINA

ROEHRSEN C., <i>Governo, Legge, Politica</i> , Giuffrè Ed., Milano, 1969 . . . . .	pag. 219
PASCAPÈ G., <i>Raccolta di giurisprudenza sulla edilizia popolare ed economica</i> , Jovene, Napoli, 1970 . . . . .	220

### RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (segnalazioni) . . . . .	pag. 221
--	----------

### NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

#### — Norme dichiarate incostituzionali:

codice di procedura penale, art. 515, quarto comma . . . . .	pag. 221
r. d. 7 dicembre 1923, n. 2590, art. 9 ultimo comma . . . . .	» 222
legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 9, quarto comma . . . . .	» 222
legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, terzo comma . . . . .	» 222

#### — Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:


codice civile, art. 2162 . . . . .	» 222
codice di procedura civile, art. 707, primo comma . . . . .	» 222
codice di procedura penale, art. 106 . . . . .	» 223
codice di procedura penale, art. 152, secondo comma . . . . .	» 223
codice di procedura penale, art. 350, secondo comma, art. 408, secondo comma, art. 447, art. 448 e art. 449 . . . . .	» 223
d. lg. 9 aprile 1948, n. 437, legge 10 febbraio 1953, n. 73, artt. 1, ultima parte e 2 . . . . .	» 223
l. reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 . . . . .	» 224

— Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale . . . . .	» 224
---	-------

- *Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di manifesta infondatezza, di inammissibilità, o di restituzionale degli atti al giudice di merito . . . . .* pag. 248

## INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Assicurazione . . . . .	pag. 253	Imposta di registro . . . . .	pag. 256
Circolazione stradale . . . . .	» 253	Imposta generale sull'entrata . . . . .	» 256
Commercio . . . . .	» 253	Imposte e tasse . . . . .	» 257
Contabilità generale dello Stato . . . . .	» 254	Imposte ipotecarie . . . . .	» 258
Contributi . . . . .	» 254	Imposte varie . . . . .	» 258
Demanio . . . . .	» 254	Lavoro . . . . .	» 258
Deposito . . . . .	» 254	Lotto e lotterie . . . . .	» 259
Enfiteusi . . . . .	» 255	Mezzogiorno . . . . .	» 259
Espropriazione per p.u. Ferrovie . . . . .	» 255	Previdenza e assistenza . . . . .	» 260
Importazione e esportazione . . . . .	» 256	Proprietà . . . . .	» 260
Imposta di Consumo . . . . .	» 256	Regioni . . . . .	» 260
		Strade . . . . .	» 260



**PARTE PRIMA**



# GIURISPRUDENZA

---

SEZIONE PRIMA

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE \*

**CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1971, n. 122 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Conventi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).**

**Procedimento penale - Dipendenza della polizia giudiziaria dai Procuratori generali - Violazione della legge di delega - Esclusione.**

(Cost., art. 76, 77; l. 18 giugno 1955 n. 517, art. 20; d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 1, 2, 3).

**Procedimento penale - Trasferimento temporaneo degli addetti alla polizia giudiziaria - Consenso dei soli Procuratori generali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 109; c.p.p., art. 220; d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 2).

*Non è fondata, con riferimento ai principi della delega legislativa, la questione di legittimità costituzionale delle norme di attuazione e di coordinamento del Codice di procedura penale che prevedono la dipendenza dai Procuratori generali solo di nuclei specializzati di polizia giudiziaria (1).*

*Non è fondata, con riferimento all'art. 109 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme del Codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione e di coordinamento, le quali richiedono il consenso dei Procuratori generali, e non anche dei Pretori interessati, per il trasferimento non temporaneo dei dirigenti di nuclei di polizia giudiziaria mandamentali (2).*

---

(\*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

(1-2) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 14 agosto 1969 del Pretore di Chieri (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1969, n. 269) e 25 ottobre 1969 del Pretore di Recanati (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1970).

Per i precedenti, cfr. la sentenza 28 novembre 1968, n. 114, in questa *Rassegna*, 1968, 896 (la sentenza è annotata da GALLI in *Giust. cost.*, 1968, 2050).

In dottrina, cfr. VIRGA, *La potestà di polizia*, 1954; RIGHI, *Giust. pen.*, 1960, I, 305.

(*Omissis*). — 2. - L'ordinanza del pretore di Chieri denuncia i primi tre articoli del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, in quanto essi, circoscrivendo i poteri dei Procuratori generali solo ad alcuni nuclei di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e non a tutti gli appartenenti a questa, sarebbero incorsi in violazione, oltre che dell'art. 109, anche degli articoli 76 e 77 della Costituzione, perchè nello statuire tale limitazione avrebbero oltrepassato i limiti della competenza attribuita al Governo dall'art. 20 della legge 10 giugno 1955, n. 517, modificativa dell'art. 220 del codice di procedura penale.

La questione non è fondata innanzi tutto sotto l'aspetto della violazione dell'art. 109 della Costituzione. Dall'esame dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente chiaramente risulta come, pur essendosi voluta rendere obbligatoria la diretta sottoposizione della polizia giudiziaria alla magistratura, che il progetto dei 75 prevedeva solo come facoltativa, non venne mai e da nessuno prospettata l'ipotesi che tale rapporto di disponibilità fosse esteso a tutto quel vasto complesso di soggetti cui l'art. 221 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Le dispute insorte in quella sede riguardarono solo il carattere da assegnare alla dipendenza, se solo diretta o anche esclusiva, se solo funzionale o anche organica, ma sempre limitatamente ad una parte delle forze di polizia, secondo risulta confermato anche dall'ordine del giorno che, a conclusione della discussione, venne approvato, con il quale l'Assemblea « faceva voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria ».

Il nuovo testo dell'art. 220 del codice di procedura penale, quale risulta dalla formulazione data con la novella del 1955, ebbe a svolgere il precetto dell'art. 109 della Costituzione specificando i modi e le forme della dipendenza da questo sancita limitatamente a nuclei specializzati, in fedele attuazione dell'intento che, come si è visto, ebbe ad ispirarlo.

Se si fosse disposto diversamente e si fossero assoggettate tutte le forze di polizia alla dipendenza, sia pure solo funzionale, dei Procuratori generali, e trasferiti i particolari poteri *ex art. 220* per quanto riguarda i movimenti di sede e la progressione nella carriera del personale ad esse appartenente, mentre si sarebbe andato oltre la volontà del Costituente, si sarebbe anche, da una parte, addossato a detti organi compiti difficilmente assolvibili, e, dall'altra, inciso sull'adempimento della funzione del mantenimento dell'ordine pubblico, pure affidate alle forze medesime, della quale il Governo assume la responsabilità.

L'assoggettamento all'autorità giudiziaria solo di appositi nuclei delle forze di polizia non esclude però che quella possa giovare altresì dell'opera degli appartenenti alla polizia, pur se non facciano parte dei nuclei, essendo tutti tenuti all'obbedienza, tempestiva e diligente, agli ordini dell'autorità stessa, secondo risulta dall'art. 229 c.p.p. che garan-

tisce l'osservanza dell'obbligo stesso con la previsione di apposite sanzioni disciplinari irrogabili dal competente Procuratore generale. Sicchè nessun ostacolo giuridico si sarebbe opposto, nella specie, al pretore ad avvalersi, per il compimento di determinate indagini, dell'attività di ufficiali o agenti non appartenenti al personale addetto ai servizi della pretura cui egli era preposto. Che poi siffatto impiego di personale estraneo ai nuclei debba considerarsi eccezionale discende dalla stessa *ratio* che ha presieduto alla formazione dei medesimi, rivolta sia a garantire negli addetti una particolare specializzazione e sia a sottrarli, per quanto possibile, all'influenza dei superiori gerarchici delle rispettive armi di appartenenza. Se, in linea di fatto, il sistema, quale risulta concretamente realizzato, corrisponda in tutta all'intento perseguito dal Costituente ed appaghi pienamente le esigenze volute soddisfare è accertamento che esula dai compiti del giudice costituzionale.

3. - Dalle precedenti osservazioni si argomenta anche l'infondatezza dell'allegata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione poichè le norme dei primi tre articoli del d.P.R. n. 932 del 1955 si mantengono negli stretti limiti del potere di attuazione e di coordinamento conferito dall'art. 20 della legge n. 517 del 1955. Essi infatti svolgono i principi fissati nell'art. 220 c.p.p. (modificato da quest'ultima) disciplinando le modalità e le procedure relative alla formazione dei nuclei, agli interventi dell'autorità giudiziaria nei confronti dei loro appartenenti, alla responsabilità di costoro di fronte ad essa, e quindi non incorrono nel denunciato eccesso di delega.

4. - L'ordinanza del pretore di Recanati, mentre non contesta l'aderenza dell'art. 220 c.p.p. all'art. 109 della Costituzione per quanto riguarda la sottoposizione all'autorità giudiziaria solo di limitati gruppi delle forze di polizia, rinviene un vizio di incostituzionalità di detto articolo, nonchè dell'art. 2 del d.P.R. su citato, in quanto, secondo l'interpretazione da essi data dalla prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e giustizia, in primo luogo, escludono la necessità del consenso dell'autorità giudiziaria per gli allontanamenti dalla sede dei dirigenti i nuclei allorchè abbiano carattere temporaneo, ed inoltre deferiscono in ogni caso la prestazione del consenso sugli allontanamenti stessi, anche se non temporanei, ai Procuratori generali, mentre invece per gli addetti ai mandamenti l'assenso dovrebbe essere deferito ai pretori che di essi dispongono e di fronte ai quali sono responsabili.

In ordine al primo punto, se è da consentire nel rilievo che anche allontanamenti temporanei possono a volte rendere meno agevole il compimento delle indagini rivolte alla persecuzione dei reati, deve tuttavia escludersi che gli inconvenienti lamentati valgano a conferire al

mancato intervento dell'autorità giudiziaria rilevanza di vizio di illegittimità costituzionale. Infatti la norma attiene alle modalità organizzative del servizio, volute affidare alla discrezionalità del legislatore.

Ciò affermato, non può tuttavia non auspicarsi che i nuclei specializzati di polizia giudiziaria siano formati in modo tale da garantire in ogni momento, sia per il numero e sia per la qualità degli addetti, una loro costante efficace utilizzazione da parte del magistrato inquirente; e che quindi gli allontanamenti temporanei dei dirigenti siano ridotti al minimo, e sia sempre assicurata la supplenza con altro personale idoneo.

5. - Parimenti non fondata deve ritenersi la seconda censura della stessa ordinanza. L'accentramento nel Procuratore generale del distretto della titolarità della prestazione del consenso agli allontanamenti dalla sede, disposto dall'art. 220 c.p.p., deve ritenersi anch'esso esplicitazione della discrezionalità voluta conferire dall'art. 109 circa i modi di regolamentazione del rapporto fra organo inquirente e polizia da esso stabilita. D'altra parte il sistema disposto può ritenersi giustificato in vista della esigenza di conferire uniformità di criteri all'esercizio degli interventi in materia; a tacere poi la considerazione che tale accentramento del potere di decisione nel Procuratore generale non esclude, ed anzi di norma consiglia, che questi la faccia in pratica precedere dall'audizione del parere del pretore, allorchè si tratta di addetti alla circoscrizione cui questi è preposto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1971, n. 123 - Pres. Branca - Rel. Reale - Tugnoli (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Procedimento penale - Requisitorie del P. M. di istruttoria suppletiva - Preteso obbligo del giudice istruttore di conformarvisi - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 101, 25, 102, 107, 112, 111; c.p.p., art. 370).

*Non è fondata, con riferimento ai principi della indipendenza del giudice e della sua soggezione solo alla legge, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 370 codice di procedura penale, poichè, secondo la giurisprudenza prevalente, il giudice istruttore conserva sempre il potere di esercitare il controllo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle requisitorie suppletive del P. M., ivi previste, e, al caso, di non darvi corso (1).*

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 12 novembre 1969 del giudice istruttore del Tribunale di Bologna (*Gazzetta Ufficiale*, 28 gen-

(*Omissis*). — 1. - Nel quadro della disciplina della fase conclusiva dell'istruzione formale, l'art. 370 del codice di procedura penale prevede il caso che, dopo la comunicazione degli atti per la presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo dal giudice istruttore, ravvisi la necessità che l'istruzione sia proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove. All'uopo, egli, come recita testualmente il ricordato art. 370, « restituisce gli atti con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero ».

Tale norma, suscettibile di duplice interpretazione, ha dato luogo a divergenze giurisprudenziali e dottrinali.

Dalla meno recente giurisprudenza e anche, non senza qualche riserva o critica, dalla dottrina, essa è stata intesa, con stretta osservanza della sua formulazione grammaticale, nel senso che la richiesta di istruzione supplementare da parte del p. m. vincolerebbe il giudice, cui sarebbe imposto di procedere senza ritardo alle nuove indagini, con preclusione di vagliare la rilevanza processuale e la necessità delle prove richieste ai fini della decisione circa il proscioglimento o il rinvio a giudizio dell'imputato.

Secondo altra interpretazione, invece, accolta da alcuni anni e costantemente seguita in varie sentenze della Corte di cassazione, il contenuto dell'art. 370 c.p.p. deve essere ricondotto nell'ambito logico-sistematico della disciplina dei poteri del giudice istruttore, con la conseguenza che, anche di fronte alle richieste di nuove indagini da parte del pubblico ministero, il detto giudice ha obbligo di esercitare, come in ogni altro momento dell'istruzione e nei riguardi di altre parti, il potere di conoscere della loro ammissibilità e della loro rilevanza, ai fini degli accertamenti processuali e, quindi, al caso, non dando corso alle richieste del pubblico ministero.

2. - Al primo degli accennati indirizzi emeneutici si sono attenuti i giudici istruttori presso i tribunali di Bologna e di Trapani, i quali hanno proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 370 c.p.p., assumendo che esso, imponendo incondizionatamente al giudice istruttore di compiere gli atti di ulteriore istruzione indicati dal pubblico ministero, ne lederebbe l'indipendenza di giudizio; ciò in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, nel quale si enuncia il principio per cui « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Il giudice istruttore presso il tribunale di Trapani ha sollevato ul-

---

naio 1970 n. 24) e 3 novembre 1970 del giudice istruttore del Tribunale di Trapani (*Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1971, n. 35).

Sull'art. 370 cod. proc. pen. Cfr., Cass. 13 maggio 1969, NOLFI, *Foro It.*, Rep., 1970, voce *Istruzione penale*, n. 58 e 21 ottobre 1969, BIANCHI, *ibidem*, n. 59; is dottrina, cfr. VIGNA, *Giust. pen.* 1965, III, 559.

teriori dubbi sulla legittimità dell'art. 370 anche sotto altri profili, in quanto al pubblico ministero, cui non sono conferite prerogative identiche a quelle dei magistrati aventi funzioni giudicanti, sarebbe tuttavia attribuito l'esercizio di potestà giurisdizionale, in violazione degli articoli 102, 107, 112 della Costituzione.

Inoltre, con violazione della garanzia del giudice naturale (da identificarsi nella specie col giudice istruttore) enunciata nell'art. 25, primo comma, Cost., le ricordate funzioni sarebbero affidate eccezionalmente all'organo requirente, che le eserciterebbe, per dippiù, con atti non necessariamente motivati, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost., il quale esige, invece, tale garanzia per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Le censure non sono fondate.

3. - Ancorchè il testo dell'art. 370 consenta perplessità interpretative, basate principalmente sulla già cennata lettera della norma, comparata con altre disposizioni del c.p.p. vigente e con quelle (art. 269) dell'abrogato c.p.p. del 1913, come è traccia pur nelle ordinanze di remissione, tuttavia sembra alla Corte che, nel sistema del diritto positivo, non possa ad esso riconoscersi significato diverso da quello che oggi risulta costantemente seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale significato è palesato dalla necessaria connessione con la disposizione, cui si deve attribuire valore generale, contenuta nell'art. 299 dello stesso codice. In virtù di essa il g.i. ha l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione, appaiono necessari per l'accertamento della verità. Non può, quindi, fondatamente ritenersi che in violazione del principio di indipendenza sancito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, l'art. 370 vincoli il g.i., limitandone il libero convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste di ulteriori atti istruttori che gli pervengano dal pubblico ministero. A questo soggetto, nel sistema, resta riservata (e ciò deve confermarsi con riguardo alla fase conclusiva della istruttoria formale) la funzione, pur importantissima, di organica collaborazione giudiziaria, per fini di giustizia e nel rispetto dell'interesse obiettivo della legge.

L'interpretazione suddetta, inoltre, deve ritenersi corroborata dai mutamenti legislativi che sono stati apportati alla disciplina stabilita dal codice di procedura penale nella materia dei rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore.

Sono da ricordare, in particolare, le disposizioni dell'art. 6 del d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, che, modificando l'art. 74, terzo comma, di detto codice, hanno sottratto al p. m. il potere di disporre l'archiviazione degli atti, limitandone l'iniziativa alla mera richiesta, qualora egli reputi che per il fatto denunciato non debba essere promossa l'azione penale, ed

hanno attribuito appunto al giudice istruttore il potere di pronunciare il relativo decreto, o di disporre, malgrado la contraria richiesta dell'organo requirente, che si proceda con istruzione formale.

Nè va dimenticata l'ulteriore innovazione contenuta nell'art. 1 della legge 7 novembre 1969, n. 780, che, riformando l'art. 389 del codice di procedura penale, ha affidato allo stesso giudice istruttore la competenza a giudicare sulla legalità del procedimento di istruzione sommaria, nel caso che l'imputato abbia proposto ricorso contro il decreto con il quale il pubblico ministero, rigettandone l'istanza, abbia deciso di proseguire nell'istruzione già iniziata.

4. - È evidente poi che, assoggettandosi le richieste del p. m. (che devono comunque essere motivate ai sensi dell'art. 76, secondo comma, c.p.p.) al sindacato del giudice, cadono le altre censure mosse all'art. 370 dal giudice istruttore presso il tribunale di Trapani in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione.

5. - In conclusione la razionale interpretazione dell'art. 370 c.p.p., cui la Corte ritiene di accedere, comporta l'infondatezza di tutte le questioni prospettate. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1971, n. 124 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Attanasio (avv. Abbamonte), I.N.P.S. (avv. Pierini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Chiarrotti).

**Previdenza e assistenza - Previdenza marinara - Sistema delle retribuzioni medie - Distinzione secondo il tonnellaggio della nave - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 53; l. 27 luglio 1967, n. 658, artt. 5, 6, 7).

*Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e della capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658 sul riordinamento della previdenza marinara, che hanno stabilito, per la determinazione dei contributi, il sistema delle retribuzioni medie distinte secondo il tonnellaggio della nave (1).*

---

(1) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza 24 settembre 1969 del Tribunale di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1970, n. 50).

(*Omissis*). — Nel presente giudizio le censure d'incostituzionalità non vengono rivolte alla legge per il fatto che essa abbia adottato il sistema delle retribuzioni medie per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi. Il ricorso a tabelle di retribuzioni medie o convenzionali non è, del resto, fatto esclusivo di questi assicurati (vedi art. 49, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 827). Vi sono speciali categorie di lavoratori addetti a particolari settori per i quali è molto difficile e talora impossibile determinare la retribuzione effettiva stante la molteplicità e mutevolezza dei compensi corriposti.

A queste categorie appartiene la gente di mare per la peculiarità del rapporto di lavoro. Basti por mente alla varietà dei relativi contratti di arruolamento (a tempo determinato o indeterminato, per uno o più viaggi) e delle retribuzioni (fisse, a partecipazione o miste) nonché alle competenze accessorie (variabili a seconda del tipo del viaggio, del genere di merce trasportata, ecc.).

Le stesse parti private negli scritti difensivi riconoscono l'utilità pratica di ricorrere a valori retributivi medi per il calcolo dei contributi dei marittimi. Le loro doglianze si appuntano unicamente sul fatto che la distinzione delle retribuzioni di cui alla tabella annessa alla legge è stata effettuata, per le navi da carico, soltanto in base all'elemento del tonnellaggio (inferiore o superiore a 500 tonnellate). Le retribuzioni medie tabellari così fissate dal legislatore sarebbero fittizie, non corrispondenti a quelle realmente pagate sulle navi minori; verrebbe conseguentemente imposto un contributo uniforme a carico di soggetti che si trovano in situazioni obiettive diverse con violazione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva enunciati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Queste doglianze non possono trovare ingresso in questa sede. Esse implicano un'indagine sulla completezza e l'esattezza di calcoli di retribuzioni, per ricavarne una media, che la Corte non può compiere. Al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto statuire se lo strumento apprestato dal legislatore per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali non sia arbitrario, irrazionale, discriminatorio e non accertare se in concreto detto strumento sia stato poi ben utilizzato e se le medie retributive con esso accertate siano più o meno adeguate alla realtà.

Come già posto in evidenza l'adozione del sistema contributivo in base a tabelle di retribuzioni medie nello specifico settore è ampiamente

---

Sull'art. 53 Cost. cfr. Corte Cost., 26 maggio 1971, n. 107 e 26 giugno 1971, n. 113, in questa *Rassegna*, retro,

Sulla previdenza marinara cfr. *Enc. del dir.*, Voce *Assicurazioni sociali (invalidità)* a cura di LEVI SANDRI.

giustificato da molteplici ragioni. La formazione delle tabelle ad opera di organi competenti che operano su dati raccolti dalle autorità marittime preposte alla stipula dei singoli contratti di arruolamento nei vari ambienti, la partecipazione delle associazioni sindacali di categoria ed, infine, la procedura di variazione delle tabelle sono tutti elementi unitariamente rivolti ad assicurare la corrispondenza dei valori medi ai valori retributivi reali.

Il sistema dettato dal legislatore è quindi disciplinato in modo idoneo ed opportuno per evitare che a base dei contributi siano poste proprio quelle retribuzioni fittizie sul cui presupposto sono state sollevate le eccezioni d'incostituzionalità. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 9 giugno 1971, n. 125 - *Pres. Branca - Rel. Capalozza - Testa (n.c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese)*.

**Lavoro - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Valutazione della pericolosità del lavoro - Affidamento transitorio agli Ispettorati del Lavoro - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(*Cost.*, art. 3, 25; l. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 28).

*Non è fondata, con riferimento sia al principio di eguaglianza che a quello della riserva della legge penale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 legge 17 ottobre 1967, n. 977, che affidava agli Ispettorati del Lavoro, in via transitoria, il potere di valutare i mestieri insalubri e pericolosi, cui è vietato adibire i fanciulli e gli adolescenti (1).*

(*Omissis*). — 1. - Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (« Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti »).

L'ordinanza di rinvio assume che la norma denunciata possa essere in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, sino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 6 della citata legge, affida transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosità (o faticosità o

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 17 giugno 1969 del pretore di Nicosia (*Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1969, n. 299).

La sentenza n. 191 del 1970, richiamata in motivazione, trovasi pubblicata in questa *Rassegna*, 1971, 19; v. pure sulle questioni degli Ispettorati del lavoro, Corte Cost. 2 gennaio 1971, n. 10, in questa *Rassegna*, retro.

gravosità) delle prestazioni alle quali i fanciulli e gli adolescenti sono addetti.

2. - La questione non è fondata.

Non può dirsi violato l'art. 3, perchè le eventuali diverse valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro obiettiva giustificazione nella varietà delle particolari situazioni locali e d'ambiente, in cui gli Ispettorati stessi esercitano le loro funzioni.

Nè può, d'altronde, parlarsi di disparità di trattamento normativo, bensì, tutt'al più, di diversità di comportamento degli organi amministrativi preposti alla vigilanza del lavoro e alla tutela dei lavoratori: eventualità, questa, che non è evitabile e che, anzi, si riscontra, ovviamente, in qualsiasi operazione di polizia giudiziaria diretta all'investigazione dei fatti di reato.

3. - Non va taciuto, del resto — e lo ha sottolineato l'Avvocatura dello Stato — che la norma denunciata, come quella che mira ad impedire una (parziale) non operatività della legge sino alla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale (che, nel frattempo, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1971 e che, all'art. 2, n. 2, vieta mansioni di carico e scarico e di trasporto), obbedisce a criteri di necessità e di ragionevolezza. Non operatività — è d'uopo aggiungere — che sarebbe in ispregio anche agli artt. 31, ultimo comma, 32, primo comma, e 37, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Quel che è certo si è che, pur se la disposizione denunciata non fosse stata contenuta nella legge, sarebbe pur sempre rimasta affidata agli Ispettorati la competenza a vagliare la pericolosità (o gravosità o faticosità) del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

4. - Quanto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è sufficiente osservare che, come già questa Corte ha affermato, sia pure per altra specie di reati, con la sentenza n. 191 del 1970, il principio di legalità viene rispettato dal legislatore non solo con la tassativa descrizione dei fatti di reato, ma, altresì, con il ricorso a « nozioni proprie dell'intelligenza comune, che consentono di individuare con certezza il precetto e di giudicare se una condotta lo abbia o meno violato ». A questo principio non contraddice, dunque, la norma denunciata, perchè — anche qui — la tipizzazione dell'illecito si richiama ad un lato che è di ordinaria esperienza, prima ancora che di esperienza tecnica.

D'altro canto, l'attività dell'Ispettorato del lavoro, organo tecnico qualificato e preposto alla vigilanza nel campo funzionalmente affidatogli, si sostanzia nella denuncia all'autorità giudiziaria, la quale ben può acquisire altri elementi di prova ed è libera nel suo convincimento, in ordine alle complesse questioni che, in tema di protezione sociale del lavoro, vengono, di volta in volta, sottoposte al suo esame.

La norma incriminatrice è perfetta col solo divieto di adibire i fanciulli e gli adolescenti a prestazioni d'opera pericolose (o faticose o gravose): e, a guardar bene, il conferimento (transitorio) di più delicate attribuzioni agli Ispettorati è predisposto a fini processuali, attenendo all'accertamento e alla prova dei reati, mentre, in diritto sostanziale, elemento normativo della fattispecie è la pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro.

Ed è significativo che, proprio per adeguare i poteri degli organi ispettivi alle situazioni concrete, l'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (« Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ») — di cui questa Corte, con sentenza n. 105 del 1967, ha escluso l'incostituzionalità — abbia riconosciuto legittimo il potere attribuito agli Ispettorati di diffidare il datore di lavoro, con apposite prescrizioni, anzichè inoltrare senz'altro il rapporto all'autorità giudiziaria. — (*Omissis*).

## I

**CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1971, n. 171 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Giannini, Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).**

**Corte Costituzionale - Giudizi per conflitto di attribuzione - Perentorietà dei termini - Ipotesi varie.**

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

**Trentino Alto Adige - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Riconoscimento dei vini di origine controllata - Competenza spettante allo Stato.**

(St. Trentino-Alto Adige, art. 4 n. 9; d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930; l. 11 maggio 1966, n. 302).

*Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni, la lesione idonea a dar luogo a conflitto si produce nello stesso istante in cui l'atto che si assume lesivo viene emanato, a nulla rilevando la natura preparatoria dell'atto stesso; per converso, negli stessi giudizi, non può darsi assoluta rilevanza alle ragioni di inammissibilità, ed in particolare all'acquiescenza, così come elaborata dalla giurisprudenza amministrativa (1).*

(1-3) Sulle questioni pregiudiziali nei conflitti di attribuzione v., da ultimo, Corte Cost. n. 174 e 140 del 1970.

*Spetta allo Stato provvedere al riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n.930 (2).*

## II

CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1971, n. 172 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Giannini).

**Trentino-Alto Adige - Legge regionale sull'impiego del saccarosio nei vini a denominazione di origine controllata - Mancato rispetto degli obblighi internazionali dello Stato - Illegittimità costituzionale.**

(St. Trentino-Alto Adige, art. 4; regg. CEE, nn. 816 e 817-70).

*È costituzionalmente illegittima, per violazione del limite del rispetto degli obblighi assunti dall'Italia col Trattato di Roma sulla Comunità Economica Europea, la legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 ottobre 1970 che consente l'additivo di saccarosio nei vini a denominazione di origine controllata (3).*

## I

(*Omissis*). — 2. - L'Avvocatura dello Stato, quanto al parere del Comitato nazionale, eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività, e l'eccezione è da ritenersi fondata.

Invero, la natura preparatoria di determinati atti, nulla toglie alla loro idoneità ad affermare, anche per implicito, la competenza dell'organo che li adotta, ed a negare quella di altri. Il che è, in astratto, sufficiente a determinare la lesione della sfera delle potestà costituzionalmente attribuite, per la cui reintegrazione l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 fornisce, mediante il regolamento di competenza, l'idoneo mezzo giurisdizionale.

---

Sulla disciplina della denominazione dei vini, in dottrina, SORDELLI, *Denominazione di origine ed indicazione di provenienza*, voce dell'*Enc. del diritto*, 1964, XII, 134 - Sul divieto di zuccheraggio dei vini, cfr. Corte Cost. n. 3 del 1971.

Sul rispetto da parte del legislatore regionale degli obblighi internazionali dello Stato, cfr. Corte Cost. 8 luglio 1969, n. 120, *Giur. cost.*, 1969, 1687, con nota di D'ALESSIO ed in *Foro it.* 1969, I, 2023 con nota di CATALANO.

E poichè la lesione si produce nello stesso istante in cui l'atto che si afferma lesivo viene assunto, mentre la possibilità dell'azione riparatrice inizia dalla conoscenza che di quell'atto ha la parte che si considera lesa, non vi è ragione per ritenere che la natura preparatoria dell'atto possa sospendere o spostare l'inizio della decorrenza dei termini del ricorso ad altro momento e ad altra sede, come quella dell'impugnazione dell'atto terminale e conclusivo del procedimento.

L'eccezione di inammissibilità, quanto al ricorso contro il parere del Comitato nazionale, prodotto ben oltre i sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, va pertanto accolta.

3. - A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto alla inammissibilità del ricorso contro il decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine del vino di che trattasi, inammissibilità che, secondo l'Avvocatura, deriverebbe dall'acquiescenza della Regione che, trasmettendo al Ministero dell'agricoltura (con lettera dell'Assessore 16 agosto 1966, n. 4411) le domande degli interessati e il parere del Comitato regionale dell'agricoltura su di esse, avrebbe accettato e riconosciuto legittima la competenza dello Stato a provvedere in materia.

La Corte ha più volte ritenuto (sentenze nn. 44 del 1957, 77 del 1958, 3 del 1964) che nei giudizi innanzi ad essa proposti in via principale, non può darsi assoluta rilevanza alle ragioni di inammissibilità ed in particolare all'acquiescenza, così come elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Ciò perchè l'oggetto del giudizio per conflitti di attribuzione è rappresentato dalla individuazione dell'organo autorizzato a provvedere, più che dalla legittimità dell'atto per ragioni attinenti alla competenza dell'organo che lo ha emanato.

L'eccezione di inammissibilità va perciò, su questo punto, rigettata.

4. - Fondata deve invece ritenersi l'altra eccezione sollevata dall'Avvocatura, per l'esistenza di precedenti atti legislativi, non impugnati dalla Regione, e che hanno consolidato le sfere di competenza delle due parti in conflitto. Qui non si tratta, invero, secondo pur si afferma, di una eccezione di inammissibilità per acquiescenza, ma di una eccezione di merito, che ha per oggetto il contenuto delle norme sulla attribuzione e la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia di che trattasi.

Con la legge delegata 12 luglio 1963, n. 930, lo Stato ha emanato le disposizioni per il riconoscimento delle denominazioni in origine dei mosti e dei vini e tali disposizioni sono certamente applicabili nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, perchè la legge che le contiene ha inteso regolare la materia in tutto il territorio dello Stato, Regioni differenziate comprese.

La portata generale della relativa normativa, che di già appare dal testo della citata legge delegata, trova conferma nella successiva legge di modifica dell'11 maggio 1966, n. 302, la quale, nell'art. 1, dispone che « nelle Regioni a statuto autonomo, il parere (del Comitato regionale statale dell'agricoltura) dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata ». Dal che si ricava che, se per le regioni a statuto autonomo la legge n. 302 del 1966 ha espressamente prevista questa sola modifica ed integrazione della precedente legge n. 930 del 1963, tutte le altre norme di tale legge debbono intendersi applicabili integralmente alle anzidette regioni.

5. - La difesa della Regione Trentino-Alto Adige, oltre a contrastare tale conclusione, ha poi dedotto che, se la legge 930 sia da applicarsi anche nel suo territorio, essa deve ritenersi costituzionalmente illegittima, ed ha perciò, in via subordinata, formalmente sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di delega n. 116 del 1963, di quella delegata n. 930 dello stesso anno e della legge n. 302 del 1966, di modifica e integrazione di quest'ultima, « nella parte in cui esse consentono od impongono, nel procedimento diretto al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini, l'intervento di organi statali (parere del Comitato nazionale e decreto terminale del Presidente della Repubblica), in violazione della sfera di competenza costituzionalmente riconosciuta alla Regione ».

La Corte, nel prendere in esame la proposta questione, osserva che, nel caso, mentre deve ritenersi ricorra il requisito della rilevanza di essa ai fini della risoluzione del giudizio principale di conflitto di attribuzione, altrettanto non può dirsi quanto a quello della non manifesta infondatezza.

Così come la Corte ebbe a ritenere per i marchi, con la sentenza n. 8 del 1970, la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini, sia che si tratti di denominazione di origine controllata o controllata e garantita (art. 2 legge 930), non può essere invero disposta che in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario, e deve perciò trovare regolamentazione esclusiva ad opera delle autorità statali.

Può aggiungersi, a riprova della necessità di tale intervento dello Stato che, spesso, le zone di produzione di un determinato vino ricadono nel territorio di più regioni, e che per la complessità degli interessi che sono connessi alla produzione e al commercio dei vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non è esatto che la materia si esaurisca in quella propria dell'agricoltura sulla quale la Regione ha competenza.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale, come sopra proposta, va dichiarata manifestamente infondata.

6. - Per concludere, poichè la legge 930 non è contraria a principi o norme costituzionali e poichè gli atti impugnati ne sono legittima esecuzione, essi risultano compiuti dallo Stato nell'esercizio della propria competenza.

Il ricorso pertanto deve essere respinto. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — La legge della Regione Trentino-Alto Adige approvata, dopo rinvio, il 7 ottobre 1970, ha per oggetto l'autorizzazione all'impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita ».

Contro questa legge lo Stato ha prodotto ricorso in data 30 ottobre 1970 deducendo tre motivi di illegittimità, per violazione delle seguenti norme di rango costituzionale e cioè:

1) dell'art. 4 dello Statuto speciale, nella parte che obbliga la Regione al rispetto degli obblighi internazionali, derivanti, nel caso, dal Regolamento CEE 816 del 1970, che consente l'impiego del saccarosio nei soli Stati che già lo autorizzavano, e fra i quali l'Italia non può ritenersi compresa;

2) dell'art. 65, n. 9, dello stesso statuto, nella parte in cui stabilisce che i tributi propri che la Regione può imporre devono essere « in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato », e tale non essendo l'anomalo contributo di lire 200 da versarsi alla Regione per ogni chilogrammo di saccarosio utilizzato;

3) dell'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui pone la riserva di legge in materia penale, che la Regione avrebbe violato col rendere lecito un fatto, come lo zuccheraggio, che l'art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 vieta e sanziona con la reclusione sino a cinque anni.

In merito al primo dei dedotti vizi di legittimità, si osserva preliminarmente non essere affatto esatto quello che la difesa della Regione adduce circa l'abrogazione che, della richiamata norma sul divieto dello zuccheraggio, avrebbero operato i regolamenti CEE i quali consentono, in determinati casi, l'uso del saccarosio come additivo per l'elevazione della gradazione alcolica dei mosti e dei vini.

Sta in fatto, che i due Regolamenti CEE che disciplinano la materia — e che sono quelli in data 28 aprile 1970, recanti i nn. 816 e 817 — dispongono, il primo all'art. 18, n. 1, e il secondo (specifico per i vini di qualità) all'art. 7, n. 2, che gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento della gradazione alcoolometrica naturale in determinati casi e con varie tecniche, fra le quali quella dell'uso del saccarosio.

I citati regolamenti CEE, autorizzando gli Stati membri ad operare in tal guisa, hanno quindi concesso loro una facoltà e non disposto un obbligo, dalla cui imposizione soltanto sarebbe potuta derivare l'abrogazione di norme vigenti in quegli Stati che l'uso del saccarosio vietavano.

Inoltre, la regolamentazione CEE, nel consentire l'uso del saccarosio agli Stati membri, ha posto anche una limitazione alla quale lo Stato italiano, e con esso le sue Regioni, sono rimasti vincolati. Ha disposto cioè (Regol. 816, art. 19, n. 3) che l'uso del saccarosio potesse essere autorizzato « unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla legislazione esistente alla data di entrata in vigore » di esso regolamento 816 che, per l'art. 44, è fissato nel terzo giorno dalla pubblicazione, intervenuta in data 5 maggio 1970.

E poiché né nella nostra legislazione statale, né in quella regionale (posto che le Regioni avessero competenza in materia), l'uso del saccarosio era consentito alla data anzidetta, è ovvio come in Italia l'uso ne sia rimasto interdetto proprio da quella regolamentazione CEE che la difesa della Regione invoca a giustificare l'emanazione, per sua parte, delle norme in materia.

Deve quindi ritenersi che la stessa Regione abbia, emanandole, superato il limite degli obblighi internazionali dello Stato italiano e con ciò violato l'art. 4, prima parte, dello Statuto speciale.

Gli altri motivi di illegittimità dedotti dalla difesa dello Stato restano assorbiti. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1971, n. 173 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Marongiu (n. c.).**

**Procedimento penale - Arresto in flagranza - Arresto facoltativo da parte del pubblico ufficiale oltraggiato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 13; c.p.p. art. 236; c.p. art. 341).

**Procedimento penale - Convalida dell'arresto in flagranza - Omessa prescrizione di motivazione e di ricorribilità in Cassazione - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 13, 111; c.p.p. artt. 246, 263 bis).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 codice di procedura penale nella parte in cui consente l'arresto*

*facoltativo in flagranza, anche da parte del pubblico ufficiale oltragiato, in combinato disposto con l'art. 341 codice penale (1).*

*Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 246 codice di procedura penale nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorità giudiziaria di motivare sul provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza e l'art. 263 bis dello stesso codice nella parte in cui esclude il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza (2).*

(Omissis). — 2. - La questione relativa all'art. 236 del codice di procedura penale è infondata.

L'art. 13, terzo comma, della Costituzione autorizza la pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale senza l'atto motivato dall'autorità giudiziaria, richiesto dal secondo comma, e si limita a porre condizioni e garanzie sostanziali e processuali: eccezionalità, necessità, urgenza e tassatività; comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria; inefficacia per mancata convalida dell'autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive.

Gli estremi della necessità e dell'urgenza, affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, nell'esercizio della loro funzione di pubblica sicurezza — vale a dire della loro essenziale funzione di istituto — vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualità morali del soggetto attivo, cioè, più in generale, agli elementi subiettivi ed obiettivi indicati dall'art. 133 cod. pen. (vedi art. 241 cod. proc. pen., modificato con la legge 18 giugno 1955, n. 517, che ha eliminato il richiamo alle condizioni sociali del soggetto stesso). Si tratta, è vero, di eccezione alla regola che attribuisce all'autorità giudiziaria la competenza ad emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale, ma l'eccezione è *in re ipsa*, vale a dire nel fatto in sé — previsto dal testo costituzionale — che gli organi di polizia debbono provvedere in sostituzione dell'autorità giudiziaria.

Il requisito alla tassatività, esso pure richiesto dall'art. 13, comma terzo, Cost., è da ritenersi soddisfatto dalla legge; la quale, ai fini dell'arresto, determina l'entità della pena del delitto o la natura della contravvenzione e prende in considerazione i precedenti del soggetto attivo (delinquente abituale, professionale o per tendenza; recidivo qualificato; sottoposto a misura di sicurezza detentiva) o la sua residenza

(1-2) La questione è stata proposta con ordinanza 30 ottobre 1970 del Pretore di Mogoro (*Gazzetta Ufficiale*, 27 gennaio 1971, n. 22).

Sull'art. 236 Cod. proc. pen. v. BARILE, *Libertà nella Costituzione*, 1966, 121; G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, 1967, 413.

all'estero (art. 236 cod. proc. pen., modificato dalla citata legge 1955, n. 517): né il rilievo del pretore circa la pretesa insufficienza dei criteri sembra aver fondamento, dal momento che l'identificazione dei reati (e delle situazioni) per cui si può procedere all'arresto in flagranza è certamente, anche se indirettamente, operata dalla legge, così come la norma costituzionale di raffronto esige.

3. - È, altresì, infondata la questione attinente all'art. 236 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 341 del codice penale, nella misura in cui affida alla discrezionalità dell'oltraggiato il consentito arresto (in flagranza) dell'oltraggiante.

A prescindere che vi sono numerosi altri reati, accanto all'oltraggio, in cui parte offesa è, o può essere, colui al quale è conferito il potere di arresto, le garanzie per il prevenuto, sotto la prospettiva dell'art. 13 della Costituzione, sono le stesse, sia che l'arresto venga effettuato direttamente dall'oltraggiato, sia che venga effettuato da altri, perchè non mutano le condizioni poste dalla legge, né i controlli ad opera dell'autorità giudiziaria.

Non giova l'argomento — addotto dall'ordinanza — tratto dall'art. 60 c.p.c., circa la rimessione degli atti a un diverso ufficio giudiziario, in caso di offesa a un giudice o a un magistrato del pubblico ministero, sia perchè la competenza a disporre l'arresto, ai sensi degli artt. 435, primo comma, e 436, secondo comma, c.p.p., per il reato commesso in udienza, non è sottratta al magistrato offeso; sia perchè l'invocato art. 60 c.p.p. concerne il giudizio, non la misura coercitiva cautelare.

Del resto, non va trascurato che l'arresto può dar luogo a sanzione disciplinare o, persino, penale contro l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica che l'abbia eseguito arbitrariamente o abbia altrimenti violato i propri doveri (vedi artt. 239 e 240 c.p.p.).

Sarebbe, oltre tutto, irrazionale e addirittura paradossale che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica, parte lesa di un fatto di reato contro la pubblica amministrazione, dovesse subire, inerte e impotente, un'offesa anche se grave, anche se reiterata, anche se commessa in presenza di più persone: dovesse, cioè, rinunciare ad esercitare quel potere che la legge gli attribuisce a protezione non di se stesso, ma del pubblico interesse, che è oggetto della tutela giuridico-penale nel reato di oltraggio.

È vero che l'offeso non si trova nelle migliori condizioni per una serena valutazione e che, in elevata percentuale, gli incolpati di oltraggio vengono tratti in arresto dallo stesso offeso nell'onore o nel prestigio; ma l'inconveniente si neutralizza o, quanto meno, si attenua col rispetto rigoroso delle altre regole contenute nell'art. 13, terzo

comma, Cost., che afferma e conferma che il principio della inviolabilità della libertà personale, contenuto nel primo comma, non esprime un'astratta postulazione ideologica, bensì impone ai pubblici poteri precisi imperativi giuridici.

4. - A diversa conclusione deve giungersi quanto al controllo — di diritto e di fatto — da parte dell'autorità giudiziaria sull'eseguito arresto facoltativo in flagranza.

L'art. 246 viene interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il decreto motivato di convalida, da emanarsi entro 48 ore dalla presentazione dell'arrestato, e non oltre 96 ore dall'arresto, sia dovuto solo per la liberazione dell'arrestato nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 246 — che non attengono al sindacato sulla facoltatività dell'arresto —; e, quanto al terzo comma dello stesso art. 246, soltanto allorchè l'autorità giudiziaria competente per il procedimento non sia quella cui l'arrestato venga presentato (e neppure a pena di nullità).

La norma così interpretata è manifestamente illegittima. Infatti, l'obbligo del decreto motivato di convalida, in mancanza del quale l'arresto è revocato *ipso iure*, è disposto nell'art. 13, comma terzo, della Costituzione per ogni provvedimento provvisorio preso dall'autorità di pubblica sicurezza in sostituzione del giudice e quindi per ogni provvedimento d'arresto (obbligatorio o facoltativo) o di fermo. Ne deriva che l'art. 246 c.p.p., poichè non prevede in ogni caso quell'obbligo con le sue conseguenze, è per tale motivo costituzionalmente illegittimo: e lo è pure nella parte che concerne il giudizio direttissimo, come si dirà anche in appresso.

5. - Dichiarata in questi termini l'incostituzionalità dell'art. 246 c.p.p., non è necessaria un'analoga pronuncia rispetto al combinato disposto della stessa norma e dell'art. 269 (custodia preventiva e scarcerazione).

Invero, l'art. 269 deve essere interpretato alla luce dell'art. 246 così come risulta dalla predetta dichiarazione di illegittimità: ne deriva che anche qui la protrazione della custodia preventiva o la concessione della libertà provvisoria deve essere preceduta da un motivato provvedimento del giudice.

Non può dirsi, infatti, che la concessione della libertà provvisoria conduca alla sanatoria della irregolare situazione, dappoichè la posizione di chi venga scarcerato perchè ingiustamente detenuto è ben diversa da quella di chi abbia ottenuto il « beneficio » della libertà provvisoria (vedi artt. 282 e 292 c.p.p.); la quale presuppone, ovviamente, l'osservanza e la retta applicazione delle norme che regolano l'arresto, demandato all'autorità di pubblica sicurezza, e il sindacato del giudice sull'operato di questa.

6. - Altrettanto va detto in relazione agli artt. 502 e 505, che non sono stati denunciati ma che — la Corte non può fare a meno d'osservare — devono essere ovviamente interpretati alla luce dell'art. 246 quale risulta dopo la predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Non c'è dubbio che la garanzia del decreto motivato sul mantenimento dell'arresto vada obbligatoriamente osservata anche quando il procuratore della Repubblica o il pretore ritenga di procedere a giudizio direttissimo (art. 246, terzo comma, in relazione agli artt. 502 e 505 c.p.p.): chè la forma del rito — la quale anzichè dalla non esigenza di speciali indagini può dipendere dalla condizione dell'incolpato: art. 502, ult. cpv.; o dalla natura del reato: art. 21, terzo comma, legge 8 febbraio 1948, n. 47; art. 112 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 — non è tale da determinare la messa in mora delle garanzie costituzionali sancite dall'art. 13. Insomma, anche quando si proceda al giudizio direttissimo, occorre che sia rispettato il doppio termine di 48 ore (previsto dall'art. 13, terzo comma, Cost. per tutti i casi di arresto in flagranza) e perciò il provvedimento che dispone il mantenimento dell'arresto ex art. 502 deve essere inteso come decreto motivato.

Fra l'altro si ponga mente, in particolare, che, chiuso il dibattimento del giudizio direttissimo, il giudice può disporre che si proceda all'istruzione formale (art. 504 c.p.p.): sicchè non è da escludere che il mancato controllo sul retto esercizio della discrezionalità dell'arresto in flagranza, per un reato per il quale sia instaurato il rito abbreviato, si risolva in un'ingiusta detenzione sino al termine della fase dibattimentale dello stesso giudizio direttissimo, allorchè la scarcerazione deve, poi, essere ordinata in quanto la legge non consenta il mandato di cattura (art. 504, terzo comma, c.p.p.).

7. - In conclusione, l'unica convalida indiretta non contrastante con l'art. 13 è quella della emissione di un ordine di cattura, contenente la contestazione dell'accusa e gli altri elementi indispensabili (artt. 243 e 251 in relazione all'art. 264 c.p.p.): in tale caso, il più contiene il meno e sono salvaguardati i diritti dell'incolpato.

8. - Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.p. l'autorità giudiziaria, come innanzi si è detto, ha l'obbligo di adottare un motivato provvedimento sulla convalida dell'arresto. Ma poichè tale provvedimento, reso necessario dall'attuale pronunzia, resterebbe sottratto ad ogni controllo di legittimità, la Corte, in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, deve dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 263 bis c.p.p., nella parte in cui esclude il ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1971, n. 174 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Erede (avv. Agostini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Lavoro - Divieto di licenziamento individuali - Onere del datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento - Inapplicabilità ai lavoratori ultrasessantacinquenni non aventi diritto a pensione - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 4; l. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 11, 2, 5).

*È costituzionalmente illegittima, per violazione della tutela del lavoro, l'art. 11 primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatore di lavoro non aventi diritto a pensione che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età (1).*

(Omissis). — 3. - Secondo il pretore di Voltri sarebbe di fatto limitata la possibilità del lavoratore ultrasessantacinquenne o pensionato di difendersi da un licenziamento per motivi politici, religiosi e sindacali, qualora i motivi del licenziamento non siano esplicitamente dichiarati dal datore di lavoro. In tal caso il lavoratore anziano verrebbe a trovarsi in una posizione diversa e meno favorevole di quella del lavoratore non anziano, perchè essendo esclusa dall'art. 11 l'applicabilità nei suoi confronti degli artt. 2 e 5, non avrebbe diritto a ricevere per iscritto il licenziamento e l'indicazione dei relativi motivi e non potrebbe giovare del vantaggio connesso al fatto che l'onere della prova, circa la giusta causa o il giustificato motivo, gravi sul datore di lavoro.

La questione viene in tal modo prospettata con riferimento alla differente posizione del lavoratore anziano e di quello non anziano a proposito della distribuzione ed incidenza dell'onere della prova tra le parti, nell'ipotesi di licenziamento effettivamente posto in essere per uno dei motivi previsti dall'art. 4. Ed a rigore non tocca, se non in modo del tutto indiretto, la materia, di natura sostanziale, della licenziabilità *ad nutum*.

Alla Corte pare non dubbio che, nonostante la portata generale dell'art. 4, applicabile a tutti i lavoratori di cui alla legge n. 604 del

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 3 dicembre 1969 del Pretore di Voltri (*Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1970, n. 37).

Sulla legge n. 604 del 1966, v. Corte Cost. 14 aprile 1969, n. 81 in questa *Rassegna* 1969, 424, con richiami di dottrina.

1966, e la costante incidenza sopra tali lavoratori dell'onere della prova nei giudizi di nullità dei licenziamenti determinati da motivi politici, religiosi e sindacali, il fatto che, di fronte ad un licenziamento del genere, il datore di lavoro sia esentato dall'obbligo di comunicare per iscritto il licenziamento e, se richiesto, i motivi, e soprattutto sia liberato dall'onere di provare la giusta causa ed il giustificato motivo, comporti per il lavoratore anziano una tutela sensibilmente inferiore a quella riconosciuta al lavoratore non anziano. L'avente diritto alla pensione di vecchiaia e l'ultrasessantacinquenne infatti non possono ottenere, e senza bisogno di assolvere sul punto alcun onere di carattere probatorio, che il licenziamento sia dichiarato inefficace (a seguito della mancata osservanza dell'art. 2 da parte del datore di lavoro) ovvero risulti operante sia pure con le conseguenze previste dall'art. 8 (ed ora possa essere annullato, a sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) (a seguito della mancata prova della giusta causa o del giustificato motivo, e sempre da parte del datore di lavoro in base all'art. 5). E non rileva, dato che la norma è operativa nei confronti di tutti i lavoratori, che questi, anche se anziani, debbano provare che i licenziamenti che li riguardano, siano stati posti in essere per i motivi indicati nell'art. 4.

Esaminata, pertanto, la questione sotto il particolare profilo ora considerato, dall'inapplicabilità degli artt. 2 e 5, in forza dell'art. 11, ai lavoratori anziani, potrebbe dedursi l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento (in contrasto con l'art. 3 della Costituzione) e di una insufficiente tutela del diritto al lavoro (con la violazione degli artt. 4 e 35, comma primo, della Carta).

Ad avviso della Corte, però, non si prestano ad essere considerati sullo stesso piano i lavoratori che « siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia » e quelli che « abbiano comunque superato il 65° anno di età ».

Nei riguardi dei lavoratori che si trovino nella prima delle due condizioni soggettive, a ben guardare, la previsione di un trattamento diverso da quello disposto per i lavoratori non anziani risponde a ragioni, le quali, anche se in astratto e in generale potrebbero essere ritenute non sufficienti, debbono dirsi concretamente coerenti ed adeguate. Tali lavoratori, infatti, si presuppone che abbiano diritto alla pensione di vecchiaia: e la loro licenziabilità (fuori delle ipotesi di cui all'art. 4) non ha riscontro nell'eventualità che essi possano rimanere senza retribuzione e senza trattamento di quiescenza per vecchiaia. D'altra parte, in una società, come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottooccupazione, la mancata piena tutela del diritto al lavoro, per quei lavoratori, è il riflesso giuridico di una necessità pratica, autonomamente valutabile dal legislatore.

4. - Queste ragioni, invece, non valgono nei riguardi dei lavoratori che abbiano superato il 65° anno di età e non siano già pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia: in tal caso risulta effettiva la violazione dell'art. 3 da parte della norma impugnata, nella quale inoltre non ricorre concretamente la tutela del diritto al lavoro nei modi e limiti costituzionalmente garantiti.

Per costoro in realtà la disparità di trattamento non appare razionalmente giustificata.

Non ricorrono specifiche e particolari ragioni perchè a codesti lavoratori venga negato o non egualmente riconosciuto il diritto a determinate garanzie.

La semplice maggiore probabilità, che, in quanto anziani, i lavoratori non si trovino nelle migliori condizioni per il normale dispiegamento delle energie fisiche e psichiche in favore del datore di lavoro e che questo, correlativamente, attraverso la loro collaborazione, non consegua un regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali e di legge o il normale apporto all'esercizio dell'impresa, non può essere assunta a valida e sufficiente condizione del trattamento differenziato. Al lavoratore, che presti la propria opera in favore del datore di lavoro o che sia inserito nella impresa di questo, non possono essere negate, e per il solo fatto dell'età, cautele e garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e costituiscono, altresì, indici del valore spettante al lavoro nella moderna società industriale. In particolare, ed a prescindere dal risultato (della non recedibilità *ad nutum*) al quale per tale via si dovesse pervenire, il licenziamento del lavoratore anziano non può non essere comunicato per iscritto in una all'indicazione dei motivi (se richiesta); e nel processo, se si pretende dal lavoratore che il licenziamento sia stato determinato da uno dei motivi di cui all'art. 4, non può non incombere sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova contraria indiretta (e cioè che quel licenziamento in effetti è avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo).

5. - Il riferimento che dal giudice *a quo* viene fatto agli artt. 4 e 35, comma primo, della Costituzione, non appare pertinente a proposito della seconda disposizione. Come la Corte ha avuto occasione di precisare (e da ultimo con sentenza n. 10 del 1970), infatti, il principio enunciato nel primo comma dell'art. 35 « si limita a stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo III ».

Risulta invece la norma denunciata in contrasto con l'art. 4 della Costituzione, ove si consideri — come pare alla Corte — che la tutela del diritto al lavoro sia strettamente connesso all'attuazione (in precedenza valutata) del principio di uguaglianza.

A ciò non è d'ostacolo l'interpretazione che dell'art. 4 si è data e secondo cui non è garantito a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione così come non gli è garantito il diritto alla conservazione del lavoro (cfr. sent. n. 45 del 1965), perchè, come la Corte ha precisato con la stessa pronuncia, là ove sono previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti la disciplina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali, e in relazione a queste può essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni.

Ora a proposito della norma denunciata, non appare rispettato il disposto dell'art. 4 nel senso ed entro i limiti in cui sussiste la rilevata violazione dell'art. 3. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 14 luglio 1971, n. 175 - *Pres. Branca - Rel. Mortati - Ferrati ed altri* (avv. Vassalli, Provinciali) Mancini, Ergas (avv. Addamiano), Soc. Pezziol (avv. De Luca) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima e Azzariti).

**Amnistia e indulto - Impossibilità di rinunciare all'amnistia - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 24; c.p. art. 151; l. 21 maggio 1970, n. 282, artt. 1, 2, 5; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, artt. 1, 2, 5).

**Amnistia e indulto - Immediata declaratoria - Non contrasta con diritto di difesa.**

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p. artt. 152, 591 e 592).

**Procedimento penale - Estinzione del reato - Formule di proscioglimento - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., artt. 3, 21; c.p. art. 596; l. 21 maggio 1970, n. 282, art. 5, lett. d).

**Amnistia e indulto - Amnistia generale - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., artt. 3, 27, 79; l. 21 maggio 1970, n. 282, art. 5; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 5).

**Amnistia e indulto - Amnistia « sindacale » - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 39, 42; l. 21 maggio 1970, n. 282, art. 1; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 1).

**Amnistia e indulto - Termine di decorrenza - Precedente iniziativa legislativa - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., art. 79; l. 21 maggio 1970, n. 282, art. 11; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 1).

**Amnistia e indulto - Frode in commercio - Ipotesi di esclusione - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., art. 3; c.p. art. 62; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 5).

*In riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione sono illegittimi gli artt. 151, primo comma, c.p., 1, 2 e 5 della legge 21 maggio 1970, n. 282, di delegazione alla concessione di amnistia e indulto, e 1, 2 e 5 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, di concessione di amnistia e indulto nella parte in cui escludono che l'imputato, rinunciando all'applicazione dell'amnistia, possa ottenere di essere giudicato nel merito (1).*

*In riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, è infondata la questione di costituzionalità degli artt. 152, 591 e 592 c.p.p., nella parte in cui impediscono al giudice, una volta intervenuta l'amnistia, di svolgere ulteriore attività istruttoria (2).*

*In riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, è infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 152, primo comma, c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia in merito quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente, tra l'altro, che il « fatto non è preveduto dalla legge come reato » ma non anche che « il fatto non costituisce reato » (3).*

*In riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21 della Costituzione, è infondata la questione di costituzionalità degli artt. 596, primo comma, c.p. e 5, lett. d, legge 21 maggio 1970, n. 282, per i quali è escluso dalla delega a concedere amnistia di cui alla legge stessa il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato quando il querelante abbia proposto, prima del divieto di amnistia, formale domanda di prova delle verità del fatto diffamatorio (4).*

*In riferimento agli artt. 3, 27 e 79 della Costituzione, è costituzionalmente legittima la concessione di amnistia in relazione ad una generalità di reati, pur in assenza di circostanze eccezionali (5).*

*In riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 Costituzione, è legittima la concessione di amnistia in relazione a talune categorie di reati commessi in occasione di agitazioni sindacali, studentesche, ecc. (6).*

---

(1-8) Le questioni decise con la sentenza sono state proposte con varie ordinanze di diversi giudici.

In dottrina, sull'amnistia in generale: CORDERO, *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, 1957; DELL'ANDRO, *Amnistia* (dir. costituzionale) in *Enc. del dir.*, 1958, II; DELL'ANDRO, *Amnistia* (dir. penale e dir. proc. penale) *ibidem*; PALADIN, in *Giur. cost.* 1962, 1474; GUARNIN, in *Riv. pen.* 1970, I, 385).

*In riferimento all'art. 79, secondo comma, Costituzione, è infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 21 maggio 1970, n. 282 e dell'art. 11 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 che delegano a concedere e concedono amnistia fino a tutto il 6 aprile 1970; nonostante che alla Camera dei Deputati fosse stata presentata prima della detta data altra analoga proposta di amnistia (7).*

*In riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, è infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, penultimo comma, d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (8).*

(*Omissis*). — 2. - All'esame delle questioni dovrà procedersi secondo un ordine che conduce a dare la precedenza a quelle le quali investono l'amnistia nel suo fondamento e riguardano il suo più generale ambito di applicazione. Sotto questo riguardo vengono prima in considerazione le ordinanze dei pretori di Chieri del 26 maggio 1970 e di Modena del 30 luglio successivo, le quali denunciano l'art. 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, per violazione degli artt. 3 e 79 e la seconda di esse, anche dell'art. 27 della Costituzione. Muovendo dal rilievo della sussistenza di una gerarchia fra norme e norme della stessa Costituzione, si sostiene la necessità di interpretare l'art. 79 in modo da armonizzarne l'applicazione con il rispetto del supremo principio di eguaglianza: il che si otterrebbe quando all'amnistia si faccia luogo solo in confronto a reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel tempo, ed essa sopravvenga dopo la loro cessazione, poiché, in tali ipotesi, verrebbe a porsi in contrasto con il detto principio la persecuzione penale di fatti che ormai la coscienza comune ritiene non più sanzionabili. Mentre al contrario, tale contrasto presenterebbero le amnistie c.d. « celebrative » relative a situazioni sempre aperte nel tempo. Infatti rispetto a queste il trattamento differenziato di reati, per il solo fatto che siano stati compiuti prima o dopo un certo termine, appare del tutto arbitrario, ed altresì lesivo dell'altro principio costituzionale che attribuisce alla pena una funzione rieducativa della personalità del colpevole. Funzione alla quale (nei casi in cui la particolarità delle circostanze faccia apparire incongrua la espiazione effettiva della pena o la sua perduranza per l'intero periodo stabilito nelle sentenze di condanna) ben più opportunamente dell'amnistia si adeguano altri istituti, come per esempio il perdono giudiziale o la grazia.

---

Sulla prima e seconda massima, cfr. Corte Cost. 23 dicembre 1963, n. 171; 27 maggio 1968, n. 52.

Sull'equivalenza delle formule « il fatto non è preveduto dalla legge come reato » e « il fatto non costituisce reato », v. Cass. 7 dicembre 1962, GIONCADA, *Foro it.*, Rep. 1963, voce sentenza penale, n. 141.

Sui reati « sindacali o studenteschi », v. Cass. 29 ottobre 1969, CAZZANTI, *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Amnistia*, n. 18.

I rilievi riferiti, che del resto rispecchiano quelli autorevolmente formulati anche in Parlamento in sede di discussione del provvedimento in esame, appaiono degni di attenta considerazione, riuscendo di indubbia fondatezza la premessa da cui si fanno derivare della sussistenza (del resto valevole per ogni corpo di disposizioni coordinate in sistema) di un ordine che conduce a conferire preminenza ad alcune di esse rispetto ad altre.

L'esigenza prospettata di contenere l'esercizio del potere di amnistia nei limiti più ristretti, così da armonizzarlo con la concezione personalista cui si ispirava la nuova Costituzione fu bene presente nei costituenti che, nel prevederne la possibilità (nonostante che autorevoli opposizioni, in accordo con una antica e diffusa opinione, attribuirono all'istituto carattere di mero « relitto storico »), ne riaffermarono in modo esplicito il carattere del tutto eccezionale così da farla ritenere validamente consentita solo nel caso della sopravvenienza di circostanze siffatte da condurre a considerare i reati precedentemente commessi, in quanto legati ad un momento storico ormai superato, non più offensivi della coscienza sociale. Appunto in corrispondenza a tale orientamento, si formulò espressa condanna della anteriore prassi caratterizzata da una eccessiva frequenza delle concessioni di amnistia.

Pur tenendo presenti le precedenti considerazioni, e pur constatato che i nobili propositi del costituente non hanno trovato attuazione, sicchè i provvedimenti di clemenza dopo il 1946 si sono moltiplicati con un ritmo assai superiore a quello dell'antecedente regime, tuttavia la Corte ritiene che una indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia eccederebbe i limiti entro cui deve rimanere racchiuso il sindacato della mera legittimità della legge ad essa assegnato. Infatti tale sindacato non potrebbe altrimenti effettuarsi se non con il ricorso ad accertamenti assai più penetranti di quelli consentiti, da riferire sia alla entità dei reati considerati degni di oblio, sia alle valutazioni di opportunità in ordine alla situazione politica ritenuta tale da consigliare il ricorso alla amnistia, nonchè alla individuazione del momento da cui debba farsi validamente decorrere.

3. - Una riprova della difficoltà ora prospettata può venire desunta dall'esame dell'altra ordinanza del tribunale di Velletri del 3 ottobre 1970, che, muovendo da un punto di vista opposto a quello assunto dalle altre prima richiamate, rinviene una lesione del principio di eguaglianza (ed altresì di quelli proclamati negli artt. 1, 4, 35, 39 e 42 Cost.) nella amnistia « particolare », concessa con l'art. 1 del decreto presidenziale citato, lesione che si realizzerebbe non solo nei confronti degli imputati, ma altresì delle persone offese e dei beni danneggiati,

facendo venir meno le garanzie costituzionali previste, senza discriminazioni, per alcune di queste, quali quelle che hanno recato offesa alla libertà del lavoro, alla proprietà privata, ecc. Chiaro appare dai rilievi così prospettati come, anche se si potesse in ipotesi consentire nella opinione enunciata secondo cui ammissibili siano solo le amnistie celebrative, non si sfuggirebbe alla necessità di apprezzamenti che trascendono il campo della legittimità per sconfinare nell'altro diverso dell'opportunità.

Sicché la Corte, pur formulando voti per un più cauto e meno frequente esercizio della potestà conferita dall'art. 79, deve dichiarare non fondate le questioni finora esaminate.

4. - A non diversa conclusione deve giungersi anche in ordine alla questione prospettata con le ordinanze del pretore di Chieri del 25 giugno 1970 e di quello di Torino del 27 stesso mese; le quali denunciano l'art. 5, penultimo comma, del d.P.R. n. 283 perchè, consentendo l'amnistia per il reato di truffa ed escludendola invece per quello meno grave di frode in commercio (quando non ricorra l'attenuante dell'art. 62 n. 4), sarebbe incorsa in violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Mentre è da respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato poichè, contrariamente a quanto da questa ritenuto, il dubbio sollevato sulla costituzionalità dell'esclusione dell'amnistia pel caso del reato oggetto del giudizio, desunto dal confronto con il trattamento usato per altro reato più gravemente sanzionato, rendeva la questione indubbiamente rilevante, deve ritenersi infondata la censura prospettata. Infatti la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnestiabili o non, non è necessariamente legata all'entità della pena edittale prevista rispettivamente per gli uni e per gli altri, ma può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la maggiore diffusione di alcuni in un certo momento e il conseguente maggiore allarme sociale, tale da sconsigliare per essi l'adozione di un atto di clemenza. Una irrazionalità potrebbe, se mai, prospettarsi, sotto il rispetto messo in rilievo, quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che non si verifica nella specie dato che la frode in commercio rientra fra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, mentre la truffa appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio; riguardano cioè interessi suscettibili di diversa valutazione politico-sociale, e quindi di differente trattamento ai fini dell'amnistia.

5. - Ad un diverso ordine di problemi è rivolta l'ordinanza del pretore di Pietrasanta del 23 luglio 1970 riguardante il dubbio di costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 282 e del pedissequo art. 11

del d.P.R. n. 283, per violazione dell'art. 79, secondo comma, della Costituzione. Ciò nella considerazione secondo cui, se è vero che la proposta di delegazione approvata dal Parlamento reca la data del 5 maggio 1970, sicchè di fronte ad essa non appare criticabile il termine del 6 aprile da cui si è fatto decorrere il beneficio, è vero altresì che una precedente proposta di iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, era stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, sicchè il prolungamento del termine oltre tale data può avere agito come vero e proprio incentivo a delinquere, in contrasto con la *ratio* ispiratrice del secondo comma dell'art. 79.

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, una volta con la sentenza n. 171 del 1963, ed un'altra con la n. 51 del 1968. Con la prima venne ritenuto che, pur essendo buona parte dei reati allora amnistiati già previsti da proposte presentate anteriormente, tuttavia tali proposte erano da considerare irrilevanti, non essendo state nè riunite al disegno governativo per procedere ad un loro esame unitario nè in alcun modo considerate, e non mai poste in discussione. Sostanzialmente conforme è la seconda che, pur notate le differenze fra le disposizioni delle prime proposte rispetto a quella poi approvata, fonda la statuizione di rigetto sulla constatazione della mancata presa in considerazione delle proposte anteriori, che pertanto restarono completamente fuori dall'*iter* dell'approvazione della legge.

Tale orientamento dev'essere confermato anche in presenza della fattispecie in esame, data la sua somiglianza con quelle che furono oggetto delle precedenti decisioni. Risulta infatti che la proposta di iniziativa parlamentare del 3 febbraio (che rendeva efficace l'amnistia particolare prevista per i reati commessi fino al 31 dicembre 1969) non venne sottoposta a discussione ed anzi fu ritirata dai proponenti il 16 maggio successivo, sicchè è rimasta del tutto estranea al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Il secondo comma dell'art. 79, modificando, per quanto riguarda il termine, l'art. 151, terzo comma, c.p., ha fatto riferimento alla « proposta » di delegazione, termine con il quale si è inteso designare quella fra le varie possibili iniziative da cui è direttamente derivato l'atto di clemenza.

Non può ritenersi con l'ordinanza di rinvio che l'esistenza di tale proposta, identica alla parte del progetto governativo relativa all'amnistia particolare, si sia potuta risolvere in « incentivo a delinquere », dato il termine del 31 dicembre con essa stabilito, termine conservato poi dal progetto governativo che aggiungeva alla prima un'amnistia generale, mentre il prolungamento al 6 aprile avvenne per opera della commissione deliberante, che, applicando anch'essa esattamente il precetto del secondo comma dell'art. 79, rese efficace il provvedimento limitatamente ai reati commessi prima del 6 aprile, data nella quale

il Governo aveva, per la prima volta, manifestato l'intenzione di estenderne la portata.

6. - Altre ordinanze denunciano disposizioni diverse da quelle concessive dell'amnistia del 1970, o da sole o in unione a queste ultime. Il pretore di Napoli ha, in data 15 ottobre 1970, sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del c.p.p., per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella considerazione che, limitando esso la possibilità della non applicazione dell'amnistia per statuire invece l'assoluzione in merito solo ai tre casi ivi considerati, esclude che lo stesso trattamento il giudice possa applicare nell'ipotesi, pur del tutto analoga, dell'esistenza di prove così evidenti da far ritenere che il « fatto non costituisce reato ».

La censura apparirebbe certamente fondata ove le ipotesi previste dal citato art. 152 dovessero ritenersi rigidamente tassative, il che è escluso dalla giurisprudenza e da larga parte della più autorevole dottrina. In realtà alla formula, ivi considerata, della non previsione da parte della legge di un fatto come reato si deve attribuire un significato generico, comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di mancanza delle condizioni di imputabilità o di punibilità, rispetto a cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilità di questa, e quindi del tutto equivalente all'altra.

Conducono a far adottare tale interpretazione motivi desunti dalla *ratio* dell'art. 152, capov., che è quella di evitare, di fronte all'evidenza delle prove, l'adozione della formula di proscioglimento per cause di estinzione del reato, che presuppone o può far presupporre l'esistenza, o per lo meno l'astratta possibilità, di fatti in sé suscettibili di sanzione penale. E sarebbe assurdo far valere siffatta esigenza solo in confronto di alcune delle ipotesi prospettate e non di altre delle quali non può contestarsi l'equivalenza.

Ad avviso contrario si potrebbe pervenire solo se il linguaggio legislativo in materia presentasse carattere di univocità, il che non avviene, come risulta dal confronto che si faccia, da una parte, fra le dizioni degli artt. 1 e 2 c.p., e dall'altra quella dell'art. 152 c.p.p. e delle altre degli artt. 378 e 479 dello stesso codice, nei quali ultimi non appare la dizione « fatto che la legge non prevede come reato », ed invece ne è adoperata una diversa: « persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato ».

Quanto si è detto, se porta ad escludere ogni rilievo alla differenziazione fra le due formule considerate, al fine della sussistenza dell'obbligo del giudice di pronunciare il proscioglimento in merito, in luogo di quello fondato sulla causa di estinzione, non incide invece

sull'altro aspetto attinente alla gerarchia delle formule medesime: gerarchia da determinare in considerazione dell'interesse dell'imputato a venire assolto con l'impiego di quella fra esse che risulti produttiva degli effetti per lui meno pregiudizievoli, e che conduce, com'è ovvio, a dare la preminenza alla non previsione del fatto quale reato.

In conclusione l'interpretazione da assumere dell'art. 152 c.p.p. conduce a far ritenere infondata l'eccezione sollevata in ordine ad essa.

7. - Con quattro ordinanze in data 27 maggio, 1° e 26 giugno 1970 il tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, sia dell'art. 596, primo comma, c.p., in relazione all'articolo 21 Cost., nella parte in cui escluderebbe la rilevanza e la prova della verità del fatto diffamatorio attribuito alla persona offesa, nel caso che la pubblicità data al fatto stesso costituisca esercizio del diritto di cronaca, e sia conseguentemente dell'art. 5 del d.P.R. n. 283, che, mentre comprende nell'amnistia i delitti di diffamazione a mezzo della stampa, esclude solo le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 596 nn. 1, 2 e 3 c.p. Il che contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., perchè si opererebbe una diversità di trattamento secondo che il querelante per diffamazione abbia o no concesso formalmente la facoltà di provare il fatto attribuito; diversità difettante di ogni ragionevole fondamento quando si tratti di esercizio della libertà di cronaca, poichè in ordine ad essa l'interesse del querelante alla tutela dell'« onore reale » conduce ad escludere che l'omissione della concessione formale di prova sia da interpretare quale rinuncia alla tutela stessa.

La difesa di una delle parti private ha opposto un'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, nella considerazione che il tribunale ha ammesso tale rilevanza in quanto ha ritenuto che le imputazioni di cui alla causa potrebbero « eventualmente » ritenersi esercizio del diritto di cronaca, sicchè la rilevanza potrebbe venire validamente affermata solo dopo l'accertamento dell'effettivo realizzarsi di tale circostanza. Si può opporre che, almeno nei confronti di alcuni degli imputati che rivestono la qualità di giornalista, cui si addebita la paternità delle pubblicazioni incriminate, non appare dubbio che queste siano esplicazione di attività professionale, e ciò è sufficiente a conferire rilevanza alla questione.

Nel merito l'eccezione non può ritenersi fondata quando si tengano presenti i principi ai quali è da risalire nella materia dei reati di diffamazione a mezzo della stampa, alla stregua dei quali devono interpretarsi gli articoli denunciati. Sembra infatti evidente che l'art. 596, primo comma, quando non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non possa trovare applicazione allorchè il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente, prevista dal-

l'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. E non appar dubbio che tale sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, semprechè la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti. Discende da tali premesse che nei confronti di imputazioni riconducibili all'ipotesi ora prospettata non può venire in considerazione la volontà del querelante rivolta a consentire o meno la facoltà di provare il fatto addebitato, poichè tale facoltà, discendente direttamente dai principi richiamati, costituisce mezzo necessario affinchè l'imputato si sottragga all'accusa a lui rivolta. Allo stesso modo non incorre in censure di incostituzionalità l'art. 5, lett. d, del d.P.R. n. 283, poichè deve ritenersi che l'amnistia non possa trovare applicazione per le imputazioni riferibili alla cronaca, dato che tale ipotesi è da assimilare in tutto a quelle per le quali la stessa lett. d nega la concessione di amnistia.

Dall'assunto che l'interpretazione sistematica conduce ad estendere la non applicabilità dell'amnistia anche al caso della cronaca diffamatoria, ed a far ritenere che al diritto del cronista di fornire la prova della verità (o verosimiglianza) dei fatti denunciati, al fine di sottrarsi alla sanzione, corrisponde quello della persona offesa di pretendere che tale prova venga effettuata anche senza che ne abbia fatto espressa richiesta, segue che analoga estensione debba farsi valere in confronto all'art. 5, lett. d, del decreto presidenziale in esame, in cui è da ritenersi sottintesa, accanto alle tre ipotesi del terzo comma dell'art. 596 c.p., anche quella riguardante la cronaca.

Non si riscontra pertanto alcuna differenza di trattamento fra il caso di formale concessione dell'*exceptio veritatis* e quello in cui essa manchi, data la notata irrilevanza di tale dichiarazione di volontà.

Alla conclusione cui si deve giungere dell'infondatezza, alla stregua del criterio interpretativo adottato, dell'eccezione sollevata nulla può fondatamente opporsi muovendo, come fa la difesa di una delle parti private, dal richiamo all'art. 152 c.p.p. Infatti, quest'articolo trova applicazione solo quando sia sopravvenuta un causa di estinzione del reato e pertanto appare chiaro che ad esso non possa farsi riferimento allorchè, come accade nella specie, si debba escludere l'estensione del provvedimento di clemenza.

8. - Il pretore di Civitanova Marche, in data 27 maggio 1970, ha excepto la incostituzionalità dell'art. 151 c.p., nonchè della legge n. 282 e pedissequo decreto presidenziale, sotto l'aspetto della violazione dell'art. 24, commi primo e secondo Cost., nella considerazione

della lesione che dall'applicazione automatica dell'amnistia sancita da dette norme deriva alla tutela giudiziale degli interessi, ed al diritto di difesa; nonchè dell'art. 3 Cost. per la diversità di trattamento, quale può desumersi sia dalla disposizione del c.p. in ordine all'analogo caso della remissione della querela, la cui efficacia è condizionata all'accettazione da parte del querelato, e sia dalle precedenti leggi di amnistia le quali tutte prevedevano la possibilità della rinuncia.

Il punto relativo alla compatibilità dell'amnistia con il diritto di difesa spettante all'imputato di reato ad essa soggetto è stato prospettato una prima volta alla Corte nel 1963, ma non è stato preso in considerazione, in quanto come statuito con la sentenza n. 171/1963, non risultavano allora impugnate le disposizioni di carattere generale alle quali i provvedimenti di amnistia si uniformavano. Successivamente con la sentenza n. 52 del 1968 la Corte (di fronte ad una censura in senso opposto a quella di cui al presente giudizio, rivolta cioè contro un decreto di amnistia che invece consentiva la facoltà di rinuncia, per contrasto, oltre che con l'art. 79 Cost. che non prevede l'amnistia rinunciabile, anche con gli artt. 24 e 25 Cost. per le conseguenze che se ne devono far derivare nel caso che il rinunciante all'amnistia non riesca a raggiungere la prova della propria innocenza), dopo aver dichiarato infondate le censure che si facevano discendere dalle presunte violazioni del diritto di difesa garantito dall'art. 24 e del principio *nullum crimen sine lege* di cui all'art. 25, ha statuito che l'istituto dell'amnistia quale risulta regolato dall'art. 79 non è legato nè alla concessione della facoltà di rinunciare, nè al divieto di esercitarla, riuscendo indifferente ad essa l'accoglimento dell'una o dell'altra ipotesi.

Prendendo a base e confermando quanto stabilito con quest'ultima decisione, e precisamente: a) che la facoltà di rinuncia all'amnistia non solo non contraddice al diritto di difesa, ma anzi ne costituisce esplicazione; b) che l'esercizio della facoltà stessa rende inoperante l'amnistia, e conseguentemente consente l'applicabilità della sanzione penale a carico del rinunciante che risulti colpevole in seguito alla prosecuzione e definizione del giudizio, la Corte deve riesaminare il problema sotto l'aspetto ora sottoposto, se cioè appartenga effettivamente alla discrezionalità del legislatore concedere o meno la facoltà di rinuncia.

La risposta negativa sembra discendere logicamente da quanto si è già ritenuto, che cioè la rinuncia all'amnistia costituisce esplicazione del diritto di difesa, sembrando chiaro discendere da tale affermazione come in quest'ultimo sia da considerare inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della com-

pleta innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale.

Ora, non è contestabile che, a differenza di quanto avviene nel caso di abrogazione di una norma penale, l'amnistia non elimina la astratta previsione punitiva relativa a determinati comportamenti, ma si limita ad arrestare la procedibilità dei giudizi relativamente a dati reati, con riferimento al tempo in cui sono stati commessi. Pertanto, con l'obbligo fatto al giudice di dichiarare in tutti i giudizi in corso al momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia, l'estinzione del reato (salve le tre eccezioni prima ricordate) viene compromessa irrimediabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l'imputato a soggiacere ad una pronuncia di proscioglimento, la quale, appunto perchè non scende ad accertare e neppure solo a delibare la fondatezza dell'accusa, se anche sottrae ad ogni pena, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità dell'onore e della reputazione.

A riprova della rilevanza costituzionalmente protetta dell'interesse di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza, possono richiamarsi le considerazioni prima dedicate alla gerarchia che è da porre fra le formule di proscioglimento, quale risulta anche dallo stesso primo comma dell'art. 152 c.p.p. in cui le cause di estinzione occupano l'ultimo posto; gerarchia che è stata esattamente considerata applicazione del *favor innocentiae*, come particolare aspetto del principio generale del *favor rei*.

Non varrebbe, per giungere a diversa conclusione, richiamarsi alla funzione che si attribuisca all'amnistia, di tutela degli interessi della vita sociale, poichè tale funzione deve essere coordinata con quelli inalienabili della personalità morale, fra i quali rientra la pretesa dell'imputato di addurre e far valutare le prove da cui crede potersi argomentare la propria irresponsabilità penale.

Si aggiunga poi che all'interesse morale ad una sentenza di assoluzione con formula piena si affianca anche quello patrimoniale, dato che l'assoluzione da amnistia lascia integra (a tacere delle eventuali connesse responsabilità amministrative) l'azione civile per risarcimento del danno, mentre corrisponde all'interesse dell'imputato di ottenere dal giudice penale una pronuncia che, ai sensi dell'art. 25 c.p.p., e ricorrendone i presupposti, renda improponibile l'azione civile.

Una volta accertata la violazione dell'art. 24 Cost. può ritenersi ultroneo esaminare l'altra denuncia fondata sul contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

9. - Un ultimo gruppo di ordinanze denuncia le norme le quali, nel caso di sopravvenienza di una amnistia, mentre impongono al giudice di non darvi applicazione, pronunciando in merito, allorchè vi siano prove « evidenti » che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto come reato dalla legge penale, inibiscono poi la prosecuzione dell'istruttoria e quindi l'acquisizione delle prove già richieste ma non ancora iniziate o delle altre in corso di acquisizione. In questo senso sono l'ordinanza in data 16 giugno 1970 del pretore di Roma (secondo cui gli artt. 152 e 592 c.p.p. contrastano con l'art. 24, secondo comma, Cost.); quelle in data 25 giugno 1970 del tribunale di Milano (che denuncia gli artt. 591 e 592 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost.); quella del pretore di Padova del 29 luglio 1970 (che impugna gli artt. 152 e 592 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.); l'altra del pretore di Roma del 29 ottobre 1970 (che allega il contrasto dell'art. 152, secondo comma, c.p.p. con l'articolo 24, secondo comma, Cost.); ed infine quella del pretore di Pietrasanta del 30 ottobre 1970 anch'essa rivolta a denunciare, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, gli artt. 152 e 592 c.p.p.

Le considerazioni esposte in precedenza in ordine alla rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per amnistia conducono a far ritenere fondate le eccezioni proposte. L'incongruenza delle disposizioni che precludono al giudice di assumere prove o di completare quelle in corso appare tanto più grave quando si tengano presenti gli artt. 376 e 398, ultimo comma, c.p.p., che sanciscono, a pena di nullità, il divieto di dichiarare non doversi procedere per amnistia con sentenza istruttoria senza il previo interrogatorio dell'imputato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione. Infatti se, come è stato messo in rilievo con la sentenza della Corte n. 151 del 1967, funzione dell'interrogatorio è quella di consentire all'imputato, in conformità dell'art. 24 Cost., di opporre le proprie difese allo scopo di evitare il tipo di sentenze, come quelle di amnistia e le altre previste nello stesso art. 376, che analogamente non forniscono la prova della sua non colpevolezza lasciandolo sotto il peso di accuse relative a « fatti che, pur non costituendo reato, possono essere giudicate sfavorevolmente dalla opinione pubblica o dalla coscienza sociale », appare chiaro che tale funzione risulterebbe elusa se non fosse consentito l'esperimento delle prove a discolta dedotte nell'interrogatorio stesso.

Accertata la fondatezza delle censure rivolte agli artt. 152 e 592 c.p.p. sorge il quesito circa l'influenza che sulla formulazione della

conseguente pronuncia di incostituzionalità debba essere assegnata alla conclusione cui prima si è giunti relativamente all'obbligo gravante sul legislatore di consentire in ogni caso il diritto di rinunciare all'amnistia.

Sembra infatti che, una volta ancorata la pretesa ad ottenere una sentenza di merito, in luogo di quella dichiarativa di amnistia, alla soddisfazione dell'interesse dell'imputato prevalente su quello posto a base del provvedimento di clemenza, lo strumento più idoneo al conseguimento di tale risultato debba ritenersi la rinuncia, senza che occorra aver riguardo al fatto, del tutto accidentale, della situazione processuale, e quindi alla fase dell'iter istruttorio in corso al momento della sopravvenienza.

Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità costituzione per l'omessa previsione del diritto alla rinuncia può ritenersi assorbente le altre censure, nel senso di rendere superflua ogni pronuncia in ordine alla differenza di trattamento fra il caso che al momento del sopravvenire dell'amnistia siano o no acquisite prove evidenti, dovendosi gli articoli denunciati 152 e 593 c.p.p. interpretare nel senso che l'obbligo ivi sancito dell'immediata declaratoria dell'amnistia non sia da far valere quando risulti l'avvenuta rinuncia a voler beneficiare del provvedimento di clemenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 1971, n. 177 - Pres. Fragali - Rel. Capalozza - Romeo (avv. Pisapia).

**Procedimento penale - Appello incidentale del Pubblico Ministero - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 112, 3, 24; c.p.p. art. 515, quarto comma).

*È fondata, con riferimento al potere-dovere di azione penale del P. M., ed al principio di eguaglianza e di difesa nel processo penale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, quarto comma, c.p.p., sull'appello incidentale del P. M. (1).*

(*Omissis*). — 3. - Ad avviso di questa Corte, le censure mosse dalle ordinanze di rimessione sotto il profilo della disparità di tratta-

---

(1)La questione è stata proposta con ordinanze 28 gennaio 1970 e 13 novembre 1970 della Corte di Appello di Genova (*Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1970, n. 82 e 10 febbraio 1971, n. 35), con ordinanze 25 febbraio 1970 e 11 marzo 1970 del Tribunale di Lecce (*Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1970, n. 136 e 10 giugno 1970, n. 143) e con ordinanza 24 aprile 1970, del Tribunale di Venezia (*Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1970, n. 254).

mento nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.) — che se isolatamente considerate potrebbero dar luogo a perplessità sulla loro fondatezza — prese nel loro complesso giustificano la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata. E, invero, l'appello incidentale, essendo consentito ad una sola delle parti nel processo, turba l'equilibrio del contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e nel suo difensore), da un lato, e, dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di interessi solitamente contrapposti (vedi sentenza n. 190 del 1970).

E la fondatezza delle censure è avvalorata dall'inciso, contenuto nello stesso art. 515, quarto comma, c.p.p., relativo all'inefficacia, ai fini del prosieguo del giudizio di secondo grado, della rinuncia dell'imputato al proprio appello; e dall'ultima parte di detto articolo, relativa al coimputato non appellante.

4. - È, comunque, assorbente il profilo della violazione dell'art. 112 della Costituzione, dato che il potere di impugnazione — come è stato posto in rilievo dal tribunale di Venezia (ordinanza 24 aprile 1970) — è un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto conseguente — obbligatorio e non discrezionale — al promovimento dell'azione penale (beninteso, con gli stessi limiti di comportamento che il pubblico ministero ha rispetto alla *notitia criminis*, dopo la quale può convincersi a proporre al giudice istruttore il decreto di non promovimento, oppure, in istruttoria o in udienza, l'assoluzione o una pronuncia più favorevole a fronte della contestazione dell'accusa): vale a dire un atto dovuto, che si concreta nella richiesta al giudice superiore di emettere una diversa decisione, più conforme alla pretesa punitiva, e di rimuovere il pregiudizio che, a criterio dell'organo dell'accusa, la precedente statuizione abbia arrecato alla realizzazione di essa. Un carattere tale da non consentire che il pubblico ministero (quale istituto), titolare di questo potere-dovere, tenga un comportamento contraddittorio: quello di lasciar scadere i termini per l'impugnazione, manifestando implicitamente il convincimento che l'esercizio dell'azione penale non debba esprimersi anche nella proposizione dell'appello; e di esperire successivamente il gravame, fuori dei termini ordinari stabiliti dal codice per il suo appello principale: e ciò allo scopo pratico di contenere l'iniziativa dell'imputato (Lav. Prep., vol. VII, pag. 74), che è quanto dire di ostacolarne l'esplorazione del diritto di tutela giurisdizionale e di difesa giudiziaria (ex art. 24, primo e secondo comma, Cost.). — (*Omissis*).

---

Sull'appello incidentale del P.M. v. DEL POZZO, *Appello* (dir. proc. pen.), voce del *Novissimo Digesto*, I, 1, 772; BELLAVISTA, *Appello incidentale* (dir. proc. pen.) *Voce dell'Enc. del diritto*, 1958, II; M. PISANI, *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale italiano*, 1967.

**CORTE COSTITUZIONALE**, 17 novembre 1971, n. 178 - *Pres. Fragali*  
- *Rel. De Marco* - Presidente Consiglio dei ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione siciliana (avv. Orlando Coscio e Villori).

**Regione - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Beni del demanio archeologico di Naxos - Spettanza alla Regione.**

(St. Reg. Sic. art. 32; d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, art. 2).

*Spettano alla Regione Siciliana e non allo Stato i ruderi rinvenuti sull'area dell'antica Naxos e riconosciuti dal Ministero della P. I. di particolare interesse archeologico (1).*

---

(1) Sulle norme di attuazione v. Corte Cost. 26 maggio 1971, n. 108; sui beni delle Regioni Corte Cost. 26 aprile 1971, n. 81.  
In dottrina, CASSARINO, in *Giur. cost.* 1959, 385.

**CORTE COSTITUZIONALE**, 17 novembre 1971, n. 179 - *Pres. Fragali*  
- *Rel. Bonifacio* - La Fortuna (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Approvvigionamenti e consumi - Disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari - Analisi dei campioni - Esclusione della comunicazione del risultato - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 24; l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, comma terzo).

*È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, l'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi delle sostanze alimentari o bevande anche a quei soggetti che, in base agli atti di polizia giudiziaria, risultino indiziati di reati (1).*

(*Omissis*). — 1. - L'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla « disciplina igienica della produzione e della vendita

---

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 7 novembre 1969 del Pretore di Bitonto (*Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1970, n. 5).

Cfr. la sentenza n. 169 del 1969 più volte citata nel corso della motivazione.

V. pure la sentenza n. 86 del 1968 in questa « *Rassegna* », 1968, 715.

delle sostanze alimentari e delle bevande » prescrive che, ove attraverso l'analisi compiuta dai competenti laboratori si accerti che i campioni prelevati non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il risultato venga comunicato « all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo » e, se si tratti di merce « in confezioni originali », al produttore.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale disposizione, nella parte in cui esclude che la predetta comunicazione venga fatta anche ad altri esercenti che possano essere ritenuti responsabili dell'irregolarità del prodotto, ingiustificatamente non pone costoro in condizione di esercitare quel mezzo di difesa (istanza di revisione dell'analisi) che il quarto comma dello stesso articolo mette a disposizione di tutti « gli interessati »: con ciò violando sia il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sia il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).

2. - Questa Corte in numerose pronunzie ha ritenuto che, nell'osservanza del precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la legge deve garantire il diritto di difesa a partire dal momento in cui l'indizio di reato « si soggettivizza nei confronti di una determinata persona ». Di tale principio fu fatta specifica applicazione proprio a proposito della legge n. 283 del 1962 (sent. n. 149 del 1969) e ad esso si ispirano le modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 c.p.p.

Posta questa premessa e rilevato che quando l'analisi del prodotto alimentare ne accerta l'irregolarità sorge un indizio di reato (cfr. sent. n. 149 del 1969), occorre verificare se la disposizione ora impugnata metta tutti gli indiziati in condizione di esercitare la propria difesa attraverso l'istanza di revisione. È ovvio che la questione non investe il problema, al quale accenna la difesa dello Stato, dell'efficacia degli atti di polizia giudiziaria nei confronti dei soggetti che solo successivamente al loro compimento acquistino la posizione di indiziati di reato: più limitatamente, invece, essa riguarda l'ipotesi nella quale, nel momento in cui si conclude l'analisi, venga a risultare indiziato di reato, secondo i criteri fissati dall'art. 78 c.p.p., anche un soggetto diverso dall'esercente presso il quale era stato effettuato il prelievo del prodotto alimentare.

Così delimitata, la questione appare fondata. Si può prescindere dal risolvere il dubbio se la legge, conferendo agli « interessati » (art. 1, quarto comma) il diritto di chiedere la revisione dell'analisi, si riferisca solo ai soggetti indicati nel comma precedente come destinatari della comunicazione del risultato dell'analisi ovvero, più in generale, a chiunque possa aver interesse alla revisione. Anche se si potesse accogliere questa più larga interpretazione, resterebbe pur sempre certo che solo l'esercente presso il quale è stato fatto il prelievo ed il produttore in caso di alimenti « in confezioni originali » vengono informati della ri-

scontrata irregolarità e sono posti in grado di richiedere, in un termine perentorio, che si proceda alla revisione, con quelle garanzie processuali che la citata sent. n. 149 del 1969 ha assicurato. Di modo che qualsiasi altro, diverso soggetto, anche se in base ai già compiuti atti di polizia giudiziaria sia coinvolto nell'indizio di reità, vien messo in condizione di ignorare l'esito sfavorevole dell'analisi e di non poter esercitare quella difesa che si realizza attraverso la richiesta di revisione. Per questa parte, dunque, non è dubbio che la disposizione denunziata opera una ingiustificata discriminazione fra i soggetti indiziati di reato, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., e non assicura a tutti quel diritto che l'art. 24, secondo comma, Cost. definisce come « inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ».

3. - I limiti entro i quali la disposizione impugnata, per quanto innanzi si è detto, risulta costituzionalmente illegittima, impediscono di dichiarare, come richiede il giudice *a quo*, l'illegittimità delle parole « presso cui è stato fatto il prelievo », giacchè con tale dichiarazione, imponendosi l'obbligo della comunicazione all'« esercente » senza adeguata specificazione, si andrebbe al di là di quanto è necessario per garantire il diritto di difesa, in condizione di parità, a tutti coloro — e solo ad essi — che nel momento in cui l'analisi accerta l'irregolarità del prodotto vengono a risultare, allo stato degli atti, indiziati di reato. E pertanto l'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere dichiarato illegittimo solo nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione a tutti coloro che in base agli atti risultino indiziati di reato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 1971, n. 180 - Pres. Fragali  
- Rel. Rocchetti - Borlenghi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

**Ordinamento giudiziario - Composizione di collegio giudicante - Applicazione di giudice da parte del Presidente del Tribunale - Nomina del Presidente del Tribunale previo concerto del Ministro della Giustizia - Inammissibilità della questione.**

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; l. 24 maggio 1958, n. 195, art. 11, terzo comma).

*È inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura 24 marzo 1958, n. 195, sul con-*

*certo del Ministro di Grazia e Giustizia nella nomina del Presidente del Tribunale, che abbia proceduto all'applicazione di un componente il collegio, dal quale è sollevata la questione (1).*

(*Omissis*). — La III sezione penale del tribunale di Milano, essendo stato il Collegio costituito con l'applicazione, disposta dal Presidente, di un giudice di altra sezione, prima di procedere all'esame del merito del processo ha ritenuto di dover verificare la legittimità della sua composizione in ordine al rispetto delle norme sulla « nomina e la capacità del giudice, stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario », stante che la loro violazione produce, ai sensi dell'art. 183 del codice di procedura penale, la nullità degli atti. E, pur constatando che l'applicazione era stata disposta dall'organo indicato nell'esercizio dei poteri e nell'ambito dei casi fissati dalla legge, ha tuttavia concluso di dover almeno dubitare della legittimità della propria composizione per il motivo che il provvedimento di applicazione era stato adottato dal Presidente, la cui nomina poteva ritenersi illegittima. E ciò in quanto essa era stata deliberata dal Consiglio superiore della magistratura a seguito del concerto col Ministro di grazia e giustizia, e cioè col procedimento stabilito dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la cui disposizione sembrerebbe contrastare con gli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione.

Dal che la dedotta questione di costituzionalità, in ordine alla quale la Corte, nel confermare la propria giurisprudenza sull'appartenenza al giudice *a quo* del giudizio di rilevanza, purchè sufficientemente e non contraddittoriamente motivato, constata come il giudizio espresso nel caso dal tribunale in ordine alla rilevanza si manifesti *prima facie* errato, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimità costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto della indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullità dei suoi atti, si era proposta in ordine alla regolarità della propria composizione.

È ovvio infatti che, una volta acclarato che il provvedimento di applicazione del giudice era stato adottato dal Presidente, e cioè dall'organo competente ed in conformità delle norme che regolano quell'istituto, nessun'altra indagine il tribunale aveva a compiere, perchè la regolarità della sua composizione risultava già certa ed ogni temuta irregolarità degli atti esclusa.

Ultronea risultava, in particolare, l'indagine sulla regolarità del procedimento di nomina dell'organo che aveva emanato il provvedimento, perchè, essendo stata quella norma formalmente assunta, gli

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 7 novembre 1969 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1970, n. 50).

atti compiuti e i provvedimenti emanati dall'organo resterebbero efficaci anche nel caso che essa venisse in prosieguo, nelle forme stabilite ed in sede competente, ritenuta invalida ed annullata.

Ed essendo quindi fuori discussione la efficacia del provvedimento di applicazione del giudice alla sezione, ogni questione, compresa quella di costituzionalità, sulla regolarità della nomina del Presidente che quel provvedimento aveva adottato, restava del tutto priva di interesse ai fini del giudizio e, rispetto ad esso, irrilevante.

Le questioni proposte devono essere pertanto dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 17 novembre 1971, n. 186 (Ordinanza) - Pres. Fragali - Rel. De Marco.**

**Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata dal P. M. - Manifesta inammissibilità.**

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

*È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale proposta dal Pubblico Ministero (1).*

---

(1) La questione è stata proposta con ordinanza del 10 dicembre 1970 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Sul difetto di legittimazione del Pubblico Ministero a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale, la Corte si è pronunciata con le sentenze nn. 40, 41 e 42 del 1963.

**CORTE COSTITUZIONALE, 30 novembre 1971, n. 189 - Pres. Fragali - Rel. Crisafulli - Del Castillo (avv. Del Castillo), Tedesco (avv. San-giorgi) e Presidente Regione Siciliana (avv. Villari).**

**Sicilia - Legge elettorale amministrativa - Cause di illegittimità a consigliere provinciale - Limitazione dell'elettorato passivo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 51; l. reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7 n. 4).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 n. 4 della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 che statuisce l'ineleggibilità a consiglieri provinciali degli impiegati ed amministra-*

*tori delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia* (1).

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 4 dicembre 1970 della Corte di Appello di Palermo (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1971, n. 49). Sulla competenza delle Regioni ad emanare norme in materia d'ineleggibilità ed incompatibilità v. Corte Cost. sent. 8 luglio 1957, n. 104 e n. 105; 14 aprile 1965, n. 26; 26 giugno 1969, n. 108.

In dottrina: Dr CIULO, *Incompatibilità e ineleggibilità parlamentari*, voce dell'*Enc. del dir.*, 1971, XXI, 41.

CORTE COSTITUZIONALE, 30 novembre 1971, n. 190 - Pres. Fragali - Rel. Reale - Dolola (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Procedimento penale - Parte civile - Obbligo di testimonianza - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p. artt. 106, 350, 408, 447, 448, 449).

*È infondata, con riferimento al principio di eguaglianza e difesa in giudizio, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del Codice di procedura penale che prevedono l'obbligo di testimonianza per la persona offesa dal reato, che sia costituita parte civile nel processo* (1).

2. - Le questioni non sono fondate.

È indubbio che l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento dei danni da reato è, nel processo penale, regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalità e per fini di utilità generale, diversamente dall'esercizio dell'azione medesima davanti al giudice civile. E non è meno indubbio che nei due sistemi risulta diversamente disciplinata la testimonianza.

---

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 9 dicembre 1969, del pretore di Iseo e 4 dicembre 1970 del Tribunale di Bergamo (*Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1970, n. 37 e 7 aprile 1971, n. 87).

Su questioni concernenti il diritto di difesa della parte civile v. le sentenze della Corte Costituzionale nn. 132 e 136 del 1968, nn. 1, 52, 108 e 154 del 1970.

Tali differenze normative sono, però, inevitabili effetti dell'applicazione del principio della preminenza della giurisdizione penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta legislativa non irrazionale, è riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario della prevalenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si tratta dello stesso pubblico interesse che informa l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e da cui promana il principio, fondamentale nel processo penale, dell'assenza di limiti legali alla libera ricerca e alla valutazione delle prove da parte del giudice; limiti che invece non mancano nella disciplina del processo civile.

Lo stesso criterio di preminenza della giurisdizione penale trova, invero, significativa espressione legislativa, allorchè lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunità che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la subordinazione dei giudizi civili, amministrativi e disciplinari (salve le eccezioni di cui agli artt. 19 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente autorità del giudicato in questo formato, in particolare rispetto al giudizio per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.), come è stato affermato nelle recenti sentenze nn. 108/1970 e 55/1971.

3. - Ciò premesso la Corte non ritiene che la normativa impugnata, per quanto riguarda la parte civile, sia illegittima sotto i due aspetti sopra indicati.

Secondo la ormai costante sua giurisprudenza, il principio di uguaglianza assicura ad ognuno parità di trattamento in situazioni non differenziate. Le modalità di esercizio del diritto di difesa, pertanto, possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso, purchè rispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, con l'ovvio limite che non rimanga vanificato o reso estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto stesso.

Ora, dall'accennata subordinazione della disciplina della costituzione di parte civile a quella propria del giudizio penale, ai cui fini è preordinato l'obbligo dell'offeso dal reato (anche se agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di rendere la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di giuramento, quando sia informato dei fatti per i quali si procede, discende il dovere imposto al soggetto stesso, sanzionato penalmente nell'art. 372 del c.p., di dire tutta la verità e null'altro che la verità. Ciò eventualmente anche in merito a circostanze di fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione circa la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il

soggetto costituitosi parte civile è indicato talvolta come il principale e finanche come l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti nell'imputazione, non si vede come i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa, invocati dalle ordinanze, possano giustificare il diniego da parte di lui di cooperare all'accertamento dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di altri soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le norme dettate al riguardo dal codice di procedura penale.

Del resto anche per quanto concerne il processo civile, nel cui ambito, si sostiene nelle ordinanze, sarebbe consentito alle parti di esimersi dall'enunciazione di circostanze contrastanti con propri assunti difensivi, è opportuno ricordare essere previsto dal codice di procedura civile il dovere per le parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità; dovere dalla cui inosservanza discendono anche peculiari responsabilità.

Né con il precetto dell'uguaglianza contrasta la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato.

La prova offerta dall'esame suddetto è direttamente soggetta alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non veridica.

D'altro canto le dichiarazioni dell'imputato, mentre non sfuggono anch'esse ad un controllo di veridicità, particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa. Come è noto l'interrogatorio dell'imputato è volto anzitutto a consentirne la difesa ed è dominato, quindi, in riferimento all'oggetto della decisione penale, dal principio costituzionale che garantisce in ogni stato e grado del giudizio l'esercizio della difesa medesima.

Se, però, all'imputato non è imposto l'obbligo di dire la verità, che vige per altri soggetti, tuttavia non può disconoscersi che su di lui, e nel suo stesso interesse, ricade quanto meno l'onere di dichiarazioni, cui il giudice possa riconoscere valore di attendibile fonte di prova, non diretta semplicemente alla tutela di situazioni di natura patrimoniale, quali sono quelle che caratterizzano invece l'istituto della parte civile.

4. - Alla stregua delle precedenti considerazioni esula anche l'asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in danno dell'imputato, sul presupposto che la parte civile, rendendo la testimonianza, possa, a differenza dell'imputato stesso, porsi quale fonte di prova. Basti

osservare in contrario che il rilievo, svolto dall'ordinanza del tribunale di Bergamo, ha scarsa importanza nel sistema positivo, dominato, come si è già detto, dal principio della libera valutazione delle prove nel processo penale. Non è escluso, infatti, che il giudice, argomentando per un verso dalle dichiarazioni dell'imputato, ed in genere dal suo contegno, e dalle prove da lui dedotte e per altro verso dall'interesse che al trionfo dell'accusa possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza in senso ad essa sfavorevole. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 novembre 1971, n. 191 - Pres. Fragali - Rel. Rossi - Principato (n. p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

**Procedimento civile - Mancato funzionamento degli uffici giudiziari - Proroga dei termini di decadenza - Declaratoria con decreto ministeriale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 87, 24, 3; d.l. 9 aprile 1948, n. 437, artt. 1 e 2).

*Non è fondata, nei sensi della motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, i quali attribuiscono al Ministero della Giustizia la facoltà di dichiarare il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari ai fini della proroga dei termini di decadenza (1).*

(*Omissis*). — La Corte deve esaminare anzitutto l'eccezione di irrilevanza. Sostiene l'Avvocatura generale dello Stato che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, prevedendo la proroga dei termini di decadenza nella sola ipotesi di « mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari », non può venir applicato estensivamente quando l'osservanza dei termini sia resa difficile, o anche impossibile, da circostanze esterne agli uffici giudiziari come, nella specie in esame, da uno sciopero delle Poste.

L'eccezione è infondata. Il servizio delle notificazioni per mezzo della Posta è previsto nel nostro ordinamento come mezzo comune

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 dicembre 1969 del Tribunale di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1970, n. 70). La sentenza n. 79 del 1970, richiamata in motivazione, è riportata in questa « *Rassegna* » 1970, 521.

d' eseguire le notifiche in materia civile e penale (artt. 149 c.p.c.; 178 c.p.p.; 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e disposizioni richiamate). Tale servizio è legato all'ordinario funzionamento degli uffici di giustizia e vanno considerati ausiliari degli ufficiali giudiziari gli ufficiali delle Poste. Nè può certo dirsi che il funzionamento degli uffici giudiziari sia regolare quando risultino inoperanti norme di legge in una materia così importante come quella delle notificazioni.

2. - Priva di fondamento è la questione di legittimità degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, in ordine all'art. 87, comma quinto, della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà d'emanare regolamenti d'esecuzione.

Il decreto con il quale il Ministro di grazia e giustizia riconosce l'eccezionalità dell'evento, determina il periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza, è un atto amministrativo da emettersi volta per volta, nell'ambito proprio degli accertamenti di competenza ministeriale. Comunque per quanto riguarda la materia regolamentare questa Corte ha già ritenuto che un'eventuale attribuzione di competenza al Ministero non viola l'art. 87, comma quinto, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).

3. - Sotto un profilo unico vanno esaminate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma della Costituzione.

Non vi è dubbio alcuno che il diritto alla difesa e l'uguaglianza di trattamento in parità di situazione siano costituzionalmente garantiti. Potrebbe anche essere vero (ed è questione riservata al giudice del merito) che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, conferisca al cittadino, come si legge nell'ordinanza, « un diritto soggettivo alla proroga del termine perentorio in tutti i casi in cui egli si sia trovato nell'impossibilità di compiere tempestivamente atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto a questi uffici ». Ma ciò non importa affatto la denunciata illegittimità degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia di potere-dovere di constatare il mancato funzionamento degli uffici, il determinarne le proporzioni, le conseguenze e di emettere il relativo decreto di proroga dei termini.

Opportunamente il compito di accertare il verificarsi di situazioni eccezionali, cui debbano corrispondere adeguati provvedimenti previsti da norme generali del nostro sistema, è affidato al potere esecutivo, che solo può assicurare accurata rilevazione e valutazione dei fenomeni, uniformità di criteri e uguaglianza di trattamento.

Il cittadino ragionevolmente interessato alla ricognizione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari ha facoltà di rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia per chiedere l'emissione del relativo decreto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1971, n. 198 - Pres. Fragali - Rel. Oggioni - Fabi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Contratti agrari - Mezzadria - Chiusura annuale dei conti - Decadenza dei reclami del mezzadro - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 35, 36; c.c. artt. 2162, 2152).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2162 c.c., in relazione al precedente art. 2152, sul termine di decadenza di novanta giorni dalla consegna del libretto colonico per la presentazione, da parte del mezzadro, dei reclami contro l'omissione di suoi crediti (1).*

1. - L'ordinanza di rinvio sottopone la questione di legittimità dell'art. 2162 del c.c., basandola sul motivo che il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto colonico a chiusura annuale dei conti, termine entro cui, a pena di decadenza, il mezzadro deve reclamare contro la omissione di un suo credito, costituito dal compenso di lavoro compiuto per miglioramenti arrecati al podere secondo l'art. 2152 del c.c., contrasterebbe con gli artt. 35 e 36 della Costituzione, posti a tutela del lavoro e della sua retribuzione. Ciò in quanto l'imposizione di un termine per il reclamo, decorrente non dalla cessazione del rapporto mezzadrile ma nella sua pendenza, porrebbe il mezzadro in posizione di soggezione, per timore di recesso da parte del concedente, tale da indurlo alla rinuncia del credito. Non diversamente, secondo l'ordinanza, da analoga questione già sollevata davanti a questa Corte, ri-

---

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 31 ottobre 1969 del Tribunale di Spoleto.

Sulla mezzadria in generale v. Cass. 17 giugno 1971, n. 1854, e 24 luglio 1971, n. 2475, *Foro It.* 1971, I, 2746, con nota di G. JETTI, *La direzione della mezzadria*.

guardante la prescrizione dei diritti alle prestazioni salariali, prescrizione dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 63 del 1966 nella parte degli artt. 2948, 2955 e 2956 in cui ne era consentita la decorrenza durante il rapporto di lavoro.

2. - La questione non è fondata.

Senza ravvisare necessario, agli effetti della decisione, premettere l'analisi degli elementi differenziali e di quelli comuni, che, nel quadro del lavoro nell'impresa, caratterizzano, rispettivamente, la prestazione lavorativa nell'impresa in generale ed in quella agricola in particolare, la Corte osserva che la questione proposta manca di fondamento per motivi che attengono alla speciale normativa del rapporto di mezzadria, quale è venuta a consolidarsi nel tempo sul punto concernente la durata del rapporto stesso.

È da porre nel dovuto rilievo che, con inizio dal d.l.l. 5 aprile 1945, n. 157, una serie ininterrotta di provvedimenti ha posto i contratti di mezzadria in regime di proroga legale. Infatti, a quel decreto hanno fatto seguito il decreto legislativo n. 273 del 1947: le leggi n. 1094 del 1948, n. 353 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, e l'ultima legge 15 settembre 1964, n. 756, che, al divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, ha aggiunto la proroga « fino a nuova disposizione » di quelli esistenti.

La constatazione di tale perdurante proroga legale, vale, di per sé, ad escludere una valida prospettabilità dell'argomento su cui si basa l'ordinanza di rinvio.

L'ipotesi di una temuta interruzione del rapporto, quale mezzo a disposizione del concedente per porre in essere una coazione psicologica sul mezzadro tale da ostacolare indirettamente una richiesta di compensi che il mezzadro ritenga a sé dovuti, viene a cadere in forza delle succitate leggi protettive della durata del rapporto.

Questa forza di resistenza assegnata al rapporto non può ritenersi sminuita dalla previsione legislativa di situazioni ostative alla proroga.

Trattasi, invero, di situazioni oggettive, tassativamente determinate ovvero di situazioni soggettive, da comprovarsi, consistenti in colposi e gravi inadempimenti contrattuali da parte del mezzadro (art. 4 d.l.l. n. 157 del 1945, art. 1 d. lgs. n. 273 del 1947, art. 1 legge n. 1094 del 1948, art. 15 legge n. 756 del 1964).

3. - Di conseguenza, dovendosi escludere la presunzione che il mancato tempestivo reclamo del mezzadro, a rapporto in atto, contro omissioni nel libretto colonico di partite a suo credito, costituisca indice di volontà viziata dal timore di rappresaglia, il termine di decadenza stabilito dall'art. 2162 del c.c. va ritenuto immune dalle proposte censure di illegittimità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1971, n. 200 - Pres. Fragali - Rel. Benedetti - La Piccirella (avv. Barile) e Presidente Consiglio dei Ministri e Ministero Agricoltura e Foreste (sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

**Riforma fondiaria - Espropriazione del terzo residuo - Esclusione di indennizzo - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 42, comma terzo; l. 21 ottobre 1950, n. 841, art. 9, comma terzo).

*È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 42, terzo comma della Costituzione, l'art. 9, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sulla riforma fondiaria, limitatamente alle parole « senza alcun indennizzo » (1).*

(Omissis). — Oggetto del presente giudizio è il quarto comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che l'ordinanza di rinvio denuncia costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, limitatamente alla parte in cui dispone l'esproprio « senza alcun indennizzo » dei terreni costituenti il terzo residuo sui quali il proprietario non abbia eseguito entro il termine di due anni le opere di trasformazione previste dall'ente di riforma fondiaria.

La tesi svolta dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della legittimità della norma impugnata è che nell'istituto del terzo residuo non sarebbe dato scorgere i caratteri tipici di un rapporto espropriativo, bensì un rapporto convenzionale tra ente ed espropriando nel quale quest'ultimo liberamente assume determinati obblighi di trasformazione accettando le conseguenze previste dalla legge nel caso di inadempimento degli stessi. La decadenza dalla indennità potrebbe essere quindi considerata come la conseguenza dell'inadempimento di siffatta convenzione o al più essere intesa come risarcimento del danno che l'ente riforma verrebbe a subire nella realizzazione dei propri piani per effetto della mancata attuazione degli obblighi di trasformazione e miglioria da parte del privato.

2. - Ad avviso della Corte questa tesi non appare giustificata né dalla lettera né dalla disciplina delle norme concernenti il beneficio del terzo residuo.

---

(1) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza 4 marzo 1969 del Consiglio di Stato — Sezione V — (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1970, n. 50). Sul « terzo residuo » cfr. anche Corte Cost. sent. n. 126 del 1963, n. 134 del 1967 e n. 119 del 1968.

Sull'indennizzo previsto dalla legge di esproprio per riforma fondiaria, cfr. anche le sentenze della Corte n. 33 del 1958 e n. 41 del 1959.

Il terzo residuo è istituto tipico ed esclusivo della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Scopo di esso è stato quello di inserire positivamente il proprietario nel processo tecnico economico e sociale della trasformazione fondiaria consentendogli di collaborare attivamente alla attuazione dei piani di riforma dell'ente. Gli artt. 8 e 9 che la legge dedica a tale istituto stabilisce che qualora si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili il restante terzo resta soggetto a vincolo di indisponibilità da trasciversi a cura dell'ente nei registri immobiliari (art. 8). Al proprietario che intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo è data facoltà di chiedere di eseguire su di essi le opere di trasformazione previste dall'ente. Con la domanda di trasformazione il proprietario consegue l'effetto della sospensione dell'espropriazione immediata per un terzo dei terreni espropriabili ed assume nei confronti dell'ente obblighi precisi di condurre ad esecuzione, a proprie spese secondo termini e piani prestabiliti, le opere di miglioramento e trasformazione assegnategli. All'adempimento di questi obblighi fanno puntuale riscontro il diritto alla conservazione in proprietà della metà dei terreni del terzo residuo, il diritto al pagamento della indennità di espropriazione e al rimborso delle spese di trasformazione sostenute per l'altra metà che deve essere consegnata all'ente. Nel caso invece di inadempimento delle obbligazioni assunte il proprietario non solo dovrà consegnare all'amministrazione l'intero terzo residuo, ma non avrà neppure diritto all'indennizzo.

Orbene quest'ultima parte della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 9 della legge stralcio e cioè la privazione di ogni indennizzo si pone in contrasto con il precetto dell'art. 42, comma terzo della Costituzione.

Né a giustificare detta previsione normativa vale addurre che se il proprietario non fosse privato dell'indennizzo l'inadempimento degli obblighi da lui volontariamente assunti nei confronti dell'ente resterebbe senza sanzione.

È naturale ed è conforme ai principi dell'ordinamento che all'inadempimento di una obbligazione consegua una sanzione. La privazione dell'indennizzo però non può svolgere nella specie la funzione sia perchè essa prescinde totalmente dalle ragioni che hanno impedito la realizzazione delle opere nel biennio, sia perchè non è in alcun modo collegata al danno che l'ente possa aver subito.

In mancanza di tali presupposti anche per l'espropriazione del terzo residuo deve essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 18 della legge stralcio, fermo restando l'obbligo del proprietario di risarcire tutti i danni secondo il diritto comune. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1971, n. 201 - Pres. Fragali - Rel. Trimarchi - Cerotto (n. c.).

**Separazione di coniugi - Comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 24; c.p.c. art. 707, comma primo).

*Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, primo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui vieta ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti dai rispettivi difensori (1).*

---

(1) La precedente sentenza 30 giugno 1971, n. 151, che ha dichiarato la fondatezza della questione della stessa disposizione per la fase successiva alla mancata conciliazione, è pubblicata in questa « Rassegna », 1971, I, 987.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1971, n. 202 - Pres. Fragali - Rel. Mortati.

**Procedimento penale - Reato estinto per prescrizione - Divieto di proscioglimento dell'imputato senza prova evidente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 24, 3; c.p.p. art. 152, secondo comma).

*Non è fondata, sia con riferimento al diritto di difesa che al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, codice di procedura penale, che impedisce al Giudice di prosciogliere l'imputato con formula ampia, se non è già stata acquisita gli atti prova evidente in tal senso (1).*

---

(1) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza 3 maggio 1971 del Tribunale di Taranto (*Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1971, n. 184). La sentenza n. 175 del 1971, richiamata in motivazione, leggesi anche in questa « Rassegna », retro, pag. 255.

(*Omissis*). — 1. - Le censure dedotte nell'ordinanza non sono da ritenere fondate.

Non lo è quella relativa alla violazione dell'art. 24 della Costituzione. Infatti è vero che, secondo dedotto dall'ordinanza, può sussistere l'interesse del prevenuto ad ottenere dal giudice una sentenza di piena assoluzione da cui risulti l'insussistenza o la non commissione del fatto-reato, ma tale interesse nel caso di prescrizione non può non cedere di fronte all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio.

Non contrasta con l'esigenza ora prospettata l'art. 152, secondo comma, c.p.p. secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, poichè in tali casi la pronuncia stessa assume carattere puramente dichiarativo di una situazione già concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione. Mentre è chiaro che contrasto si verificherebbe ove per giungere a quel risultato si rendesse necessario il compimento di nuovi atti istruttori, e cioè la prosecuzione dell'istruttoria per un reato ormai estinto.

Non potrebbe condurre a contrario avviso la considerazione che la Corte, con la sua sentenza n. 175 del corrente anno, ha affermato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito allorchè l'estinzione del reato consegua all'intervento di un'amnistia, perchè a tale statuizione si è giunti in quanto si è ritenuto costituzionalmente garantito il diritto di rinunciare all'amnistia, diritto il cui esercizio, facendo venir meno l'effetto estintivo ad essa proprio, rende possibile l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria in corso. E appare chiaro che a soluzione analoghe non può giungersi allorchè l'effetto estintivo si faccia discendere, non già, come nel caso dell'amnistia, da statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore, sotto l'influsso di considerazioni politiche, ma da un evento come il decorso del termine, sottratto ad ogni discrezionalità.

2. - Le considerazioni per ultimo prospettate rendono ragione dell'infondatezza anche della seconda denuncia, di violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero la diseguaglianza di trattamento che si verifica, secondo che si sia giudicati prima o dopo il sopravvenire del termine di prescrizione, appare conseguenza di una mera disparità di fatto, che non si può evitare se non facendo venire meno lo stesso istituto della prescrizione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 dicembre 1971, n. 203 - Pres. Frangali - Rel. Chiarelli - Di Sole (n. c.).

**Impiego pubblico - Pensione privilegiata - Detrazione dal risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 3, 28; r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590, art. 9, ultimo comma).

*È fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di responsabilità civile della P. A., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, r.d. 7 dicembre 1923 n. 2590 che prescrive la detrazione della pensione privilegiata dall'importo del risarcimento del danno facente carico all'Amministrazione di appartenenza del dipendente (1).*

(Omissis). — La questione è fondata.

Il diritto del dipendente statale e dei superstiti alla pensione privilegiata e il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione si basano, come questa Corte ha rilevato nella sentenza 30 gennaio 1962, n. 1, su titoli diversi. Il primo infatti non nasce dalla responsabilità dell'Amministrazione, ma dal fatto che, a prescindere da tale responsabilità, si sia verificato un evento di servizio, produttivo di infermità lesioni o morte, previsto dalla legge. Tale diritto è strettamente connesso alla posizione del dipendente e, come osserva l'ordinanza, si collega, tra l'altro, al precedente versamento, da parte dello stesso dipendente, dei contributi ai fini del conseguimento della pensione, che sarà ordinaria o privilegiata, secondo le circostanze.

L'eventuale detrazione della pensione privilegiata dalle somme dovute alla vittima o ai superstiti a titolo di risarcimento danni viene pertanto a eludere o a ridurre la responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto illecito, in contrasto con l'art. 28 della Costituzione.

La norma che prevede tale detrazione per il personale delle Ferrovie dello Stato viola inoltre l'art. 3 della Costituzione. Nella ricordata sentenza la Corte ha ritenuto che le norme che stabilivano la detta detrazione per gli altri dipendenti statali (decreto luogotenente

---

(1) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza 8 luglio 1969 del Tribunale di Catanzaro (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1970, n. 76). La sentenza n. 1 del 1962, richiamata in motivazione, leggesi in *Foro it.*, 1962, I, 175 con nota di ANDRIOLI.

Sulle pensioni cfr. anche Corte Cost. nn. 144 e 147 del 30 giugno 1971.

ziale 21 ottobre 1915, n. 1558, e legge 28 maggio 1936, n. 1126) creavano una sperequazione tra il privato, vittima di un fatto colposo, e il dipendente statale, vittima di un medesimo fatto. Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle menzionate norme si è venuto a produrre un ingiustificato trattamento differenziale anche tra i dipendenti delle Ferrovie e gli altri dipendenti dello Stato.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, a conferma di quanto ritenuto nel precedente pronunciato di questa Corte. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1971, n. 204 - Pres. Fragali - Rel. Trimarchi - Bassetto (avv. Ventura).

**Lavoro - Indennità di anzianità - Servizio di durata inferiore all'anno - Esclusione - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 36, comma primo; c.c. art. 2120, comma primo).

*È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 2120, primo comma, c.c., nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro il cui servizio abbia una durata inferiore all'anno (1).*

(*Omissis*). — 2. - Nonostante che, in tema di indennità di anzianità, il legislatore, con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, abbia dettato disposizioni a quel tempo innovative nei confronti dell'ultima parte del detto primo comma dell'art. 2120 (così come la Corte non ha mancato di rilevare con la sentenza n. 75 del 1968), non può non ritenersi tuttavia in vigore la restante parte della relativa norma e precisamente quella oggetto della presente denuncia.

Il citato art. 9, infatti, si limita a prescrivere che « l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro », ed il primo comma dell'art. 2120, in conseguenza dell'entrata in vigore di quella legge, non avente per altro

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 9 gennaio 1970 del pretore di Bergamo e 30 maggio del Pretore di Venezia (*Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1970, n. 57 e 11 novembre 1970, n. 286).

La sentenza n. 75 del 1968 è riportata in questa « *Rassegna* », 1968, 699. Per altre recenti pronunzie in materia di rapporto di lavoro v. « *I giudizi di costituzionalità ed il contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970* » vol I, nn. 37 e 80.

portata generale, ed a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 75 del 1968, viene a disporre che « in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio ».

Questa norma, in tal modo, fissando il criterio da osservarsi ai fini della determinazione e liquidazione dell'indennità *de qua*, che per ciò deve essere proporzionata agli anni di servizio, e facendo, allo scopo, riferimento all'anno quale unità di tempo, secondo la giurisprudenza prevalente considera il servizio prestato per un periodo di tempo inferiore ad un anno condizione non sufficiente perchè il lavoratore abbia diritto alla detta indennità.

3. - Così interpretata, la norma risulta in contrasto con il disposto dell'art. 36, comma primo, della Costituzione.

L'indennità di anzianità, ad avviso della Corte (citata sentenza n. 75 del 1968), « riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto pel lavoro prestato ».

Data la sua portata complementare nei confronti della retribuzione in senso stretto, deve riconoscersi ad essa la tutela costituzionale propria di quest'ultima: ed in particolare, il relativo diritto discende dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione e si informa ad essi.

Nella specie, escludendo implicitamente l'art. 2120, comma primo, che il diritto all'indennità spetti al lavoratore che abbia una anzianità di servizio inferiore all'anno, il legislatore viene a negare al lavoratore un diritto che costituzionalmente gli è assicurato.

Il criterio per cui in dipendenza della durata (annale o superiore all'anno, ovvero inferiore all'anno) del servizio, il ripetuto diritto spetta o meno al lavoratore, non è qui valutato direttamente e in riferimento al principio di eguaglianza, sibbene per la conseguenza della sua applicazione e cioè per il fatto che, in caso di servizio di durata inferiore all'anno, al lavoratore non compete l'indennità.

Non può venire, così, in considerazione la ragione che avrà determinato il legislatore a ricollegare al detto limite di tempo un trattamento differenziato; e senza, per altro, doversi escludere a priori che la previsione di un periodo minimo di servizio possa apparire razionalmente giustificata.

Rileva qui in modo obiettivo la violazione del principio di proporzionalità quantitativa che l'art. 36 pone inderogabilmente a disciplina del rapporto tra retribuzione e prestazione di lavoro, e di conseguenza è illegittima costituzionalmente la norma denunciata nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità spetti al prestatore di lavoro il quale abbia prestato servizio per un periodo di tempo inferiore all'anno. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1971, n. 205 - Pres. Fragali  
- Rel. Oggioni - Iannuzzi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri  
(Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Procedimento penale - Impedimento materiale alla difesa - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 24; c.p.p. art. 88).

*Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'imputato capace di intendere e di volere, che si trovi nella impossibilità materiale di esprimersi a propria difesa (1).*

(Omissis). — 2. - La questione non è fondata.

L'autodifesa, mediante risposte all'interrogatorio, discolpe e dichiarazioni in genere, è certamente diritto primario dell'imputato, garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio (artt. 367, 441, 443 c.p.p.) sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui « l'imputato deve avere per ultimo la parola » (art. 468 c.p.p.).

L'art. 88 c.p.p. risponde alla finalità di mantenere intatto l'esercizio di quel diritto e di evitarne la compromissione nel caso in cui l'imputato venga a trovarsi « in tale stato di infermità di mente (sovravvenuta) da escludere totalmente la sua capacità di intendere o di volere ». Da qui, anzitutto, la sospensione del procedimento, fino a quando l'imputato riacquisti la capacità (comma terzo) e, insieme, l'avvio ad accertamenti peritali, con eventuale internamento dell'imputato in manicomio (comma primo).

Trattasi, pertanto, di norma che trova, nei suoi presupposti e nel contenuto, autonoma, razionale e compiuta giustificazione.

L'ordinanza di rinvio, muovendo dall'accertamento di presupposto diverso, escludente una infermità della natura e del grado previsti nell'indicato art. 88, prospetta, come si è detto, il dubbio di incostituzionalità per il fatto dell'omessa previsione, nel contesto dell'articolo stesso, di altra ipotesi, di natura diversa (fisica, non mentale) ma di uguale effetto, come quello derivante dal blocco emotivo dei mezzi verbali di espressione del pensiero.

Ma la Corte osserva che la cennata autonomia dell'art. 88 esclude che possano in esso ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il

---

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 22 ottobre 1970 della Corte di Assise di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1970, n. 324).

contenuto, con effetti pregiudizievoli nell'esercizio del diritto di difesa personale o cosiddetta « materiale ».

La sospensione del procedimento, nell'ipotesi di cui all'art. 88, non costituisce l'unico mezzo di tutela di tale diritto, al di fuori del quale ogni altra esigenza tutelatrice non possa che essere sacrificata per mancata previsione di mezzi idonei relativi ad altre situazioni.

Sono, infatti, previsti, come provvedimenti contingenti, da adottarsi in caso di necessità, sia la « sospensione » del dibattimento (articolo 431 c.p.p.) sia il « rinvio » del dibattimento a tempo indeterminato (art. 432 c.p.p.).

È poi ulteriormente prevista, anche nel caso di solo mutismo, l'adozione di provvedimenti succedanei, atti a supplire alla fisica impossibilità o difficoltà di espressione (art. 143 c.p.p.).

In definitiva, il diritto di difesa personale trova le sue sufficienti garanzie nel sistema del diritto positivo, senza che ne risulti in alcun modo intaccata la legittimità dell'art. 88 c.p.p. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 28 dicembre 1971, n. 206 - Pres. Fragali - Rel. Capalozza - Moesch (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Procedimento penale - Partecipazione delle parti danneggiate non qualificate - Violazione dei principi di difesa e di eguaglianza - Esclusione.**

(Cost., artt. 24, 3; c.p.p. artt. 408, 422, 306, 185).

*Non sono fondate, sia con riferimento al diritto di difesa che a quello di eguaglianza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 408, 422, 306 e 185 c.p.p., che escludono la necessaria citazione in giudizio o all'assistenza di atti istruttori la persona danneggiata dal reato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408 dello stesso codice (1).*

(*Omissis*). — 1. - Le due ordinanze (del pretore di Napoli e del tribunale di Milano), pur non avendo lo stesso oggetto, sollevano que-

---

(1) La questione è stata introdotta con ordinanze 21 gennaio 1970 del pretore di Napoli e 14 gennaio 1970 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1970, n. 82).

stioni che attengono alle guarentigie processuali del danneggiato da reato, che non sia costituito parte civile o non sia persona offesa o querelante o denunziante; e, rispettivamente, a quelle della persona offesa, nella fase istruttoria: i giudizi possono, quindi, essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La questione proposta dal pretore di Napoli concerne gli articoli 408 e 422 (in relazione all'art. 412) c.p.p., che si assumono illegittimi in quanto non richiedono, a pena di nullità assoluta, la citazione in dibattimento del danneggiato che non rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408.

Nei termini in cui è stata prospettata, la censura non ha fondamento.

L'art. 185 c.p. statuisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga — oltrechè alle restituzioni — anche al risarcimento a carico del colpevole e delle persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui. È da osservare, però, che trattasi di norma di diritto sostanziale, alla quale non fa riscontro, nel codice di rito, una coincidente normativa processuale: e ciò alla stregua delle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale, che sarebbe gravemente appesantito dalla moltiplicazione delle parti civili. E, altresì, alla stregua dello stesso carattere di supremazia — per la sua funzione pubblicistica — di tale processo, già affermata da questa Corte (da ultimo, nella sentenza n. 190 del 1971), che ha indotto il legislatore a non richiedere, a pena di nullità, la difficile ricerca individuale di eventuali danneggiati (per i quali il pregiudizio può anche non essere di carattere patrimoniale: art. 185, secondo comma, c.p. e art. 2059 c.c.) e a limitare l'obbligo della citazione al dibattimento per l'offeso, per il querelante, per il denunziante e, tra i danneggiati, per quelli che si siano costituiti parte civile (art. 408, secondo comma, c.p.p.).

Che l'art. 22 c.p.p. attribuisca ad ogni danneggiato la facoltà di costituirsi parte civile, non significa che chi non siasi avvalso di tale facoltà acquisisca quei diritti che gli sarebbero riconosciuti se gli competesse, a seguito della costituzione, il ruolo di parte (o se si trattasse di chi, quale querelante o denunziante, abbia dato avvio al pro-

---

Le sentenze n. 132 e n. 136 del 1968 sono riportate in questa « *Rassegna* » 1968, 910 e 920.

A seguito della sentenza n. 132 del 1968 è stata emanata la legge 5 dicembre 1969, n. 932 recante modificazione al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore.

cesso, o di chi, quale direttamente offeso dal reato, sia un contraddittore dell'imputato).

Giustificata così la diversità di trattamento, è da escludersi la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La scelta legislativa ha una sua coerenza, perchè è indubitabile che, nell'economia del processo penale e per il raggiungimento degli scopi di questo, ben diversa è l'importanza dell'offeso dal reato, del querelante o del denunziante, e quella del semplice civilmente danneggiato: l'offeso dal reato, il querelante e il denunziante sono normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della verità dei fatti e al convincimento del giudice; il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il ristoro, al di fuori della dialettica del processo.

Nè il sistema prescelto viola l'art. 24 Cost.: non il primo comma, perchè a nessuno che abbia sofferto un danno (diretto e immediato) dal reato, è sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel processo penale (*vigilantibus iura succurrunt*); non il comma successivo, perchè la costituzione di parte civile consente sia la difesa svolta personalmente, sia la difesa tecnica. Per di più, l'efficacia riflessa del giudicato penale abilita il danneggiato ad avvalersi, a proprio vantaggio, del *dictum* giudiziario (a meno che sia risultato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto fu commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso: art. 25 c.p.p.; vedi anche art. 27, primo comma, stesso codice).

Non è che il sistema sia perfetto (ad alcuni inconvenienti, per altra via, questa Corte ha già ovviato: sentenza n. 55 del 1971), ma ciò è conseguenza della compenetrazione dell'azione civile nel processo penale, adottata dalla nostra legislazione, e della stessa funzione subordinata e sussidiaria, nel rapporto processuale penale, attribuita alla parte civile.

3. - Dalla premessa che i danneggiati, non altrimenti qualificati, non rientrano di per sè nella nozione di parte privata (se non dopo che siansi costituiti parte civile) discende che non può imporsi al giudice l'individuazione di ciascuno di essi, come non può imporglisi (tanto meno a pena di nullità) di disporre la citazione in giudizio.

4. - Per le stesse ragioni, non è essenziale al processo l'avviso di procedimento a tutti i danneggiati: soddisfa alle esigenze volute dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sostitutivo dell'art. 304

c.p.p., e non contrasta con i precetti costituzionali, la notificazione effettuata ai soli danneggiati cognitivi: « tutti coloro che possono assumere la qualità di parte privata » (art. 8, secondo comma, legge su citata) sono quelli, e soltanto quelli, che tali risultano allo stato degli atti o che successivamente vengono a risultare.

5. - Quanto al dubbio di costituzionalità degli artt. 306 e 185 c.p.p., avanzato dal tribunale di Milano, per eventuale contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, è da premettere che l'art. 306 conferisce alla persona offesa anche non costituita parte civile delle limitate facoltà, nel corso dell'istruzione, dirette all'accertamento della verità, senza altri diritti nel procedimento; e, altresì, che il denunciato art. 185 c.p.p. non concerne la parte civile, bensì riguarda le nullità attinenti alla capacità del giudice, all'iniziativa e all'intervento del pubblico ministero e all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.

D'altronde, questa Corte, con sua sentenza n. 136 del 1968, dichiarando infondata la questione relativa alla non impugnabilità della costituzione di parte civile in sede di istruttoria sommaria, ha già accolto il principio che il contraddittorio tra imputato e parte civile non si instaura nella fase istruttoria, bensì nel dibattimento (artt. 98, 99 e 100 c.p.p.).

Principio non smentito dalla diversa disciplina stabilita per l'istruzione formale dall'art. 97 c.p.p., che prevede la opposizione del pubblico ministero o dell'imputato alla costituzione di parte civile e la relativa decisione del giudice istruttore, dappoiché, per il sesto comma dello stesso art. 97, la costituzione di parte civile può venire esclusa, pur se prima — durante l'istruzione — era stata ammessa; e, per l'articolo 99 c.p.p., « la costituzione di parte civile può essere dichiarata inammissibile dal giudice anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento » (eccezioni alla cosiddetta immanenza della parte civile).

Nè disdice al criterio della provvisorietà della costituzione di parte civile (sino alle soglie della discussione finale di primo grado) la superstita validità degli atti dell'istruzione e del giudizio, se in qualunque stato e grado del procedimento detta costituzione venga dichiarata nulla (art. 100, terzo comma, c.p.p.), essendo tale validità conforme alla natura del processo penale, che esige la utilizzazione degli elementi acquisiti al processo ai fini del soddisfacimento della pretesa punitiva, che è relativamente autonoma rispetto alla pretesa risarcitoria (e restitutoria), siccome emerge dal disposto dell'art. 100, secondo comma, c.p.p. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1971, n. 207 - Pres. Fragali - Rel. De Marco - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Sicilia - Potestà tributaria - Esclusione dell'imposta di R. M. per i cantieri edili - Disapplicazione dei relativi decreti regionali - Potere non spettante allo Stato.**

(St. Reg. Sic. artt. 20, 36; d.P.Reg. 4 giugno 1954, n. 2).

*Non spetta allo Stato disapplicare direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta di R. M. riguardante imprese edili, emanati dal Presidente e dagli assessori della Regione siciliana (1).*

(*Omissis*). — Col primo motivo di ricorso si prospetta appunto il problema di accertare se allo Stato — e per esso al Ministero delle finanze — incombesse addirittura l'obbligo, come assume l'Avvocatura generale dello Stato, o, quanto meno, la potestà di disapplicare i decreti regionali oggetto della impugnata circolare.

L'obbligo discenderebbe dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite 21 settembre 1970, n. 1640 pronunciata sui ricorsi del Ministero delle finanze contro Semilia e da Semilia contro il Ministero delle finanze.

Con questa sentenza, infatti, sono stati dichiarati illegittimi il decreto del Presidente della Regione siciliana 4 giugno 1954, n. 2, nonché i decreti di esenzione emessi in esecuzione di esso nei confronti del Semilia ed è stato affermato l'obbligo degli uffici statali, che provvedono all'accertamento dei tributi erariali spettanti alla Regione siciliana, di controllare la legittimità dei decreti di esenzione da questa emanati, disapplicandoli ove ne ritengano l'illegittimità.

Come esattamente oppone il patrocinio della Regione questa sentenza fa stato soltanto fra le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata (è da notare che la Regione non era fra tali parti) e limitatamente al caso deciso.

Che, entro questi limiti, il Ministero delle finanze avesse l'obbligo di conformarsi a tale sentenza non vi è dubbio, dato il disposto del secondo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, All. E, cui dopo l'istituzione della giurisdizione amministrativa, fa riscontro l'art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

---

(1) Sulla legittimità costituzionale del sistema legislativo della Regione siciliana per incentivare le iniziative industriali nell'Isola cfr. Corte Cost. 9 dicembre 1963, n. 167; 6 giugno 1965, n. 63; 23 novembre 1967, n. 122.

Neppure è dubbio che il Ministero delle finanze potesse e possa adottare l'interpretazione dell'art. 7 della legge regionale n. 61 del 1953 e dell'art. 1 della legge regionale n. 51 del 1957, in base alla quale la Corte di cassazione è pervenuta alla decisione sopra riportata, adeguando ad essa il proprio operato.

Ma da ciò non discende che si possa estendere senz'altro *erga omnes* la efficacia cogente di quella sentenza e, soprattutto, a disapplicare direttamente tutti i decreti regionali di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile riguardanti imprese edili.

Come chiaramente risulta dal suo testo, l'art. 5 della legge 20 marzo 1865, All. E, pone in essere soltanto un correttivo di quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 4; dal complesso di questi articoli, infatti, scaturisce il seguente sistema.

L'autorità giudiziaria, di fronte ad un atto amministrativo lesivo di un diritto deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso, in relazione all'oggetto del giudizio, ma l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali hanno l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali, in quanto riguarda il caso deciso.

Comunque, le autorità giudiziarie — e, come si vedrà, esse soltanto — possono applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali, solo in quanto siano conformi alle leggi, ossia debbono disapplicarli, se li riconoscono illegittimi.

Questo sistema è, poi, stato completato con l'istituzione della giurisdizione amministrativa, alla quale è attribuita non soltanto la potestà di annullare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali riconosciuti illegittimi, ma, nei residui casi, nei quali ha competenza di merito, anche quella di revocarli o modificarli.

È molto significativo, al riguardo, che, fra i casi di competenza di merito, vi è tra l'altro quello contemplato dall'art. 27, n. 4 del t.u. n. 1054 del 1924, sopra citato, riguardante i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.

Deve, inoltre, tenersi presente che, in forza dell'art. 6 della legge comunale e provinciale, del quale è stato riconosciuto il carattere generale e l'applicabilità anche agli atti amministrativi delle regioni a statuto speciale (v. sentenze di questa Corte n. 24 del 1957 e nn. 23 e 58 del 1959) il Governo dello Stato ha la potestà di annullare di ufficio, per gravi ragioni di interesse pubblico, gli atti amministrativi sia emanati da organi dello Stato, sia da Enti pubblici autonomi territoriali o istituzionali, che siano riconosciuti illegittimi.

Occorre, infine, ricordare che nell'esercizio della cosiddetta autotutela, tutte le autorità amministrative hanno il potere-dovere di an-

nullare i propri atti che riconoscono illegittimi e di revocare quelli che riconoscono non più opportuni o convenienti.

Di fronte a questo sistema, anche in applicazione del principio di interesse pubblico di assicurare la stabilità e la certezza degli atti amministrativi, che abbiano acquisita la definitività, la potestà di disapplicare gli atti amministrativi è ammissibile soltanto allorchè l'ordinamento non preveda altri mezzi per rimuoverli.

Passando al caso concreto, il Ministero delle finanze dopo aver data piena esecuzione alle pronunzie della cassazione, com'era suo obbligo, nel caso Semilia, ove, condividendo e adottando la interpretazione delle leggi regionali n. 61 del 1953 e n. 51 del 1957, avesse voluto estendere *erga omnes* la disapplicazione del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 2 del 1954, conseguente a quella interpretazione, aveva la possibilità di promuovere l'annullamento d'ufficio, in forza dell'art. 6 della legge comunale e provinciale, dato che non ha nei confronti degli organi della Regione poteri di supremazia tali da consentirgli l'annullamento diretto.

Nè può opporsi a questo riguardo, che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1963, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, dato che nel caso così deciso quel decreto era stato impugnato in via diretta e non in sede di conflitto di attribuzione, nel falso presupposto che avesse il carattere di decreto legislativo.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano che il Ministero delle finanze non aveva la potestà di disapplicare, come ha fatto con la impugnata circolare, i decreti assessoriali di concessione alle imprese edili della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile, cosicchè il ricorso della Regione dev'essere accolto senza che occorra passare all'esame del secondo motivo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1971, n. 208 - Pres. Fragali  
- Rel. Crisafulli - Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Trentino-Alto Adige - Legge statale recante norme sulla protezione civile - Invasione della competenza regionale - Esclusione.

(St. Reg. Trentino-Alto Adige artt. 4 n. 8, 5 n. 2, 11 n. 14, 13; 1. 8 dicembre 1970, n. 996).

*Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti della legge stu-*

*tale 8 dicembre 1970, n. 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali e sulla protezione civile* (1).

(*Omissis*). — Le questioni non sono fondate.

È evidente, in primo luogo, che il riferimento del ricorso all'art. 5, n. 2, dello Statuto è fuori proposito: la legge impugnata non incide affatto sulle attribuzioni spettanti alle Regione in ordine alle « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », le quali sono e rimangono comunque sottoposte — ove esista — alla disciplina legislativa regionale, ed in mancanza alla preesistente legislazione statale, come pure all'esercizio dei poteri dall'una o dall'altra, secondo i casi, legittimamente demandati nei loro confronti all'amministrazione regionale, e potranno e dovranno, nei limiti dei rispettivi scopi istituzionali, concorrere anch'esse all'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali secondo i piani e programmi predisposti (come prevede, infatti, l'art. 7, sul quale si tornerà in prosieguo).

Ma è altresì da escludere (e già discende, sostanzialmente, da quanto si è premesso al punto 1 in ordine alla sfera di applicazione della legge n. 996 del 1970) che sussista lesione delle competenze della Regione e delle Province nelle materie, rispettivamente, dei servizi antincendi e delle opere di pronto soccorso per calamità pubbliche: sempre che e fino a quando si tratti di eventi che, per la loro localizzazione e minor gravità, si esauriscano nel territorio regionale.

Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, pronunciandosi con la sentenza n. 50 del 1968 sopra un conflitto di attribuzione che involgeva questioni in parte analoghe, dette competenze hanno, infatti, carattere settoriale ed oggetti limitati, esplicandosi su piani distinti e diversi da quello della protezione civile, intesa come predisposizione ed attuazione di un complesso globale di interventi e provvidenze di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.

I servizi antincendi, in particolare, sono essenzialmente e primariamente rivolti — come risulta dalla stessa loro denominazione — alla prevenzione ed estinzione, appunto, degli incendi, anche se per costante tradizione, si estendono altresì all'apporto « di soccorsi tecnici in genere » in occasione di eventi calamitosi di altra natura, e sempre comunque limitatamente « ai compiti di carattere strettamente urgente », per far posto in un secondo momento agli « organi tecnici competenti » (così come testualmente e correttamente dispone l'art. 27,

---

(1) La sentenza n. 50 del 1968, più volte richiamata in motivazione, è riportata in questa *Rassegna* 1968, 368.

ultimo comma, della legge reg. 20 agosto 1954, n. 24, in precedenza ricordata, nel testo modificato dalle successive leggi reg. 12 luglio 1961, n. 4, e 22 gennaio 1962, n. 7, invocato nel presente giudizio dalla difesa della Regione).

È certo poi che la legge n. 996 non incide affatto sulla organizzazione dei vigili del fuoco dettata dalla competente legislazione regionale, il rispetto della quale è, oltre tutto, anche formalmente consacrato nel già citato ultimo comma dell'art. 2; ed è altrettanto certo che le previsioni dell'art. 6, concernenti l'impiego del corpo nazionale vigili del fuoco, presuppongono, come d'altronde l'intera legge secondo si è detto all'inizio, il verificarsi di grandi calamità nazionali, cui deve sopperire l'intervento dello Stato e non implicano perciò — fuori di questa ipotesi — alcuna illegittima sovrapposizione di organismi statali ai corpi provinciali esistenti ed operanti nella Regione alla stregua degli ordinamenti da questa stabiliti e alle dipendenze degli organi regionali e provinciali a ciò destinati.

Quanto, infine, alle opere di pronto soccorso per pubbliche calamità, non può non essere qui ribadito quel che la Corte ebbe a ritenere nella menzionata sentenza n. 50 del 1968, vale a dire che la parola « opere » va assunta nel significato tecnico, tradizionalmente proprio della espressione « opere pubbliche » (si tratta, invero, di una sottospecie di opere pubbliche caratterizzate da particolari presupposti e particolari finalità) e che tale significato « non può essere dilatato fino a comprendere tutte le attività occorrenti per far fronte alla calamità ».

Le due materie, dunque, dei servizi antincendi e delle opere di pronto soccorso per calamità naturali non sono suscettibili di identificarsi con quella che è ora disciplinata dalla legge n. 996 del 1970, pur potendo, sotto certi aspetti, con quest'ultima interferire.

3. - Ma, anche se così non fosse, resterebbe pur sempre la diversità quantitativa (che, al limite, diventa qualitativa) tra le grandi calamità, che formano oggetto della legge *de qua*, e le calamità aventi dimensioni locali.

Come la stessa difesa della Regione finisce per riconoscere, in presenza di calamità che abbiano malauguratamente ad assumere più vaste proporzioni, direttamente o indirettamente coinvolgendo la collettività nazionale, l'esigenza di assicurare — nel corso della fase operativa, successivamente, cioè, al verificarsi dell'evento — effettiva unità di indirizzo e di azione non può non prevalere — legittimamente — su ogni altra considerazione, pur se rispettabile. In presenza di catastrofi che commuovono la pubblica opinione, anche internazionale, reclamando la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali, ivi compresi quelli di cui soltanto lo Stato è in grado

di disporre, non vi è più luogo a sottili dosaggi di poteri ed a complicazioni di procedure, che potrebbero ritardare, se non addirittura compromettere, la tempestività e l'efficacia del soccorso, cui tutti devono animosamente cooperare, nell'adempimento di quei « doveri inderogabili di solidarietà... sociale » che l'art. 2 della Costituzione ha solennemente posto a base dell'ordinamento vigente e che non concernono i soli individui, ma incombono del pari sui gruppi organizzati e gli enti di qualsiasi specie.

Non sono perciò meritevoli di censura le disposizioni dell'art. 5, che, mentre includono le Regioni tra i soggetti abilitati a richiedere la dichiarazione di pubblica calamità e prevedono che la nomina del Commissario possa cadere anche su amministratori regionali, non subordinano però la dichiarazione medesima e la nomina del Commissario a previa intesa con la Regione ricorrente.

Nè può ravvisarsi violazione dell'autonomia regionale nella norma del quarto comma dello stesso art. 5, a termini della quale il Commissario, nel dirigere i servizi di soccorso, si avvale della collaborazione degli organi regionali (e degli enti locali interessati): giacchè i rapporti di dipendenza che, durante l'opera di soccorso, possono costituirsi tra l'organo statale cui ne spetta la responsabilità e gli organi regionali chiamati ad intervenire, oltre ad essere strettamente limitati nel tempo, hanno carattere funzionale e sono comunque largamente giustificati dalle preminenti esigenze unitarie poc'anzi accennate.

Deve soggiungersi che, entro i limiti consentiti da tali esigenze, la stessa legge impugnata ha tenuto conto, specie (ma non soltanto) per quanto concerne la fase preventiva della organizzazione e programmazione degli interventi, della nuova realtà regionale. Così, l'articolo 7 stabilisce che in ogni capoluogo di regione sia istituito un Comitato regionale per la protezione civile, presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, con il compito — tra l'altro — di predisporre « programmi intesi a dare... il contributo della Regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche d'interesse regionale ». E più in generale, poi, dal combinato disposto del medesimo art. 7 e del terzo comma dell'art. 3 ai Comitati regionali per la protezione civile risultano conferiti compiti rilevanti di studio e programmazione, « sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione », in ordine alle misure di prevenzione delle calamità naturali, ai « piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento », e alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante e dopo lo stato di emergenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1971, n. 209 - Pres. Chiarrelli - Rel. Reale - Valentini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Procedimento penale - Rito direttissimo - Scelta del P. M. - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24; c.p.p. art. 502, comma primo).

*Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, c.p.p. che attribuisce al P. M. il potere di scelta del rito direttissimo (1).*

(Omissis). — 2. - Le questioni non sono fondate.

L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al P. M. la potestà discrezionale di adire il tribunale, nei casi indicati, per il giudizio direttissimo a carico dell'imputato in istato di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del sistema positivo. Nella detta norma ha espressione, infatti, il principio che, riconoscendo al P. M. la titolarità dell'azione penale in ordine ai reati di competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria legittimazione a promuovere il procedimento penale, nei modi che egli ritenga rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia. E non è dubbio che la scelta circa le modalità di esercizio dell'azione penale rientri nel potere istituzionale dell'organo requirente e ne determini l'ambito di discrezionalità, in necessaria correlazione, peraltro, col dovere di osservare la legge, in riferimento alle condizioni che questa specificamente stabilisca, nonché al principio generale della congruenza dello strumento processuale prescelto, rispetto al fine pratico della persecuzione penale. E all'osservanza della legge da parte del P. M. è preordinato il sindacato del giudice di cui alle osservazioni che seguono.

Va rilevato, inoltre, che la stessa discrezionalità inerente all'esercizio del potere-dovere di richiedere il giudizio direttissimo è preveduta nella recente legge 7 novembre 1969, n. 780, la quale, nell'apportare modificazioni all'art. 389 c.p.p., concernente i casi in cui si deve procedere con istruzione sommaria, fa salva appunto la possibilità che, ad iniziativa del P. M., si instauri il giudizio predetto.

---

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 30 novembre 1970 del Tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1971, n. 42).

Sul giudizio direttissimo cfr. Corte Cost. 8 luglio 1970, n. 92, in questa « *Rassegna* » 1967, 514.

Sul giudizio direttissimo preveduto dalla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 cfr. pure Corte Cost. 26 giugno 1970, n. 109, in questa « *Rassegna* », 1970, 723.

Alla stregua di tali considerazioni non può ritenersi che sussista la asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'eventualità che soggetti diversi possano subire, in linea di fatto, diseguale trattamento.

3. - E nemmeno è fondata la questione in riferimento alla garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).

Come è noto, questa Corte, pronunciando con sentenza numero 117/1968 la incostituzionalità dell'art. 389, terzo comma, c.p.p., nel testo anteriore alla riforma introdotta con la sopra ricordata legge 7 novembre 1969, n. 780, ebbe ad affermarne il contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui lasciava lo stesso P. M. arbitro della scelta del rito istruttorio, a seguito di ritenuta evidenza della prova, con la conseguenza che ne potesse derivare compressione delle competenze del giudice istruttore. Analoga decisione (sent. n. 40/1971) fu adottata altresì nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 389, nella parte in cui rimetteva all'apprezzamento insindacabile del procuratore della Repubblica la necessità di ulteriori atti istruttori nel caso di confessione dell'imputato.

Infine, con altra sentenza n. 123/1971, riguardante la disciplina dell'istruttoria suppletiva (art. 370 c.p.p.), è stato riaffermato che le iniziative del P. M. devono ritenersi, nel sistema processuale penale, normalmente soggette al controllo del giudice competente in ordine ai fatti contestati.

Da tali principi non si discosta la disciplina del giudizio direttissimo, per il fatto che all'organo requirente, come sopra accennato, sono affidate funzioni connesse alla titolarità dell'azione penale.

L'esercizio del potere di iniziativa ai fini della instaurazione del rapporto processuale secondo il rito direttissimo non è, per vero, sottoposto alla cognizione del giudice, al quale risulta in definitiva rimessa, a garanzia dell'interesse dell'imputato al giusto procedimento, la decisione circa la necessità che il procedimento stesso venga svolto col rito ordinario, in sostituzione di quello direttissimo. Ai sensi dell'articolo 504, secondo comma, c.p.p., spetta al tribunale verificare la ammissibilità, nella fattispecie, del rito direttissimo, e, se il giudizio risulta promosso fuori delle circostanze previste dall'art. 502, disporre che gli atti siano trasmessi al P. M., perchè promuova il giudizio nelle forme ordinarie.

Dopo la chiusura del dibattimento, inoltre, allo stesso giudice è data potestà di ordinare che si proceda con istruzione formale, quando l'accertamento dei fatti contestati ecceda dai limiti consentiti alle indagini dibattimentali (art. 504, primo comma).

Ne deriva che, nel sistema sopra delineato, l'esercizio del diritto di difesa (nei limiti compatibili con le particolari caratteristiche del

procedimento in esame), risulta assicurato. E ciò anche perchè non costituisce menomazione dell'esercizio della difesa l'esclusione della fase istruttoria, legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo come in altri procedimenti penali (sentenza n. 119/1965).

4. - E nemmeno può ravvisarsi violazione dell'art. 24, secondo comma, sotto il profilo che nella disciplina vigente non è consentito all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale.

Tale disciplina appare, infatti, razionale e coerente col sistema del c.p.p. in vigore che appunto al P.M., titolare dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli giurisdizionali, di quelle modalità di esercizio dell'azione medesima che si palesino congrue nei singoli casi.

Al soggetto passivo dell'azione penale non è riconosciuto per contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perchè l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel rispetto del diritto di difesa. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1971, n. 210 - Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Abbiati (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).**

**Imposte e tasse in genere - Imposta straordinaria sul patrimonio - Privilegio speciale sugli immobili - Opponibilità ai successivi acquirenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 23; d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, art. 65).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 65 del t.u. sulle imposte straordinarie progressive sul patrimonio (d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203) che stabilisce il privilegio speciale immobiliare opponibile anche ai successivi acquirenti dei beni (1).*

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

Nella specie, non appare violato l'art. 23 della Costituzione secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta

---

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 23 dicembre 1969 del Tribunale di Varese (*Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1970, n. 57).

Sull'art. 23 della Costituzione cfr. le sentenze della Corte Cost. 21 gennaio 1967, n. 5, 20 febbraio 1969, n. 21, 15 aprile 1970, n. 58.

se non in base alla legge, la quale, come ha affermato questa Corte, deve tuttavia indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità della pubblica Amministrazione per ciò che attiene al *quantum* ed ai soggetti passivi del tributo.

È bene precisare che le censure mosse sia dalla ordinanza di rimessione, sia dalle parti private, si riferiscono non già all'imposizione tributaria, ma alla garanzia — privilegio speciale immobiliare — per essa prevista dal legislatore. Questo, nel concedere detto diritto di garanzia avrebbe lasciato alla pubblica Amministrazione un'ampia discrezionalità nel correlativo esercizio.

Sta di fatto però che l'art. 65 impugnato, lungi dal conferire particolari poteri discrezionali alla Finanza, non ha fatto altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile.

Ed invero, in detto codice, tale privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) ed assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore.

La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione. I termini di questa sono stabiliti, talvolta, per le singole imposte, dalle leggi speciali, ma, in mancanza di espressa disposizione — come nel caso della imposta straordinaria sul patrimonio — devono ritenersi applicabili le norme sulla prescrizione ordinaria come per qualsiasi altro diritto di credito del privato. Con ciò, risulta dimostrata l'inesattezza della affermazione che la pretesa del Fisco potrebbe essere fatta valere illimitatamente nel tempo.

È contemplato altresì dal codice civile — in virtù del principio della solidarietà passiva nella obbligazione — il diritto che il creditore ha di scegliere, fra i vari immobili gravati dal privilegio speciale, quello sul quale ritiene opportuno, o più vantaggioso, procedere esecutivamente per realizzare il suo credito. Nella specie, poi, il campo di scelta risulta circoscritto agli immobili di proprietà del contribuente alla data del 29 marzo 1947, ed il terzo, al quale l'immobile è pervenuto, risponde nei limiti del valore del bene stesso. Rientra nell'ambito di tali scelte anche il potere concesso all'Intendente di finanza di rinunciare in tutto od in parte al privilegio speciale su un determinato immobile, contro prestazione di adeguata garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale.

Pertanto, anche sotto questo profilo, la censura di incostituzionalità risulta infondata.

3. - Rileva infine l'ordinanza che la norma impugnata contrasta con il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio in argomento non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non è in alcun modo rilevabile dai privati anche perchè i funzionari dell'Amministrazione delle imposte non possono dare notizie al terzo acquirente per il preciso divieto posto dall'art. 68 del d.P.R. n. 203 del 1950.

Orbene, sta di fatto che per il codice civile il privilegio, di regola, non va trascritto, ma soltanto può essere dalla legge subordinato a particolari forme di pubblicità. E ciò perchè non possono essere ignorate le disposizioni del codice civile, che concedono sugli immobili il privilegio speciale ai crediti dello Stato per il tributo fondiario e per altri tributi diretti ed indiretti. Nè può dirsi che dalla norma dell'art. 68 sopra indicato derivi l'occultamento del privilegio speciale, perchè, anche a non volere tener conto di altre possibilità di assumere legittimamente informazioni, anche il segreto di ufficio disposto per i funzionari dell'Amministrazione delle imposte, per i componenti dei collegi giudicanti, e per altri, non ha ragion di essere quando la notizia è richiesta da coloro che dimostrino di avere interesse a conoscerla.

Le altre questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, rimangono assorbite. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA  
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2835 - Pres. Stella Richter - Rel. Tamburrino - P. M. Secco (conf.) - Amministrazione dell'Interno (avv. Stato Foligno) c. Amministrazione provinciale di Bologna (avvocati Conti e De Luca).

**Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Controlli amministrativi - Interesse legittimo dell'ente controllato - Azione giudiziaria per il risarcimento dei danni - Inammissibilità - Fattispecie.**

(T.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 42).

*La violazione da parte dello Stato dei limiti stabiliti dalla legge per i controlli sugli enti pubblici non incide direttamente su un diritto soggettivo ma esclusivamente su un interesse legittimo essendo il controllo sull'ente controllato, quale ne sia la natura e l'essenza, diretto a tutelare immediatamente un interesse pubblico ed incidendo esso solo indirettamente sull'autonomia dell'ente stesso; nè è ammissibile che dopo la tutela amministrativa, l'ente si avvalga della tutela giudiziaria: fattispecie in tema di controllo sostitutivo da parte di una giunta provinciale amministrativa su un'Amministrazione provinciale (1).*

(Omissis). — Il 1° dicembre 1944, Pier Luigi Cocchi, applicato di ruolo dipendente dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, fu di-

---

(1) Questa importantissima sentenza, in occasione della fattispecie esposta nella massima, ribadisce dei principi di grande rilevanza in perfetta armonia con le tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato sulle questioni agitate nella controversia di cui si tratta: se ne ritiene pertanto opportuna la integrale pubblicazione. In argomento cfr. Cass., Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1073 in questa *Rassegna* 1967, I, 958 ed *ivi* l'ampia nota di U. GIARDINI.

chiarato dimissionario di ufficio (per assenza ingiustificata dal servizio) con provvedimento del Commissario prefettizio che a quell'epoca reggeva l'Amministrazione. Il provvedimento venne convalidato il 12 febbraio 1948 dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Bologna, in sede amministrativa; ma, su reclamo del Cocchi, la stessa Giunta, in sede giurisdizionale, dopo una prima decisione di rigetto, annullò, con decisione del 25 novembre 1949, l'atto di convalida e dispose la riassunzione in servizio del Cocchi. Contro questa decisione, l'Amministrazione Provinciale di Bologna propose ricorso al Consiglio di Stato che l'accolse, con decisione del 24 novembre 1940, annullando il provvedimento impugnato.

Frattanto il Cocchi aveva chiesto alla G.P.A. l'emissione del mandato di ufficio per i suoi emolumenti, a norma dell'art. 42 t.u. 3 marzo 1934, n. 383, e la Giunta, prima di aver data qualsiasi comunicazione all'Amministrazione interessata, emise mandato a favore del Cocchi per L. 1.216.137, da prelevarsi sui fondi di bilancio della Provincia, mandato che il beneficiario immediatamente incassò. I provvedimenti, ormai eseguiti, vennero notificati all'Amministrazione provinciale, e questa ricorse in via gerarchica al Ministero dell'Interno, che non provvide. Allora l'Amministrazione provinciale impugnò innanzi il Consiglio di Stato il silenzio-rifiuto del Ministero, ma si vide negare dalla G.P.A. l'autorizzazione a stare in giudizio. Ricorse in via gerarchica contro tale provvedimento di diniego, ma neanche questa volta il Ministero provvide, onde l'Amministrazione propose nuovo ricorso al Consiglio di Stato contro il nuovo silenzio-rifiuto. Il Consiglio di Stato, con una prima decisione, accolse il ricorso contro il secondo silenzio del Ministero e concesse l'autorizzazione a stare in giudizio; con una seconda decisione, accolse nel merito il ricorso e annullò tanto la deliberazione dell'omissione del mandato a favore del Cocchi, quanto il mandato stesso.

A questo punto l'Amministrazione provinciale di Bologna deliberò di citare in giudizio innanzi il giudice ordinario il Cocchi, il Ministero dell'Interno e il Ricevitore cassiere provinciale, per ottenere il risarcimento del danno subito: l'Autorità tutoria negò l'autorizzazione, ed il Ministero, investito del ricorso gerarchico contro tale diniego, non provvide: l'autorizzazione a proporre il giudizio fu data dal Consiglio di Stato, investito del ricorso contro il silenzio-rifiuto del Ministero. Con atto del 17 ottobre 1961, l'Amministrazione provinciale iniziò il presente giudizio, citando innanzi il Tribunale di Bologna il Ministero dell'Interno e la Cassa di Risparmio di Bologna, quale Ricevitore-cassiere provinciale per ottenerne la condanna solidale al pagamento di Lire 1.216.137, quale risarcimento del danno subito. Il Ministero eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito sostenne l'inesistenza, sotto il profilo soggettivo, di un atto illecito. La Cassa di Risparmio eccepì la mancanza di sua responsabilità per aver

provveduto al pagamento di un mandato formalmente valido. Il Tribunale adito, con sentenza 31 gennaio-14 aprile 1966, accolse la domanda nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno e la respinse nei confronti della Cassa di Risparmio.

Su appello del Ministero, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 1° giugno 1968, confermò pienamente la decisione impugnata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno con tre motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso l'Amministrazione provinciale di Bologna.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso dell'Amministrazione dell'Interno concerne la questione di giurisdizione sollevata dalla stessa Amministrazione fin dal primo grado del giudizio. Va ricordato che nel caso in esame la Giunta provinciale Amministrativa, in sede di controllo sull'Amministrazione provinciale, ritenne di avvalersi del potere del controllo sostitutivo deferitole dall'art. 42 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, emettendo mandato di ufficio a favore del Cocchi dipendente dall'Amministrazione provinciale. Ma sia la deliberazione di emissione del mandato, sia il mandato stesso furono, dopo varie vicende, annullati dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per illegittimità, che lo stesso Consiglio di Stato definì macroscopiche, cioè per non essere state eseguite le norme di legge relative alla procedura dettata per l'emissione dei mandati di ufficio da parte dell'organo di controllo: questo cioè, nella specie, come accertò il Consiglio di Stato, emise il mandato senza una previa declaratoria di obbligatorietà della spesa e comunque autorizzi l'esecuzione del mandato senza attendere che fossero stati proposti e risolti i ricorsi dell'ente controllati o che fosse invano decorso il termine per la presentazione dei detti ricorsi, violando così l'art. 128 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. A seguito di siffatta pronuncia e poichè il mandato, poi dichiarato illegittimo, era stato riscosso dall'interessato, l'Amministrazione provinciale ha chiesto all'Amministrazione dell'Interno il risarcimento del danno derivatole dalla illegittima (anzi — secondo l'attrice — illecita) attività di controllo. Di fronte all'eccezione preliminare del Ministero convenuta e relativa all'assunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata ha per contro affermata la detta giurisdizione. E ciò sotto duplice profilo. In primo luogo, da un punto di vista generale, la Corte del merito ha rilevato che, a differenza di quanto accade per il privato, nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante, le norme sui controlli non costituiscono

una tutela indiretta e non sono inquadrabili tra le norme cosiddette di azione, ma disciplinano proprio i rapporti tra l'ente sottoposto a tutela e lo Stato e quindi hanno natura di norme di relazione, intersoggettive, onde esse incidono su diritti soggettivi dell'ente controllato, come diritto soggettivo dell'ente controllato era quello di poter esercitare i ricorsi previsti contro la deliberazione di emettere il mandato senza la previa declaratoria di obbligatorietà della spesa e senza avere atteso l'esperimento dei ricorsi o il decorso del relativo termine importano non abuso del potere di controllo, ma mancanza addirittura del medesimo, che incide su un diritto azionabile avanti il giudice ordinario. Siffatti profili sono criticati nel primo motivo del ricorso, il primo come contrastante con i principi che regolano l'attività di controllo, i rapporti tra ente controllato e Stato e la posizione dell'ente controllato di fronte all'esplicazione di quell'attività; il secondo come contrastante con la differenziazione tra abuso del potere e mancanza radicale dello stesso.

Le predette censure sono fondate. L'affermazione di principio della sentenza impugnata secondo cui sempre, quando l'ente controllato si pone in posizione di autonomia di fronte allo Stato, si è in presenza di rapporto intersoggettivo, con la conseguenza che le norme che regolano l'esercizio dell'attività di controllo sono norme di relazione, di fronte alle quali vi è la posizione di diritto soggettivo azionabile avanti il giudice ordinario, non può essere condivisa perchè contrastante con l'essenza della funzione di controllo quale è stata determinata, oltre che dalla dominante dottrina, dalla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio. Prendendo in considerazione la posizione dell'ente pubblico sottoposto a controllo dello Stato, è chiaro che tale controllo è diretto a vedere se l'azione svolta dall'ente controllato per il raggiungimento dei propri fini, che sono in realtà fini pubblici, dello Stato, al primo delegati per motivi di opportunità, sia non solo legittima ma anche opportuna: di guisa che i controlli sono predisposti dalla legge non a tutela diretta degli interessi dell'ente controllato o controllante nei loro rispettivi rapporti (norma di relazione) ma a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento delle attività dirette al perseguimento di fini pubblici (norma di azione). Dal che consegue che anche l'attività di controllo è regolata dalla legge soprattutto nell'interesse pubblico a che il controllo medesimo si svolga in modo da poter tutelare il raggiungimento di quelle finalità pubbliche cui è diretta l'attività dell'ente controllato. Vale a dire che è interesse pubblico non solo che i fini pubblici delegati ad ente diverso dallo Stato siano legittimamente ed opportunamente perseguiti, ma è interesse pubblico anche che l'attività di controllo su quell'attività dell'ente pubblico sia legittimamente esercitata. Onde la violazione da parte dello Stato dei limiti stabiliti dalla legge per i controlli sugli enti pubblici non incide direttamente su un diritto soggettivo dell'ente, ma, essendo diretto a tutelare immediata-

mente un interesse pubblico ed incidendo solo indirettamente sull'autonomia dell'ente, tocca esclusivamente un interesse legittimo. E ciò quale che sia la natura e l'essenza del controllo, anche se il medesimo è sostitutivo. Questo importa che lo Stato nell'esercizio dell'attività di controllo è legittimato a sostituire la propria attività amministrativa a quella, non compiuta, dell'ente controllato, a determinate condizioni ed in presenza di determinati presupposti stabiliti dalla legge. Anche questa attività sostitutiva è stabilita direttamente a tutela dell'interesse pubblico di cui si è dianzi parlato al sano e preciso perseguimento dei propri fini da parte dell'ente; onde se tale perseguimento non è attuato dall'ente vi si può sostituire lo Stato nell'esercizio del controllo; ne consegue che nell'esercizio di tale sostituzione, lo Stato non segue i presupposti e le condizioni di legge, tale violazione non tocca alcun diritto soggettivo dell'ente che non esiste, ma solo un interesse legittimo dello stesso.

Nè può dirsi che nel caso in esame lo Stato (e per esso il suo organo di controllo) non avesse il potere di emettere direttamente il mandato di ufficio al posto dell'Amministrazione provinciale che non aveva provveduto in sede di amministrazione attiva: tale potere è previsto dalla legge comunale e provinciale ed attribuito all'autorità di controllo (Giunta provinciale amministrativa). Solo la stessa legge e le relative norme regolamentari sottopongono l'esercizio di quel potere a determinate condizioni ed a determinati limiti: la violazione di tali limiti e la emissione del mandato senza che siano poste in essere le condizioni di legge incide certamente sull'esercizio del potere e costituisce un illegittimo esercizio, un abuso di quel potere in concreto. Si è quindi nell'ipotesi tipica dell'illegittimo esercizio da parte dell'amministrazione di un'attività (nella specie di controllo) prevista dalla norma direttamente a tutela di un interesse pubblico, onde tale illegittimo esercizio non può che toccare un interesse legittimo. Interesse che è tale fin dall'inizio, che è sorto come interesse legittimo e che — come è costante giurisprudenza — non può modificarsi o trasformarsi in diritto soggettivo a seguito della dichiarazione di illegittimità pronunciata in sede di giurisdizione amministrativa. Il chiedere, dopo la tutela amministrativa (illegittimità dell'atto), anche la tutela giudiziaria (risarcimento del danno) importerebbe quella doppia tutela che è inammissibile nel vigente ordinamento in relazione all'interesse legittimo.

Pertanto il primo motivo del ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri relativi alla sussistenza in merito degli elementi dell'azione di risarcimento del danno: deve essere in conseguenza dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e cassata senza rinvio l'impugnata sentenza. In ordine alle spese dell'intero giudizio, si stima equa, in considerazione della natura della controversia e delle vicende che essa ha avute, la compensazione totale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 ottobre 1971, n. 2863 - Pres. Pece - Rel. Mirabile - P. M. Di Maio (diff.) - Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Ricci) c. Milone e Fedullo (avv. Di Sevo) nonchè contro Castiello, Lentini, Baldo e Comune di Rofrano (n.c.).

**Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Crediti - Pignorabilità - Limiti.**

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

**Imposta generale sull'entrata - Quote di partecipazione spettanti ai Comuni - Impignorabilità.**

(l. 2 luglio 1952, n. 703; l. 16 giugno 1960, n. 1014).

*I crediti nascenti dall'esercizio di pubbliche potestà, essendo vincolati al raggiungimento di pubbliche finalità, le quali costituiscono il presupposto e la ragion d'essere del potere, sono come tali sottratti alla esecuzione coatta (1).*

*I crediti dei Comuni verso lo Stato per quote di partecipazione sui proventi dell'i.g.e., non possono essere pignorabili giacchè l'eventuale loro assoggettamento ad esecuzione forzata importerebbe l'inammissibile sostituzione del privato all'Amministrazione in un rapporto, di cui il privato non può essere soggetto (2).*

(Omissis). — Con l'unico motivo dedotto, l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 legge 2 luglio 1952, n. 703; 543, 546 c.p.c.; 3 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., e deduce il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e l'impignorabilità del credito per quote I.G.E., assumendo che l'indubbia natura tributaria del credito del Comune di Rofrano per le quote I.G.E. attribuitegli dal Ministro delle Finanze comportava, nella specie, l'impignorabilità del credito stesso, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione esecutiva promossa dal Fedullo e quindi anche rispetto al giudizio incidentale di cognizione di cui all'art. 548 c.p.c. Aggiunge che la suddetta impignorabilità prescindeva

---

(1-2) Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno ribadito quanto già da esse precedentemente stabilito nella sentenza n. 2448 del 2 luglio 1969, pubblicata in questa *Rassegna* 1969, I, 633 con nota di richiami.

La importanza delle questioni esaminate direttamente o indirettamente ma comunque incisivamente nella sentenza in rassegna induce a pubblicare per intero la parte di diritto.

dalla prova dell'avvenuta iscrizione delle somme nella parte attiva del bilancio ed era perciò rilevabile di ufficio.

La censura è fondata.

Il pignoramento in esame — va innanzi tutto rilevato — è caduto, non su somme di denaro già affluite nelle casse del Comune, ma su crediti del Comune verso lo Stato per quote di partecipazione sui proventi I.G.E.

Ora, come queste Sezioni Unite hanno già osservato (vedi sentenza n. 2428 del 1969), ai fini della pignorabilità, occorre distinguere tra somme di denaro già affluite nelle casse dell'Ente pubblico e crediti dell'Ente pubblico. Infatti, mentre per le prime può ancora discutersi sulla possibilità di una distinzione a seconda della loro provenienza e dell'avvenuta o non avvenuta destinazione ad una pubblica esigenza, nel caso dei crediti non è assolutamente possibile prescindere da una distinzione in quanto occorre tener separati i crediti che traggono origine dai rapporti di diritto privato — per i quali l'azione esecutiva da parte dei creditori dell'Ente è sempre ammissibile — dai crediti nascenti dall'esercizio di pubbliche potestà, i così detti crediti pubblicistici o di natura pubblica, che, essendo vincolati al raggiungimento di pubbliche finalità le quali costituiscono il presupposto e la ragione d'essere del potere, sono come tali sottratti all'esecuzione coatta dei creditori dell'Ente.

E ciò vale non solo per i crediti derivanti da rapporti tributari diretti, da rapporti cioè nei quali la potestà pubblica viene direttamente esercitata dall'Ente impositore nei confronti del soggetto passivo del tributo, ma anche per gli altri crediti, che, per quanto al di fuori di un vero e proprio rapporto tributario, hanno origine da una potestà pubblica.

Per quanto attiene in particolare al caso in esame e cioè ai crediti dei Comuni verso lo Stato per quote di partecipazione sui proventi I.G.E., risulta dal tenore delle relative norme che con la legge n. 703 del 1952 è stato riconosciuto ai Comuni un potere di natura pubblica alla percezione delle dette quote, potere che si esercita esigendo dallo Stato la relativa contribuzione ed il cui esercizio non cessa fino a quando l'ammontare di detta contribuzione non è stata versata nelle casse dell'Ente. Il corrispondente dovere dello Stato, come risulta dalla medesima legge, è connesso, peraltro, col potere dello stesso di determinare le fonti di entrate con le quali i detti Enti debbono provvedere all'espletamento delle loro funzioni.

È chiaro quindi che i detti crediti non possono che essere impignorabili, giacchè l'eventuale loro assoggettamento ad esecuzione forzata importerebbe l'inammissibile sostituzione del privato all'Amministrazione in un rapporto di cui il privato non può essere soggetto. E sotto l'accennato profilo l'impignorabilità assoluta del credito del Comune verso lo

Stato per quote I.G.E., risolvendosi nella improponibilità, altrettanto assoluta, dell'azione esecutiva, importa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Tale difetto di giurisdizione si estende necessariamente al giudizio di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., sia — genericamente — per il carattere strumentale di tale giudizio rispetto al procedimento esecutivo, sia — più specificamente — perchè l'accennato giudizio trova il proprio impulso o nello stesso atto di pignoramento (ove si ritenga che la dichiarazione del terzo costituisca elemento integrativo del pignoramento), oppure nell'istanza del creditore pignorante a che si provveda all'istruttoria per accertare il credito del terzo, istanza che costituisce pur sempre un momento di quel processo esecutivo che, per le già esposte ragioni, non poteva essere instaurato.

Il ricorso dev'essere perciò accolto e l'impugnata sentenza cassata senza rinvio.

Quanto alle spese ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti in ordine a tutti i gradi di giudizio. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 ottobre 1971, n. 2864 - Pres. Pece - Rel. Iannitti Piromallo - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Albisinni) c. Nastri (avv. Vitiello).**

**Competenza e giurisdizione - Acque pubbliche ed elettricità - Poteri della p. a. in materia di polizia idraulica - Azione risarcitoria di soggetti non destinatari dei relativi provvedimenti - Giurisdizione del giudice ordinario.**

(t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2).

**Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Condanna della p. a. ad un facere - Inammissibilità.**

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

**Competenza e giurisdizione - Responsabilità della p. a. - Domanda di risarcimento ex illecito - Competenza del Giudice ordinario - Danno occasionato dall'esecuzione di opere idrauliche - Irrelevanza su tale competenza.**

(c.c. art. 2043; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140).

*Il precetto che subordina l'esperibilità dell'azione risarcitoria all'accoglimento in sede amministrativa delle contestazioni sollevate dagli interessati ed alla conseguente riespansione del già affievolito diritto*

*soggettivo non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la pretesa risarcitoria attenga a posizioni soggettive non affievolite, siccome pertinenti a soggetti non destinatari di statuizioni, provvedimenti od ordini emessi, nell'esercizio dei poteri di polizia idraulica, dalla pubblica Amministrazione (1).*

*Le domande di rimozione della situazione produttiva del danno e di restaurazione in forma specifica del diritto leso sono inammissibili nei confronti della pubblica Amministrazione in quanto il loro accoglimento si risolverebbe nella condanna di questa ad un fare per il che il giudice ordinario difetta di giurisdizione: in presenza di tali domande il giudice ordinario deve limitarsi ad accertare, ove del caso, la lesione del diritto soggettivo vantato dall'attore, lasciando che la pubblica Amministrazione adotti i provvedimenti necessari alla specifica restaurazione del diritto eventualmente leso dall'attività, di cui sia riconosciuta l'illegittimità (2).*

*Spetta ai Tribunali regionali delle acque pubbliche la competenza a conoscere delle controversie per risarcimento dei danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica Amministrazione in materia di acque e impianti elettrici; ma spetta agli ordinari giudici civili la competenza a conoscere delle controversie nelle quali il privato abbia dedotto che il danno, pur se occasionato dall'esecuzione dell'opera pubblica, sia stato peraltro cagionato dall'avvenuta commissione di fatti illeciti nell'esecuzione della stessa, se non sorgono questioni sulla demanialità delle acque, sulla portata di provvedimenti amministrativi attinenti al relativo regime o sulla rispondenza di una determinata attività all'interesse pubblico legato a tale regime (3).*

(Omissis). — Il Ministro dei Lavori Pubblici ha, con il proposto regolamento di competenza, prospettato anche una questione di giurisdizione. Conseguentemente il ricorso è stato, su richiesta del P. M., rimesso a queste Sezioni Unite per la trattazione in pubblica udienza. Poichè tale mutamento di rito trova fondamento nel disposto degli articoli 37 e 374, comma primo, c.p.c. secondo l'interpretazione ripetutamente datane da questo Supremo Collegio (nn. 659 del 1951, 603 del 1954, 2746 del 1957, ecc.), può procedersi all'esame del ricorso. L'Amministrazione ricorrente ha affermato che l'intentata azione risarcitoria non era proponibile per mancanza del preventivo riconoscimento, da parte dell'Amministrazione stessa, della non rispondenza delle opere

---

(1-2-3) La sentenza riafferma dei principi importanti al di là della applicazione fattane nel caso di specie. Quindi, anche in considerazione dei numerosi richiami giurisprudenziali contenuti nei motivi della decisione, se ne ritiene opportuna la pubblicazione per intero.

idrauliche, dalla cui esecuzione sarebbe derivato, secondo l'assunto dei Nastri, il lamentato dissesto di un loro edificio, « allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte », come richiesto dall'art. 2 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523. L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che tale disposizione darebbe luogo a carenza temporanea di giurisdizione, in quanto l'attribuzione alla Pubblica Amministrazione del potere di statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, su tutto quanto possa avere relazione con il buon regime delle acque, determinerebbe l'affievolimento delle posizioni soggettive collidenti con l'interesse pubblico presidiato dalla norma innanzi citata, escludendo in conseguenza la tutela giurisdizionale delle posizioni stesse fino a quando l'Amministrazione non abbia riconosciuto la discordanza della denunciata situazione da detto prevalente interesse.

L'esposta tesi è destituita di fondamento.

In ordine alla citata disposizione questo Supremo Collegio ha già avuto occasione di precisare: che essa attribuisce alla P. A., in materia di regime delle acque e di opere idrauliche, un potere di polizia, che determina l'affievolimento delle posizioni giuridiche che ne sono soggette; che tale degradazione dei diritti soggettivi in interessi legittimi va ravvisata sia nei confronti di coloro che deducano di aver subito un danno a causa del mancato esercizio di detto potere, la cui discrezionalità vale di per sé ad escludere la tutelabilità in via diretta ed immediata della posizione lesa (n. 1417 del 1966 cit.), sia nei confronti di chi sia destinatario di statuizioni, provvedimenti o ordini in cui si estrinsechi concretamente l'esercizio del potere stesso (n. 2039 del 1966).

L'Avvocatura dello Stato ha affermato che le due richiamate decisioni di queste Sezioni Unite sono in contrasto tra loro, in quanto la prima considererebbe affievolite tutte le posizioni privatistiche soggette al potere come sopra attribuito alla P. A., mentre la seconda limiterebbe l'indicata degradazione alle sole posizioni dei destinatari dei provvedimenti emessi nell'esercizio del potere stesso. La diversità delle fattispecie da esse esaminate elimina ogni possibilità di dubbio sull'esistenza dell'asserito contrasto: nella prima fattispecie il privato pretendeva il risarcimento di un danno che assumeva di aver subito a causa del mancato intervento della Pubblica Amministrazione per impedire la deviazione di un corso d'acqua ad opera di altro privato e, ciò avvenuto, per ripristinare il vecchio corso; nella seconda fattispecie, invece, il proprietario di un fondo assumeva di aver subito danno a causa dell'esecuzione di opere idrauliche, compiuta — a suo dire — senza l'adozione di normali cautele. La prima decisione si impernia sul principio che, stante la discrezionalità del menzionato potere di polizia demaniale, il privato non può pretendere l'esercizio a presidio di proprie posizioni lese da terzi; la seconda decisione si fonda invece sul principio che l'affievolimento previsto o regolato dal citato art. 2 del t.u. sulle opere idrauliche ha

luogo solo nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati dalla P. A. nell'esercizio del potere ad essa Amministrazione conferito dalla norma stessa. La diversità dei rapporti in relazione ai quali è stata esaminata l'incidenza di tale potere vale ad escludere che tra le richiamate decisioni sussista la disarmonia segnalata dall'Avvocatura dello Stato.

Poichè il caso attualmente in esame è assimilabile a quello considerato nella seconda delle indicate decisioni può, in ordine alla questione di giurisdizione, ripetersi quanto in essa decisione affermata e, cioè, che il precetto di cui al secondo comma dell'art. 2 del t.u. sulle opere idrauliche, che subordina l'esperibilità dell'azione risarcitoria all'accoglimento in sede amministrativa delle contestazioni sollevate dagli interessati ed alla conseguente riespansione del già affievolito diritto soggettivo, non può trovare applicazione nell'ipotesi che la pretesa risarcitoria attenga a posizioni soggettive non affievolite, perchè pertinenti a soggetti non destinatari di statuizioni, provvedimenti od ordini emessi, nell'esercizio dei poteri di polizia idraulica, dalla Pubblica Amministrazione. L'eccezione di carenza temporanea di giurisdizione va, pertanto, respinta in relazione al capo di domanda con cui i Nastri hanno chiesto il risarcimento pecuniario del danno che essi assumono di aver risentito a causa della mancata adozione, da parte della P. A. di normali cautele nell'esecuzione dell'indicata opera idraulica.

Come esposto in narrativa i Nastri hanno, altresì, chiesto l'eliminazione del dissesto mediante rimessione in pristino. L'Avvocatura non si è specificamente occupata di tale capo della domanda, avendo accomunato tutto il contenuto della pretesa, ex adverso dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, nella sollevata eccezione di improponibilità dell'azione. Senonchè l'indicata domanda di ripristino merita separata considerazione, giacchè la chiesta rimozione della situazione produttiva del danno e l'invocata restaurazione in forma specifica del diritto leso si concreta in un facere cui l'Amministrazione non può essere condannata dal giudice ordinario, stante il disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, a norma del quale l'autorità giudiziaria deve limitarsi ad accertare la lesione del diritto soggettivo vantato dall'attore, lasciando che l'Amministrazione adotti i provvedimenti necessari alla specifica restaurazione del diritto leso dall'attività come innanzi riconosciuta illegittima.

Relativamente alla domanda di rimessione in pristino deve, pertanto, dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Per quel che riguarda, sotto il profilo della competenza, la domanda di risarcimento di danni in ordine alla quale è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria, deve stabilirsi se la relativa cognizione spetti al

Tribunale regionale delle acque pubbliche, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato con il proposto regolamento di competenza, o al giudice ordinario non specializzato, come è stato ritenuto dal Tribunale di Salerno.

Ai fini dell'esame di tale questione va precisato che i Nastri hanno dedotto come causa della lesione verificatasi nel loro edificio la mancata adozione, nell'esecuzione della compiuta opera idraulica di sistemazione del rio Sguazzatorio, della normale diligenza ed accortezza, in violazione del generale principio del *neminem laedere*. La causa petendi è stata, cioè, individuata in un comportamento colposo della Pubblica Amministrazione e non già nel nuovo assetto da essa dato all'indicato corso di acqua demaniale. Si verte, pertanto, nell'ipotesi in relazione alla quale la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha reiteramente affermato che la competenza spetta all'autorità giudiziaria civile ordinaria e non al Tribunale regionale delle acque pubbliche, cui l'art. 140 attribuisce « la cognizione delle controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla Pubblica Amministrazione » e non anche di quelle nelle quali il privato abbia dedotto che il danno, pur se occasionato dall'esecuzione dell'opera pubblica, sia stato, peraltro, cagionato dall'avvenuta commissione di fatti illeciti nella esecuzione stessa e, in particolare, da un comportamento non improntato al rispetto del principio presidiato dal disposto dell'art. 2043 cod. civ., semprechè la controversia non involga questioni sulla demanialità delle acque, sulla portata di provvedimenti amministrativi attinenti al regime di esse e sulla rispondenza di una determinata attività all'interesse pubblico legato al regime stesso (nn. 2039 del 1966; 1313, 1785, 2607 del 1967, 1086 del 1968).

Poichè nella specie non è stato sostenuto che l'opera sia, *ex se*, produttiva di danno, nè è stata sollevata alcuna delle accennate questioni sulla *qualitas* e sul regime delle acque, deve rigettarsi la istanza proposta col regolamento di competenza ed affermarsi la competenza del giudice civile non specializzato in ordine alla domanda di risarcimento di danni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 ottobre 1971, n. 2959 - Pres. Flore - Rel. Cusani - P. M. Trotta (conf.) - Cavalcanti (avv. Rocchetti) c. Convitto nazionale maschile Vittorio Emanuele II (avv. Stato Zagari).

Competenza e giurisdizione - Rapporto di impiego tra i convitti nazionali ed il personale insegnante nelle scuole da essi gestite - Situazione anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1967,

**n. 150 - Impiego pubblico - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.**

(c.p.c. art. 429; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29 n. 1; reg. 1 settembre 1925, n. 2009, artt. 141, 142 e 145; r.d. 22 ottobre 1931, n. 1410, articolo unico).

*Nel periodo anteriore alla promulgazione della legge 9 marzo 1967, n. 150, i rapporti di impiego tra i convitti nazionali e gli insegnanti delle scuole ad essi annesse (ed allora solo parificate) erano di natura privatistica, onde la cognizione delle controversie relative a tali rapporti non è sottratta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (1).*

---

(1) Sulla questione di cui alla surriportata massima cfr. da ultimo Cass., sez. un., 29 aprile 1969, n. 1376 in questa *Rassegna* 1969, I, 435 ed *ivi* 436 nota 1.

Sulla natura innovatrice non interpretativa della legge 9 marzo 1967, n. 150 che ha riconosciuto carattere pubblico alle scuole di cui si tratta natura ribadita ancora dalla sentenza in rassegna con la affermata esclusione della retroattività della legge stessa cfr. Cass., sez. un., 30 marzo 1968, n. 985 in questa *Rassegna* 1968, I, 188 ed *ivi* 189 nota 1).

Nell'occasione la Corte di Cassazione a sezioni unite ha altresì riaffermato che, « nell'ipotesi in cui la legittimazione passiva spetti a una persona giuridica, la eventuale erroneità e la insufficienza dell'indicazione contenuta nell'atto introduttivo costituiscono causa di nullità soltanto se, valutato l'atto nel suo complesso, l'indicazione dell'ente o dell'organo che si è inteso evocare in giudizio risulti assolutamente equivoca; onde agli effetti previsti dall'art. 366, n. 1 c.p.c. deve ritenersi che non sussista ragione di inammissibilità quando « non si determini alcuna incertezza nell'identificazione del soggetto contro il quale è diretto l'atto di impugnazione ». Tanto in relazione alla proposizione del ricorso per la specie nei confronti del Preside dell'Istituto parificato (cioè nei confronti di un ente giuridico inesistente e comunque diverso dal convitto nazionale, nei confronti del quale era stata pronunciata la sentenza impugnata), e traendosi argomento del fatto che il ricorso era stato proposto sì contro il Preside dell'Istituto parificato, ma quale Rettore del convitto.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 ottobre 1971, n. 2936 - Pres. Giannattasio - Est. Sposato - P. M. Gentile (conf.) - Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Cascino) c. Lofaro Maria (avv. Musolino).

**Espropriazione per p. u. - Decreto di esproprio sopravvenuto nel corso del giudizio di danno per illegittima occupazione ed utilizzazione dell'immobile - Opposizione alla indennità - Non necessaria.**

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51).

**Espropriazione per p. u. - Occupazione di urgenza - Protrazione oltre il biennio - Effetti.**

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73).

**Espropriazione per p. u. - Occupazione temporanea illegittimità - Danni - Criteri di determinazione.**

*Qualora nel corso del giudizio, promosso per conseguire il pagamento del valore venale dell'immobile illegittimamente occupato ed utilizzato dalla P. A., intervenga il decreto di espropriazione per p.u., non è necessario che sia proposta anche opposizione alla indennità di esproprio ai sensi dell'art. 51 legge 1865 n. 2359 in quanto, come il diritto di proprietà si converte, per effetto del provvedimento ablativo, nel diritto all'indennità di esproprio, così la originaria azione risarcitoria si trasforma in quella di opposizione alla stima (1).*

(1) La sentenza si adegua all'indirizzo già seguito in talune precedenti decisioni cfr. Cass. 30 dicembre 1968, n. 4086 in Foro It. 1969, I, 1534; 15 aprile 1970, n. 1036 in Giust. Civ. 1970, I, 1375.

In dottrina cfr. RUOPPOLO in *Giust. Civ.*, 1969, I, 631 con nota di critica.

Il principio affermato non può tuttavia non suscitare perplessità, onde la questione è stata ulteriormente riproposta all'esame della Suprema Corte.

Riteniamo interessante, ad illustrare il *thema decidendum*, di riportare quanto prospettato nel relativo ricorso.

A) Erroneamente l'impugnata sentenza della Corte d'Appello napoletana ha ritenuto che l'originaria domanda risarcitoria della sig.ra Scarpone per la protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione da parte della ANAS di una porzione estera mq. 2600 di un fondo di sua proprietà in agro di Sicignano degli Alburni (Salerno), occorsa per la costruzione di un tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, potesse, nella sopravve-

*Il protrarsi dell'occupazione dell'immobile oltre il biennio non ne determina la illegittimità fin dal suo inizio, ma solo per il periodo ultra biennale (2).*

*Se, di norma, il risarcimento del danno per la illegittima occupazione dell'immobile viene ragguagliato agli interessi sul valore venale del fondo ovvero sull'indennità di esproprio, qualora corrisponda a tale valore; nel caso invece in cui il proprietario fornisca la prova di aver subito, per effetto dell'occupazione, un danno maggiore di quello corrispondente alla mancata percezione dei frutti del fondo, come nel caso in cui abbia perduto concrete occasioni di vendere l'immobile ad un prezzo superiore al corrispettivo di esproprio, dovrà il risarcimento venire commisurato al maggior danno (3).*

(Omissis). — La questione principale, che la presente causa ripropone all'esame di questa Suprema Corte, è quella formulata con la prima delle censure del primo motivo del ricorso incidentale: se, cioè, anche

---

nuta emissione del decreto espropriativo, non impugnato dall'interessata nel termine di cui all'art. 51 l. 25 giugno 1965, n. 2359, essere accolta come opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, ciò giustificando col ricorso al concetto della conversione processuale. Tale istituto, infatti, non si attagliava e non si attaglia menomamente al caso considerato. Esso, invero, a norma dell'art. 159, ult. comma, c.p.c., supponendo che un atto sia *viziato*, applica il principio « *utile per inutile non vitiatur* » e, quindi, si traduce in una diversa efficacia dell'atto, ove esso sia ugualmente idoneo a produrla.

V'è conversione, adunque, allorchè un atto a) *non possa produrre un determinato effetto, a causa di un vizio che lo impedisce, ma b) sia, tuttavia, idoneo a produrre un effetto diverso. Nessuna di tali condizioni sussisteva nell'ipotesi considerata.* Infatti, la sopravvenienza della pronuncia espropriativa, con la conversione del diritto di proprietà del bene in diritto alla indennità, non menoma in alcun modo la validità della domanda di risarcimento danni, la quale, a sua volta, non è per sè idonea a produrre il diverso effetto dell'impugnativa della stima dell'indennità espropriativa, *com'è vero che non v'è continenza dell'una rispetto alla seconda* e che la decadenza non può essere impedita, se non dall'atto tipicamente previsto, all'uopo, dalla legge.

Nè ha senso affermare, come fatto dall'impugnata sentenza, per eludere i limiti normali dell'istituto, che tutto si riduceva ad un problema di qualificazione *ope judicis*.

Questa è, sì, potere-dovere del giudice, ma non si riesce a capire come possa la sopravvenienza del decreto espropriativo, ossia la conversione del diritto di proprietà del bene in diritto all'indennità, influire sulla qualificazione della domanda risarcitoria nel senso di assorbirla e trasformarla in qualificazione di opposizione alla stima dell'indennità. Non è ipotizzabile tale assorbimento e trasformazione, dato che la domanda risarcitoria e quella della giusta indennità espropriativa *possono perfettamente coesistere*.

Il *factum superveniens* della pronuncia di espropriazione non rende diversamente decifrabile dal giudice la domanda risarcitoria, ma solo vale

nell'ipotesi in cui, essendo il decreto di espropriazione intervenuto tardivamente ed essendo già in corso il giudizio promosso dal proprietario del fondo, illegittimamente occupato ed utilizzato dalla pubblica amministrazione, per ottenere, fra l'altro, il pagamento del valore venale del fondo, il proprietario medesimo possa far valere, nel giudizio già pendente il diritto alla giusta indennità di espropriazione, ossia il diritto nel quale si è convertito quello originariamente fatto valere di risarcimento del danno, o debba, invece, a tale uopo, proporre, in un separato e nuovo giudizio, l'opposizione di cui all'art. 51 della legge sulle espropriazioni, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto prefettizio, termine trascorso il quale, l'indennità rimane definitivamente stabilita.

La questione — già risolta da questa Suprema Corte con le sentenze 30 dicembre 1968, n. 4086 e 15 aprile 1970, n. 1036 nel senso che, nell'ipotesi considerata, della congruità della stima debba decidersi nel giudizio già in corso non essendo ragionevole duplicare, contro il principio dell'economia processuale o facendo ricadere sull'espropriato le

---

a limitarne il contenuto, in relazione alla sanatoria *ex nunc* della illegittima situazione di apprensione del bene, provocata dal decreto espropriativo. E questo è, precisamente, il consolidato insegnamento dell'Ecc.ma Corte di Cassazione (Cass., 5 giugno 1963, n. 1504; 20 gennaio 1964, n. 109; 28 luglio 1964, n. 2142; 13 febbraio 1965, n. 223; Sez. Un., 22 luglio 1966, numero 1986, ecc.).

D'altra parte, se funzione del giudice è l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto, ossia la fissazione della verità delle circostanze di fatto rilevanti per la causa e la scelta delle norme applicabili, la loro corretta interpretazione e la deduzione della regola giuridica concreta, è fondamentale ed incontestabile il dovere del giudice medesimo di compiere quelle operazioni *in funzione dell'azione proposta*, non potendo egli stesso *sostituirsi al privato* nel chiedere il provvedimento reputato giusto ed utile, e, per giunta, con una inammissibile *mutatio libelli*. Il problema, allora, non è di formalismo o non formalismo, ma di obiettivi poteri del giudice secondo il diritto vigente.

Trattandosi di stabilire i poteri delle parti, e precisamente dell'attore, l'Ecc.ma Corte di Cassazione ha stabilito essere inammissibile domanda nuova perfino quella di risarcimento danni rispetto ad una domanda originaria di condanna ad un *facere* (Cass., 6 agosto 1968, n. 2815). Ebbene, trattandosi di potere del giudice, di qualificazione dell'azione proposta, come potrebbe, viceversa, negarsi che la domanda di risarcimento per illegittima occupazione e l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa sostanzino *due realtà giuridiche autonome e distinte*?

La prima è stata qualificata dall'Ecc.ma Corte Suprema come azione personale restitutiva, o meglio, per effetto della irreversibile trasformazione del bene verificatasi con la costruzione dell'opera pubblica, risarcitoria, in quanto normalmente diretta al conseguimento del valore del bene illegittimamente occupato ed al ristoro del mancato godimento e della mancata disponibilità dello stesso per il periodo di occupazione *sine titulo* (Cass., Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591; Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1792; Sez.

conseguenze onerose di un ritardo a lui non impugnabile, un'istanza rivolta ad ottenere un medesimo oggetto, ossia l'indennizzo per la perdita del bene, e posto che come il diritto di proprietà si converte, per effetto della pronuncia del provvedimento ablativo, in quello all'indennità di esproprio, così l'originaria azione di risarcimento del danno si trasforma in quella di opposizione alla stima in virtù della quale è stata determinata la detta indennità non è suscettibile di una soluzione diversa.

Contro le conseguenze che l'intervenuta conversione del diritto sostanziale determina sul terreno del diritto processuale non vale opporre gli ostacoli rappresentati dal divieto della *mutatio libelli* in primo grado e dal divieto delle domande nuove in appello. Quand'anche volesse ravvisarsi una diversità — che propriamente non ricorre — di *petitum* e di causa petendi fra la domanda originariamente proposta e quella in cui essa si trasforma nel corso del giudizio, dovrebbe, tuttavia, riconoscersi che la trasformazione è autorizzata dalla stessa legge. L'art. 52 della legge sulle espropriazioni stabilisce, infatti, che le azioni di rivendica-

---

Un. 29 dicembre 1967, n. 3025, ecc.); la seconda ha per oggetto la determinazione della giusta indennità espropriativa. L'indennità è concetto ed istituto fondamentalmente diverso dal risarcimento (Cass., 10 aprile 1951, n. 836, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, 1°, n. 719; Corte Cost., sentenze n. 61 del 1957; n. 33 del 1958; n. 67 del 1959), l'una attiene ad un valore obiettivo, l'altro al soggettivo *id quod interest*. L'una è determinata secondo criteri di legge che proprio l'Ecc.ma Corte di Cassazione *proclama inapplicabili per la liquidazione dell'altro* (Cass., 27 giugno 1967, n. 1589; 26 aprile 1971, n. 1218; 20 aprile 1971, n. 1131, ecc.). Ed ancora:

L'una va depositata nella Cassa DD.PP. (Cass., 9 giugno 1964, n. 1425), l'altro va attribuito all'attore; *causa petendi* dell'una è *un atto legittimo*; dell'altro è *un fatto illecito*. Passivamente legittimato all'una è il *soggetto espropriante*, all'altra azione il *soggetto occupante* (Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025). *Questi due soggetti possono non essere identici*: basti pensare alle ipotesi di concorso di più enti o soggetti nell'esecuzione di opere pubbliche in cui dall'attività sostitutiva di un ente o soggetto (sostituto, affidatario, delegato o anche concessionario) esuli quella di promovimento e perfezionamento delle occorrenti procedure espropriative (cfr. Cass., 31 gennaio 1968, n. 311).

*Diverse*, adunque, le due azioni, così come *autonome e indipendenti* sono le due situazioni, ed i relativi procedimenti, di occupazione e di espropriazione, « dei quali il primo tocca soltanto il diritto d'uso del bene ed il secondo trasferisce il diritto di proprietà », onde « la p.a. espropriante conserva integro il potere di ottenere l'espropriazione anche dopo decorso il biennio di occupazione provvisoria e può esercitare tale potere anche in pendenza del giudizio proposto dal proprietario per ottenere il risarcimento del danno » (Cass., 3 ottobre 1963, n. 2679; 29 maggio 1964, n. 1345; 13 febbraio 1965, n. 223).

È, infatti, *ius receptum* nella giurisprudenza dell'Ecc.ma Corte Suprema che, « intervenuto il decreto di espropriazione successivamente al decorso del biennio di occupazione di cui all'art. 73 l. n. 2359 del 1865, cessa, dal giorno dell'emissione della pronuncia espropriativa l'illegittimità

zione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti, e che, pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta. È chiaro che codeste norme — che sono dello, stesso genere di quella dettata dall'art. 948 c.c. per il caso in cui il convenuto nel giudizio di rivendicazione abbia, dopo la domanda, cessato, per fatto proprio, di possedere o di detenere la cosa — non sono suscettibili di essere intese nel senso che il giudizio promosso dal terzo debba essere, dopo la pronunzia del decreto di espropriazione, definito con il rigetto della domanda, o con la dichiarazione che è cessata la materia del contendere, e che il terzo medesimo debba, poi, far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio in un nuovo giudizio, ma debbano essere intese nel senso che il giudizio continua e che sulla domanda deve provvedersi nonostante l'intervenuto mutamento del *petitum* — indennità che rappresenta il fondo e non il fondo — e della causa petendi — adeguata alla cangiata situazione nei suoi elementi di diritto e di fatto. È altresì ovvio che la medesime disposizioni, in virtù di un'interpretazione semplicemente estensiva, debbono, per identità di ratio, trovare applicazione nel giudizio promosso dal proprietario contro lo espropriante ove, anche in questo, si verifichi la sostituzione del fondo con l'indennità che lo rappresenta o, *maiori rationi*, quando si verifichi la sostituzione di una somma di denaro con un'altra d'importo eguale o addirittura minore. Se la legge sulle espropriazioni non ha previsto

---

della detenzione del bene da parte della P.A. ed al proprietario spettano, in tale ipotesi, l'indennità di espropriazione fissata nel relativo decreto o nel giudizio di opposizione a stima, l'indennità per l'occupazione temporanea legittima ai sensi dell'art. 71 l. org. espr. P.U. ed il risarcimento del danno per il periodo relativo alla occupazione illegittima, oltre il limite del biennio, consistente di regola nel mancato reddito ricavabile dall'immobile, salva la prova del maggior danno in conseguenza della indisponibilità del bene » (Cass., 5 giugno 1963, n. 1504; 20 gennaio 1964, n. 109; 28 luglio 1964, n. 2142; 13 febbraio 1965, n. 223). Ed è appunto il sopravvenuto decreto di espropriazione a « contenere l'obbligo dell'espropriante al pagamento del valore del fondo nei limiti dell'indennità di esproprio » (Cass., 4 luglio 1969, n. 2450).

Insomma, secondo tale consolidato insegnamento, « la sopravvenuta espropriazione non incide sul giudizio instaurato dal proprietario per il risarcimento del danno, che deve essere contenuto, però, esclusivamente in relazione al periodo di occupazione senza titolo » (Cass., 22 luglio 1960, n. 2087, *Foro it.*, I, 1702, 1706; 13 febbraio 1965, n. 223, *Rass. Avv. Stato*, 1965, I, 337, sub 2).

Di guisa che non già v'è conversione di un'azione, nell'altra, ma concorso di autonomi e distinti rimedi giuridici, e, nel giudizio risarcitorio

questo caso, mentre ha previsto l'altro, gli è perchè l'ipotesi di una occupazione illegittima, seguita, a distanza di tempo, dal provvedimento ablativo, è fuori delle linee del suo sistema.

Come, però, si è già accennato, non si può, nell'ipotesi in esame, parlare propriamente di immutazione nel *petitum* e nella causa *petendi*.

Difatti l'indennità di espropriazione non può mai essere maggiore del valore venale del fondo ed è, in parecchi casi, sensibilmente minore: di conseguenza il *petitum* o rimane invariato o viene ridotto: ma la riduzione del *petitum* in limiti più ristretti non importa la proposizione di una domanda nuova (v. Cass. 7 marzo 1967, n. 534) nel senso in cui la novità è vietata a garanzia del contraddittorio o del doppio grado di giurisdizione. Né costituisce domanda nuova quella basata su una causa *petendi* virtualmente compresa nelle istanze formulate con l'atto introduttivo del giudizio (v. Cass., 5 settembre 1969, n. 3065; 14 giugno 1967, n. 1339). Ora è conforme all'*id quod plerumque accidit* che la pubblica amministrazione nel rispetto della legge, non si appropri dei beni altrui senza l'osservanza delle apposite procedure ablativo e, pertanto, non è ragionevole supporre che il proprietario del bene illegittimamente occupato non tenga conto della possibilità anzi della probabilità — tanto grande da sfiorare la certezza — che, sebbene in ritardo, il decreto di esproprio sia per intervenire nel corso del giudizio. Di conseguenza, l'istanza rivolta ad ottenere la giusta indennità di esproprio ove il relativo provvedimento abbia luogo, è sempre virtualmente compresa in quella formulata, *rebus sic stantibus*, per il risarcimento del danno nella parte in cui questa riguarda il pagamento del valore del bene occupato.

---

l'accertamento del valore del bene da parte del giudice del risarcimento « deve aver luogo *incidenter tantum*, al limitato effetto della determinazione del danno consistente nella mancata percezione del reddito e una tale pronuncia non può, pertanto, estendersi alla indennità di espropriazione » (Cass., 13 febbraio 1965, n. 223, cit., Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025, cit.).

La stessa azione relativa all'indennità di occupazione biennale compete « in via autonoma e distinta dalla indennità di espropriazione » Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025, cit.).

Solo nel caso che il giudizio risarcitorio si concluda senza che sia sopravvenuto il decreto espropriativo è dovuto a titolo di risarcimento del danno *l'integrale valore del fondo, che assorbe l'indennità di espropriazione* (Cass., 22 luglio 1960, n. 2087; 20 gennaio 1964, n. 109, *Rass. Adv. Stato*, 1964, I, 323; Sez. Un., 28 maggio 1971, n. 1589).

Nel caso di sopravvenienza del decreto espropriativo in corso di giudizio risarcitorio v'è, adunque, *l'opposto del fenomeno della conversione*.

E, come in coerenza con tali consolidati principi della Corte Suprema, non può darsi conversione dell'azione risarcitoria in azione di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, così *non può darsi conversione di quest'ultima nella prima* (Cass., 9 giugno 1971, n. 1728, *Flore Pres.*).

D'altro canto, chi si rivolge al giudice per ottenere un certo bene della vita — nel caso l'equivalente del fondo che egli ha perduto — chiede quello che gli spetta secondo le norme dell'ordinamento giuridico e, se invoca quel bene ad un certo titolo — responsabilità aquiliana — non per questo ne rifiuta, ma ne chiede implicitamente, l'attribuzione anche in base a qualsiasi altro titolo diverso che possa essere riconosciuto sussistente: nel caso in base alla responsabilità della P. A. per fatto lecito.

Ad escludere la ritenuta inutilità, nell'ipotesi in esame, della proposizione dell'opposizione nei modi e nei termini di cui al citato art. 51, neppure è conducente il rilievo che nel giudizio iniziato dal proprietario per il risarcimento dei danni rimane estraneo il Prefetto che ha emesso il decreto di espropriazione e che, invece, deve avere la notificazione dell'atto di opposizione alla stima. Difatti codesta notificazione non è diretta ad instaurare un rapporto processuale, ma ha lo scopo di portare a conoscenza del Prefetto, ai fini dell'art. 55 della legge sulle espropriazioni, l'esistenza del giudizio di opposizione alla stima, la cui pendenza impedisce che egli possa autorizzare il pagamento della somma depositata dall'espropriante. Pertanto il Prefetto non è, nei giudizi in cui si controverte sulla congruità della stima, parte la cui presenza condizioni l'integrità del contraddittorio.

Nè, infine, avrebbe consistenza l'argomento contrario che si vorrebbe desumere dalla considerazione che anche l'espropriante può impugnare la stima come eccessiva e che, dovendo egli, nell'ipotesi in questione, proporre riconvenzionalmente la sua domanda, non lo potrebbe stante la preclusione di cui all'art. 167 c.p.c., salvo il caso del tutto eccezionale nella ipotesi considerata, che il decreto di esproprio intervenga dopo la citazione e prima della costituzione del convenuto.

Difatti la conversione della quale si tratta riguarda la domanda dell'espropriato e non quella dell'espropriante che può, ove ne sia il

---

Sembra, pertanto, dimostrato lo stridente contrasto, sia con la norma dell'art. 159, comma terzo, c.p.c., che con tutti i fondamentali principi enucleati dalla ricordata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Suprema, della conclusione cui è pervenuta l'impugnata sentenza della Corte d'Appello napoletana, secondo la quale la conversione in discorso sarebbe « un effetto della continuazione del giudizio da parte del proprietario che abbia già agito per il risarcimento dei danni ». La prosecuzione di quel giudizio, invece, non può che continuare a sortire, appunto, una pronuncia risarcitoria, anche se vi sia una mera limitazione di fondatezza del *petitum*. È solo in questo senso che può agire il *factum superveniens* (com'è ammesso che esso provochi, viceversa, la totale o parziale fondatezza di una domanda originariamente infondata: cfr. Cass., 11 maggio 1964, n. 1124); ma la mera riduzione del *petitum* lascia ovviamente inalterata la configurazione giuridica dell'azione e, quindi, non legittima un mutamento di qualificazione

caso, proporla in un distinto processo per il quale varranno le norme procedurali applicabili in materia di cause aventi elementi comuni.

Concludendo, ovvie si presentano le conseguenze di quanto sin qui è stato detto. Poichè la conversione della domanda ha luogo, nel momento stesso in cui viene emesso il provvedimento ablativo, in virtù di legge e senza che sia in potere dell'attore provocarla od evitarla, ne deriva che essa, verificandosi, elimina gli effetti che secondo l'art. 51 tengono dietro alla mancata proposizione dell'opposizione in esso prevista (cioè la definitività della stima determinata in sede amministrativa); che essa ha egualmente luogo sia nel caso che l'espropriato non abbia, sia nel caso che egli, per tuziorismo, abbia anche proposto l'opposizione della forma di cui all'art. 51: nel qual caso il nuovo giudizio sarà regolato dalle già richiamate norme in materia di cause identiche e aventi elementi comuni; che ha egualmente luogo sia nel caso che l'attore formuli le proprie richieste adeguandole alla mutata situazione giuridica, sia nel caso che continui a presentarle nella originaria maniera, e sia nel caso che il mutamento della situazione giuridica intervenga nel corso del processo di primo grado, sia nel caso che intervenga in grado d'appello.

Pertanto la Corte di merito, anzichè dichiarare cessata la materia del contendere sulla richiesta formulata dalla Lofaro per conseguire l'equivalente pecuniario del terreno, avrebbe dovuto procedere al giudizio di congruità della stima operata in sede amministrativa secondo i criteri — normali o eccezionali — dettati dalla legge. Da accogliere è, dunque, la prima censura del primo motivo del ricorso della Lofaro e disattese debbono essere, in quanto basate sull'erroneo presupposto della necessità, anche nell'ipotesi in esame, della proposizione di un distinto giudizio di opposizione alla stima, la seconda censura del primo e la prima censura del secondo motivo del ricorso principale.

Quanto alle altre censure, formulate contro la sentenza impugnata dall'una e dall'altra parte, è da osservare ciò che segue.

---

della medesima... *in eventum* da parte del giudice, così come sostanzialmente ritenuto dalla sentenza denunciata, nè, d'altronde, senza il consenso del convenuto, l'attore potrebbe egli stesso *mutare* la domanda in corso di causa (art. 184 c.p.c.); nè, infine, potrebbe seriamente sostenersi che la domanda *ex art. 51 l. 25 giugno 1865, n. 2359* sia virtualmente contenuta, siccome logicamente e giuridicamente implicit, in quella *ex art. 2043 c.c.* (avv. Franco Carusi).

(2) Cfr. Cass. 24 maggio 1968, n. 1572 in *Foro It. Mass.*; 28 luglio 1964, n. 2142 in questa *Rassegna* 1964, I, 733; 21 gennaio 1964, n. 109 in *Giust. Civ.* 1964, I, 1385; 5 giugno 1963, n. 1504 in *Riv. giur. edilizia* 1964, I, 47; 31 ottobre 1955, n. 3573 in *Foro Amm.vo* 1955, II, 1, 85; 19 ottobre 1955, n. 3309 in *Giust. Civ.* 1956, I, 915 ecc.

(3) Cfr. Cass. 24 settembre 1970, n. 1702 in *Giust. Civ.* 1970, I, 1517; 20 gennaio 1964, n. 109, *ivi* 1964, I, 1385 con nota di rinvio.

Il protrarsi dell'occupazione temporanea oltre il biennio non implica che essa debba esser considerata illegittima sin dal suo inizio. La eventualità che essa, disposta come temporanea, sia resa definitiva, è, invero, prevista dalla stessa legge (art. 73 legge sulle espropriazioni) che la subordina al compimento della normale procedura di esproprio.

Illegittimo è, dunque, il protrarsi dell'occupazione oltre il termine di due anni senza che sia intervenuto il formale provvedimento ablativo, non il fatto che sia disposta come temporanea un'occupazione della quale sia previsto, o prevedibile, il mutamento in occupazione definitiva.

Pertanto è da accogliere la prima censura del primo motivo del ricorso principale. Da accogliere è anche la seconda censura del secondo motivo dello stesso ricorso, giacchè è indispensabile distinguere, ad ogni possibile effetto (per stabilire, eventualmente, ad esempio, se la perdita da parte della Lofaro delle concrete occasioni di vendita, di cui in seguito, abbia avuto luogo durante l'occupazione legittima o quella illegittima) le date iniziali e finali delle due successive occupazioni e, conseguentemente, giusta il criterio sopra enunciato, i periodi di legittimità e di illegittimità delle due occupazioni, avvenute in tempi diversi e per non eguali estensioni di terreno.

Fondate sono la seconda censura del primo motivo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Invero, la sentenza impugnata — non accennando affatto ai risultati della prova testimoniale raccolta in prima sede, per riconoscerne ovvero per escluderne l'attendibilità, e limitando la liquidazione dei danni derivati dall'occupazione illegittima agli interessi sul valore del fondo, ed affermando, con ciò, implicitamente, che il proprietario del fondo illegittimamente occupato non può ottenere un risarcimento diverso dai detti interessi — è incorsa in una omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalla parte e si è discostata dal principio di diritto più volte affermato da questa Suprema Corte (v., fra le altre, le sentenze 22 luglio 1960, n. 2087; 21 gennaio 1964, n. 109; 24 settembre 1970, n. 1702). Secondo tale principio, normalmente l'effetto lesivo prodotto dalla occupazione abusiva consiste nella mancata percezione dei frutti del fondo, il cui importo, in difetto di una più precisa determinazione, va ragguagliato agli interessi sul valore venale del fondo e, quindi, ove l'indennità di espropriazione corrisponda al detto valore (non quindi se essa è determinata secondo i criteri eccezionali di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ed alle altre numerose leggi che la richiamano) sulla detta indennità. Ciò però non esclude che il proprietario possa, a cagione dell'occupazione illegittima, aver perduto concrete occasioni di vendere il bene ad un prezzo superiore al corrispettivo dell'esproprio: di conseguenza, ove quella perdita risulti dimostrata, il risarcimento integrale del danno implica che gli sia attribuita la differenza fra il maggior prezzo che avrebbe potuto realizzare e la indennità di esproprio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1971, n. 3012 - Pres. Favara  
Est. Giuliano - P. M. Antoci (conf.) - Ministero dei LL. PP. (avv.  
Stato Albisinni) c. Fallimento Puglisi (avv. Arena).

**Obbligazioni e contratti - Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione  
di avvalersi della clausola - Effetti - Decreto amministrativo -  
Ammissibilità - Opposizione.**

(c.c. 1456).

*Qualora i contraenti abbiano stipulato la clausola risolutiva espressa per l'inadempimento, alle parti interessate è attribuito il diritto (potestativo) di determinare l'automatica risoluzione del contratto mercè semplice dichiarazione, che nei contratti stipulati dalla P. A. può esser fatta anche con decreto amministrativo, comunicata all'altra parte di volersi avvalere della clausola.*

*In tal caso incombe a quest'ultima, qualora intenda opporsi alla risoluzione, di adire l'Autorità Giudiziaria per dirimere il conflitto (1).*

(Omissis). — Riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 del codice di rito, la Suprema Corte osserva che con l'unico mezzo del ricorso principale il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c., in relazione all'art. 150 del T.U. approvato col d.l.l. 19 agosto 1917, n. 1390, e contraddittorietà di motivazione, lamenta che la Corte del merito abbia reputato necessaria, per la risoluzione del contratto, una dichiarazione giudiziale, nonostante la clausola risolutiva espressa, la quale, del resto, corrispondeva a una precisa disposizione dell'art. 150 surricordato.

La censura è fondata.

La Corte di Messina, infatti, muovendo dalla considerazione che, nel campo contrattuale l'amministrazione pubblica non ha poteri l'imperio, affermò che, ove essa « sul ritenuto presupposto che l'altro con-

---

(1) Decisione di indubbia esattezza: la clausola risolutiva espressa è un peculiare mezzo apprestato alla parte, nei contratti con prestazioni corrispettive, per conseguire nel caso di inadempimento dell'altra la risoluzione del rapporto senza ricorrere alle vie normali, mediante un semplice atto di volontà. In dottrina cfr. NATALI *Condizione risolutiva espressa e rapporto enfiteutico in Foro It.* 1944-46, I, 570.

Il patto infatti postula una specifica manifestazione di volontà del soggetto che intende avvalersi della clausola, la quale può desumersi anche implicitamente, purchè in maniera non equivoca — cfr. Cass. 29 dicembre 1969, n. 4052 in *Giur. It.* 1970, I, 1, 1214; 11 maggio 1957, n. 1669; 15 ottobre 1957, n. 3834 ecc. —, avente natura di dichiarazione unilaterale a carat-

traente non abbia adempiuto una determinata obbligazione secondo le modalità stabilite, intenda valersi della clausola risolutiva espressa, deve limitarsi a rendere edotta di tanto la controparte e non decretare con un proprio atto d'impero la risoluzione del contratto», e ne ha dedotto che, poichè vi era disaccordo tra i contraenti sulla sussistenza dell'inadempimento fatto valere dall'Amministrazione, il Ministero « aveva l'obbligo di adire la magistratura ordinaria per ottenere la dichiarazione giudiziale di risoluzione » del contratto.

Con queste asserzioni la Corte del merito è caduta nell'errore denunciato dal Ministero. Questo, invero, non aveva compiuto un atto di autorità valendosi dei propri poteri di natura pubblicistica, bensì aveva semplicemente comunicato al fallimento del Puglisi che il contratto era risolto perchè erasi avverato l'inadempimento previsto dalla clausola risolutiva espressa. L'art. 1456 cpv. c.c. conferisce alla parte interessata il diritto (potestativo) di determinare la risoluzione automatica del contratto con la mera dichiarazione che intende valersi della clausola risolutiva espressa. Questa dichiarazione può anche esser fatta con un decreto amministrativo, notificato alla controparte, com'è avvenuto nella specie, perchè tal forma non ne cambia il contenuto, che è di carattere negoziale. D'altra parte, poichè la dichiarazione prevista dal capoverso dell'art. 1456 c.c. ha effetto risolutorio immediato, non si può negare alla parte interessata il diritto di dichiarare che il contratto è risolto nell'atto stesso in cui essa fa la suddetta dichiarazione. L'affermazione che il contratto è risolto può essere contrastata dall'altra parte; e per

---

tere negoziale con funzione costitutiva dell'effetto risolutivo al momento in cui perviene all'inadempiente.

Siffatta dichiarazione non è soggetta a vincoli di forma, cfr. Cass. 25 ottobre 1969, n. 3543 per cui è stato ritenuto che anche un atto di citazione nullo — cfr. Cass., 11 maggio 1954, n. 1490 od una dichiarazione portata a conoscenza dell'altra parte a mezzo di mandatario non munito di apposito mandato scritto. — Cfr. Cass. 2 luglio 1955, n. 2033 — è sufficiente allo scopo.

Oggetto dell'accertamento giudiziale, qualora l'altra parte intenda opporsi agli effetti risolutivi, non è però la gravità dell'inadempimento, non potendosi a tal fine il giudice sostituirsi ai contraenti in materia riservata alla loro libera determinazione, bensì il presupposto della colpevolezza dell'inadempiente perocchè, « nessuna inadempienza, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, può determinare la risoluzione del contratto se non sia sorretta da dolo o da colpa dell'inadempiente ». Cfr. Cass. 21 marzo 1970, n. 756 in *Foro It.* 1970, Mass.

Circa la natura di sentenza di mero accertamento, della pronunzia giudiziale concernente la identificazione dei presupposti necessari al diritto di provocare la risoluzione del contratto. cfr. Appello Firenze 8 maggio 1951 in *Giur. Toscana* 1951 311.

derimere un tale conflitto occorrerà l'intervento del giudice; ma se il medesimo riconoscerà che l'inadempimento contemplato dalla clausola risolutiva sussiste e che l'inadempimento non ne ha provato l'imputabilità, la sua sentenza non aggiungerà sostanzialmente nulla alla situazione giuridica che è stata determinata dalla dichiarazione fatta dalla parte interessata a norma dell'art. 1456 c.c. e si limiterà a constatare che quella parte aveva ragione di dichiarare conseguentemente, che il contratto si era risolto. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1971, n. 3051 - Pres. Giannattasio - Est. Valore - P. M. Silocchi (conf.) - Comune di Palermo (avv. Accardi e Sansone) c. Ministero dei LL. PP. (avv. Stato Albisinni).

**Espropriazione per p. u. - Concorso di Enti pubblici nella attuazione dei piani di ricostruzione ai sensi del D. L. 10 aprile 1947, n. 261 - Legittimazione attiva e passiva rispetto ai terzi - Presupposti.**

(d.l. 10 aprile 1947, n. 261, artt. 58 e 59; l. 25 giugno 1865, n. 2359).

*Se, di regola, parti del rapporto espropriativo sono l'Ente a favore del quale l'espropriazione viene disposta ed il soggetto in pregiudizio del quale essa viene pronunciata, con la conseguenza che, normalmente, i diritti e gli obblighi relativi sorgono direttamente tra di essi, tuttavia qualora più Enti pubblici concorrono all'esecuzione dell'opera, come nell'ipotesi in cui il Ministero dei LL.PP. si sostituisce al Comune nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai sensi degli artt. 58 e 59 D.L.C.P. 10 aprile 1947 n. 261 ed in altre analoghe previste dalle leggi, verificandosi la separazione tra la titolarità della posizione e quella della attività, la legittimazione attiva e passiva nei confronti dei terzi sussiste in base alla qualità e quantità dei poteri conferiti all'Ente che attua l'opera e che il giudice dovrà accertare sulla scorta della legge e dei singoli atti amministrativi che siano stati emessi (1).*

(*Omissis*). — Il ricorrente, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del citato d. l. n. 261 del 1947, lamenta che la Corte di merito abbia negato la legittimazione passiva dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, trascurando di considerare la

---

(1) Cfr. Cass. 21 giugno 1969, n. 2203 in *Giust. Civ.* 1969, I, 2056; 30 maggio 1969, n. 1918 in *Foro It.*, 1969 Mass.; 13 luglio 1969, n. 2496, in questa *Rassegna* 1969, I, 45; 31 gennaio 1968, n. 313 *ivi* 1968, I, 419 con nota cui si rinvia.

circostanza che l'esecuzione delle opere era stata assunta, in attuazione della norma predetta, non dal Comune, ma dall'Amministrazione, che aveva versato anche l'indennità fissata nel decreto di espropriazione, e dando, invece, rilievo alla circostanza che beneficiario del provvedimento di espropriazione era il Comune di Palermo, a nulla rilevando, nei confronti nell'espropriato, che si trattasse di sostituzione.

La censura è fondata.

Il fenomeno del concorso di più enti pubblici nell'esecuzione di opere pubbliche non è nuovo: la nostra legislazione speciale ne contempla infatti tutta una serie di casi, di cui quello in esame in tema di piani di ricostruzione costituisce soltanto una ipotesi.

Al fine di stabilire, nelle varie ipotesi, quale degli enti assuma la posizione di parte nei rapporti con i terzi, attivamente o passivamente interessati alle attività relative, questa Suprema Corte, con la sentenza n. 311 del 31 gennaio 1968, ha proceduto alla classificazione delle diverse fattispecie, fino ad allora presentatesi al suo esame, in quattro distinte categorie:

a) quella della « delegazione amministrativa intersoggettiva », nella quale l'ente pubblico, investito in via originaria della competenza a provvedere alla esecuzione di una determinata opera pubblica, conferisce, avvalendosi di uno specifico potere attribuito dall'ordinamento, ad altro ente pubblico, autoritativamente ed unilateralmente, una competenza derivata nella stessa materia (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1963, n. 2711; Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128; Cass., 13 agosto 1964, n. 2307; 19 luglio 1965 n. 1608; 25 marzo 1966, n. 807);

b) quella denominata « affidamento » e comprendente due distinte figure. La prima, che potrebbe essere senz'altro equiparata alla delegazione amministrativa intersoggettiva, si avrebbe nel caso in cui l'ente pubblico, investito della competenza in ordine all'esecuzione di un'opera interessante altro ente pubblico, ne affidi — sempre sulla base di uno specifico potere conferitogli dalla legge — la intera esecuzione a quest'ultimo (Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1412; Cass., 2 agosto 1968, n. 2751); la seconda, invece, configurante l'ipotesi dell'affidamento in senso proprio, sarebbe contraddistinta dal conferimento, da parte dell'ente pubblico competente in ordine all'esecuzione di una data opera interessante altro ente pubblico, dal semplice incarico ad organi tecnici di quest'ultimo di curare la parziale esecuzione dell'opera interessante altro ente pubblico, dal semplice incarico ad organi tecnici di quest'ultimo di curare la parziale esecuzione dell'opera stessa (come, ad esempio: la progettazione e la direzione dei lavori), senza peraltro assumerne la titolarità (Cass. 11 luglio 1966, n. 1829);

c) quella comprendente le ipotesi di mero « finanziamento », in cui, pur ricadendo l'onere di provvedere alle spese occorrenti per l'opera su di un distinto ente pubblico, la competenza in ordine alla sua esecu-

zione rimarrebbe incardinata nell'ente pubblico che ne è beneficiario (Sez. Un., 6 dicembre 1966, n. 2854; Cass. 6 agosto 1965, n. 1894; 13 giugno 1963, n. 1483);

d) quella, infine, comprendente le ipotesi di vera e propria « sostituzione », in cui, al fine di provvedere ad un'esigenza pubblica che diversamente rimarrebbe insoddisfatta, un ente pubblico, in forza di un espresso potere conferitogli dalla legge, si assume l'esecuzione di un'opera di pertinenza di altro ente pubblico (Cass. 11 luglio 1966, n. 1829).

Queste diverse ipotesi non sempre comportano la partecipazione dei vari enti al procedimento espropriativo.

Nelle ipotesi del mero finanziamento o del semplice affidamento dell'esecuzione di certe opere, l'ente finanziante o affidatario, infatti, vi rimane estraneo. Nelle ipotesi, invece, di delegazione, sostituzione o anche affidamento (totale), l'ente delegato, sostituito o affidatario assume non soltanto l'onere finanziario dell'opera e l'esecuzione della stessa, ma anche il compito di provvedere all'espropriazione.

In relazione a tali ultime ipotesi, la legittimazione attiva o passiva nei confronti dei terzi va determinata in base alla qualità o alla quantità dei poteri che siano conferiti, all'ente che attua l'opera, dalla legge o dall'atto amministrativo che danno luogo alla particolare situazione.

Orbene, la Corte palermitana, pur mostrandosi edotta di tale orientamento giurisprudenziale (ribadito con le decisioni di questa Suprema 1968, n. 2751 e 22 gennaio 1970, n. 136) e pur avendo identificato nelle previsioni del citato art. 58 un'ipotesi di sostituzione, ha ritenuto di potersi distaccare dalla giurisprudenza medesima, pervenendo a conclusioni opposte, sulla base della considerazione che, discendendo dalla espropriazione una responsabilità da atto lecito, non è possibile ricercare, nei confronti del privato, un responsabile diverso dal beneficiario del provvedimento. Ha osservato al riguardo che la qualità di espropriante non dipende dal fatto proprio di uno dei soggetti attivi nel procedimento di espropriazione perchè, quali che siano i fatti e le attività svolte, esse sono incapaci di produrre l'effetto tipico dell'espropriazione, fino a tanto che non intervenga il decreto nei modi e forme di legge e quando il decreto interviene l'effetto traslativo del dominio si verifica soltanto a favore del soggetto che nello stesso decreto è indicato. Sarà, quindi possibile — afferma la sentenza — l'azione di garanzia dello ente beneficiario del decreto nei confronti del delegato o del sostituto, ma non potrà escludersi la legittimazione del beneficiario.

Codeste affermazioni, anche se sussidiate da alcuni rilievi non privi di correttezza formale, non appaiono idonee ad inficiare i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, alla luce dei quali può derivare una deroga ai due principi che regolano, in generale, la legittimazione in materia di attuazione di opere pubbliche,

e cioè, da un lato, quello — ritenuto inderogabile dalla sentenza impugnata — per il quale è parte del rapporto di espropriazione l'ente a favore del quale l'espropriazione è disposta, e, dall'altro, quello secondo cui la responsabilità delle attività, che vengono poste in essere dagli enti pubblici, va attribuita all'ente che le compie.

La particolare disciplina legislativa, infatti, per i fini particolari che si prefigge, per i mezzi che prodispone e per i risultati cui tende, determina, appunto, una scissione tra la titolarità della posizione e la titolarità dell'attività, dalla quale deriva che legittimato a compiere l'attività con competenza propria sia un soggetto diverso da quello, cui l'opera spetta, o che un'attività sia compiuta nell'ambito della competenza altrui, senza che il soggetto che la compie assume la titolarità della posizione corrispondente (Cass. n. 311 del 1969, citata).

Ne consegue che è compito del giudice accertare, caso per caso, quale sia l'effettivo contenuto del complesso di attività amministrativa, attraverso il quale la situazione per cui un ente compie un'attività propria di un altro ente, interpretando di volta in volta la singola disposizione di legge, dalla quale la situazione è regolata, ed i singoli atti amministrativi che risultino emessi, e che non può il giudice limitarsi ad enunciare principi generali, senza darsi carico del quesito se tali principi non abbiano trovato deroga nella specifica fattispecie in discussione.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, enunciato il principio, secondo il quale legittimato nel rapporto di espropriazione è sempre l'ente a beneficio del quale l'espropriazione sia stata pronunciata, ha escluso che il principio stesso potesse trovare alcuna deroga, mentre avrebbe dovuto, in riferimento al citato art. 58, accertare, attraverso l'esame di tale norma e degli atti amministrativi emessi nel corso del procedimento, le qualità e la quantità dei poteri attribuite ai due enti che erano intervenuti nel rapporto di collaborazione e, pertanto, la loro posizione nei confronti dei terzi.

L'art. 58 prevede, infatti, che qualora i comuni non siano in grado, per ragioni tecniche-finanziarie, di provvedere direttamente all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, il Ministero dei Lavori Pubblici « può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, in relazione alle necessità di ciascun comune »; la norma prevede, cioè, che, con propria determinazione autoritativa ed unilaterale, anche se emessa a esiguità di sollecitazione da parte dei comuni interessati, l'Amministrazione dello Stato assume su di sé l'attuazione del piano di ricostruzione, sostituendosi al comune cui tale compito spetterebbe.

L'attività di sostituzione può avere un ambito più o meno vasto, nel senso che lo Stato può assumersi sia l'intera attuazione, che va dall'occupazione dell'immobile al procedimento di espropriazione ed al compimento dell'opera sia assumersi soltanto alcuni di tali compiti, lasciando gli altri al comune; sia l'una che l'altra ipotesi devono intendersi com-

prese nella previsione legislativa. Ed invero, nel successivo art. 59 dello stesso decreto è prevista una ipotesi di sostituzione piena ed esclusiva in quanto ivi è disposto che, « per le opere concernenti ricostruzioni di fabbricati destinati ad abitazione », spetta unicamente al Ministero dei Lavori Pubblici procedere all'espropriazione delle aree; ma, dal combinato disposto delle due norme, si evince chiaramente che l'art. 59 regola un'ipotesi già compresa nella previsione dell'art. 58, giacchè fa riferimento alla già avvenuta assunzione dell'attuazione del piano da parte del ministero, e solo in seno a questa prevede la piena esclusione del comune dal procedimento di espropriazione; la sostituzione nel procedimento di espropriazione è ammessa, cioè, a sensi dell'art. 58, ma, nella previsione generale ivi contenuta, è lasciata alla determinazione discrezionale degli enti interessati stabilire se debba aver luogo o meno, mentre è disposta come attività dovuta, nell'ipotesi particolare prevista dall'art. 59.

In aderenza a tali principi, questo Supremo Collegio, con la citata sentenza n. 2496 del 1968, ha affermato che « nella ipotesi prevista dall'art. 58 del d.l. C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, l'Amministrazione statale o regionale dei lavori pubblici si sostituisce al comune interessato nel provvedere al compimento dell'opera e assume la posizione di parte sia nel rapporto espropriativo che in ogni altro rapporto inerente alla opera, sempre che, dalle particolari modalità in cui l'attività amministrativa venga svolta, non risulti il contrario ». — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 novembre 1971, n. 3438 - Pres. Boccia - Est. Grimaldi - P. M. Martinelli (conf.) - Litro (avv. Fornario e Colonna) c. Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato Casamassima).**

**Trasporto - Trasporto internazionale di cose a mezzo ferrovia - Processo verbale di verifica - Efficacia - Limiti - Responsabilità ex recepto - Indennizzo per il ritardo nella consegna e per l'avaria - Cumulabilità - Colpa grave - Onere della prova.**

(c.c. artt. 1693, 2697; Convenzione Internazionale 25 ottobre 1952 resa esecutiva con l. 28 maggio 1955, n. 916, artt. 33, 34 e 44).

*Il verbale di verifica delle merci trasportate al fine di accertarne la perdita o l'avaria, previsto dall'art. 44 della Convenzione Internazionale 25 ottobre 1952 per il trasporto delle merci per ferrovia, resa esecutiva con legge 28 maggio 1955, n. 916, ha valore di perizia stragiudiziale limitatamente alle obiettive circostanze di fatto sicchè, ove sia stato redatto*

*in contraddittorio, è vincolante in ordine alle contestazioni compiute ma non vincola il giudice per tutto quel che concerne le conseguenze giuridiche ad esse relative (1).*

*In conformità del generale principio di cui all'art. 1693 c.c., il vettore ferroviario è responsabile del danno per la perdita o l'avaria delle merci dal momento dell'accettazione fino alla riconsegna, ove non provi che il danno sia dovuto ad un evento a lui estraneo e non imputabile, o che sussista una delle ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalle leggi ferroviarie (2).*

*L'indennizzo dovuto è cumulabile con quello spettante ai sensi dell'art. 34 par. 1 e 9 C.I.M. per il solo ritardo nella consegna delle merci (3).*

*La responsabilità del vettore presuppone, per un profilo subbietivo, un inadempimento genericamente colposo da cui esula ogni presunzione di colpa grave e pertanto incombe all'interessato, che intenda conseguire i più rilevanti effetti risarcitori previsti dall'art. 37 C.I.M. di fornire la relativa prova (4).*

(Omissis). — Col secondo motivo si denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41 e 44 della citata Convenzione Internazionale Merci, in relazione all'art. 53 della stessa Convenzione, nonché degli artt. 1967 e 2738 cod. civ. e dell'art. 49 delle Condizioni e Tariffe Italiane sul trasporto delle cose di cui al r.d. 25 gennaio 1940, n. 9 e si lamenta l'omesso esame della questione, prospettata in sede di appello, secondo cui con gli accertamenti compiuti ai sensi dei richiamati artt. 41 e 44 della C.I.M. con il riconoscimento, in essi contenuto, del danno sofferto dal mittente per il ritardo della consegna alle Ferrovie dello Stato era senz'altro vincolate al pagamento del relativo indennizzo, con preclusione di ogni altra eccezione e difesa.

(1) Cfr. Cass. 12 marzo 1969, n. 791 in *Foro It. Mass.*; 16 marzo 1961, n. 596 in *Foro It.* 1962, I, 1818 ecc.

In dottrina cfr. SANTONI *Il contratto per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato* 1947, 176 e segg.; DUNI *Osservazioni in tema di constatazione di danni nel trasporto ferroviario di cose* in *Riv. Giur. Circ. e Trasp.* 1962, 23.

(2) Cfr. Cass. 31 marzo 1969, n. 1070 in *Giur. It.*, 1970, I, 1, 968; Circa il momento della riconsegna al destinatario del trasporto cfr. IACCANIELLO *ivi*, in nota. Per quel che concerne le limitazioni di responsabilità è pacifico che al vettore a parte i limiti di responsabilità previsti dalle disposizioni in materia, è dato stipulare clausole limitative di responsabilità, vincolate alla osservanza del principio generale contenuto nell'art. 1229 c.c. cfr. Cass. 5 ottobre 1955, n. 2824 in *Foro It.*, 1956, I, 340.

(3) Non constano precedenti in termini, ma la decisione appare conforme alla disciplina dettata dalla convenzione Internazionale 25 ottobre 1952 per il trasporto delle merci per Ferrovia, come è dato desumere dalla chiara lettera dell'art. 34.

(4) Principio pacifico.

La censura va disattesa.

L'istituto della verifica delle cose trasportate per ferrovia, previsto e disciplinato dagli artt. 41 e 44 della Convenzione Internazionale Merci, al fine di accertare la perdita o l'avaria del carico, ha il valore e la portata di una perizia stragiudiziale necessaria sui generis, limitata all'accertamento di date circostanze obiettive di fatto, con esclusione di ogni apprezzamento sulle conseguenze giuridiche di rilievi nei rapporti fra le parti in contesa. In conseguenza, il processo verbale di perizia, redatto in caso di avaria in contraddittorio del mittente o del destinatario e delle Ferrovie, è vincolativo per le parti interessate soltanto relativamente alle contestazioni di fatto (Cass., 17 marzo 1969, n. 791) ma non importa alcun limite per il giudice nell'accertamento della esistenza e della misura della responsabilità dell'Amministrazione Ferroviaria per i danni contestati.

Con il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dei principi e delle norme sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni, con particolare riferimento agli artt. 26, 27, 28, 33, 34 e 53 della citata C.I.M., e in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla Legge in generale, nonché dell'art. 1223 cod. civ. e 58 delle Condizioni e Tariffe Italiane sul trasporto delle cose (r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9), censura la sentenza impugnata per avere limitato il risarcimento del danno, dovuto per le gravi avarie subite dalla merce a causa del ritardo nella riconsegna, al solo prezzo del trasporto, a norma del 2° comma dell'art. 34 della Convenzione e non all'effettivo documento sopportato dal mittente. Tale soluzione è in contrasto con lo stesso art. 34, che espressamente prevede il cumulo dell'indennità dovuta per il solo ritardo con l'indennità dovuta in caso di avaria, senza operare alcuna distinzione in ordine alla causale del danno e senza escludere che l'avaria, per cui spetta il risarcimento, possa essere anche quella derivante dal ritardo. E, in effetti, aggiunge il ricorrente, altri sono i danni risarcibili per il solo ritardo nella riconsegna, altri sono i danni derivanti da avaria, vuoi per il ritardo, vuoi per altra causa.

La censura è fondata e va accolta.

L'art. 34 della Convenzione Internazionale Merci, approvata a Berna il 25 ottobre 1952 e ratificata in Italia con la legge n. 916 del 1955, — e lo stesso può affermarsi per l'analoga disposizione contenuta nella Convenzione approvata a Berna il 1963 —, nel disciplinare l'ammontare dell'indennità dovuta dalle Ferrovie per il ritardo nella resa della merce trasportata, prevede nei tre paragrafi della norma una triplice ipotesi di risarcimento, a seconda delle conseguenze verificatesi per il ritardo stesso:

1) indennità per il solo ritardo nella riconsegna, anche se manca la prova del danno subito;

2) indennità spettando all'avente diritto, se prova che il ritardo lo ha danneggiato;

3) eventuale cumulo delle indennità dovute per il ritardo con l'indennità conseguente alla perdita totale o parziale della merce o all'avaria della stessa.

Analizzando più in particolare questa distinta disciplina, devesi rilevare che nelle prime due ipotesi il pregiudizio contemplato non riguarda il carico nella sua consistenza o entità materiale, bensì ogni documento provato o non provato, che derivi all'avente diritto per il solo fatto di non ricevere la merce nel tempo stabilito. Trattasi di quei danni che per lo più ineriscono al lucro cessante e che, come tali, costituiscono una fonte di controversia in ordine al loro preciso ammontare: giustamente la legge adotta in tal caso un sistema di liquidazione a forfait, vantaggioso sia per il vettore che per l'utente, in quanto elimina contestazioni e prove laboriose.

Nella terza ipotesi invece la Convenzione ferroviaria ha inteso riferirsi al danno inerente alla cosa trasportata nella sua materiale consistenza, e cioè al cosiddetto danno emergente o danno reale (perdita o avaria), senza alcuna discriminazione in ordine alla causa di esso, per cui appare logicamente indennizzabile anche il danno avvenuto « durante il ritardo e per causa del ritardo », nel senso che la perdita o avaria non si sarebbe verificata qualora le cose fossero state consegnate puntualmente al destinatario. In tale evenienza è ammesso il cumulo tra l'indennizzo previsto dai paragrafi 1° e 2° dell'art. 34 e l'indennizzo di cui agli artt. 31 e 33 (perdita o avaria), con l'unico intuitivo limite di non oltrepassare il valore che sarebbe spettato per la perdita totale della merce. È pur vero che al paragrafo 3° dell'art. 34 non si accenna in modo esplicito all'indennizzo per il danno materiale subito dalla merce a causa del ritardo, ma ciò è dovuto a ragioni di tecnica legislativa, in quanto l'ipotesi stessa risultava già regolata in via generale dal precedente art. 33, senza alcuna distinzione in ordine alla causa del pregiudizio, per cui bastava un semplice richiamo a quella disciplina per ritenere compresa tra i risarcimenti indennizzabili anche l'avaria o perdita della merce conseguente alla mancata consegna nei termini di resa.

La contraria opinione della Corte di merito, che ha inteso sussumere sotto l'ipotesi di cui al paragrafo 2° dell'art. 34 (indennizzo pari al prezzo del trasporto) anche il risarcimento per avaria del carico dipendente da ritardo nella riconsegna, contrasta non solo con il principio di diritto che impone l'effettivo indennizzo del danno materiale subito, ma più ancora con la logica del sistema della responsabilità del vettore.

All'uopo non è superfluo ricordare che l'art. 27 della C.I.M., sulla falsariga dell'art. 1693 cod. civ., stabilisce che il vettore è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale della merce, nonché delle avarie verificatesi dal momento dell'accettazione al trasporto fino

alla riconsegna, a meno che non fornisca la prova che il danno sia dovuto ad un evento a lui estraneo e non imputabile. Tale regola, di portata generale non subisce deroga in ordine alla causa, onde la responsabilità *ex recepto* sussiste qualunque sia stata la genesi del danno, salve le poche ipotesi di irresponsabilità del vettore previste dalle leggi ferroviarie (cali naturali, deterioramento interno della merce e trasporti eseguiti a tariffa eccezionale) che nella specie non ricorrono.

Posta questa premessa, anche l'avaria o la perdita della merce dovuta a ritardo va risarcita nella sua effettiva entità, essendo irrilevante per l'avente diritto all'indennizzo la causa del danno e dovendosi riconoscere che la stessa resa non puntuale rappresenta un aspetto dell'inadempimento contrattuale e quindi una fonte di responsabilità civile.

Comunque, anche sul piano logico la tesi dell'assorbimento dell'indennità per avaria nell'indennità per ritardo va rifiutata se si vogliono evitare conseguenze inique in ordine alla entità del risarcimento: e, infatti, qualora le avarie derivanti da ritardo dovessero essere indennizzate a norma del 2° paragrafo dell'art. 34, come ha opinato la Corte di merito, e cioè nei limiti del prezzo del trasporto e quindi, il più delle volte, in misura irrisoria, l'Amministrazione ferroviaria avrebbe tutto l'interesse, per sfuggire ai risarcimenti normali, a ritardare la riconsegna e a far apparire l'avaria stessa come derivante da fatto del ritardo.

Col quarto motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione agli art. 1218 e 1228 stesso codice, nonché all'art. 37 della C.I.M., sostiene che, in ogni caso, il ritardo nella resa della merce integrava gli estremi della colpa grave di cui all'art. 37 della citata Convenzione, con la conseguenza che al danneggiato spettava un risarcimento pari al doppio delle indennità previste dall'art. 34. Su tale profilo della lite la Corte di merito, aggiunge il deducente, ha omesso ogni esame, trascurando il rilevare che l'onere della prova di una mancanza di colpa grave incombeva all'amministrazione ferroviaria, si rendeva operante la presunzione di responsabilità *ex art. 1218 cod. civ.*

Il rilievo è destituito di fondamento.

Ai sensi dell'art. 1693 cod. civ. e del correlativo art. 27 della C.I.M. — come è stato innanzi sottolineato — il vettore è responsabile *ex recepto* della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Ciò implica una presunzione di responsabilità che non si discosta dalla regola fondamentale dettata dall'art. 1218 cod. civ. relativamente alla responsabilità del debitore e

che presuppone, sotto il profilo subbiettivo, un inadempimento colposo generico e cioè un comportamento negligente, imprudente o contrario a norme regolamentari.

Esula quindi dal regime del *recentum* e dal regime generale della responsabilità per inadempimento ogni presunzione di colpa grave, la quale condurrebbe a risultati opposti a quelli reclamati dal ricorrente e cioè ad una limitazione di responsabilità del vettore, che, pur nella meno severa formulazione legislativa vigente, deve escludersi.

Ritenuto adunque sufficiente ad integrare la presunzione della responsabilità del vettore il concorso del solo estremo della colpa normale, deve dedurne l'estraneità a tale sistema del concetto della colpa grave, anche perchè per la legge ferroviaria citata la colpa grave rappresenta un elemento costitutivo di più rilevanti effetti (pagamento del doppio delle indennità massime previste per le inadempienze vettoriali generiche). In tal caso, come si verifica con la situazione risarcitoria contemplata dall'art. 1225 cod. civ. (inadempimento dovuto a dolo del debitore), rivive la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ. in ordine alla prova, secondo cui spetta a chi chiede l'attuazione della volontà della legge, in relazione a un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e cioè le condizioni della pretesa.

Nella specie, incombeva al mittente o destinatario dimostrare la colpa grave del vettore nell'adempimento del contratto di trasporto, al fine di conseguire quegli effetti risarcitori più rilevanti previsti dall'art. 37 della C.I.M. e cioè l'affermazione di una responsabilità che esula dai canoni ordinari e presuntivi del *receptum*. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 dicembre 1971, n. 3591 - Pres. La Farina - Est. Sgroi - P. M. Caristo (conf.) - Lener (avv. Lener, Lanza, Magliani) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Zagari).

**Responsabilità civile - Danni cagionati dalle Forze armate alleate in azioni non di combattimento - Indennizzo - Natura - Criteri di liquidazione.**

(l. 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1, 2, 3; r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765).

*L'indennità prevista dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per danni cagionati con azioni non di combat-*

*timento delle Forze armate alleate, è per contenuto, presupposti ed ambito di applicazione, del tutto diversa dall'obbligazione risarcitoria da illecito ex art. 2043 cod. civ. e va liquidata sulla base dei criteri tassativamente predeterminati dalla legge speciale la quale, ove si tratti di danni alla persona, con il rinvio alle disposizioni del r.d.l. 17 agosto 1953, n. 1765 e succ. modificazioni, richiama unicamente le disposizioni entrate in vigore prima della legge 1951, n. 10 » (1).*

(*Omissis*). — Dei due motivi in cui si articola il ricorso, il primo risulta integralmente svuotato di contenuto a seguito della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2 nn. 1 e 3 della l. 9 gennaio 1971, n. 10 (contenente norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate), nonché della allegata tabella dei coefficienti in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. È, dunque, la disciplina dettata dalla legge speciale che va applicata nella specie; e l'indennità da essa prevista è, per contenuto, presupposti e ambito di applicazione, del tutto diversa dall'obbligazione per risarcimento dei danni da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che la predetta indennità non può essere liquidata, neppure in caso di danni alla persona, in base ai criteri che presiedono al risarcimento del danno *ex delicto*, ma solo in base ai criteri tassativi e predeterminati fissati dalla legge stessa (cfr. Cass., 18 maggio 1965, n. 952). Il primo motivo di ricorso si impernia sostanzialmente sulla pretesa di ottenere un risarcimento del danno alla stregua della disciplina comune sulla responsabilità per fatto illecito, una volta poste fuori causa per illegittimità costituzionale (esclusa, per contro, nella competente sede) le disposizioni della legge speciale, applicate dai giudici di merito. Senonchè, caduto il presupposto della illegittimità costituzionale della normativa riguardante gli indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento dalle Forze armate alleate, resta travolta la censura, che da quel presupposto muove e trae alimento; e l'esame del ricorso circoscritto al solo secondo motivo, dedotto in via subordinata dall'avv. Lener per l'ipotesi, irrecocabilmente realizzatasi, di ritenuta applicabilità della legge n. 10 del 1951 al caso qui controverso.

---

(1) Sulla prima parte della massima cfr. Cass., 18 maggio 1965, n. 952 in questa *Rassegna* 1965, I, 942.

La sentenza della Corte Costituzionale 16 marzo 1971, n. 46 si legge in *Foro It.*, 1971, I, 838.

Le molteplici critiche che con questo secondo motivo il ricorrente muove alla sentenza impugnata, si rivelano tutte infondate. È, in primo luogo, certamente da ripudiare l'idea, espressa dal ricorrente, dell'inapplicabilità della citata legge alla materia dei danni sofferti dai professionisti. Questa opinione, che avrebbe eliminato alla radice il problema centrale della causa ed avrebbe reso irrilevante le questioni di legittimità costituzionale sulle quali è intervenuta la decisione della Corte Costituzionale, viene testualmente smentita dalla tabella — allegata alla legge e formante parte integrante della medesima — che accanto alle altre categorie (operai, artigiani, proprietari, imprenditori) considera esplicitamente anche quella dei professionisti.

Quanto alla pretesa di vedere applicata, nella specie, la l. 3 aprile 1958, n. 499, sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, si osserva che, ai sensi dell'art. 2 n. 3 della legge n. 10 del 1951, l'indennità viene liquidata, se trattasi di danno alla persona, avendo riguardo ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro dal r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, in quanto applicabili. Erroneamente l'avv. Lener sostiene che, rinviando indiscriminatamente alle modificazioni successive, la citata disposizione richiamerebbe anche la legge n. 499 del 1958, che è anteriore alla liquidazione dell'indennità in sede amministrativa. L'errore consiste, intanto, nell'aver trascurato di tener conto della *ratio* ispiratrice dell'intero sistema della legge speciale, in cui — come ha messo in luce la Corte Costituzionale — domina l'esigenza di attribuire ai danneggiati, anziché un totale ristoro, una indennità compatibile con i sacrifici sopportabili dall'intera nazione, sicché è da rifiutare, in linea di principio, una integrazione di disciplina che sia atta a sovvertire quella *ratio*. Che il rinvio sia limitato alle disposizioni entrate in vigore prima della legge n. 10 del 1951 nella materia dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro si desume poi testualmente dal disposto del n. 3 dell'art. 2 citato, il quale stabilisce che « l'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'art. 4 del d.l. C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale così ottenuto per una coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabilito nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata ». Essendo il reddito da porsi a base del calcolo chiaramente ancorato alla misura fissata nell'art. 4 del decreto n. 14 del 1947, è la stessa lettera della legge a smentire la fondatezza del riferimento ad una qualsiasi diversa base di calcolo, desunta da una legge diversa da quella espressamente richiamata ed entrata in vigore successivamente alla legge contenente il rinvio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 30 dicembre 1971, n. 3779 - Pres. Vallillo - Est. Aliotta - P. M. De Marco (conf.) - Antenore (avv. Di Segni e Cagli) c. I.N.A.I.L. (avv. Flamini e Ungaro), Pepoli (avv. De Luca e Silvestrini) e Ministero dei LL. PP. (avv. Stato R. Bronzini).

**Infortunio sul lavoro - Assicurazioni sociali - Limitazioni in responsabilità - Presupposti - Rapporti tra appaltante ed appaltatore - Inapplicabilità.**

(r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4).

**Danni - Risarcimento - Prescrizione - Domanda proposta nei confronti di uno dei compartecipi dell'illecito - Effetto interruttivo per l'azione di rivalsa verso l'altro dei compartecipi.**

(c.c. artt. 1310, 2943).

*L'esonero di responsabilità stabilito dall'art. 4 del r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765 per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, in favore del datore di lavoro per i fatti non costituenti reato, ha effetto soltanto nell'ambito del rapporto assicurativo, di cui sono parti l'Ente assicuratore, il datore di lavoro ed il lavoratore, onde i rapporti tra appaltante ed appaltatore sono regolati invece dalle norme generali dettate per il contratto di appalto e dalle eventuali clausole stipulate dai contraenti (nella specie art. 23 d.m. 28 maggio 1895 - Capitolato Generale di appalto per le Opere pubbliche, che pone a carico dell'appaltatore il risarcimento dei danni a terzi, verificatisi nel corso dei lavori) (1).*

*La domanda giudiziale per conseguire il risarcimento del danno ed ogni altro atto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 3943 cod. civ., proposto nei confronti di uno dei compartecipanti del fatto illecito, ha effetto interruttivo anche per gli altri e pertanto di esso può giovare chi tra costoro, per avere risarcito il danneggiato, intenda rivalersi verso i corresponsabili (2).*

(1) Cfr. Cass. 30 ottobre 1969, n. 3615 in *Giust. Civ.*, 1970, I, 1069; 10 ottobre 1967, n. 2377 ecc.

In dottrina cfr. RICHARD *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* in trattato di diritto del lavoro — vol. IV, 1 — Padova 1959, 636 e segg.; PERETTI GRIVA *Infortuni sul lavoro e malattie professionali* Utet 1937 p. 270.

(2) Cfr. Sez. Un., 7 febbraio 1969, n. 409 in *Giust. Civ.*, 1969, I, 1059; 9 maggio 1965, n. 1883 in *Foro It.*, 1965, I, 1645.

Per il precedente orientamento, in senso contrario, cfr. Cass. 20 ottobre 1958, n. 3356; 9 giugno 1956, n. 1983.

(*Omissis*). — Va anzitutto rilevato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., del ricorso principale proposto dall'Antenore in quanto non contiene, come giustamente eccepito dall'I.N.A.I.L., l'indicazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza. Ne consegue altresì l'inammissibilità del relativo ricorso incidentale proposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Venendo quindi all'esame del ricorso principale proposto dagli eredi Pepoli, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 4 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, nonché difetto di motivazione sul punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostengono che erroneamente e senza alcuna motivazione la Corte di Appello ha escluso l'applicabilità nei suoi confronti dell'esonero di responsabilità previsto nella citata disposizione. Il motivo è infondato. Infatti, come ha esattamente ritenuto il giudice di appello, con adeguata motivazione, esente da vizi giuridici e logici, l'esonero di responsabilità di cui all'art. 4 della legge infortunistica, previsto in favore del datore di lavoro per i fatti non costituenti reato, è applicabile soltanto nell'ambito del rapporto assicurativo, dal quale sono parti l'ente assicuratore (nella specie l'I.N.A.I.L.), il datore di lavoro ed il lavoratore assicurato. Ne consegue che la norma, per il suo carattere eccezionale, non può trovare applicazione al di fuori di tale ambito nei rapporti tra ente appaltante e appaltatore dei lavori che hanno dato causa od occasione all'infortunato, rapporti che sono invece regolati dalle norme generali che disciplinano l'appalto e dalle particolari clausole eventualmente stipulate dalle parti. E nella specie appunto la responsabilità dell'appaltatore trova la sua specifica regolamentazione in apposite clausole del capitolato generale, approvato con d.m. 28 maggio 1895 (art. 23) e nel contratto di cottimo (art. 3), in base alle quali questi si assumeva nei confronti del Ministero ogni responsabilità per gli eventuali danni a terzi che potessero verificarsi nel corso dei lavori. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 2947 - 1310 c.c. e delle norme che regolano la prescrizione nonché difetto di motivazione sul punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.); sostengono che erroneamente la Corte di Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione da essi proposta, ritenendo che la causa interruttiva della stessa, posta in essere nei confronti di altro debitore solidale, era operante anche nei loro confronti, senza per altro precisare quale fosse l'obbligazione solidale. Infatti, come

---

La giurisprudenza, applicando testualmente la norma di cui all'art. 1310 cod. civ., con particolare riguardo alla solidarietà passiva, ha ripetutamente affermato che qualsiasi atto interruttivo compiuto dal creditore verso uno dei condebitori ha efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati. Cfr. Cass. 9 febbraio 1962, n. 272 in *Giust. Civ.* 1962, I, 885.

esplicitamente affermato dalla Corte di Appello nei rapporti tra l'I.N.A.I.L. e l'Antenore e quindi implicitamente, per analogia di situazioni giuridiche, nei rapporti tra il Ministero e l'appaltatore Pepoli, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze Sez. Un., 7 febbraio 1969, n. 408 e 3° Sez. 6 agosto 1965, n. 1883), la domanda giudiziale di risarcimento, proposta, dal danneggiato nei confronti di uno dei compartecipi del fatto illecito, ha effetto interruttivo anche nei confronti degli altri compartecipi. Ed analogo effetto interruttivo deve essere in conseguenza riconosciuto ad ogni altro atto interruttivo della prescrizione previsto nell'art. 2943 c.c. Pertanto di tale effetto interruttivo il compartecipe perseguito dal danneggiato, può giovare, in virtù dell'art. 1310 c.c., ai fini del computo del decorso del termine della prescrizione per la sua azione di accertamento della corresponsabilità di altro compartecipe del fatto illecito, comunemente denominata di rivalsa o di regresso. Ne consegue nelle specie che il Ministero responsabile dell'incidente de *quo*, solidamente con l'appaltatore dei lavori, convenuto in giudizio dall'INAIL con azione di regresso ex art. 4 della citata legge infortunistica, poteva a sua volta giovare degli effetti interruttivi della prescrizione verificatisi nei suoi confronti per agire in via di rivalsa contro l'appaltatore Pepoli. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA \*

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 820 - Pres. Potenza - Est. Battara - Stefanelli (avv. Caminiti e Cannata) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Giorgio Azzariti).

**Danni di guerra - Sequestri all'estero di somme liquide - Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946 reso esecutivo con l. 10 maggio 1957, n. 512 - Liquidazione - Criteri.**

(artt. 1 e segg. l. 29 gennaio 1951, n. 21).

*Ai fini della liquidazione da parte dell'Amministrazione di una somma pari ai fondi liquidi sequestrati presso cittadini italiani dal Governo egiziano assume rilevanza, secondo quanto previsto dalla l. 29 gennaio 1951, n. 21, il solo elemento relativo al saldo delle attività liquide sequestrate, non richiedendo la legge alcun accertamento circa le misure adottate in sede di sequestro dall'autorità egiziana (1).*

---

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 837 - Pres. Granito - Est. Giura - Bellesia (avv. C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Peronaci).

**Giustizia amministrativa - Ricorso avverso atto non ancora emanato - Inammissibilità.**

**Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Presupposti e limiti - Decorso del tempo - Valutazione - Obbligo - Sussiste.**

*È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro un provvedimento amministrativo non ancora emanato (1).*

---

(1) Giurisprudenza costante.

(\*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco Mariuzzo.

*L'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo viziato è condizionato, oltre che alla sussistenza del vizio, all'esistenza di ragioni di pubblico interesse, che ne consigliano la rimozione; pertanto, di fronte alla consolidazione degli effetti di un atto, determinata dal decorso di un notevole lasso di tempo, sussiste l'obbligo di valutare sul piano discrezionale sia l'esigenza del ripristino della legalità, dimensionabile anche in termini economici ove rifletta questioni patrimoniali, sia l'esigenza di non turbare situazioni giuridiche ormai definitive (2).*

(2) La Sezione ha fatto applicazione nel caso di specie dei principi generali elaborati in materia di convalida dell'atto amministrativo, dichiarando l'illegittimità di un provvedimento di annullamento di un atto di collocamento in congedo, risalente al 1949; i presupposti dell'annullamento in sede di autotutela sono stati correttamente identificati nella massima, che sembra aver trascurato, peraltro, di considerare che l'esistenza di ragioni di pubblico interesse, la cui omessa valutazione ha viziato il provvedimento impugnato, andava strettamente correlata ad esigenze di carattere patrimoniale, nelle quali ovviamente l'astratta esigenza del ripristino della legalità si colora in modo particolare, nonchè alla circostanza che l'annullamento era stato effettuato dall'autorità amministrativa in presenza di due contemporanei rapporti di servizio da parte dello stesso dipendente.

La valutazione della rilevanza in materia patrimoniale deve ritenersi, infatti, esistente *in re ipsa* in un sistema amministrativo nel quale l'ordinamento della spesa è fondato sul principio di legittimità della stessa; e tale conclusione appare, del resto, avvalorata proprio dalle indicazioni fornite dalla Sezione per un corretto esercizio del potere di annullamento, tenuto conto della concreta inesistenza, in materia patrimoniale, di criteri sicuri e diversi da quelli rivolti al recupero di somme indebitamente percepite ed idonee ad ancorare l'esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione. (Cfr. Ad. plen. 28 novembre 1970, n. 12 *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1841; Ad. plen. 7 marzo 1962, n. 2, *ivi*, 1962, I, 397; inoltre Sez. IV, 8 ottobre 1961, n. 542, *ivi*, 1961, I, 1832; Sez. IV, 4 novembre 1963, n. 603, *ivi*, I, 1307. In dottrina cfr. SANDULLI: *Manuale di diritto amministrativo*, GIUFFRÈ, 1962, 376 e sgg.; CANNADA-BARTOLI: *Sulla discrezionalità dell'annullamento d'ufficio*, RADP 1949).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 839 - Pres. Granito - Est. Paleologo - Serao (avv. Anvaldo e Vitellio) c. A.N.A.S. e Prefetto di Napoli (avv. Stato Dallari) e soc. Infrasad (avvocato Ferrari).

**Giustizia amministrativa - Atto impugnabile - Occupazione temporanea - Autorizzazione all'ingresso nel fondo per la redazione dello stato di consistenza - È atto preparatorio - Impugnazione - Inammissibilità.**

(art. 71 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

**Giustizia amministrativa - Atto impugnabile - Partecipazione, al privato, della data di redazione dello stato di consistenza - È atto preparatorio - Impugnazione - Inammissibilità.**

**Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Autorizzazione all'ingresso nel fondo - Obbligo di notifica o comunicazione al proprietario - Non sussiste.**

**Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Redazione - Obbligo di picchettamento - Non sussiste.**  
(art. 8 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

**Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Redazione da parte di un tecnico dell'A.N.A.S. - Legittimità.**  
(art. 34 l. 7 febbraio 1961, n. 59; art. 32 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

*È inammissibile il ricorso giurisdizionale avanzato contro l'atto del Prefetto di autorizzazione all'ingresso nei terreni di privati, preordinato alla redazione dello stato di consistenza, trattandosi di un mero atto intermedio del procedimento che si conclude con l'occupazione temporanea (1).*

*È inammissibile il ricorso proposto contro l'atto di comunicazione della data fissata per la redazione dello stato di consistenza, risolvendosi detto atto in un momento intermedio del procedimento di occupazione temporanea (2).*

*L'atto del Prefetto di autorizzazione all'ingresso nei terreni di privati non deve essere notificato ai relativi proprietari, essendo sufficiente che essi ne prendano conoscenza al momento della redazione dello stato di consistenza (3).*

*Nel corso della redazione dello stato di consistenza non sussiste alcun obbligo di delimitare con picchetti o altri segnali il fondo da occupare, essendo condizione necessaria e sufficiente la sua esatta determinazione (3).*

*Legittimamente la redazione dello stato di consistenza di fondi da occupare da parte dell'A.N.A.S. viene effettuata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 della l. 7 febbraio 1962, n. 59 in deroga alla previsione generale dell'art. 71 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, direttamente da tecnici della suddetta Azienda (5).*

---

(1-2-3-4-5) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 settembre 1971, n. 773 - Pres. ed Est. Breglia - Rel. Salvatore - Svampa (avv. De Paolis) c. Comune di Roma (avv.ti Rago e Carnevale) e Prefetto di Roma (n. c.).

**Giustizia amministrativa - Giunta provinciale amministrativa - Dichiarazione di incostituzionalità - Devoluzione del giudizio al Consiglio di Stato - Riassunzione - Termine di decadenza - Non sussiste.**

**Giustizia amministrativa - Impiego pubblico - Segretario comunale - Pretese patrimoniali - Ministero dell'Interno - Non è controinteressato.**

**Corte costituzionale - Sentenza dichiarativa di incostituzionalità - Interpretazione - Necessità.**

**Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Prescrizione - Dichiarazione di incostituzionalità - È limitata ai rapporti d'impiego privato.**

(c.c. artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956).

**Impiego pubblico - Segretario comunale - Supplenza - Diritti di segreteria - Mancato computo - Legittimità.**

**Impiego pubblico - Segretario comunale - Supplenza - Determinazione del compenso per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. 8 giugno 1962, n. 604 - Distinzione rispetto al periodo successivo - Necessità.**

(art. 39 l. 8 giugno 1962, n. 604; art. 193 t.u. 3 marzo 1934, n. 383).

*La devoluzione al Consiglio di Stato delle competenze già appartenenti alla Giunta provinciale amministrativa in s. g. presuppone soltanto che il ricorso, introduttivo dell'originario giudizio, sia stato a suo tempo ritualmente proposto e che, del pari, il giudizio medesimo non sia divenuto irrevocabile, del tutto irrilevante essendo il momento in cui concretamente il processo viene riassunto dinanzi al Consiglio di Stato (1).*

*Nel giudizio che venga proposto in sede giurisdizionale nei confronti di un Comune da parte di un proprio dipendente il Ministero dell'Interno non assume la veste di controinteressato, in quanto l'eventuale ac-*

---

(1) La massima è da approvare in assenza di espliciti termini di decadenza per la riassunzione davanti al C.d.S. dei giudizi già pendenti dinanzi alle G.P.A., risolvendosi il contrario avviso in una ipotesi di denegata giustizia, come è stato chiarito nella motivazione; vedasi per rif. Cass. SS.UU., 21 settembre 1970, n. 1642, *Giust. Civ.*, 1970, I, 1330.

coglimento del ricorso è destinato ad incidere esclusivamente sul Comune (2).

Le sentenze dichiarative di incostituzionalità vanno interpretate, tenuto anche conto dell'eventuale limitato rilievo della pronuncia nel contesto delle norme sottoposte a giudizio, con riferimento alla motivazione, che ne costituisce il presupposto e dalla quale si rende evidente l'esatta portata della decisione (3).

La dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956 c.c., disposta dalla Corte costituzionale con sentenza del 10 giugno 1966, n. 63 per la parte in cui le suddette norme consentivano la prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del relativo rapporto, deve essere limitata, alla luce di quanto si desume dalla motivazione, al rapporto d'impiego di diritto privato, risultando in modo certo escluso l'ambito del rapporto di pubblico impiego dalla portata della dichiarazione di incostituzionalità, anche se, in tale ultimo caso, in difetto di disciplina espressa, debbano ritenersi applicabili disposizioni del c.c. (4).

Nel calcolo del compenso dovuto a segretari comunali in caso di supplenza legittimamente viene omesso il computo dei diritti di segreteria, non essendo questi ultimi ricompresi nella voce tabellare iniziale e spettando esclusivamente in relazione al compimento effettivo di singole prestazioni (5).

Relativamente alle supplenze dei segretari comunali, effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della l. 8 giugno 1962, n. 604 la liquidazione del compenso va determinata secondo quanto stabilito dall'articolo 193 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 non avendo la nuova disciplina introdotta carattere retroattivo (6).

(2) Massima esatta.

(3-4) L'affermazione relativa all'interpretazione delle decisioni della Corte costituzionale va condivisa, avendo, tra l'altro, la sezione posto in rilievo la sua opportunità non soltanto in via generale, ma nell'ipotesi in cui la dichiarazione di incostituzionalità, attenendo ad un solo aspetto della portata della norma, consenta la sua integrale, letterale sopravvivenza.

Non è pacifica, al contrario, la conclusione che nella fattispecie trae il collegio: cfr. in senso difforme Sez. VI, 23 marzo 1971, n. 225 *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 618; vedasi anche Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143 in questa *Rassegna* 1969, I, 1002.

(5-6) Massime esatte.

OCNSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 settembre 1971, n. 696 - Pres. Tozzi - Est. Valitutti - Consoli (avv. Tafuri) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Zagari).

**Impiego pubblico - Trasferimenti - Graduatoria degli aspiranti - Ricorso gerarchico - Semplice interesse al miglioramento delle posizione in graduatoria - Non è giuridicamente protetto - Omesso**

**esame della posizione della ricorrente in sede di decisione gerarchica - Illegittimità.**

*La sola, obiettiva possibilità di conseguire il trasferimento richiesto legittima l'impugnativa in sede gerarchica della graduatoria di trasferimento, non potendosi riconoscere giuridica rilevanza al mero interesse al miglioramento della rispettiva posizione in graduatoria, alla quale fa, infatti, difetto ogni natura di merito; illegittimo risulta, in conseguenza, il provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico, che abbia omesso l'esame della concreta situazione dell'interessata ai fini suindicati (1).*

(1) Cfr. Sez. VI, 14 novembre 1969, n. 657, *Il Consiglio di Stato* 1969, I, 2251.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28 settembre 1971, n. 699 - Pres. Tozzi - Est. Brignola - Di Leonardo (avv. Tribuzio) c. Ispettorato Scolastico Melfi e Direttore didattico Rionero in Vulture (avv. Stato Casamassima).

**Impiego pubblico - Note di qualifica - Dipendente in servizio in più uffici nel corso dell'anno - Competenza - Criterio.**

(artt. 49 e segg. t.u. 10 gennaio 1957, n. 3).

**Impiego pubblico - Note di qualifica - Ricorso gerarchico - Decisione motivata su fatti non contestati in precedenza - Illegittimità.****Impiego pubblico - Note di qualifica - Assenze giustificate - Valutazione negativa - Possibilità - Limiti.**

*La valutazione dei pubblici dipendenti che abbiano prestato servizio in più uffici nel corso dell'anno va effettuata, in sede di redazione delle note di qualifica, dall'organo preposto all'ufficio presso il quale l'interessato presta attualmente la propria opera, a nulla rilevando, a tal fine, l'eventuale maggiore periodo di appartenenza ad altri uffici (1).*

*In sede di decisione di ricorso gerarchico è inibita all'Amministrazione l'introduzione per la prima volta nella valutazione complessiva annuale di un insegnante di fatti mai contestati e accertati, non essendo consentito all'autorità decidente di utilizzare elementi di giudizio diversi da quelli che formano l'oggetto del thema decidendum (2).*

*Le assenze dal servizio regolarmente giustificate non possono costituire, di per sé considerate, il presupposto per una valutazione negativa, non potendo essere imputato al pubblico dipendente l'incidenza obiettivamente negativa sul servizio delle assenze medesime (3).*

(1-2-3) Massime esatte: cfr. Sez. V, 3 aprile 1970, n. 330, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 624; Sez. VI, 24 gennaio 1962, n. 92, *ivi*, 1962, I, 145.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1971, n. 1887 - Pres. Giannattasio - Est. Perrone Capano - P. M. Silocchi (conf.) - Ferraro (avv. Bonsembiante e Manzi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto di area pro indiviso - Applicabilità - Assegnazione distinta di soli uffici o negozi - Ininfluenza.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

*Quando più persone acquistano la proprietà di un'area e contemporaneamente stabiliscono l'appartenenza delle singole unità immobiliari del fabbricato che verrà costruito, l'acquisto dell'area avviene sempre per proprietà indivisa e può quindi fruire dell'agevolazione dell'art. 4 della l. 2 luglio 1949, n. 408 anche se col distinto e separato negozio di concessione reciproca « ad aedificandum » si attribuisce a taluno dei condomini la proprietà di soli uffici o negozi (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408, per avere i giudici di merito ritenuto che nella specie non fossero applicabili le suindicate agevolazioni tributarie.

Il ricorso è fondato.

Si è già detto che i fratelli Ferraro vendettero a più persone, fra cui la Fracanzani, una parte dell'area edificabile di loro proprietà, con l'intesa che sull'intera area sarebbe stato costruito un nuovo fabbricato. In

---

(1) In ordine alla fattispecie va precisato che nel caso non cade in questione la vendita isolata di negozio (art. 17), bensì l'acquisto dell'area destinata alla costruzione di un edificio per case di abitazione con negozi (articolo 14); il contratto di acquisto dell'area va considerato separatamente dall'autonomo e coevo negozio di concessione reciproca del diritto di superficie per il costruendo edificio in condominio e, così isolatamente riguardato, al contratto di acquisto per proprietà indivisa non può essere negata l'agevolazione se nel complesso dell'edificio (quale che sarà la successiva ripartizione fra condomini per effetto dell'altro rapporto) le parti destinate ad uffici e negozi non sono prevalenti. L'autonoma tassabilità dell'atto di co-

realtà, nonostante l'unicità dell'atto, furono eseguite più vendite (a diversi acquirenti) di quote indivise della detta area, le quali corrispondevano « al valore proporzionale delle future quote di proprietà dello erigendo fabbricato ». E tali quote di proprietà dovevano costituire « singole unità immobiliari appartenenti ai singoli proprietari », salvo il condominio sulle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. Avvenuta la costruzione, che ebbe per oggetto case di abitazione (non di lusso) e locali destinati ad altri usi, la Fracanzani divenne proprietaria dell'unità immobiliare che le era stata assegnata, costituita da un negozio.

Il quesito, che venne sottoposto ai giudici di merito, consisteva nello stabilire se il contratto di compravendita concluso dalla Fracanzani potesse beneficiare delle agevolazioni tributarie (imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria) previste dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che è applicabile solo per le costruzioni di « case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi ».

La Corte di appello ha risolto il quesito in senso negativo, ritenendo in via di principio: a) che, ai fini delle predette agevolazioni, si debba « ricercare se il fabbricato, pur costituendo strutturalmente un solo corpo, sia altresì un unico oggetto, oppure rappresenti una somma di oggetti diversi, aventi ciascuno una propria individualità e costituenti, in ultima analisi, immobili diversi »; b) che « nel caso in cui, essendoci una pluralità di persone, il gruppo non acquisti la proprietà *pro indiviso* della costruzione, ma ciascun soggetto consegua la proprietà esclusiva di una parte (un'ala del fabbricato, o un singolo appartamento, o un negozio, o un ufficio), l'unità della costruzione viene meno, e non v'è più un solo oggetto, ma una pluralità di oggetti, ciascuno dei quali deve essere considerato separatamente al fine di stabilire se ricorrano le condizioni di legge per il beneficio tributario ». Applicando tali principi alla fattispecie, ha poi ritenuto che con il sorgere, fin dall'origine, di tante singole proprietà esclusive, l'unità della costruzione si frazionò nella molteplicità delle singole parti, ciascuna delle quali costituì un oggetto separato e autonomo, suscettibile di una propria disciplina, e che in tal modo vennero a costituirsi altrettante unità im-

---

stituzione reciproca del diritto di superficie, che non dà luogo a connessione *ex art. 9* legge di registro, esclude che questo atto possa influenzare ai fini della tassazione il contratto di acquisto dell'area.

Sulla tassabilità dell'atto di costituzione del diritto di superficie si veda la sent. 5 giugno 1971, n. 1674 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 1127 con richiami) che ha escluso l'applicazione del beneficio dell'art. 14, ed ha altresì escluso che questo atto possa considerarsi in connessione strumentale o indissolubilmente collegato con quello di acquisto dell'area, ed ha infine escluso che la concessione reciproca possa considerarsi una permuta.

mobiliari, tra le quali intercorreva « un mero rapporto di vicinanza ». In sostanza, la Corte d'appello ha affermato che un unico edificio, costituente nella sua struttura un unico fabbricato, ove appartenga a più persone, in condominio per le parti comuni (suolo, fondazioni, tetti, scale, ecc.) ed in proprietà esclusiva per le singole unità immobiliari (appartamenti, uffici, negozi, ecc.), deve considerarsi, ai fini tributari di cui trattasi, come una pluralità di immobili, diversi e distinti, fra i quali intercorra un rapporto di mera vicinanza.

Siffatte affermazioni non possono essere condivise per un triplice ordine di ragioni.

1) La legge 2 luglio 1949, n. 408, prevede le « unità economiche a sè stanti », al fine di escludere l'applicabilità delle agevolazioni tributarie concesse con la legge medesima, solo per i negozi già costruiti, che formino oggetto di vendita isolata (art. 17, ultimo comma). Analoga previsione non è contenuta nell'art. 14, che riguarda gli acquisti di aree edificabili ed i contratti di appalto, diretti alla costruzione di case di abitazione non di lusso, anche se comprendano uffici e negozi. Nella specie, la Fracanzani acquistò una quota indivisa di area edificabile, non un negozio (anche se poi divenne proprietaria di un negozio, successivamente costruito); e, ai fini dell'imposta di registro sul contratto di compravendita, si discuteva circa l'applicabilità dell'art. 14, non dell'art. 17 della legge del 1949.

2) Nessuna disposizione di tale legge richiede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, il nuovo fabbricato appartenga in proprietà ad una sola persona. È pacifico, anzi, che le agevolazioni tributarie in parola si applicano anche nei casi di comproprietà e di condominio. Ed è principio ormai affermato che, ai fini delle dette agevolazioni, occorre aver riguardo alla destinazione prevalente dell'intero edificio, non alla destinazione delle singole unità immobiliari in esso incorporate. La prevalenza si determina in base ai criteri specificati con le leggi interpretative ed integrative del 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212. Se prevalenti — rispetto agli uffici e ai negozi — sono le case di abitazione, le agevolazioni competono (sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge) non solo per le case di abitazione, ma anche per gli uffici e i negozi, anche se appartenenti a diversi proprietari.

3) È giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenze n. 2297 del 1968, nn. 255, 608, 639, 714 del 1970, e altre) che la convenzione con la quale più soggetti, divenuti comproprietari di un suolo edificatorio per effetto di compravendite di quote indivise dello stesso, convengono nel medesimo atto di compravendita di costruire sul loro suolo un edificio in condominio, stabilendo che ciascuno di essi debba divenire proprietario esclusivo di una parte determinata del progettato edificio (ipotesi che ricorreva nella fattispecie), costituisce concessione reciproca di diritti di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., soggetta ad

autonoma tassazione per imposta di registro. Nell'enunciare tali principi, questa Corte ha sempre affermato che la reciproca concessione *ad aedificandum* non è necessariamente ed intrinsecamente connessa, ai sensi dell'art. 9 della legge del registro, con i contestuali contratti di acquisto delle quote indivise dell'area edificabile, i quali, ove ne ricorrano gli estremi, fruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 14 della legge n. 408 del 1949. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1971, n. 1968 - Pres. Stella Richter - Est. Granata - P. M. Gentile (conf.) - Cassa di Risparmio di Parma (avv. Costa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

**Imposta generale sull'entrata - Istituti esercenti il credito - Decisione della sezione speciale per le imposte di negoziazione della Commissione Provinciale - Azione ordinaria - Termine - È quello di sei mesi.**

(l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 51 e 52).

**Imposta generale sull'entrata - Entrata imponibile - Interessi sui mutui concessi a Comuni e provincie - Esclusione.**

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1 lett. f), art. 3 lett. c).

*Il termine per la proposizione dell'azione ordinaria dopo la decisione della Sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione Provinciale delle imposte in materia di valutazione delle entrate derivanti dalle operazioni degli istituti esercenti il credito (art. 51 legge 19 giugno 1940, n. 762) è quello di sei mesi, avente portata generale, e non quello di 60 giorni di cui all'art. 52 (1).*

*Gli interessi sui mutui concessi ai comuni e alle provincie non danno luogo ad entrata imponibile in quanto sono da considerare astrattamente qualificabili nella categoria A del reddito di ricchezza mobile, a norma dell'art. 3 lett. c) della legge 19 giugno 1940, n. 762 (2).*

---

(1-2) Sulla prima massima, di evidente esattezza, cfr. la Cass. 10 dicembre 1970, n. 2625 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 146) che ha ritenuto il termine di sei mesi di applicazione generalissima e quindi riferibile, ove non sia diversamente stabilito in modo espresso, a tutte le decisioni di contenuto sia amministrativo che giurisdizionale.

La seconda massima suscita invece gravi perplessità e non può essere condivisa. La Suprema Corte, difatti, è pervenuta alla conclusione che gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai comuni e alle provincie non danno luogo ad entrata imponibile con IGE sulla base della

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso, la Cassa di Risparmio di Parma, denunciando violazione degli artt. 51 e 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli artt. 325, 326 c.p.c., sostiene che la Corte del merito avrebbe dovuto, in accoglimento dell'eccezione preliminare da essa formulata, riconoscere e dichiarare l'improponibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'Amministrazione con l'atto di citazione 28 gennaio 1966. E deduce che, non essendo stabilito nell'art. 51 della detta legge alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso le decisioni emesse (come nella specie) dalle commissioni tributarie in materia di valutazione delle entrate derivanti dalle operazioni degli istituti esercenti il credito, si doveva applicare per analogia il termine di sessanta giorni prescritto dal successivo art. 52 per il promovimento dell'azione giudiziaria avverso le ordinanze ed i decreti emessi dall'Intendente di Finanza e dal Ministro delle Finanze in materia di accertamento, cognizione e definizione delle violazioni previste dalla detta legge, e riconoscere quindi la tardività dell'atto introduttivo del giudizio, notificato dopo il decorso di oltre cinque mesi dalla notifica della pronunzia della Commissione Provinciale.

La censura è priva di fondamento.

Si deve bensì riconoscere che l'azione giudiziaria, in materia fiscale, deve essere proposta entro un perentorio termine di decadenza anche quando la legge tributaria, nel consentire la specifica azione, non lo preveda espressamente; ed è parimenti esatto che, in tali casi, la durata del termine deve essere desunta da principi generali o mediante la applicazione, in via analogica, di norme che regolano rapporti similari.

Per stabilire la similarità, peraltro, occorre riferirsi alla comunanza degli elementi essenziali tra i due rapporti ed alla *ratio* della

---

considerazione che tali interessi, in quanto derivanti da operazioni sottratte, per speciali disposizioni di legge, « al libero esercizio dell'attività bancaria e alla libera contrattazione speculativa », sarebbero riconducibili, in quanto tali, nella categoria A del reddito di R. M.

Tale affermazione appare però in stridente contrasto con la chiara disposizione dell'ultimo comma dell'art. 85 del T.U. sulle imposte dirette n. 645 del 1958, secondo cui « gli interessi percepiti dalle aziende ed istituti di credito o da altri soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, *ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti*, concorrono a formare il reddito imponibile di cat. B ».

E siccome l'art. 3 lett. c della legge 19 giugno 1940, n. 762 stabilisce a sua volta che « costituiscono entrata gli interessi attivi a *qualunque titolo* percetti da società, da istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, *non classificabili ai fini dell'imposta di R.M. in cat. A* » appare che anche gli interessi in esame debbano essere qualificati come entrata imponibile con IGE.

La questione sarà quindi riproposta all'esame della Suprema Corte.

norma espressa, la cui disciplina si deve estendere al rapporto non regolato; e, alla stregua di tali criteri, non può ravvisarsi sostanziale analogia tra i rapporti regolati dall'art. 51 della legge in esame, che concernono l'accertamento dell'entrata imponibile, e i rapporti regolati dal successivo art. 52, che riguardano il contenzioso repressivo, cioè la applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi imposti dalla legge.

Manifesta è invece l'intensità della relazione analogica che esiste tra l'azione giudiziaria consentita dal succitato art. 51 della l. 19 giugno 1940 e l'azione giudiziaria concessa, per le controversie che abbiano formato oggetto di decisioni da parte delle Commissioni tributarie, dall'art. 146 della legge di Registro e dalle corrispondenti disposizioni dell'art. 94 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 sulle imposte di successione, dell'art. 36 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3271 sull'imposta di manomorta e dall'art. 10 della l. 25 agosto 1943 n. 540 sulle imposte ipotecarie, le quali determinano tutte in sei mesi dalla notificazione delle dette decisioni il termine utile per adire l'autorità giudiziaria.

Questa Corte, anzi, giudicando a Sezioni Unite (cfr. sentenze 26 ottobre 1955 n. 3493 e 20 ottobre 1962 n. 3051), ha sancito che dal complesso delle suindicate disposizioni può essere desunto un principio di portata generale, secondo cui, con la notifica del provvedimento definitivo delle Commissioni tributarie, si pone in moto in ogni caso il termine di sei mesi al di là del quale non è più consentito adire l'autorità giudiziaria ordinaria; e di tale principio, con la decisione del 20 ottobre 1962, è stata fatta applicazione proprio in materia di imposta sull'entrata, in riguardo ad un'azione giudiziaria proposta per il rimborso di tributi indebitamente percepiti.

Non essendo stata dedotta (né essendo, comunque emersa) alcuna ragione che giustifichi un mutamento di indirizzo, il suenunciato principio deve essere anche ora applicato, con la conseguente reiezione del motivo in esame. (*Omissis*).

Con il terzo motivo la Cassa di Risparmio denuncia la violazione degli artt. 1, lett. f) e 3 lett. c) della legge organica sull'I.G.E. e sostiene che l'applicabilità del tributo agli interessi da essa percepiti in dipendenza di mutui concessi ad enti pubblici è stata illegittimamente affermata dalla Corte del merito, in base all'erroneo convincimento che la legge abbia inteso escludere dall'imposta i soli interessi derivanti dal puro impiego di capitali, indicati nell'art. 1 lett. f) e che pertanto l'esonero non possa essere esteso agli interessi derivanti dai mutui anzidetti, i quali, benché assoggettati a particolare disciplina, costituiscono pur sempre operazioni « dipendenti dall'esercizio del credito », ai sensi dell'art. 3, lett. c) della succitata legge.

La censura è fondata.

Per un'esatta soluzione delle questioni sollevate con il motivo in esame, è necessario esaminare congiuntamente le disposizioni dell'articolo 1 lett. f) della legge organica sull'I.G.E., secondo la quale « non costituiscono entrata imponibile gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti della imposta di r.m. in cat. A, e gli interessi e i dividendi derivanti dall'impiego di capitali in titoli di Stato e delle società per azioni, nonché da depositi bancari e da rapporti di conto corrente », e la disposizione dell'art. 3 lett. c) della stessa legge, la quale prescrive che invece « costituiscono entrata gli interessi attivi a qualunque titolo percepiti da società, da istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, non classificabili ai fini dell'imposta di R. M. in categoria A ».

La prima disposizione ha evidentemente, sul piano soggettivo, carattere generale, giacchè, nell'escludere che gli interessi in essa indicati costituiscano entrata imponibile, si riferisce, in mancanza di qualsiasi specificazione o limitazione, a tutte le persone fisiche o giuridiche che percepiscano tali interessi, comprese quelle che esercitano l'attività bancaria.

La seconda, invece, si riferisce esclusivamente ai soggetti che esercitano l'attività creditizia e sancisce che costituiscono entrata gli interessi attivi percepiti da tali soggetti nell'esercizio dell'attività istituzionale, a meno che non siano classificabili, ai fini dell'imposta di r.m., in categoria A.

Orbene, in base a tali premesse, non può essere condivisa l'interpretazione data a quest'ultima disposizione della Corte del merito, secondo cui, con l'inciso « non classificabili, ai fini dell'imposta di r.m., in cat. A », si sarebbe inteso escludere l'assoggettabilità al tributo degli interessi che non hanno inerenza con l'attività bancaria esercitata dal percipiente e che siano, in quanto tali, classificabili in cat. A ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

È da considerare, infatti, che la disposizione principale contenuta nella norma in esame ( assoggettamento all'imposta) si riferisce agli interessi dipendenti dall'esercizio del credito, cioè ad interessi che necessariamente derivano da impiego di capitale e dall'organizzazione dell'impresa creditizia; non è dunque configurabile, nell'ambito di tale categoria, l'esistenza di interessi che non ineriscano all'attività bancaria, e si deve quindi escludere che tale sia il significato della eccezione che il legislatore ha inteso apportare alla suindicata disposizione principale.

D'altra parte, la disposizione, se dovesse essere intesa nel senso voluto dalla Corte del merito, risulterebbe superflua, giacchè, una volta esclusa l'inerenza alla attività bancaria, si rientrerebbe nella previsione del succitato art. 1 lett. f) della legge in esame, che già

stabilisce, nei confronti di tutti, l'inapplicabilità dell'imposta agli interessi derivanti dal puro impiego di capitale.

L'eccezione stabilita nell'art. 3 lett. c) della legge, con l'impiego dell'espressione « non classificabili in categoria A) ai fini dell'imposta di r.m. » deve dunque necessariamente riferirsi ad interessi che, per quanto inerenti all'esercizio del credito, derivano però da operazioni sottratte, per speciali disposizioni di legge, al libero esercizio dell'attività bancaria e alla libera contrattazione speculativa, riconducibili, in quanto tali, nella categoria A) del reddito di R. M.

E tali caratteristiche presentano indubbiamente i mutui concessi alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti morali, che le vigenti leggi, allo scopo di incentivare e agevolare l'uso pubblico dei fondi raccolti dagli istituti di credito e in particolare dalle Casse di Risparmio, assoggettano a uno speciale regime, che mentre favorisce gli enti mutuatari, preclude agli istituti bancari i vantaggi della libera contrattazione.

La legge, infatti, ha considerato i redditi derivanti da tali operazioni come avulsi dal proficuo ciclo dei normali investimenti bancari e ha inteso pertanto, ai fini dell'imposta sull'entrata, riservare ad essi (come è stato rilevato da autorevole dottrina) un trattamento analogo a quello delle remunerazioni conseguite con altri investimenti non speculativi, come l'acquisto di titoli di Stato.

Nessun elemento in senso contrario può essere poi desunto dalla formula adottata nel testo legislativo per stabilire l'inapplicabilità dell'imposta agli interessi derivanti dalle suddette operazioni.

Il legislatore, infatti, non poteva che riferirsi alla classificabilità *in abstracto* degli interessi in questione nella cat. A), dato che tali redditi, mediante il complesso sistema di rivalsa stabilito dagli artt. 15 e 61 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, godevano in concreto dell'esenzione dall'imposta di R.M., esenzione che è stata poi esplicitamente sancita con l'art. 84 del vigente t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1971, n. 2103 - Pres. Favara - Est. Gambogi - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. Montecatini Edison (avv. Micheli e Menegazzi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).**

**Imposte e tasse in genere - Ingunzione - Posizione processuale della Finanza - Eccezioni nuove in appello - Diverso fondamento giuridico della pretesa tributaria - Ammissibilità.**

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639; c.p.c. art. 345).

**Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Società di capitali - Au-**

**mento di capitale deliberato al fine della fusione - Unica tassazione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8 e 9 e tariffa A, artt. 81 e 85).

**Imposta di registro - Agevolazioni per la fusione di società ex elettriche - Fusione per unione e fusione per incorporazione - Applicabilità a tutti i casi.**

(l. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 9; c.c. art. 2501).

**Imposta di registro - Agevolazioni per la fusione di società ex elettriche - Aumento di capitale diretto a facilitare la fusione - Esclusione dell'agevolazione - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Aumento di capitale e fusione - Possibilità.**

(l. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 9; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 9).

*L'Amministrazione Finanziaria è a tutti gli effetti convenuta nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale e come tale può, anche in grado di appello, sia essa appellante o appellata, proporre nuove eccezioni a norma dell'art. 345 c.p.c. e quindi addurre nuove ragioni di diritto per contrastare la pretesa del contribuente ad una agevolazione (1).*

*L'aumento di capitale deliberato da una società per azioni al preciso scopo di realizzare la fusione con altre società è strettamente connesso con l'atto di fusione e costituisce anzi con esso un unico inscindibile fenomeno economico-giuridico soggetto alla sola tassazione prevista per la fusione di società (2).*

*L'agevolazione dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962 n. 6143 per la fusione di società « ex elettriche » si applica sia alle fusioni per unione (creazione di una nuova società risultante dalla estinzione di quelle fuse) sia alla fusione per incorporazione (3).*

*L'aumento di capitale deliberato non per assoluta necessità ma soltanto per facilitare la fusione di società ex elettriche non rientra nel-*

---

(1-4) Nello stesso senso della seconda e terza massima è anche la sentenza 7 luglio 1971, n. 2122 di cui si omette la pubblicazione.

Sulla prima massima la giurisprudenza è ormai pacifica, anche con specifico riferimento al mutamento del *nomen iuris* della pretesa tributaria in appello (Cass. 21 gennaio 1971, n. 202, in questa *Rassegna*, 1971, I, 420).

La questione oggetto della seconda massima è risolta in modo del tutto nuovo: si considerano cioè i due atti di aumento di capitale e di fusione non come indissolubilmente connessi (ex art. 9 legge registro) ma come integranti un unico e inscindibile fenomeno economico giuridico da considerarsi tale ex art. 8. Ma invero è proprio questa unicità il carattere vero di quella connessione logica e necessaria (in senso giuridico) richiesta

*l'agevolazione dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ma può tuttavia non dar luogo ad autonoma tassazione ove sia in logica e necessaria concatenazione ai sensi dell'art. 9 della legge di registro con l'atto di fusione (4).*

(*Omissis*). — Col primo mezzo del suo ricorso la Montedison denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910 e degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, lamentando che la Corte di Appello abbia, rigettando la sua opposizione, ritenuto atto amministrativo valido la ingiunzione sebbene questa recasse una motivazione in diritto diversa da quella adottata dalla stessa Corte di Appello ed evidentemente erronea.

La doglianza è infondata perchè secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (da ultimo: sentenze n. 609 del 1970, 582, 1585, 2775, 2019, 196 del 1969) la opposizione ad ingiunzione fiscale instaura un giudizio di cognizione ordinaria nel quale attore è l'opponente e convenuta l'Amministrazione delle finanze, la quale, quindi può proporre tutte le eccezioni che tale veste processuale le consente, nei modi e nei tempi stabiliti dal codice di rito.

Nella specie la finanza ha resistito in primo grado alla opposizione deducendo come eccezione il motivo di diritto posto a fondamento della ingiunzione; in appello, invece, ha dedotto una eccezione nuova per resistere alla domanda di concessione della agevolazione fiscale, sostenendo che questa, anche se non era limitata alla ristrettissima ipotesi di cui al penultimo comma dell'art. 9 della legge di nazionalizzazione, non spettava comunque nel caso di fusione per incorporazione. Tale comportamento processuale costituisce quindi legittimo uso della facoltà concessa dal capoverso dell'art. 345 c.p.c. al convenuto, appellante od appellato che sia, e conseguentemente nessuna censura può essere fondatamente fatta alla Corte di Appello per aver

---

dall'art. 9; si applica questa norma quando un unico risultato può essere raggiunto soltanto attraverso due atti che non possono stare l'uno senza l'altro. La S. C. ha spostato invece questo concetto verso l'unicità del negozio per cercare uno spazio nuovo alla connessione dell'art. 9 verso la quale fa convergere (ultima massima) la eventuale concatenazione fra negozi di cui il primo (aumento di capitale) serve a « facilitare » la fusione. È chiara però la differenza fra necessità logica e giuridica e mera possibilità di facilitazione; come è evidente la impossibilità di considerare la connessione sotto l'aspetto del fatto, in riferimento cioè ad esigenze pratiche ed economiche.

Di fronte ad un aumento di capitale di 24 miliardi che non ha una corrispondenza con l'incorporazione, di connessione necessaria non potrebbe minimamente parlarsi, a meno che non si voglia portare la norma dell'art. 9 sul terreno della mera utilità e convenienza dal punto di vista pratico.

preso in considerazione la nuova eccezione della finanza. Il primo motivo di ricorso deve essere quindi rigettato.

Col secondo mezzo la Montedison, denunciando la violazione degli artt. 85, 110 e 113 tariffa di registro allegato A e dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1949 n. 33, si duole del fatto che sia stata sottoposta a registrazione, con la relativa richiesta di imposta proporzionale, la deliberazione assembleare 14 dicembre 1963 con la quale furono approvati i progetti di fusione e gli aumenti di capitale all'uopo necessari, invece che il successivo atto di fusione.

Anche questa censura è infondata, perchè la ingiunzione di pagamento del supplemento di imposta fu notificata alla Montedison il 9 novembre 1966, e cioè dopo che alla fusione erasi data esecuzione con rogito Zanussi del 29 febbraio 1964 e dopo che la società aveva comunicato, con denuncia 19 maggio 1964, che l'aumento di capitale aveva acquistato efficacia a partire dal 2 maggio precedente. Il secondo motivo di ricorso deve essere quindi anche esso rigettato.

Col terzo motivo la Montedison lamenta che la Corte di Appello, col ritenere soggetto ad autonoma imposta di registro proporzionale l'aumento di capitale approvato ed eseguito per realizzare la fusione, abbia violato e falsamente applicato gli articoli 1, 4, 9 della legge di registro, 81 bis ed 85 della relativa tariffa allegato A.

La doglianza è fondata.

A ragione, infatti, la società ricorrente richiama la, sia pur vetusta, sentenza 18 gennaio 1916 della Cassazione di Roma laddove questa afferma che « quando l'aumento di capitale sia deliberato al preciso

---

La giurisprudenza del S. C. su questa questione si è rilevata nell'ultimo periodo quanto mai instabile: molte volte si segue il tradizionale concetto restrittivo: sentt. 6 febbraio 1970, n. 255; 6 marzo 1970, n. 555; 29 ottobre 1970, n. 2221 (in questa *Rassegna*, 1970, I, 292, 427 e 1149); 5 giugno 1971, n. 1674; 15 aprile 1971, n. 1056 (*ivi*, 1971, I, 1127 e 852); allo stesso tempo però si intende il principio dell'art. 9 come una semplice convenienza soggettiva: sentt. 3 aprile 1971, n. 944; 26 maggio 1971, n. 1565 (*ivi*, 1971, I, 852 e 1098).

Non sembra infine corretta l'affermazione che l'atto, considerato unico in forza dell'art. 9, debba tassarsi avendo riferimento al negozio fine (fusione) rispetto al quale diventa irrilevante il negozio mezzo (aumento di capitale), cosicchè l'unica imposta dovuta sarebbe quella (agevolata) per la fusione; in base all'art. 9 l'unica disposizione tassabile è quella che dà luogo alla tassa più grave, si che l'imposta proporzionale sull'aumento di capitale non potrà mai assorbirsi nell'imposta fissa di fusione. Pertanto una volta affermato che all'aumento di capitale deliberato per facilitare la fusione non è applicabile l'agevolazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a nulla approderebbe il riservare una concatenazione di questo atto con altro che gode dell'agevolazione.

*l'agevolazione dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ma può tuttavia non dar luogo ad autonoma tassazione ove sia in logica e necessaria concatenazione ai sensi dell'art. 9 della legge di registro con l'atto di fusione (4).*

(*Omissis*). — Col primo mezzo del suo ricorso la Montedison denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910 e degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, lamentando che la Corte di Appello abbia, rigettando la sua opposizione, ritenuto atto amministrativo valido la ingiunzione sebbene questa recasse una motivazione in diritto diversa da quella adottata dalla stessa Corte di Appello ed evidentemente erronea.

La doglianza è infondata perchè secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (da ultimo: sentenze n. 609 del 1970, 582, 1585, 2775, 2019, 196 del 1969) la opposizione ad ingiunzione fiscale instaura un giudizio di cognizione ordinaria nel quale attore è l'opponente e convenuta l'Amministrazione delle finanze, la quale, quindi può proporre tutte le eccezioni che tale veste processuale le consente, nei modi e nei tempi stabiliti dal codice di rito.

Nella specie la finanza ha resistito in primo grado alla opposizione deducendo come eccezione il motivo di diritto posto a fondamento della ingiunzione; in appello, invece, ha dedotto una eccezione nuova per resistere alla domanda di concessione della agevolazione fiscale, sostenendo che questa, anche se non era limitata alla ristrettissima ipotesi di cui al penultimo comma dell'art. 9 della legge di nazionalizzazione, non spettava comunque nel caso di fusione per incorporazione. Tale comportamento processuale costituisce quindi legittimo uso della facoltà concessa dal capoverso dell'art. 345 c.p.c. al convenuto, appellante od appellato che sia, e conseguentemente nessuna censura può essere fondatamente fatta alla Corte di Appello per aver

---

dall'art. 9; si applica questa norma quando un unico risultato può essere raggiunto soltanto attraverso due atti che non possono stare l'uno senza l'altro. La S. C. ha spostato invece questo concetto verso l'unicità del negozio per cercare uno spazio nuovo alla connessione dell'art. 9 verso la quale fa convergere (ultima massima) la eventuale concatenazione fra negozi di cui il primo (aumento di capitale) serve a « facilitare » la fusione. È chiara però la differenza fra necessità logica e giuridica e mera possibilità di facilitazione; come è evidente la impossibilità di considerare la connessione sotto l'aspetto del fatto, in riferimento cioè ad esigenze pratiche ed economiche.

Di fronte ad un aumento di capitale di 24 miliardi che non ha una corrispondenza con l'incorporazione, di connessione necessaria non potrebbe minimamente parlarsi, a meno che non si voglia portare la norma dell'art. 9 sul terreno delle mera utilità e convenienza dal punto di vista pratico.

Pertanto la questione deve essere esaminata perchè la ricorrente ha un preciso ed attuale interesse alla riaffermazione del principio per cui nella fusione di società per incorporazione il corrispondente aumento di capitale azionario non deve essere colpito da imposta diversa ed autonoma da quella che, se del caso, colpisca l'atto di fusione.

E che tale principio debba essere oggi riaffermato non può essere dubbio. Vero è che dopo la sentenza n. 1945 del 1968 questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare che la imposta di registro sugli aumenti di capitale può corrispondere non solo ad una trasmissione di denaro in senso proprio ma anche ad una di quelle variazioni di uso e di godimento che rientrano nell'ampia dizione dell'art. 4 della legge di Registro (sentenza n. 42 del 1971) e che quindi, da questo punto di vista, si può rilevare che i soci delle due società fuse vengono, con l'aumento del capitale sociale, reciprocamente a godere di beni dei quali in precedenza non godevano, anche perchè la potenzialità economica di una società industriale non cresce in semplice ragione aritmetica dell'aumento di capitale risultante da una fusione per incorporazione; ma l'argomento della mancanza di incremento di ricchezza è solo un argomento di rincalzo — e la sentenza n. 1945 del 1968 come tale lo considera — per sostenere la impossibilità di tassare, contemporaneamente e distintamente atto di fusione e aumento di capitale. L'argomento principale, anzi assorbente, è quello tratto dall'art. 8 della legge di registro, per cui « le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti ». Nella ipotesi in esame più che di connessione necessaria tra fusione per incorporazione ed aumento di capitale della società incorporante (connessione che porterebbe comunque anch'essa alla registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 9 cpv. della legge di registro) deve parlarsi di unicità ed inscindibilità del fenomeno economico-giuridico che è oggetto della imposta, perchè quando avviene la incorporazione il patrimonio ed il capitale della società incorporante, se non intervengano accordi o fattori speciali, *aumentano automaticamente* in corrispondenza degli apporti da parte della incorporata; avviene insomma un fenomeno analogo — se il paragone è lecito — al fenomeno fisico per cui, se si versa un liquido da un recipiente in un altro contenente un liquido diverso il livello della mistura così risultante cresce insieme al mescolarsi dei componenti, non per connessione o coincidenza tra i due fatti, ma perchè questi sono, in realtà, un fatto solo. Che poi fusione ed aumento di capitale siano oggetti di imposta previsti da due distinti articoli (81 e 85) della Tariffa — rilievo che dalla finanza altrove si è fatto — è considerazione che non assurge nemmeno a dignità di argomento, evidente essendo che, se difficilmente può concepirsi incorporazione senza aumento di capitale, normalmente si hanno aumenti di capitale senza incor-

porazioni: e tanto basta a giustificare la esistenza dell'art. 85 della Tariffa accanto all'art. 81.

Il terzo motivo del ricorso deve essere quindi accolto, affermandosi che se nella specie è dovuta solo la imposta fissa sulla fusione, per la stessa agevolazione fiscale nemmeno può essere pretesa imposta proporzionale sul corrispondente aumento di capitale.

Col quarto motivo del ricorso la Montedison, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che le fusioni di società « ex elettriche » agevolate fiscalmente dal quinto comma di tale art. 9 siano soltanto le fusioni per unione, attuate mediante la costituzione di una nuova società risultante dalla estinzione di quelle fuse, e non anche le fusioni per incorporazione.

Anche questa doglianza è fondata.

La sentenza impugnata ha basato, in proposito, il suo convincimento — con una motivazione per vero inadeguata alla gravità della decisione adottata — quasi esclusivamente sul rilievo terminologico che l'art. 9 della legge di nazionalizzazione usi la espressione « società risultante dalla fusione » che l'art. 2504 cod. civ. adotta in contrapposizione alla espressione « società incorporante ». Ma questo rilievo è più che controbilanciato dalla considerazione che lo stesso art. 9 concede la agevolazione senza far distinzioni agli « atti di fusione » e che secondo l'art. 2501 cod. civ. la fusione è un *genus* nel quale rientrano come modi di esecuzione la *species* della incorporazione e della costituzione di una nuova società. E, d'altra parte, poichè nel concetto di « società risultante » dalla fusione rientra anche l'ipotesi della società incorporante, che ovviamente dopo la incorporazione viene ad essere un organismo quantitativamente e qualitativamente diverso da quello che era prima, non c'è nulla di strano nel fatto che il legislatore, per dettare la condizione limitatrice di cui alla lett. a) del comma quinto dell'art. 9, abbia fatto uso di una espressione che ben poteva coprire tutte e due le ipotesi di fusione richiamate precedentemente con l'indicazione onnicomprensiva degli « atti di fusione ».

Ma quello che più conta, al di là di ogni disquisizione terminologica (se è vero che — come oggi in particolar modo si proclama da ogni parte, combattendo contro la interpretazione meramente letterale della legge — *scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*) è che la *ratio legis* della disposizione in esame non consente assolutamente la distinzione fatta dalla Corte di Milano.

Detta *ratio legis* è, già in sè, evidente: il legislatore, infatti, ha evidentemente voluto favorire la concentrazione delle società « ex elettriche » che, private della loro attività sociale, si fossero trovate in gravi difficoltà per sopravvivere destinando a nuove imprese i capitali ad esse dovuti per indennizzo dall'ENEL, e si fossero conse-

guentemente poste in liquidazione con dannose conseguenze tanto per i loro azionisti che per l'economia nazionale. Ciò risulta espressamente dai lavori preparatori che giustificano il trattamento fiscale di favore col « migliore dimensionamento, ai fini dell'esercizio di ulteriori attività imprenditoriali, delle società i cui beni siano stati trasferiti e ciò nel quadro di sviluppo della economia » (Relazione di maggioranza alla Camera dei Deputati, n. 15); ed è, del resto, l'unica spiegazione ragionevole che si può fornire della disposizione in esame.

Ciò posto, non si vede, allora per quale ragione l'agevolazione fiscale non si dovrebbe concedere proprio nel caso in cui, incorporandosi la società di piccole dimensioni e di esile struttura finanziaria in un maggiore ente economico del tipo di quello che è parte in causa — e cioè la Montedison — esiste la sicurezza assoluta che nessuna delle risorse economiche, apportate dalla piccola società nella grande, vada dispersa o resti inutilizzata. Che se, anzi, una distinzione dovesse farsi da questo punto di vista tra le due ipotesi di fusione, sarebbe allora la fusione per costituzione di un ente nuovo che almeno in tesi apparirebbe meno idonea allo scopo legislativo del « miglior dimensionamento per l'esercizio di ulteriori attività imprenditoriali »; perchè mentre si può ritenere che l'apporto di nuove forze economiche non può che giovare, almeno secondo l'*id quod plerumque accidit*, ad una impresa già di grandi dimensioni, non è affatto sicuro che la somma di più debolezze dia sempre per risultato una forza; che, cioè, riunendo insieme più imprese sociali non vitali, per le loro piccole dimensioni, dopo che si sia proceduto all'esproprio delle loro aziende elettriche, si possa dar vita senz'altro ad una grossa e redditizia concentrazione industriale.

Basta considerare quale possa essere dal punto di vista dell'avviamento la differenza tra una società di nuova costituzione ed una società che già da lungo tempo agisce e prospera nel campo industriale (nella specie la Montecatini, incorporante prima della Edisonvolta e poi delle minori società di cui oggi è causa) perchè appaia tutto l'assurdo interpretativo, dal punto di vista della *ratio legis*, della tesi propugnata dalla finanza ed accolta dalla Corte di Milano, che nega l'agevolazione fiscale proprio nei casi in cui essa si rivela in prospettiva generale ed astratta, naturalmente, e salvi sempre i casi particolari — più utile ed appropriata secondo la presumibile volontà del legislatore, qual essa appare anche ripetersi, dai lavori preparatori.

Va infine considerato che con la successiva legge 18 marzo 1965 n. 170 lo stesso legislatore, dettando una più ampia serie di agevolazioni fiscali per ogni forma di fusione e concentrazione di società e di aziende ha ribadito, all'art. 1 lett. b), che la costituzione di una società nuova e la incorporazione non sono che *i modi di attuazione* della fusione; ed ha dato la riprova, sussumendo tutte le varie ipotesi

di trasformazione, fusione, concentrazione e aumenti di capitale allo scopo di facilitare dette operazioni sotto lo stesso beneficio fiscale (e cioè la registrazione a tassa fissa) che, se la concessione di tale beneficio è motivata dalla necessità di facilitare il dimensionamento delle imprese, delle società e delle aziende nell'interesse economico generale, ogni distinzione tra le forme che i soggetti privati interessati possano scegliere per meglio conseguire, nella varietà dei casi e delle esigenze singole, il fine economico e finanziario che il legislatore ha inteso agevolare fiscalmente, purchè naturalmente trattisi di forme giuridicamente valide, è a questi scopi arbitraria.

Vero è che chi si limitasse, come ha fatto la sentenza impugnata, ad interpretare la legge secondo il solo criterio letterale, potrebbe osservare che la legge n. 170 del 1965 ha espressamente specificato che la agevolazione fiscale si applica ad entrambi i modi di attuazione della fusione, e cioè costituzione di nuova società ed incorporazione, mentre la legge di nazionalizzazione elettrica tale espressa distinzione non ha fatto; ma le ragioni logico-giuridiche, sistematiche e di ricostruzione della volontà del legislatore sopra messe in luce impediscono di dare anche a questa diversità di formulazione letterale dei testi di legge qualsiasi rilievo. È evidente che il legislatore nel redigere una apposita legge fiscale di sei complessi articoli ha potuto adottare una formulazione più diffusa e più specifica per descrivere le varie ipotesi di atti agevolati in materia di trasformazione fusione e concentrazione di società commerciali; mentre nell'introdurre una norma particolare in materia nel corpo di una legge indirizzata a tutt'altro scopo generale ha dovuto necessariamente essere più conciso, omettendo quella distinzione tra costituzione di nuova società, ed incorporazione che del resto di fronte al chiaro disposto dell'art. 2501 cod. civ., può ben apparire pleonastica quando siasi genericamente parlato di « atti di fusione ».

Anche il quarto motivo del ricorso deve essere quindi accolto, affermandosi che pure le fusioni per incorporazione rientrano nella agevolazione fiscale di cui è causa.

Col quinto ed ultimo motivo di ricorso la Montedison, denunziando ancora la violazione dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, in relazione agli artt. 81 ed 85 della Tariffa all. A della legge di registro, lamenta il mancato accoglimento della sua richiesta — fatta valere dinanzi alla Corte di Milano con appello incidentale — di registrazione a tassa fissa anche dell'aumento di capitale da 276 a 300 miliardi di lire destinato a « facilitare » la fusione attraverso il « cambio » delle azioni tra nuovi e vecchi azionisti.

La doglianza è articolata su tre tesi distinte, e cioè: a) estensione necessaria della agevolazione dall'aumento di capitale corrispondente alla fusione all'aumento di capitale destinato a facilitare detta fusione, secondo la tendenza legislativa in materia (leggi n. 192 del 1942,

n. 1057 del 1948, n. 603 del 1954, n. 170 del 1965 già richiamata);  
b) connessione necessaria (ai sensi dell'art. 9 della legge di registro) tra aumento di capitale per facilitare la fusione e atto di fusione;  
c) intassabilità ex art. 85 della Tariffa all. A alla legge di registro degli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio dalle riserve a capitale, per mancanza in tal caso del trasferimento di ricchezza oggetto di imposta.

La tesi sub c) è stata correttamente rigettata, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale, dalla Corte di Appello. Poiché detta tesi prescinde completamente dalla questione della agevolazione fiscale delle fusioni di società, essa poteva essere esaminata nel merito senza essere assorbita dalla pronuncia con cui si rigettava la pretesa di registrazione a tassa fissa delle fusioni per incorporazioni di imprese ex elettriche e relativi aumenti di capitale. E nel merito doveva essere respinta, perchè questa Corte Suprema, con la già citata sentenza n. 42 del 1971, ha affermato che l'aumento di capitale mediante passaggio dalle riserve a capitale della somma relativa non si esaurisce in una mera operazione contabile ma concreta un mutamento di regime nel godimento dei beni spettanti agli azionisti e come tale deve essere sottoposta a tassa proporzionale di registro ai sensi dell'art. 4 della legge organica e dell'art. 85 della Tariffa all. A; non dovendosi confondere, a questi effetti, il caso della imposta di registro con quello della tassa sulle concessioni governative, per la quale la « nota » apposta all'art. 111 della Tabella annessa alla legge relativa espressamente richiede quel « nuovo apporto di ricchezza » che evidentemente non ricorre nel passaggio da riserve a capitale (da ultimo: sentenza n. 183 del 1969, n. 2301, 2295, 2147 del 1968). Da questo indirizzo giurisprudenziale non v'è oggi motivo di discostarsi, e pertanto la tesi sopra elencata sub c) deve essere senz'altro disattesa, rigettandosi per questa parte il motivo di ricorso. Anche la tesi sub a) è stata rigettata dalla Corte di Appello, che ha escluso che tra la fusione e l'aumento di capitale di 24 miliardi di lire vi fosse un « vincolo unitario » tale da giustificare l'agevolazione fiscale. Tale pronuncia dal punto di vista del rito è ultronea, perchè la Corte stessa, avendo già affermato che nemmeno all'atto di fusione, essendo questa avvenuta per incorporazione, l'agevolazione spettava, doveva ovviamente dichiarare *assorbita* quella parte dell'appello incidentale colla quale si sosteneva che detta agevolazione doveva essere riconosciuta anche per l'aumento di capitale destinato a facilitare la incorporazione, non rigettare la deduzione nel merito.

A parte tale rilievo, peraltro, la tesi del ricorrente non può essere in diritto accettata. Questa Corte Suprema ha ritenuto, accogliendo le deduzioni esposte dalla Montedison col terzo mezzo, che l'aumento di capitale corrispondente alla operazione di fusione non può essere

oggetto di autonoma imposta di registro; ed accogliendo il quarto mezzo, poi, ha affermato che l'agevolazione fiscale di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge istitutiva dell'ENEL concerne anche gli atti di fusione per incorporazione; ma ciò ha fatto, senza procedere ad interpretazioni estensive e tanto meno analogiche, col semplice uso del criterio logico giuridico per risolvere la questione della unicità del fenomeno fusione-aumento di capitale e col ricorso alla evidente volontà del legislatore per risolvere i dubbi interpretativi fondati sulla lettera del predetto art. 9 della legge di nazionalizzazione. Ma far rientrare nel disposto di tale norma di agevolazione anche gli aumenti di capitale eseguiti per *facilitare* il « concambio » delle azioni nella fusione sol perchè le altre leggi indicate dalla ricorrente indubbiamente prevedono, come la legge n. 170 del 1965, la registrazione a tassa fissa dei « contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni od in occasione di queste » non sarebbe più una interpretazione logico sistematica e nemmeno semplicemente estensiva, ma addirittura analogica, non ammissibile come tale in materia di norme di agevolazione fiscale, data la riconosciuta natura eccezionale di queste. Sarà pur vero — ma nella specie nemmeno è stata data sufficiente spiegazione dell'assunto — che l'aumento di capitale destinato a favorire il concambio delle azioni è un'operazione tecnicamente indispensabile per una regolare e proficua riuscita della fusione; ma certo è che detto aumento di capitale prodromico e preparatorio alla fusione stessa: a) non è a questa collegato con quel vincolo di identità ed automatica corrispondenza che si è riconosciuto esistere per l'aumento di capitale contemporaneo alla incorporazione; b) non può in alcun modo considerarsi previsto dal disposto dell'art. 9 della legge istitutiva dell'ENEL, perchè la stessa formulazione delle disposizioni agevolative generali invocate dalla ricorrente fa comprendere che, agli effetti fiscali *de quibus*, mentre l'aumento di capitale che è funzione della fusione rientra nel concetto di questa, tanto è vero che non viene nemmeno menzionato dal legislatore, l'aumento di capitale deliberato « per *facilitare* le fusioni o le concentrazioni ed *in occasione di queste* », sempre per riferirsi alla recente legge n. 170 del 1965, è espressamente previsto come autonomo oggetto di registrazione a tassa fissa (art. 1 lett. d legge predetta). Se si accogliesse la tesi sopra qualificata sub a), quindi, si estenderebbe a un caso simile, ma diverso, sia pure in omaggio ad una pretesa volontà del legislatore, la norma di agevolazione dell'art. 9 legge n. 1643 del 1962; e ciò in violazione della norma interpretativa di cui all'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Ma se ciò è, non è detto che la legge organica di registro non possa tener conto delle esigenze sostanziali dedotte nella specie dalla Montedison col far presente che senza il preliminare aumento di capi-

tale per il concambio non si sarebbe potuta eseguire correttamente la incorporazione. Il capoverso dell'art. 9 della legge di registro stessa è dettato proprio per venire incontro ad esigenze del genere ed evitare quella che in definitiva sarebbe una doppia tassazione o, nel caso di atto agevolato, una agevolazione monca od incompleta. La « connessione » prevista da tale norma, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, va riconosciuta « tutte le volte in cui tra più disposizioni esista, in forza di legge e non per mera volontà delle parti, una concatenazione logica necessaria, così che le stesse possano esser ricondotte per la loro intrinseca natura, o in virtù di un disposto di legge, nell'unico rapporto tassabile ai fini della imposta di registro quali elementi indispensabili del medesimo » (sentenza n. 2752 del 1969); ed è appunto questo principio, richiamato evidentemente dalla ricorrente con la tesi sub b) del mezzo in esame, che anche nella specie deve essere applicato. Naturalmente sarà il giudice di rinvio che con motivato apprezzamento di fatto dovrà decidere se nel presente caso effettivamente sussista questa concatenazione logica necessaria tra la fusione e l'aumento del capitale da 276 a 300 miliardi di lire che apoditticamente la ricorrente sostiene essere stato nella specie indispensabile per procedere al concambio delle azioni e, quindi, alla incorporazione registrata a tassa fissa, così che in tale registrazione agevolata possa essere compreso anche detto aumento preliminare di capitale; e ciò perchè un apprezzamento del genere non rientra nei poteri di questa Corte di legittimità (sentenza n. 2521 del 1962, proprio in materia di aumenti di capitale per facilitare la fusione di società, ai sensi della legge n. 603 del 1954).

In questi sensi, pertanto, ed entro questi limiti deve essere accolto anche il quinto mezzo del ricorso.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte di Appello che applicherà i seguenti principi di diritto.

« L'agevolazione fiscale (registrazione a tassa fissa) prevista dal quinto comma dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 per gli atti di fusione di società già esercenti imprese elettriche nazionalizzate deve intendersi concessa anche per gli aumenti di capitale contemporaneamente deliberati come mezzo, di esecuzione della fusione, che non debbono essere, quindi, autonomamente tassati ai sensi dell'art. 85 della Tariffa allegato A alla legge di registro ».

« Le fusioni di società da registrarsi a tassa fissa ai sensi del quinto comma dell'art. 9 legge 12 dicembre 1962 n. 1643 non sono soltanto quelle realizzate con la costituzione di una nuova società, ma anche quelle realizzate mediante incorporazione ai sensi dell'art. 2501 codice civile ».

« Gli aumenti di capitale disposti solo per facilitare le fusioni agevolate di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 potranno fruire della stessa agevolazione per effetto dell'art. 9 capoverso della legge organica di registro, ove sia in fatto accertata la concatenazione logica necessaria, per loro intrinseca natura o per un disposto di legge, tra le due operazioni ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1971, n. 2191 - Pres. Rosano - Est. Della Valle - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Alfer (avv. Guerra).

**Imposta ipotecaria - Credito a medio e lungo termine - Risoluzione anticipata in caso di inadempienza - Incompatibilità col requisito della durata minima dell'operazione - Esclusione.**

(l. 27 luglio 1962, n. 1228; c.c. artt. 1186 e 1819).

*Condizione per l'applicabilità del trattamento fiscale in abbonamento per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine è soltanto che, in via di normale previsione contrattuale, la durata convenuta sia almeno triennale; non contrasta con tale finalità la clausola contrattuale che, in applicazione degli artt. 1186 e 1819 c.c., prevede la risoluzione anticipata del contratto in caso di inadempimento del mutuatario; nè quella che consente al mutuatario di rimborsare anticipatamente il capitale (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo dedotto la ricorrente Amministrazione finanziaria dello Stato, denunciando la violazione e la falsa

---

(1) Operazioni di finanziamento a medio e lungo termine: legge 27 luglio 1962, n. 1228 concedente agevolazioni tributarie.

La legge 27 luglio 1962, n. 1228 sul trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, è fonte di molti dubbi e incertezze per gli operatori del diritto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha risolto un caso, sotto l'aspetto interpretativo della legge, di portata apparentemente limitata: se cioè siano o meno in contrasto col concetto di operazione a medio e lungo termine, quale è stato assunto dalla legge stessa, al 2° comma dell'art. 1 (« agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni »), le clausole che in applicazione o rafforzamento degli artt. 1186 e 1819 cod. civ. diano facoltà al mutuante di risolvere anticipatamente il contratto di mutuo in caso di inadempimento del mutuatario. Era stato sostenuto dalla difesa dell'Amministrazione che esse non sono compatibili con la particolare natura del finanziamento contemplato dalla ricordata legge del 1962, in quanto rischiano « di non consentire all'impresa

applicazione dell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 in relazione agli artt. 1186, 1453, 1454, 1813 e 1819 c.c., nonchè dell'art. 8 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione alla legge sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540, e la contraddittorietà ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che ai fini della concessione dei benefici fiscali di cui alla citata legge 1228 del 1962 sia sufficiente che il contratto di finanziamento sia stato stipulato « a scopo d'investimento »: e per una « durata non inferiore a tre anni », rimanendo il negozio, per tutto il resto, soggetto alla disciplina stabilita dal c.c. per le obbligazioni ed i contratti in generale, ed in particolare per i comuni contratti di mutuo.

---

finanziata, o di renderle oltremodo difficile, il superamento di quelle situazioni di sbilancio economico che, soprattutto nel periodo iniziale, quando cioè la somma investita rappresenta una posta passiva nel bilancio aziendale, intervengono così di frequente ad ostacolare o ritardare il graduale ordinato sviluppo dell'impresa ». La Corte di Cassazione ha osservato che siffatta tesi non trova conferma nella lettera della legge la quale « ha voluto bensì sottrarre l'impresa finanziata all'arbitrio e all'agegemonia dell'ente finanziatore con l'assicurarle il godimento del mutuo per almeno tre anni, ma non ha certamente voluto anche svincolare tale « garanzia di durata minima » dal fedele e puntuale adempimento, da parte di essa mutuataria, degli obblighi contrattualmente assunti, tra i quali quello, essenziale, del pagamento dei ratei alle scadenze pattuite ».

Con l'ultima parte della sentenza la Suprema Corte ha poi negato fondamento alla ulteriore tesi sostenuta dall'Amministrazione, secondo cui la clausola contrattuale che autorizza il mutuatario a rimborsare anticipatamente il capitale preso a prestito, è in contrasto con la ricordata disposizione di legge; ed ha osservato che non si può pensare « che una norma « posta indubbiamente a favore del mutuatario » lo privi tacitamente del diritto riconosciuto dall'art. 1184 c.c. di eseguire anzitempo la sua obbligazione. Tale argomento peraltro non sembra consistente in quanto il termine per la restituzione della somma trova, in rapporto al contratto di mutuo, una regolamentazione speciale nell'art. 1816 c.c., che deroga al principio generale posto dall'art. 1184 c.c.: talchè il termine nel mutuo fruttifero, come sempre sono quelli concessi dalle imprese esercenti il credito, si presume stipulato a favore di entrambe le parti e non del solo mutuatario.

Peraltro per ben comprendere il valore e la portata da attribuire alla più volta ricordata disposizione di cui al secondo comma, art. 1, della legge del 1962, e stabilire quali clausole contrattuali siano con essa compatibili e quali no, il discorso deve spaziare più ampiamente, a ricercare i criteri informativi della legge.

Occorre invero fissare subito l'attenzione sul fatto che la legge 27 luglio 1962, n. 1228 ha per oggetto non già il trattamento tributario delle operazioni di credito a medio o lungo termine, bensì « il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine »: essa cioè vuol disciplinare organicamente i benefici tributari che le varie leggi speciali concedevano agli istituti operanti nel campo dei finanziamenti a medio e

Al riguardo, muovendo dal rilievo che la *ratio* della norma agevolativa è non soltanto quella di favorire lo sviluppo delle medie e piccole imprese, sottraendole ai rischi connessi, per il suo eccessivo costo, al normale ricorso al finanziamento bancario ed agevolandole rispetto ai pesi fiscali, ma anche e soprattutto quello di assicurare a dette imprese, per tutta la durata del contratto, il pieno godimento della somma mutuata, evitando loro anche il rischio, insito in un comune mutuo bancario, della decadenza dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., essa ricorrente sostiene che la clausola con cui, all'art. 10 del contratto in oggetto, venne pattuito che nel caso di mancato puntuale pagamento, alle scadenze indicate, anche di una sola rata, o di mancata osservanza, sia da parte della società finanziata sia da parte dei garanti e dei coobbligati, anche di una sola delle condizioni e modalità contenute in detto contratto e nel relativo capitolato, l'Istituto avrebbe potuto far decadere la mutuataria, i garanti ed

---

lungo termine, unificando il regime di imposta in abbonamento di cui tali istituti possono fruire, imposta sostitutiva delle molteplici e gravose tasse e imposte elencate nel terzo comma dell'art. 1 della legge; essa costituisce e consolida così, a favore di tali istituti, un regime tributario fortemente privilegiato.

D'altra parte, poichè è nell'ordine naturale delle cose che il carico tributario venga, da chi concede il finanziamento, riversato su chi lo riceve, ne deriva che i benefici stessi si risolvono in un alleggerimento delle spese a favore di costui.

Ciò premesso, chiaro appare come il legislatore del 1962, per delimitare la sfera di applicazione della nuova normativa, segua due criteri, uno soggettivo e l'altro oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo il nuovo regime indica tassativamente quali sono gli enti che operano nel settore del credito, che possono usufruire del previsto regime in abbonamento. Essi sono « gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito, che esercitano, in conformità alle disposizioni di legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine », nonchè « le aziende di credito, per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, anch'esse in conformità alle disposizioni di legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine ». La dizione della legge, che definisce gli istituti ammessi allo speciale trattamento tributario, ha un significato tecnico ben preciso (V. in arg. G. FERRI, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, voce « Aziende di Credito », pag. 752, n. 1; v. anche P. ADONNINO, *Il regime tributario italiano delle operazioni di credito a medio e lungo termine*, in « Banca, borsa e titoli di credito », 1967, vol. I, pag. 196). Si tratta degli istituti che ricadono sotto la disciplina dell'art. 41 della legge bancaria. E che a questo significato abbia inteso attenersi il legislatore appare non solo dalla precisa terminologia adottata (v. in arg. gli autori citati), ma è esplicitamente chiarito nella relazione del Ministro Trabucchi al disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati (Atti parlamentari, III legislatura, progetto n. 2952): ivi infatti, dopo aver premesso che « il trattamento tributario degli istituti e delle sezioni che esercitano attività creditizie diverse dal credito a breve termine —

i coobbligati dal beneficio del termine come previsto dall'art. 1186 c.c. non è assolutamente compatibile con la particolare natura del finanziamento contemplato dalla citata legge del 1962, in quanto rischia di non consentire all'impresa finanziata, o di renderle oltremodo difficile, il superamento di quelle situazioni di sbilancio economico che, soprattutto nel periodo iniziale, quando cioè la somma investita rappresenta soltanto una posta passiva nel bilancio aziendale, intervengono così di frequente ad ostacolare od a ritardare il graduale ordinato sviluppo dell'impresa.

La censura è infondata.

Che, in vista della particolare finalità perseguita, la legge 1228 del 1962, col porre la durata « almeno triennale » dell'operazione di finanziamento come condizione indefettibile per il godimento dei benefici fiscali istituiti nel primo comma dell'art. 1, abbia inteso derogare al principio sancito dagli artt. 1186 e 1819 c.c. — giacchè tale

---

istituti e sezioni che la legge bancaria (artt. 41 e seguenti della legge 7 marzo 1938, n. 141 e della legge 7 aprile 1938, n. 636) ed i successivi provvedimenti legislativi considerano nella disciplina del credito a medio e a lungo termine — si presenta attualmente non troppo chiaro e piuttosto disorganico », vengono espone le direttive cui si ispira il disegno di legge, e si precisa: « il provvedimento ha riferimento agli istituti ed alle sezioni che esercitano il credito a medio e lungo termine — e quindi, ovviamente, a quelli che esercitano sia il credito a medio termine che il credito a lungo termine, ed a quelli che esercitano soltanto il credito a medio termine o soltanto il credito a lungo termine — ed alle aziende di credito aventi speciali gestioni, non fornite di personalità giuridica, che esercitano il credito a medio e lungo termine (art. 1 comma primo).

« Poichè l'art. 41 della legge bancaria e le leggi successive fanno riferimento, in via principale, ai singoli istituti, sezioni o gestioni, anche l'attuale provvedimento segue la medesima impostazione, raggiungendo in tal modo il risultato di sopprimere i trattamenti particolari fatti di volta in volta ai singoli istituti o a singole attività di credito speciale ».

In sostanza quindi il legislatore non ha inteso estendere il particolare regime dell'abbonamento a tutti gli enti di credito che comunque compiano operazioni di mutuo a medio o lungo termine, ma soltanto di dare una disciplina unitaria agli enti che, per l'attività che svolgono nel campo creditizio, a favore di particolari settori dell'economia nazionale, già usufruivano di un particolare regime tributario. Rimangono quindi escluse dall'ambito della legge le « aziende di credito » ricadenti sotto la disciplina dell'art. 5 della legge bancaria (fra cui anche le Casse di Risparmio).

Alcune di queste aziende operano, si può dire esclusivamente, nel campo del credito ordinario (e cioè credito c.d. di esercizio): così le banche costituite in forma di società per azioni, le banche popolari, le banche di interesse nazionale; però anche queste imprese possono in via eccezionale concedere mutui a medio o lungo termine (v. art. 99 legge bancaria).

Altre invece, così le Casse di Risparmio, possono operare promiscuamente nel campo del credito ordinario o di quello a medio o lungo termine, in conformità ai loro statuti.

è, al fondo, la sostanza del ragionamento dell'Amministrazione ricorrente, risolvendosi la menzionata clausola n. 10 in una pura e semplice riproduzione del contenuto di detto articolo — è, invero, affermazione che non solo non trova nella lettera della legge conferma alcuna, ma contrasta altresì col fondamentale principio secondo il quale in tema di agevolazioni fiscali devesi avere riguardo agli effetti potenziali dell'atto e non a quelli eventualmente prodottisi di poi in concreto.

Con lo stabilire che « agli effetti della presente legge si considerano a medio e lungo termine le operazioni a scopo d'investimento di durata non inferiore a tre anni » (art. 1 comma 2), il legislatore si è limitato, infatti, unicamente a fissare un termine a favore del debitore onde dar modo allo stesso di svolgere con tranquillità il proprio programma d'investimento senza correre il pericolo di essere da un momento all'altro, inopinatamente, richiesto dall'Istituto mutuante della restituzione della somma ricevuta in prestito.

Nulla di più risulta voluto dalla legge; ed in particolare non risulta affatto che si sia voluto allargare a tal punto il trattamento di favore riservato alle imprese finanziate da negare agli enti finanziatori,

---

Ma come, prima della legge del 1962, queste operazioni non godevano di nessun particolare trattamento tributario, così le imprese stesse non possono considerarsi inserite nello speciale regime della legge del 1962, per le operazioni di medio o lungo termine che continuano più o meno eccezionalmente a svolgere, dato che la legge, nominando le « sezioni di aziende » (cioè le sezioni fornite di personalità giuridiche) e le « gestioni speciali » delle aziende stesse (cioè le gestioni sfornite di personalità giuridica) con dizione ben precisa e tutt'altro che equivoca, ne tiene fuori le « aziende di credito ».

È da precisare che per « aversi gestione speciale » non basta, come è stato detto (v. ADONNINO, *op. cit.*, pag. 197) che l'Istituto di credito tenga una contabilità separata per le operazioni a medio e lungo termine; essenziale è invece che a questa si accompagni un'amministrazione separata, in modo che l'attività di finanziamento a medio e lungo termine si incentri in un organo con mezzi e finalità specializzata, che trovi la sua particolare giustificazione, come espressamente richiede l'art. 1, primo comma della legge del 1962, nella legge e nello statuto dell'ente.

Il motivo fondamentale per cui il legislatore ha riservato il trattamento tributario di favore agli istituti ricadenti nell'ambito dell'art. 41 della legge bancaria, escludendone gli enti ed imprese ricadenti invece nell'ambito dell'art. 5 della medesima legge, sta nelle finalità di pubblico interesse che essi perseguono.

Trattasi di istituti sottoposti a controlli notevolmente diversi da quelli predisposti per le aziende di credito.

« E ciò (v. FERRI, *op. cit.*, pag. 762) sia in funzione della loro struttura, trattandosi nella quasi totalità di enti pubblici, sia in funzione delle caratteristiche della loro attività; a differenza infatti di quanto avviene nelle operazioni di credito a breve termine nelle quali l'erogazione del fido è

sia pure durante il solo primo triennio, l'esercizio delle azioni cautelative spettanti loro in base ai principi generali di diritto posti in tema di esecuzione dei contratti.

La legge, cioè, ha voluto bensì sottrarre l'impresa finanziata all'arbitrio ed alla egemonia dell'ente finanziatore con l'assicurarle il godimento del mutuo per almeno tre anni, ma non ha certamente voluto anche svincolare tale « garanzia di durata minima » dal fedele e puntuale adempimento, da parte di essa mutuataria, degli obblighi contrattualmente assunti — tra i quali quello, essenziale, del pagamento dei ratei alle scadenze pattuite —, ben sapendo che l'eliminazione di un siffatto vincolo avrebbe potuto frustrare lo scopo della norma agevolativa e dare origine, per converso, ad inammissibili e facili abusi, ben potendo le imprese finanziate trovare vantaggioso restare inadempienti nel pagamento delle quote di rimborso e delle annualità di interessi fino alla scadenza dei tre anni ed impiegare diversamente le somme ricevute traendone un reddito superiore al modesto interesse da corrispondere all'Istituto finanziatore.

---

successiva all'acquisizione dei capitali attraverso i depositi, nelle operazioni di credito a medio e lungo termine il finanziamento è antecedente all'acquisizione dei capitali la quale si attua essenzialmente attraverso la emissione di cartelle o di titoli obbligazionari e il loro collocamento sul mercato ».

Sotto il profilo oggettivo il progetto di legge presentato dal Ministro Trabucchi si limitava a richiamare il concetto di « operazioni a medio o lungo termine » già acquisito dalla tecnica bancaria. Concetto che interveniva anch'esso a delimitare il campo che la legge avrebbe dovuto regolare (v. la lett. a del secondo comma art. 1 del progetto, passato — senza alcuna variazione — nel testo definitivo, sotto la lett. a del terzo comma art. 1); ed essenziale a tale delimitazione, dato che anche gli istituti specializzati, operanti cioè nel campo del medio e lungo credito, possono compiere, sia pure in via eccezionale, operazioni a breve termine.

Il progetto fu approvato, senza alcuna variazione, almeno per quanto ci riguarda, dalla Camera dei Deputati.

In sede di discussione al Senato, a seguito di un'interrogazione del sen. Paratore (v. Atti parlamentari, 155<sup>a</sup> seduta della 5<sup>a</sup> Commissione finanza e tesoro, del 27 giugno 1962, pag. 2798), fu peraltro sentita la necessità, dato che la prassi bancaria non dava una precisa classificazione, in ordine alla durata, delle operazioni di credito a breve, medio e lungo termine, di stabilire la durata che doveva avere l'operazione per poter essere considerata a medio o lungo termine. Fu così inserito nel primo articolo, il secondo comma, per il quale « agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.

Chiara, dopo quanto si è detto, la limitata finalità della disposizione in esame: essa non crea *ex novo* il concetto di « operazioni di finanziamento a medio o lungo termine », che assume invece direttamente dalla tecnica bancaria; ma si limita a fissare un criterio unico di discriminazione temporale.

Ciò che la legge ha inteso evitare, in altri termini, non è che la operazione di finanziamento venga anticipatamente risolta in conseguenza dell'inadempimento del mutuuario, ma che la stessa possa essere estinta in un qualsiasi momento, prima della scadenza del triennio, su semplice richiesta dell'Ente mutuante, anche nel caso che il mutuuario abbia adempiuto puntualmente gli obblighi assunti.

La clausola contrattuale con cui, al n. 10, fu data facoltà all'Istituto finanziatore di richiedere l'immediata restituzione dell'intero nel caso che la società mutuataria fosse venuta meno all'obbligo del pagamento anche di una sola rata, non altera quindi in alcun modo la natura del finanziamento agevolato di cui alla legge speciale summenzionata, essendo indubbio che, quand'anche di tale facoltà non fosse stato fatto esplicito cenno nell'atto di finanziamento, avrebbe potuto l'Istituto finanziatore conseguire egualmente il risultato voluto attraverso il ricorso agli artt. 1186 e 1819 c.c., applicabili al contratto in oggetto come a qualsiasi altro contratto di mutuo.

---

Inutile quindi cercare di spremere da questa norma ciò che essa non dice. Ogni più approfondita indagine sul concetto di operazione di finanziamento a medio o lungo termine non può che rifarsi alla prassi bancaria e alle norme in materia, già vigenti prima dell'entrata in vigore della legge del 1962.

In particolare, per tornare alla questione da cui abbiamo preso le mosse, ed oggetto della sentenza in rassegna, ci sembra che se nella prassi e legislazione bancaria precedente la legge del 1962 erano conciliabili (e una conferma in tal senso potrebbe trovarsi nella legge 6 dicembre 1965, n. 1381, recante interpretazione autentica dell'art. 21 del d.lg. 29 luglio 1927, n. 1509 sul credito agrario) con le operazioni di credito a medio o lungo termine le clausole contrattuali dirette a confermare e rafforzare, a favore del mutuante, le norme poste a sua tutela dagli artt. 1186 e 1819 del c.c., possa convenirsi con la Corte Suprema per tale conciliabilità anche di fronte alla legge del 1962.

Quanto all'altra questione, esaminata anch'essa nella sentenza, se la facoltà contrattualmente concessa al mutuuario di estinguere anticipatamente il mutuo possa conciliarsi con la durata che deve avere l'operazione per potersi qualificare a medio o lungo termine, una prima osservazione parrebbe da farsi: la norma considera a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento; tale espressione, come fu chiarito in sede di lavori parlamentari, va riferita all'ente mutuante e non al mutuuario.

Parrebbe quindi in contrasto con lo « scopo di investimento » che deve perseguire l'ente finanziatore la facoltà contrattualmente riconosciuta al mutuuario di restituire anticipatamente il mutuo. Pur tuttavia è da osservare che l'espressione « a scopo di investimento » è calata forse non molto meditatamente — come ne farebbero fede i lavori parlamentari — nel corpo della norma, cosicchè non sembra che sia da attribuirle un particolare significato. E pertanto tale espressione potrebbe non escludere l'interpretazione più liberale della norma.

Accanto alle clausole che prevedono l'anticipata risoluzione del mutuo per inadempimento del mutuuario alle sue obbligazioni, si trovano spesso

La durata minima del rapporto è stata, infatti, stabilita dalla legge nel presupposto della piena osservanza, da parte dell'impresa finanziata, degli obblighi assunti: il che vuol dire che essa deve essere presa in considerazione con riferimento alla volontà negoziale espressa dalle parti nell'atto costitutivo del rapporto di finanziamento e non in relazione ai possibili eventi successivi capaci di modificarne i termini durante l'esecuzione.

Al lume di tali principi si deve pertanto ritenere che, in quanto previste soltanto per il caso che si verificano siffatti eventi, le clausole cautelative poste a tutela delle ragioni dell'Istituto finanziatore, pur potendo portare di fatto ad una riduzione della durata minima triennale dell'operazione, non sono tuttavia di ostacolo all'applicazione dei benefici fiscali di cui trattasi, spiegando essi, in effetti, la loro operatività soltanto nell'ipotesi, possibile ma poco probabile, che il meccanismo del finanziamento s'incepì per l'inadempienza dell'impresa

---

inserite nei contratti clausole che danno facoltà al mutuante di chiedere l'anticipato rimborso del capitale, quando si verificano particolari circostanze che fanno riferimento a condizioni soggettive sue proprie ed esclusive: così in particolare quando, verificandosi un'eccezionale corsa agli sportelli, la Banca mutuante per far fronte alle richieste di rimborso dei depositi, si trovi nella necessità di chiedere l'anticipata restituzione delle somme mutate. Ora è da osservare in primo luogo che quando si tenga ben presente quali sono i soggetti che possono essere ammessi a fruire dell'imposta in abbonamento, tale confusione di rapporti, per cui l'ente finanziatore può cadere in dissesto se, determinandosi quelle particolari ipotesi, non recupera prontamente le somme mutate, atteso il « genere » e la « specialità » della provvista destinata a finanziare le operazioni di tali soggetti, non può verificarsi.

Comunque è da rilevare che il mutuo è un contratto reale, il quale si perfeziona con la consegna del denaro al mutuatario. Unico obbligato è pertanto il mutuatario, cui il contratto concede il beneficio di un termine per la restituzione del capitale.

Ora la clausola che dà facoltà al mutuante di revocare, per ragioni sue soggettive, il beneficio del termine, introduce nel termine stesso una condizione che non è propria e naturale del contratto di mutuo, come quelle che sono dirette a confermare le garanzie di adempimento dell'obbligazione del debitore, e che sostanzialmente, derivando dal principio generale per cui *inadimplenti non est adimplendum* non ne impediscono il naturale svolgimento.

Detta condizione invece rende incerto quel termine di durata ultra-triennale che deve avere l'operazione di finanziamento per essere ammessa, sotto il profilo oggettivo, ai benefici della legge del 1962, e appare quindi con la relativa norma non conciliabile.

Con questa breve disamina della legge non pretendiamo di avere risolto i molti e gravi dubbi interpretativi che si presentano nella sua applicazione, ma speriamo di aver fornito dei criteri informativi, utili a chiarire l'intricata materia.

M. SALTINI

finanziata, passando, per così dire, dallo stato fisiologico — che è il solo preso in considerazione dalla legge (art. 1) — a quello patologico.

Nè vale opporre — come la ricorrente oppone — che per tutelarsi contro tali evenienze può sempre l'Istituto finanziatore avvalersi della facoltà datagli dalla legge di esigere dal mutuatario, fruendo delle medesime agevolazioni fiscali, idonee garanzie reali e personali e di agire, occorrendo, in base a queste in via esecutiva.

L'esercizio di tale facoltà non esclude, infatti, nel sistema generale della legge, che il mutuante possa invocare, al tempo stesso, nei confronti del mutuatario inadempiente la decadenza dal beneficio del termine. Senza dire, poi, che trattasi pur sempre di una facoltà, della quale, per ragioni di carattere obiettivo — come la impossidenza del mutuatario, l'insufficienza dei beni offerti in garanzia o la mancata disponibilità di fideiussioni valide — non sempre al mutuante è dato modo, di fatto, di avvalersi.

Sulla clausola con cui, alla lettera C del capitolato, era data facoltà all'Istituto mutuante di consentire alla società, che ne avesse fatto richiesta almeno trenta giorni prima, il rimborso anticipato della somma avuta in mutuo, la ricorrente Amministrazione mostra di non volere insistere soverchiamente, limitandosi a denunciarne genericamente l'incompatibilità con la norma che fissa, come si è detto, in tre anni la durata minima dell'operazione di finanziamento.

Ma la denuncia è priva di consistenza giuridica, non essendo lecito pensare che da una norma indubbiamente posta in suo favore — quale è quella, come si è detto, relativa alla durata minima del finanziamento — possa essere stato il mutuatario tacitamente privato del diritto riconosciutogli dall'art. 1184 c.c. di eseguire anzitempo la sua obbligazione. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2241 - Pres. Stella Richter - Est. Perrone Capano - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Costruzioni Catania (avv. Di Stefano).**

**Imposta di registro - Atti soggetti a condizione sospensiva - Registrazione a tassa fissa - Denuncia di avveramento della condizione - Omissione o ritardo - Non influisce sulla tempestività della registrazione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17, 79, 91, 102, 110 e tariffa A, art. 79).

*Nelle ipotesi dell'atto soggetto a condizione sospensiva, deve considerarsi come registrazione quella che avviene, con la percezione dell'imposta fissa, al momento della presentazione; il successivo obbligo*

di denuncia, stabilito dall'art. 79 della legge di registro, riguarda soltanto la liquidazione definitiva dell'imposta, ma non la registrazione (che è già avvenuta e può avvenire una volta sola), cosicchè l'omessa o ritardata presentazione della denuncia di avveramento della condizione, se pure dà luogo alla applicazione della soprattassa dell'art. 102, non comporta decadenza dall'agevolazione ex art. 110 (1).

(*Omissis*). — È necessario anzitutto ricordare che la legge 15 febbraio 1949, n. 33, con la quale sono state apportate modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie, dispone all'art. 7 che « l'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato ». La relativa deliberazione va perciò registrata a tassa fissa, a norma dell'art. 79 della tariffa allegato A alla legge del registro, mentre l'imposta proporzionale, di cui all'art. 85 della stessa tariffa, è dovuta solo nel caso che la condizione si verifichi, ossia che l'aumento di capitale venga effettivamente sottoscritto e comunque collocato (art. 17 della legge). A tal fine sono dirette — e vanno perciò osservate — le disposizioni concernenti la denuncia dell'avveramento della condizione, denuncia che deve essere fatta con le modalità e nei termini prescritti dagli artt. 79, 83 e 90 della legge di registro, nonchè (limitatamente alle sottoscrizioni parziali) dall'art. 7 della citata legge n. 33 del 1949.

Nella specie, però, la deliberazione di aumento del capitale sociale, adottata dalla società Costruzioni Montaggi Catania, rientrava fra gli

---

(1) Con la recente sentenza 22 ottobre 1970, n. 2102 (in questa *Rassegna* 1970, I, 1117) è stato affermato il principio esattamente opposto: che cioè la decadenza ex art. 110, per gli atti soggetti a condizione sospensiva, si verifica soltanto in relazione al momento dell'avveramento della condizione e non al momento della stipulazione dell'atto. Nemmeno questa pronunzia poteva dirsi esatta, ma essa era comunque assai più giustificabile di quella in esame. Il vero è che proprio perchè la registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri con l'accertamento della relativa legale esistenza e della data (artt. 3 e 73), quando l'atto o la trasmissione, per sua natura, si sdoppia in due momenti distinti, ambedue essenziali ad operare l'effetto, la registrazione deve necessariamente interessare i due momenti; e quindi non solo la percezione del tributo (non dissociabile dalla registrazione), ma anche la certificazione della legale esistenza e della data deve riguardare sia la stipulazione sia l'avveramento della condizione (non avrebbe senso accertare l'esistenza e la data di un atto se non si accertasse anche se e quando esso è divenuto efficace per l'avveramento della condizione). Per questo nella sua struttura e collocazione l'art. 79 è del tutto simile all'art. 80 e la denuncia in esso prevista è la stessa sia quando presuppone un'antecedente registrazione a

atti previsti dall'art. 10 della legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, la quale, nell'intento di incrementare lo sviluppo delle industrie nella Regione, ha concesso una particolare agevolazione tributaria (tassa di registro ed ipotecaria nella misura fissa di lire duecento) per gli aumenti di capitale delle società che abbiano la sede sociale nella Regione e che esercitano attività industriali esclusivamente nella stessa, quando il ricavato dell'operazione sia destinato all'impianto o all'esercizio di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

In tale situazione si trovava la società Costruzioni Montaggi Catania, la quale, nel deliberare l'aumento del proprio capitale, dichiarò di volersi avvalere della suindicata agevolazione tributaria. Ma essa, mentre ottemperò a tutte le prescrizioni che le erano state imposte dai competenti organi della Regione, non denunciò all'ufficio del registro di Catania, presso cui era stata registrata a tassa fissa la deliberazione di aumento del capitale sociale, l'avvenuta sottoscrizione delle nuove azioni. Non provvide, cioè, a presentare la denuncia di avveramento della condizione sospensiva, ai sensi dei citati artt. 79, 83 e 90 della legge del registro. Da ciò l'Amministrazione finanziaria dedusse che si fosse verificata la decadenza comunicata dall'art. 110 della stessa legge, secondo cui « tutti gli atti e contratti, per i quali è stata concessa riduzione dalle normali imposte di registro, decadono da tali benefici...

---

tassa fissa (secondo comma) sia quando costituisce l'atto che dà luogo alla registrazione (primo comma). Un'equiparazione della denuncia ex art. 79 alla registrazione emerge chiara anche dal confronto degli artt. 136 e 137.

Da ciò consegue che non può dirsi a tutti gli effetti avvenuta la registrazione con la percezione della tassa fissa e che a seguito della denuncia si opera solo la liquidazione dell'imposta.

Non può dirsi registrato agli effetti degli artt. 2, 62, 63, 72, 106 ecc. l'atto soggetto a condizione sospensiva per il quale sia stata corrisposta la sola imposta fissa; o meglio un tale atto può considerarsi registrato se sia preso in considerazione come ancora in stato di pendenza dell'avveramento; ma se viene impiegato come atto efficace di cui si sia avverata la condizione, non può farsene uso, non può essere prodotto od enunciato, non può essere esibito in giudizio se non sia stata, a seguito di denuncia, corrisposta l'imposta progressiva, proporzionale o graduale. In modo non dissimile il decreto ingiuntivo (art. 28 d.l. 7 agosto 1936, n. 1531) registrato a tassa fissa non può considerarsi a nessun effetto registrato, dopo che è divenuto esecutivo, se non sia stato nuovamente presentato alla registrazione.

È del resto noto che non può concepirsi una registrazione senza il pagamento dell'imposta principale; ma quella imposta progressiva, proporzionale o graduale che si paga all'avveramento della condizione è indubbiamente l'imposta principale. È quindi evidente che quando in particolari ipotesi la registrazione ha luogo in due tempi, ambedue le fasi sono essenziali per conseguire lo scopo della registrazione e ambedue debbono aver luogo con l'osservanza del termine; la tempestività della denuncia è quindi più importante della tempestività della prima registrazione agli effetti dell'art. 110.

quando non vengano sottoposti a registrazione entro il termine di legge ».

Codesto assunto, posto a base della pretesa (fatta valere anche nel presente giudizio) di assoggettarlo l'aumento di capitale alla ordinaria imposta proporzionale, non è stato condiviso dalla Corte d'Appello, la quale ha ritenuto: a) che nella specie non ricorreva l'obbligo della denuncia di avvenuto aumento del capitale sociale, in quanto, essendo state adempiute, anche col rispetto dei relativi termini, tutte le condizioni stabilite dai competenti Assessorati regionali per la concessione dell'anzidetto beneficio, non era dovuta altra imposta, oltre quella già corrisposta in misura fissa, e perciò mancava un tributo da liquidare e riscuotere per effetto dell'avveramento della condizione, la cui denuncia è a tale scopo preordinata; b) che, in ogni caso, l'omessa denuncia non equivale ad omessa registrazione, nè incide sulla regolarità e tempestività dell'avvenuta registrazione della delibera di aumento del capitale sociale, e perciò non importa la decadenza prevista dall'art. 110 della legge del registro.

Ora, con l'unico motivo di ricorso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di tutte le norme di legge innanzi indicate, nonchè vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, l'Amministrazione delle finanze deduce che « l'operazione della registrazione comprende come elemento essenziale il pagamento dell'imposta; e nell'ipotesi in cui vengano in considerazione atti condizionati sospensivamente, l'operazione della registrazione non può considerarsi perfezionata, e comunque regolarmente compiuta, prima che sia stato denunciato, nei modi e con le forme prescritte, l'avveramento della condizione sospensiva ». Fino a quel momento l'imposta di registro è tenuta in sospenso (artt. 17 e 91) ed è poi dovuta nella misura stabilita dalla legge in vigore al giorno in cui si avvera o s'intende avverata la condizione (ultimo comma dell'art. 17). Ciò significa — aggiunge la ricorrente — che nel caso di atti sottoposti a condizione sospensiva, come gli aumenti di capitale deliberati da società azionarie, il momento giuridicamente rilevante, per l'applicazione dell'imposta è quello del giorno in cui si avvera la condizione. Di conseguenza, poichè le leggi regionali siciliane non precludono l'applicazione delle norme generali della legge organica di registro, è da ritenere — secondo la ricorrente — che la decadenza prevista dal citato art. 110 « va sempre applicata, quando, trattandosi di beneficio fiscale per un atto sospensivamente condizionato, l'interessato non abbia provveduto al perfezionamento dell'operazione della registrazione entro i termini e con le modalità di legge », e cioè non abbia presentato la denuncia di avveramento della condizione, da considerarsi atto perfezionativo e integrativo di un'antecedente registrazione « non regolarmente compiuta ».

Il ricorso non è fondato.

La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni di diritti reali nei pubblici registri a ciò destinati. Essa accerta la legale esistenza degli atti in genere, ed imprime alle scritture private la data certa di fronte a terzi. Così dispone testualmente l'art. 3 della legge di registro, che nel successivo art. 73, oltre che a ribadire che la registrazione consiste « nell'annotazione degli atti e delle dichiarazioni in appositi registri », stabilisce le modalità della stessa, nonché le altre formalità all'uopo occorrenti. Con l'adempimento di tali formalità e col pagamento dell'imposta in quel momento dovuta, la registrazione viene effettuata e produce i suoi effetti, anche se l'ammontare dell'imposta pagata sia suscettibile di successive variazioni.

Totalmente diverse sono la natura, la funzione e le formalità della denuncia di avveramento della condizione sospensiva, prevista dagli artt. 79, 83 e 90 della legge di registro, in relazione agli artt. 17 e 91 della stessa legge. Essa deve essere fatta su appositi moduli (che una volta erano soggetti all'imposta di bollo) con le modalità prescritte dall'art. 79, che nessun rapporto hanno con le formalità richieste per la registrazione dagli artt. 3 e 73. La ricorrente afferma che la registrazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva « si effettua in due tempi successivi e distinti, strettamente collegati fra loro », una prima volta in via provvisoria ed imperfetta, mediante la registrazione a tassa fissa ex art. 79 della tariffa allegato A, ed una seconda volta a titolo di integrazione e perfezionamento, mediante la denuncia di avveramento della condizione e la liquidazione dell'imposta dovuta. Ciò non è esatto, poichè la registrazione è unica, come unico è il numero progressivo del relativo registro ed unica la data certa di fronte ai terzi. Essa avviene con la annotazione dell'atto nei pubblici registri a ciò destinati e col contemporaneo adempimento delle altre formalità stabilite dalla legge, nonché col pagamento dell'imposta che in quel momento è dovuta. La successiva denuncia di avveramento della condizione non attiene al procedimento di registrazione, sibbene a quello di liquidazione definitiva dell'imposta. Solo l'imposta, infatti, può essere provvisoria, rettificabile, o definitiva; non anche la registrazione, che non può essere nè provvisoria nè rettificabile. La tassa fissa sull'atto condizionato non è certamente definitiva e non preclude una successiva diversa tassazione. Ma, ne deriva che se la condizione non si verifica, nessuna denuncia deve essere presentata e nessun ulteriore tributo deve essere corrisposto, perciò resta ferma, con tutti gli effetti che ne conseguono, la registrazione effettuata a norma dell'art. 79 della tariffa allegato A. Se, invece, la condizione si verifica, gli effetti si producono in ordine alla liquidazione dell'imposta, rimasta sospesa, non in ordine alla registrazione dell'atto, già avvenuta a tassa fissa. Nè a diversi effetti può condurre la violazione delle norme concernenti la denuncia

di avveramento della condizione, dato che l'omessa o tardiva denuncia non importa, di regola, che l'applicazione di una sopratassa, giusta la disposizione dell'art. 102, lettera c), della legge di registro.

Tutte tali considerazioni rendono più agevole l'esame della questione preliminare circa la necessità, nel caso di specie, della denuncia di sottoscrizione delle nuove azioni, quale denuncia di avveramento della condizione sospensiva a cui era da considerarsi subordinata la deliberazione di aumento del capitale sociale (alla quale competeva la predetta agevolazione tributaria). La decisione adottata su questo punto dalla Corte di merito, che ha escluso l'obbligo della denuncia, appare giuridicamente corretta e tale da essere condivisa.

È esatta l'osservazione della ricorrente, secondo cui le leggi regionali siciliane non precludono nella soggetta materia l'applicazione delle norme generali della legge di registro; ma, nel caso in esame, le disposizioni della legge di registro devono essere necessariamente coordinate con le norme speciali della legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, la quale non si limita a concedere la suindicata agevolazione tributaria (tassa fissa di registro sugli atti concernenti aumenti di capitale sociale), ma all'art. 13 specifica e prescrive: a) che l'agevolazione è concessa con decreto dell'assessore alle finanze, di concerto con quello per l'industria e commercio, previa istanza debitamente documentata; b) che nel decreto di concessione sono stabilite « le condizioni a cui è subordinata la concessione ed il termine entro il quale esse debbono essere adempiute »; c) che l'agevolazione s'intende revocata, con la conseguenza che « le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale », qualora non si dimostri entro tre mesi, a mezzo di certificato dell'assessore per l'industria e il commercio, l'avvenuto adempimento delle dette condizioni.

Come vedesi, la concessione dell'agevolazione tributaria e la revoca della stessa, nonché le conseguenze ad esse connesse, sono disciplinate dalla legge regionale siciliana a mezzo di specifiche norme di carattere particolare, diverse da quelle della legge di registro e con queste incompatibili, soprattutto sul punto (che qui interessa) relativo alla denuncia di avveramento delle condizioni alle quali viene subordinato il beneficio fiscale. E poichè in questa materia la Regione siciliana è investita di potestà legislativa, sono le norme regionali, e non quelle nazionali, che devono trovare applicazione, dato che entrambe mirano a conseguire la medesima finalità. Pertanto, se in linea generale è da ritenere che, di regola, la denuncia di avveramento della condizione sospensiva è necessaria, a norma della legge di registro, anche quando esista un beneficio fiscale e si ritenga di non dover corrispondere ulteriori tributi, a diversa conclusione devesi addivenire in applicazione delle norme della citata legge regionale, la quale impone al contribuente l'onere di una dimostrazione documentale, da fornirsi

entro un dato termine, sotto pena di revoca del beneficio, ed affida agli organi della Regione (assessorato alle finanze e assessorato per l'industria e commercio) il compito di accertare l'avvenuto adempimento delle condizioni a cui è subordinata l'agevolazione tributaria e di renderla definitiva.

Esattamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che la società Costruzioni Montaggi Catania non fosse tenuta a denunciare all'ufficio del registro l'avvenuto aumento del capitale sociale, dato che essa, dopo aver registrato a tassa fissa la relativa deliberazione, « ottenne l'agevolazione fiscale prevista dalla legge regionale e puntualmente osservò tutte le condizioni e i termini stabiliti dal competente assessorato »; cosicchè nella specie mancava, giusta l'accertamento compiuto dai competenti organi regionali, un ulteriore tributo da liquidare e riscuotere. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2257 - Pres. Favara - Est. Spadaro - P. M. De Marco (conf.) - Comune di Bologna (avv. Guidoboni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Estensione alla costruzione di colonie climatiche - Legge 19 luglio 1961, n. 659 - Valore innovativo - Divieto di rimborso di imposta riscossa - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.**  
(l. 2 luglio 1949 n. 408, art. 14; l. 19 luglio 1961 n. 659, artt. 1 e 5).

*L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408 per l'acquisto di aree edificabili destinate alla costruzione di case di abitazione non di lusso è stata estesa, con la norma innovativa degli articoli 1 e 5 della legge 19 luglio 1961 n. 659, agli acquisti per la costruzione di altri edifici a carattere ricettivo. In nessun caso, però, può farsi luogo a restituzione dell'imposta pagata come espressamente dispone l'art. 5; l'eccezione di illegittimità costituzionale di questa norma è manifestamente infondata (1).*

---

(1) Decisione da condividere in ogni parte. Il divieto di rimborso dell'imposta pagata in esecuzione della norma precedentemente vigente è

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, il ricorrente comune di Bologna, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione agli artt. 1 e 5 della legge 19 luglio 1961 n. 659 e all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamenta che la Commissione Centrale, con la impugnata decisione, abbia ritenuto inapplicabile il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa, previsto tanto dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 quanto da quella n. 659 del 1961, rispetto all'atto dell'8 giugno 1959 registrato il 12 novembre 1959, col quale esso ricorrente ebbe ad effettuare l'acquisto di un'area, da destinarsi alla costruzione di una colonia climatica. In particolare, mentre sostiene che la interpretazione della citata legge n. 408 del 1949 ben consentiva di comprendere nel beneficio fiscale in argomento anche gli acquisti di aree destinate alla costruzione di colonie, edifici scolastici e simili costruzioni, e, perciò, anche l'atto di acquisto *de quo*, rileva che, comunque, il detto beneficio andava applicato a tale atto in base alla legge n. 659 del 1961, atteso il carattere interpretativo e non innovativo di questa legge rispetto alla precedente n. 408 del 1949 e avuto riguardo, d'altra parte, al principio secondo cui lo *ius superveniens* si applica ai rapporti giuridici già compiuti ma non ancora esauriti, come quello relativo al rapporto tributario in questione, che, al momento dell'entrata in vigore della detta legge, doveva considerarsi non ancora definito, potendo essere modificato il *quantum* del tributo da corrispondere entro i tre anni dal pagamento ed essendo stata, nella specie, di già presentata la domanda di restituzione del tributo corrisposto. Osserva, infine, che, atteso al carattere non definitivo da attribuirsi a tale rapporto tributario, non avrebbe potuto trovare applicazione la norma del 2° comma dell'art. 5 della citata legge n. 659 del 1961; in quanto questa disposizione, secondo la quale non si fa luogo a restituzione delle somme già pagate, sarebbe da riferirsi soltanto alla ipotesi di rapporti tributari già definiti, e, ove la si volesse considerare estensibile anche ai rapporti non ancora definiti, sarebbe da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione sia del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che di quello relativo alla capacità contributiva, prevista dall'art. 53 della stessa Costituzione.

Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente, secondo cui al rapporto tributario in questione si sarebbe dovuto applicare il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa e restituzione, in conseguenza, allo stesso ricorrente del tributo, corrisposto nella misura ordinaria, ossia nell'importo di lire

---

espresso in modo incontrovertibile nell'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659. La legittimità costituzionale di questa norma è stata espressamente confermata dalla Corte Costituzionale con la sent. 14 maggio 1968 n. 45 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 360).

14.583.560 si fonda sostanzialmente, da una parte, sulla interpretazione estensiva da darsi alla legge n. 408 del 1949 e sul carattere interpretativo e non innovativo da attribuirsi, rispetto a questa, alla legge n. 659 del 1961, e, dall'altra parte, sulla considerazione che il detto rapporto tributario non poteva ritenersi ancora definito, al momento della entrata in vigore di quest'ultima legge, e, quindi compreso nella esclusione dell'applicazione del beneficio, sancita dall'art. 5 della legge stessa. Ma, ai fini della infondatezza dei primi due argomenti prospettati a sostegno di questa tesi è sufficiente ricordare che, mentre è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema il principio, secondo cui le agevolazioni, previste dal titolo secondo della legge n. 408 del 1949 (art. 13 e seg.) e nelle quali rientra il beneficio dell'imposta fissa di registro per gli acquisti di aree edificabili, non sono applicabili ad edifici diversi di quelli destinati ad uso di abitazione privata, e, quindi, non applicabili ad edifici destinati ad ospitare collettività di persone come le colonie climatiche, gli edifici scolastici e simili costruzioni (cass. 27 agosto 1963 n. 2361; 12 giugno 1968 n. 1870), è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa stessa Corte Suprema l'altro principio, secondo cui la legge n. 659 del 1961, che ha esteso le agevolazioni fiscali tributarie, previste dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della citata legge n. 408 del 1949, anche agli edifici contemplati nello art. 2, 2° comma, del r.d. 21 giugno 1938, 1094 (tra i quali sono comprese anche le colonie climatiche), ha carattere innovativo e non interpretativo rispetto a quella precedente n. 408 del 1949 (cass. 16 giugno 1962 n. 1523; 25 gennaio 1968 n. 209). Contro questi principi giurisprudenziali, in ordine ai quali non sussistono, nè sono state addotte valide ragioni per discostarsene, urtano, quindi, i due argomenti, di cui sopra, prospettati dal ricorrente, talchè essi non possono che essere disattesi. In ordine, poi, all'altro argomento, costituito dalla considerazione che il rapporto tributario in questione non poteva ritenersi definito al momento dell'entrata in vigore della legge 1961 n. 659, deve rilevarsi che, anche a volere considerare tale rapporto non ancora definito, l'argomento sarebbe privo di rilevanza, dal momento che, per la disposizione del 2° comma dell'art. 5, non si sarebbe potuto fare luogo, per un tale rapporto, alla restituzione in favore del comune di Bologna della somma corrisposta a titolo d'imposta (cass. 12 agosto 1963, n. 2306; 22 ottobre 1965 n. 2195; 25 gennaio 1968 n. 209). È vero che il ricorrente ha risollevato, in ordine alla disposizione contenuta in tale 2° comma dell'art. 5, la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che essa violerebbe sia il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che quello della parità di trattamento tributario, sancito all'art. 53 della costituzione stessa, ma è anche vero che la questione, come rettamente è stato ritenuto dalla impugnata decisione, è manifestamente infondata.

Questa disposizione, che sancisce, per i rapporti tributari non ancora definiti, il divieto di restituzione delle somme già pagate a titolo di imposta, si inquadra, infatti, con riguardo alla legittimità del pagamento eseguito secondo la legge vigente al momento del pagamento stesso, nel principio generale e fondamentale dell'ordinamento positivo (art. 11 delle preleggi) concernente la irretroattività della legge. Questo divieto va riguardato con riferimento all'atto giuridico del pagamento della imposta, verificatosi sotto l'impero della diversa precedente legge, e, perciò, con riguardo alla particolare situazione giuridica determinatasi in base a tale legge nei confronti di chi abbia effettuato quel pagamento, che, essendo legittimo in base alla legge stessa, non dava diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, situazione questa, che, mentre non poteva subire, per effetto del richiamato principio della irretroattività della nuova legge, alcuna modificazione se non per espressa deroga, riservata, in via eccezionale, al legislatore, che, nella specie, non ha inteso avvalersene, si presenta obiettivamente diversa da quella, nella quale il pagamento dell'imposta non si sia verificato e una questione di ripetizione di un indebito non poteva, quindi, sorgere. Il trattamento diverso, previsto dalla disposizione in argomento, relativamente alla situazione, nella quale si sia verificato il pagamento dell'imposta, rispetto a quella, in cui un tale evento non sia intervenuto, è, pertanto, giustificato dalla diversità obiettiva di queste due situazioni, talchè la relativa norma non può ritenersi violatrice del principio costituzionale di eguaglianza, che postula che a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento, per cui trattamenti differenziali sono riservati a situazioni obiettivamente diverse (Corte Cost. 18 aprile 1967 n. 45; 5 maggio 1967 n. 57).

Nè risulta violato l'altro principio costituzionale (art. 53) della parità di trattamento in situazioni di pari capacità contributiva, giacchè ciò riguarda, come rettamente è stato posto in evidenza dalla impugnata decisione, il regime tributario vigente in un momento determinato, ma non anche la successione di leggi tributarie nel tempo, che possono ben determinare, in diversi momenti, un maggiore o minore aggravio del contribuente. E del pari non risultano violati il principio del diritto della difesa (art. 24) e l'altro della piena tutela giurisdizionale dei diritti (art. 113), essendo manifestamente evidente che la norma in questione non incide, nè interferisce in alcun modo su questi diritti; e non omettendosi qui di sottolineare che in ogni caso, come in quello prospettato dal ricorrente, una sentenza, che fosse emessa in disconoscimento della detta norma, ben sarebbe soggetta al rimedio della impugnazione da parte dell'amministrazione interessata, con la conseguenza del suo passaggio in giudicato ove un tale rimedio non dovesse essere esperito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2267 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Mondini (avv. Iacobelli).

**Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo - Assegno di conto corrente - Inidoneità.**

(l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

*La prova idonea a superare la presunzione di liberalità della vendita fra parenti deve essere duplice, dovendo riguardare, da un lato, la possibilità dell'acquirente di disporre delle somme necessarie a coprire il prezzo di acquisto, e, dall'altro, l'effettivo impiego della detta somma nel pagamento del prezzo; mentre il pagamento del prezzo può anche essere differito, la disponibilità della somma da parte del compratore deve essere anteriore al negozio o, quanto meno, contestuale. Conseguentemente la presunzione di liberalità, mentre può essere vinta con assegni circolari emessi all'ordine del compratore e girati al venditore, non può invece esserlo con assegni di conto corrente emessi dal compratore che, potendo anche essere senza copertura, non assicurano della disponibilità della somma (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso la Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia violazione dell'art. 5 d.l. 8 marzo 1945 n. 90 in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. deducendo che erroneamente la sentenza impugnata della Corte di merito ha ritenuto che la presunzione di liberalità, posta dal citato articolo, secondo cui

---

(1) Questa pronunzia, se pur giustamente esclude l'idoneità, per vincere la presunzione di liberalità nella vendita tra parenti, dell'assegno di conto corrente, tuttavia riconosce l'idoneità dell'assegno circolare. Questa ultima affermazione non può essere condivisa, perchè l'assegno circolare dimostra il possesso, ma non la provenienza del danaro (la girata dell'assegno dal compratore al venditore non è niente di più della *numeratio pecuniae*) e soprattutto perchè manca assolutamente come prova di tale provenienza l'atto di data certa. Né la sentenza 3 maggio 1969, n. 1472 (*Riv. leg. Fisc.*, 1969, 1893) oggi citata come precedente, ha esplicitamente ammesso l'idoneità dell'assegno circolare. È vero che con la recente, ma pur criticabile, decisione 12 maggio 1971, n. 1364 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 899) è stata riconosciuta qualità di atto di data certa alle certificazioni bancarie; ma si trattava pur sempre di attestati inerenti alla esistenza anteriore di una somma nella disponibilità del compratore, non della pura e semplice emissione di un assegno circolare di cui si ignora chi ne sia stato il richiedente che ha versato la somma corrispondente. Per la riaffermazione della necessità dell'atto di data certa v. Cass. 25 febbraio 1971, n. 483 (*ivi* 1971, I, 626 con richiami). Per l'ipotesi del pagamento differito cfr. Cass. 7 gennaio 1967, n. 65 (*ivi*, 1967, I, 291).

le trasmissioni di immobili, tra parenti entro il terzo grado, si presumono a titolo gratuito, potesse esser vinta dal fatto che il prezzo dell'immobile era stato pagato mediante assegno bancario, di conto corrente, ricevuto con quietanza « salvo buon fine », emesso allo scoperto e riscosso due mesi dopo, sempre allo scoperto.

La censura è fondata. La presunzione di liberalità stabilita dal citato art. 5 del d.l. n. 90 del 1945 può essere vinta soltanto dalla prova, mediante un atto anteriore, di data certa, della disponibilità, nel patrimonio dell'acquirente del bene, di una somma corrispondente al prezzo pattuito, nonché dalla prova del pagamento effettivo del prezzo, al momento dell'acquisto, risultante dal rogito presentato per la registrazione (Cass. 6 maggio 1969 n. 1530 e Cass. 8 novembre 1967 n. 2698).

La prova idonea a superare la presunzione legale di gratuità del trasferimento deve, dunque, secondo la lettera e la *ratio* della norma richiamata, essere duplice, dovendo, da un lato, riguardare la possibilità dell'acquirente di disporre della somma necessaria a coprire il prezzo di acquisto, e, dall'altro lato, dovendo dimostrare l'effettivo impiego della detta somma nel pagamento del prezzo. Ovviamente, se è dimostrata la disponibilità della somma, in momento anteriore al rogito di acquisto, nel patrimonio del compratore, in modo che sia escluso che il venditore abbia posto successivamente a disposizione del detto acquirente il danaro necessario a pagare il prezzo, può esservi un pagamento differito: ma la disponibilità della somma da parte del compratore deve essere anteriore al rogito, o, quanto meno, contestuale (Cass. 2 ottobre 1956 n. 3309 e Cass. 7 gennaio 1967, n. 65).

Deriva da ciò che la presunzione di gratuità dell'acquisto può essere vinta dalla esibizione di assegni circolari rilasciati da una banca, prima del rogito, all'ordine del compratore e da questi girati al venditore dell'immobile (Cass. 3 maggio 1969, n. 1472). Infatti l'assegno circolare, analogo al vaglia cambiario, contiene la promessa « incondizionata » (art. 83 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736) di pagamento, e dunque assicura la disponibilità della somma presso l'istituto di credito. (Cass. 10 aprile 1968 n. 1075). Invece l'assegno bancario di conto corrente (chèque) può essere emesso senza corrispondente provvista, è analogo ad una tratta, e non assicura la disponibilità della somma da parte dell'emittente — presso l'istituto bancario ma, a differenza della cambiale e dell'assegno circolare, circola con il presupposto di una provvista equivalente al suo ammontare, mancando la quale vien meno la sua efficacia (Cass. 23 febbraio 1953 n. 437). Mentre dunque l'art. 5 della citata legge n. 90 del 1945 esige che la prova della disponibilità sussista al momento della vendita, il rilascio di un assegno di conto corrente non costituisce prova della disponibilità della somma, tanto che, nella specie, l'assegno bancario era emesso senza copertura.

La circostanza, poi, emergente dalla sentenza gravata, che l'assegno emesso a vuoto, senza copertura sia stato pagato dalla Banca, circa due mesi dopo l'emissione, e nonostante non vi fosse la corrispondente provvista, non solo conferma che l'acquirente non aveva, al momento del rogito, la disponibilità di somme pari all'importo del prezzo pattuito, ma dimostra la mancanza non solo del requisito della disponibilità del danaro, necessario a pagare il prezzo, ma anche dell'altro requisito indispensabile a vincere la presunzione di gratuità, che, cioè, il prezzo sia stato effettivamente pagato, dal compratore, con danaro proprio, mentre nella specie la Banca pagò l'assegno con danaro dell'Istituto e non del compratore emittente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2277 - Pres. Favara - Est. Pascasio - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Soc. Tirrena (avv. Rosati).

**Imposte e tasse in genere - Iposte indirette - Ingunzione - Posizione processuale della Finanza - Giudizio di appello - Deduzione di diversi presupposti di fatto e di diverso titolo giuridico - Inammissibilità.**

(c.p.c. artt. 36 e 345; t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

*L'Amministrazione finanziaria, convenuta nel giudizio di opposizione ad ingunzione fiscale, non può in grado di appello dedurre a fondamento della pretesa tributaria una nuova causa petendi basata su diversi presupposti di fatto e su un diverso titolo giuridico (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, lamentando la violazione dell'art. 36 c.p.c., 31 del t.u. 14 aprile 1910 n. 639 e 11 del r.d. 30 dicembre

---

(1) La pronuncia non può dirsi esatta per quanto concerne la deduzione in appello di un diverso *nomen iuris*, nel che non si concreta una domanda nuova; è stato più volte infatti affermato che la parte convenuta, sia essa appellante o appellata, non incontra alcuna delle preclusioni dell'art. 345 c.p.c. quando modifica, amplia e sostituisce il titolo giuridico della tassazione, senza immutare sui presupposti di fatto (Cass., 6 luglio 1971, n. 2103 in questo stesso fascicolo pag. 1399 e precedenti ivi citati). Diversa è la situazione quando nuovi presupposti di fatto vengono invocati a sostegno della pretesa; qui non si ha più mutamento della *causa petendi*, bensì del *petitum*, cosa che non è consentita non tanto per ragioni attinenti alla prova del fatto (che potrebbe anche essere stata acquisita), quanto per la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (v. nota a Cass. 27 gennaio 1971, n. 202, in questa *Rassegna*, 1971, I, 420).

1923 n. 3269, l'Amministrazione deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che non potesse, nel corso del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, allargarsi il tema del dibattito senza proporre formalmente una domanda riconvenzionale.

La censura non è fondata.

Vero è infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'ingiunzione fiscale cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce una domanda giudiziale che apre un ordinario processo di cognizione il cui l'opponente, oltre a contestare la legittimità dell'ingiunzione, contesta anche la pretesa dell'Amministrazione alla percezione del tributo, assumendo veste di attore.

Conseguentemente, l'Amministrazione opposta, in veste di convenuta, può proporre non solo eccezioni dirette a rendere inefficace l'azione, ma anche eccezioni e domande riconvenzionali dirette a far valere, anche a prescindere dalla domanda, un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione.

Ciò tuttavia, se è consentito nel giudizio di primo grado, non è ammesso per la prima volta in appello, vietando il testuale disposto dell'art. 345 c.p.c. di pronunciare su domande nuove: il che risponde alla inderogabile esigenza di assicurare l'osservanza del doppio grado di giurisdizione.

Ora, come la Corte di merito ha esattamente rilevato l'Amministrazione aveva nella specie, in primo grado, richiesto alla Società Tirrena il pagamento della somma di L. 1.700.000 per imposta di registro ed accessori sull'atto registrato il 13 aprile 1953 al n. 26328 relativo alla costruzione di una palazzina fondando la propria pretesa sull'avvenuto inizio dei lavori in epoca precedente alla stipulazione del contratto. Soltanto e per la prima volta in appello l'Amministrazione aveva fondato detta pretesa non più sull'atto anzidetto, ma sul contratto verbale mai denunciato e desunto *aliunde* dalla stessa Amministrazione, la quale peraltro basava la propria richiesta non già sull'intempestivo inizio delle opere, bensì sulla mancata denuncia del contratto verbale di appalto nel termine stabilito dalla legge.

E poichè tale assunto, secondo ha pure esattamente rilevato la Corte di merito, non trovava riscontro negli atti del giudizio di primo grado, mentre, anche a prescindere dalla domanda, era diretto a fare valere un titolo diverso da quello indicato nella ingiunzione, correttamente detta Corte ha ritenuto che non essendo, come è noto, consentito di introdurre per la prima volta in appello una nuova *causa petendi* per la pretesa tributaria, basata su diversi presupposti di fatto e su un diverso titolo giuridico, privando così l'altra parte di un grado di giurisdizione, le domande nuove così proposte dall'Amministrazione non potevano trovare rituale ingresso in appello. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1971, n. 2298 - Pres. Rossano  
- Est. Valore - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv.  
Stato Zagari) c. Diocesi di Albano (avv. Tosatti).

**Imposta di registro - Agevolazione ex art. 44 tab. B della legge di  
registro - Acquisto di area per la costruzione di chiesa parrocc-  
chiale - Si estende.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tab. b, art. 44; Concordato fra la Santa Sede  
e l'Italia, art. 29 lett. h).

*Sebbene l'equiparazione del fine di culto al fine di istruzione,  
stabilita nell'art. 29 lett. h) del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia,  
non sia da solo sufficiente per far rientrare gli edifici religiosi nella  
agevolazione dell'art. 44 tab. b della legge di registro, riferito non  
alla istruzione in genere ma, agli edifici scolastici per le scuole elemen-  
tari e i giardini di infanzia, tuttavia questa agevolazione deve ritenersi  
applicabile agli atti relativi all'acquisto dell'area e alla costruzione di  
una chiesa parrocchiale destinata, tra l'altro, all'insegnamento del cate-  
chismo, ossia alla istruzione religiosa elementare (1).*

(Omissis). — L'amministrazione ricorrente, denunciando la viola-  
zione e falsa applicazione dell'art. 44 della tabella all. B alla legge di  
registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e dell'art. 29 lett. h del Concordato  
approvato con legge 27 maggio 1929 n. 810, in relazione all'art. 360  
nn. 3 e 5 c.p.c. sostiene che la Corte di merito abbia errato nello  
estendere automaticamente alle chiese i benefici previsti per ciascun  
tipo di scuola. L'art. 29 del Concordato, secondo la ricorrente enunce-

---

(1) Ritorna ancora la questione dell'agevolazione per le chiese, consi-  
derate come edifici per l'istruzione elementare. Con la sent. 29 ottobre  
1966, n. 2706 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 1347) la S.C. aveva ragionevol-  
mente affermato che la generica equiparazione del fine di culto e di reli-  
gione a quello di beneficenza e di istruzione non poteva consentire di ri-  
comprendere nell'art. 44 tab. b) della legge di registro, riferito ad un set-  
tore circoscritto di scuole, gli edifici di culto. Tuttavia con la successiva  
sentenza 5 luglio 1968, n. 2252 (*ivi*, 1968, I, 1001) si affermava che l'agevo-  
lazione doveva essere applicata per gli edifici di culto sia perchè l'equipa-  
razione fatta nel concordato deve far rientrare negli edifici scolastici gli  
edifici di culto, sia perchè la chiesa è un edificio in cui viene impartito  
l'insegnamento della dottrina cristiana, rientrante nel concetto di istru-  
zione elementare, genericamente inteso, dell'art. 44. Oggi, con maggior  
chiarezza, si dichiara che la norma concordataria non può giustificare  
l'estensione dell'art. 44, tab. b agli edifici di culto; tuttavia si afferma  
ancora che, indipendentemente dal concordato, le chiese devono conside-  
rarsi « edifici scolastici per le scuole elementari » perchè destinate, « tra  
l'altro », all'insegnamento del catechismo, ossia alla istruzione elementare,

rebbe un principio generale, demandando al legislatore la regolamentazione concreta del trattamento tributario delle particolari attività che realizzano i singoli fini di culto o di religione, in modo da attuare nelle singole fattispecie il principio generale enunciato dalla norma. E poichè l'art. 44 citato non contempla « i fini di istruzione » generalmente intesi, ma semplicemente un settore (quello edilizio) di uno dei molteplici ordini scolastici, è impossibile, conclude l'Amministrazione, estendere alle chiese l'agevolazione prevista dal suddetto articolo 44.

La censura non è fondata.

Non è superfluo premettere che oggetto della controversia è la tassazione della compravendita dell'area destinata alla costruzione della chiesa, giacchè, per quanto attiene alla tassazione concernente il trasferimento di quella parte dell'area destinata alla costruzione della casa canonica, è stata già riconosciuta, in sede amministrativa, l'applicabilità del beneficio fiscale stabilito dall'art. 14 della legge n. 408 del 1949.

L'art. 29 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la legge n. 810 del 1929 alla lett. h dispone: « Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza o di istruzione ».

La tabella, allegato B alla legge di registro, prevede, allo art. 44 come soggetti a tassa fissa, gli « atti o contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento, all'arredamento ed al restauro degli edifici scolastici per le scuole elementari e per i giardini ed asili di infanzia, quelli per la costruzione di nuovi edifici destinati

---

religiosa e non, intesa nella norma in senso generale. Ne dovrebbe conseguire che sia compreso nel beneficio qualunque edificio nel quale, « tra l'altro », sia impartito un insegnamento di qualunque genere diretto alla infanzia indipendentemente dalla religione cattolica. A questo punto, però, la tesi appare veramente insostenibile: infatti la norma dell'art. 44 tab. b) è diretta ad agevolare non, come si afferma, l'« istruzione elementare » in genere, ma invece « gli edifici scolastici per le scuole elementari » cioè non un risultato d'insegnamento, ma una attrezzatura edilizia specifica e qualificata; ma soprattutto oggetto dell'agevolazione sono gli edifici con destinazione esclusiva a scuola elementare e non quelli nei quali « tra l'altro » può essere impartito un'insegnamento religioso (non specificamente elementare). E se deve porsi un rapporto tra principale ed accessorio deve dirsi che, ai fini della agevolazione, l'edificio scolastico per la scuola elementare, che sia veramente tale, può contenere parti *accessorie* destinate, ad esempio, alla refezione, alla assistenza sanitaria, alla ricreazione ed anche all'insegnamento e alla pratica religiosa, ma, all'inverso, non può rientrare nella previsione della norma, un edificio non scolastico (ad esempio un ospedale pediatrico, un istituto di assistenza o un edificio di culto) nel quale si impartisca anche un insegnamento.

alle scuole normali e per l'adattamento, l'arredamento, il restauro e l'ampliamento di quelli esistenti ».

Orbene, non è fondata la tesi dell'Amministrazione, secondo cui la norma del Concordato, avendo natura pattizia sul piano internazionale e fissando un principio astratto, necessiterebbe, per la sua concreta applicazione, di disposizioni particolari, attuanti, di volta in volta, nelle singole fattispecie, il principio generale da essa enunciato. Secondo la ricorrente, spetterebbe al legislatore, e non all'interprete, stabilire se la equiparazione debba o meno operare nei singoli casi. Ma la disposizione in questione, che ha lo stesso contenuto della relativa clausola del Concordato, non rappresenta una enunciazione astratta essa invece applicando, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, una norma contrattuale di diritto internazionale, sancisce, sia pure in termini generali, il principio dell'equiparazione, agli effetti tributari, tra fini di culto e fini di istruzione. Se così è, lo stabilire i casi specifici in cui l'equiparazione debba avvenire, è compito dell'interprete, il quale, in tale indagine, come ha correttamente rilevato la Corte del merito, deve tener conto della *ratio* della norma tributaria, che concede l'esenzione o l'agevolazione, di cui si chiede l'estensione per fini di culto, e delle condizioni che detta norma presuppone, in maniera tale che la finalità dell'equiparazione sia raggiunta rispettando dette condizioni e presupposti.

Alla luce di tali considerazioni, non è, pertanto, accettabile l'assunto del resistente che, facendo leva sull'espressione letterale dell'art. 29, « di carattere così generale e quindi comprensivo di ogni agevolazione », esclude che l'interprete possa operare distinzioni e limitazioni e sostiene che l'equiparazione debba essere riconosciuta ogni qualvolta l'agevolazione fiscale sia concessa « a fine di istruzione ».

Ciò posto, poichè l'ordinamento vigente non accorda, in linea di generale principio, al fine di istruzione un trattamento tributario uniforme, avendo il legislatore preferito disciplinare, in relazione a singoli casi o gruppi di casi, il regime fiscale, sia degli enti operanti nel settore dell'istruzione, sia della attività relativa, l'equiparazione disposta dall'art. 29, per ricevere pratica attuazione, deve avvenire in rapporto a singole e specifiche norme tributarie, rispettando, per quanto sopra detto, i presupposti e la *ratio* della norma invocata.

Orbene, il caso di un ente religioso, il quale acquisti una area per erigervi una chiesa, ben può essere ricompreso nella previsione del beneficio tributario di cui all'art. 44. Invero, anche se tale norma ha inteso agevolare solo alcune forme di istruzione e sebbene il legislatore abbia parlato di scuole elementari e di asili d'infanzia, con evidente riferimento alla ipotesi normale della istruzione impartita in tali scuole, tuttavia l'unica condizione sostanziale posta dall'art. 44 per l'applicazione del beneficio della registrazione a tassa fissa, è che le

aree siano acquistate per la costruzione degli edifici destinati alla istruzione elementare in genere e tale condizione indubbiamente ricorre allorché l'acquisto dell'area operato dall'ente ecclesiastico abbia come scopo la costruzione di una chiesa parrocchiale, di un edificio, cioè, destinato, tra l'altro, all'insegnamento del catechismo, in cui si compendiano i primi elementi della religione cristiana, ossia della istruzione religiosa elementare, comunque impartita, anche fuori quindi delle scuole elementari e degli asili d'infanzia veri e propri.

Pertanto, poichè nell'ampio concetto di « istruzione elementare » deve essere ricompresa anche l'istruzione elementare « religiosa » e poichè nel caso in esame trattasi di costruzione di edificio e di perseguimento di finalità di interesse pubblico generale, rettamente il giudice di merito ha ritenuto l'applicabilità della norma dell'art. 44 attesa l'identità della *ratio* e dei presupposti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1971, n. 2301 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Gentile (conf.) - Soc. Marconi Italiana (avv. Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

**Imposta di ricchezza mobile - Pluralità di stabilimenti dello stesso soggetto - Unicità di bilancio - Stabilimenti siti nel Mezzogiorno ammessi ad esenzione - Passività - Inclusione nel bilancio generale.**

(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 95; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, artt. 13, 25 e 32; d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3).

*Poiché in base agli artt. 13 e 25 del t.u. 24 agosto 1877 n. 4021, il reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile a carico di società per azioni deve commisurarsi al risultato netto complessivo di tutte le attività svolte, anche se in diverse sedi e aziende sfornite di distinta personalità giuridica, vanno detratte dall'unico bilancio sociale anche le passività verificatesi in stabilimenti situati nel Mezzogiorno per i quali, a norma dell'art. 3 del d.l. 14 dicembre 1947 n. 1598, non è dovuta l'imposta sui redditi ivi prodotti (1).*

---

(1) La risoluzione della delicata questione è stata adottata esclusivamente sul piano della normativa generale, senza tener conto della particolare situazione cui dà luogo la specifica norma di agevolazione; ma se è indubbio il principio della unicità del bilancio, è pure evidente che l'introduzione di una esenzione per determinate aziende localizzate nel territorio crea una situazione nuova, anche se la norma di agevolazione nulla dispone in proposito.

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso la ricorrente società Marconi denuncia violazione dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947 n. 1958, col quale si dispone l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali degli stabilimenti, di nuova costruzione, in alcune provincie del Mezzogiorno d'Italia, fra le quali quella dell'Aquila, essendosi erroneamente ritenuto dalla Commissione Centrale delle Imposte nella impugnata decisione che, per effetto di tale esenzione tributaria, non dovessero detrarsi le perdite della gestione dello stabilimento sito nell'Aquila, dal reddito complessivo della società ricorrente, risultante anche dalla gestione dell'altro stabilimento sociale in Genova.

La censura è fondata.

Per l'esercizio finanziario 1953-1954, l'Ufficio Imposte Dirette di Roma accertava a carico della Società per azioni « Marconi Italiana », attuale ricorrente, un reddito imponibile di L. 100 milioni, ai fini dell'imposta di Ricchezza Mobile cat. B.

La Società ricorrente fece presente che da tale reddito, rappresentante il complessivo utile di tutte le attività e gestioni sociali concretamente costituito dagli utili dello stabilimento sociale in Genova, dovevano detrarsi le perdite derivanti dalla gestione dello stabilimento sociale dell'Aquila, in base al principio della unicità di bilancio, per cui l'imposta di Ricchezza Mobile va commisurata al risultato complessivo netto di tutte le attività svolte dal soggetto produttore di redditi classificabili nella stessa specie, indipendentemente dal luogo in cui esse trovano svolgimento.

Con la decisione impugnata, la Commissione Centrale, invece, ha ritenuto che le passività derivanti dalla gestione dello stabilimento dell'Aquila non dovessero detrarsi dagli utili complessivi (derivati dalla gestione dello stabilimento di Genova) in quanto per effetto della esenzione tributaria veniva ad operarsi una scissione fra lo stabilimento sito in zona di esenzione e le altre attività del contribuente, onde nella determinazione del reddito complessivo imponibile non si può

---

Sembra inoltre che non sia stato compiutamente valutato il secondo aspetto della questione; l'art. 23 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e l'art. 96 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 indubbiamente, pur sul presupposto della unicità del bilancio, escludono la deducibilità delle passività inerenti a redditi comunque non assoggettabili ad imposta; il problema consisteva allora nel verificare se, indipendentemente dalla separazione territoriale delle singole aziende, un eguale principio fosse contenuto anche nella legislazione anteriore. A tale quesito non poteva non darsi risposta affermativa: è sempre stato pacifico che le spese *inerenti* alla produzione (art. 32 T.U. del 1877) sono soltanto quelle in connessione con il reddito tassabile e non quelle dirette alla produzione di un reddito esente; nè sembra corretta l'affermazione che tale regola possa valere solo quando esista un reddito netto esente e non anche quando nell'attività, che sarebbe esente se chiudesse in attivo, si siano incontrate soltanto perdite.

tener conto nè degli utili, nè delle perdite dello stabilimento sito in zona esente da tributo.

Ha ritenuto la Commissione Centrale che fosse applicabile alla specie l'art. 23 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, e che non fosse invece applicabile l'art. 95 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, che fissa il principio che l'imposta è commisurata, nei confronti di ogni soggetto, in base al risultato complessivo netto di tutte le sue attività, classificabili nella stessa categoria, in quanto li reddito per cui è controversia è anteriore all'entrata in vigore del t.u. suddetto.

Esattamente, al riguardo, è stato rilevato, invece, che, trattandosi di reddito relativo all'esercizio 1953-1954, non sono applicabili, nella specie, le disposizioni entrate in vigore in epoca successiva, e, cioè, l'art. 23 della legge n. 1 dell'anno 1956 e quelle del citato t.u. n. 645 del 1958. Ed infatti, ai fini dell'esenzione tributaria, deve applicarsi la disposizione dell'art. 3 del d.l. n. 1598 del 1947, che prevede esenti dalla R.M. i redditi di stabilimenti costruiti nelle provincie meridionali, compresa l'Aquila e, ai fini della determinazione del reddito imponibile, deve applicarsi la disposizione dell'art. 13 del t.u. 24 agosto 1877 n. 4021 per cui le società di due stabilimenti in Comuni diversi devono fare una sola dichiarazione dei redditi nel Comune dove è sito lo stabilimento più importante e pagheranno l'imposta complessivamente, mentre va, anche, applicata la disposizione dell'art. 25 dello stesso t.u. 24 agosto 1877 n. 4021, secondo cui l'imposta sui redditi delle società anonime va commisurata in base al bilancio, che, come è noto, è redatto unitariamente (artt. 2423, 2424, 2431 c.c.) e comprende il risultato complessivo di tutte le operazioni, svolte in tutti gli stabilimenti sociali, con indicazione degli utili al netto, ossia previa detrazione delle perdite (Cass. 23 giugno 1962 n. 1634).

Ai fini del calcolo del reddito imponibile deve dunque tenersi conto delle perdite, le quali tutte concorrono ad influenzare il bilancio generale, il risultato complessivo delle attività del soggetto, e, dunque, il reddito generale oggetto d'imposta di Ricchezza Mobile, reddito che, anche in base al precetto costituzionale (artt. 3 e 53) stabilisce la capacità contributiva, in ragione della quale è dovuta l'imposta.

A tali principi generali in alcun modo deroga l'art. 3 citato del d.l. n. 1598 del 1947, che si limita soltanto a fissare il principio dell'esenzione, e non intende operare alcuna « scissione », nè di azienda, nè di gestione, nè di patrimonio: onde vale il principio generale che l'imposta diretta colpisce il soggetto e l'impresa commerciale sociale organizza le varie aziende, sfornite di personalità, e le gestisce nell'ambito della sua attività complessiva (artt. 2082 e 2555 c.c.) mentre l'imposta di R.M. è dovuta non dalle aziende, ma dalle persone fisiche o giuridiche che le gestiscono in esercizio di impresa (artt. 2, 13 e 15 t.u. 24 agosto 1877 n. 4021). L'art. 95 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645

non ha instaurato il principio dell'unicità di reddito imponibile netto, in base al bilancio unico, ma ha esteso il criterio del reddito unitario netto, per tutte le diverse attività del soggetto, anche per i soggetti non tassabili in base a bilancio.

Quanto all'art. 32 del citato t.u. del 1877, dal quale si vuol dedurre che le spese inerenti alla produzione di un reddito esente non sarebbero detraibili agli effetti della determinazione del reddito imponibile, esso presuppone che vi sia stato un reddito esente netto, mentre, nella specie, non vi è stato alcun reddito netto, in Aquila, e solo una perdita.

Il complesso delle disposizioni richiamate, e, specie, l'art. 13 e l'art. 25 dello stesso t.u. del 1877 affermano, comunque, chiaramente, il principio che il reddito imponibile va calcolato tenendo conto di tutte le perdite, verificatesi nei vari stabilimenti sociali, dovunque situati.

Il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, e si deve fissare il principio che l'esenzione tributaria prevista dall'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947 n. 1598 per i redditi industriali derivati da nuovi stabilimenti industriali nelle provincie indicate dal medesimo d.l., la quale esenzione prevede che i detti stabilimenti abbiano prodotto utili netti di gestione, non deroga al principio generale fissato agli artt. 13 e 25 t.u. 24 agosto 1877 n. 4021, secondo cui il reddito imponibile ai fini della imposta imposta di R.M. a carico delle società anonime per azioni deve commisurarsi in base al risultato netto complessivo di tutte le attività produttive di reddito classificabile nella stessa categoria, detratte le perdite, ovunque verificatesi, ed anche, dunque, quelle inerenti alla gestione di stabilimenti siti in zona di esenzione prevista dal citato d.l. n. 1598 del 1947. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 luglio 1971, n. 2364 - Pres. Marletta - Est. Berarducci - P.M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Agosti (avv. Sequi).**

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giurisdizione - Decisione della Commissione provinciale di valutazione che risolve questioni di diritto - Incompetenza - Impugnazione al Tribunale ex art. 29, terzo comma r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 per difetto di calcolo e errore di apprezzamento - Annullamento della decisione impugnata per incompetenza - Esclusione.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

*L'impugnazione di mera legittimità ex art. 29 terzo comma r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 proposta innanzi al tribunale contro le deci-*

sioni della commissione provinciale di valutazione è circoscritto alla mancanza e insuocienza di calcolo ed al grave ed evidente errore di apprezzamento nella determinazione del valore del bene oggetto del trasferimento; conseguentemente non può essere dedotta con tale impugnazione l'incompetenza della commissione di valutazione che abbia deciso una questione di diritto pregiudiziale alla valutazione, essendo una tale censura proponibile esclusivamente con il ricorso per Cassazione, in mancanza del quale la decisione, benché pronunciata dal giudice incompetente, diventa definitiva (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso principale si lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto impugnabile davanti al Tribunale, a' sensi dell'art. 29, terzo comma, r.d.l. 1936, n. 1639, la pronuncia della Commissione provinciale delle imposte indirette, sezione valutazione, di Brescia, che, erroneamente, aveva deciso la questione di diritto, relativa alla tassabilità dell'avviamento, esorbitante dalla propria competenza istituzionale. Si assume dalla ricorrente che detta pronuncia, in tal caso, era definitiva, e, pertanto, non poteva essere impugnata che, ex art. 111 della Costituzione, innanzi alla Corte di Cassazione.

La censura è fondata.

La questione che, con l'anzidetto motivo di ricorso, si pone a queste Sezioni Unite è se la pronuncia della Commissione provinciale delle imposte indirette sui trasferimenti, sezione valutazione, nella ipotesi in cui, oltre a decidere una controversia avente per oggetto la determinazione del valore dei beni oggetto del trasferimento, abbia deciso anche una questione di diritto avente carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la determinazione del valore, sia, anche in tal capo, impugnabile, a' sensi dell'art. 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La questione non può essere decisa che in senso negativo.

Ripetutamente questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto occasione di rilevare che, in materia di imposte indirette sui tra-

---

(1) Decisione esattissima che corregge la contraria affermazione delle stesse Sez. Un. contenuta nella decisione 5 febbraio 1971, n. 290 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 436), seguita dalla Sez. I con la sent. 15 maggio 1971, n. 1408 (*ivi* 1971, I, 909). In base a queste precedenti pronunce non solo si era ritenuta ammissibile l'impugnazione ex art. 29 terzo comma per dedurre l'incompetenza della Commissione, ma si era affermato che l'incompetenza dovesse essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; ma una tale tesi non poteva essere sostenuta con valide argomentazioni.

sferimenti di ricchezza, a norma degli artt. 29 e 30 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, la competenza a conoscere le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore appartiene, in prima istanza, alla commissione distrettuale ed, in secondo grado, a quella provinciale, sezione valutazione, contro le cui decisioni è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, mentre la competenza a conoscere le controversie relative all'applicazione della legge, cioè quelle che involgono questioni di diritto, appartiene, invece, in primo grado, alla commissione provinciale, in seno alla quale esiste un'apposita sezione — detta, comunemente di diritto — avente una particolare composizione, e, in secondo grado alla commissione centrale.

Stante tale disciplina, non può, pertanto, essere contestato che la commissione provinciale, sezione di valutazione, non ha alcuna competenza a conoscere le questioni di diritto, appartenendo tale competenza unicamente alla commissione provinciale, sezione di diritto; con la conseguenza che, trattandosi di competenza per materia e, quindi, inderogabile, la commissione provinciale di valutazione non ha il potere di decidere le questioni di diritto neppure quando queste si presentano come pregiudiziali rispetto a quelle di valutazione. In tal caso si ha, infatti, uno sdoppiamento di competenza tra l'anzidetta commissione, sezione speciale competente per la decisione delle questioni di diritto, e la commissione provinciale, sezione competente per la valutazione. Il che comporta che quest'ultima commissione ha l'obbligo di sospendere il giudizio di valutazione fino a quando non divenga definitiva la decisione sulle questioni pregiudiziali di diritto da parte della sezione speciale competente, cui tale decisione va devoluta.

Tutto ciò è ormai pacifico in giurisprudenza e non è neppure contestato dalla sentenza impugnata, la quale, tuttavia, ha accolto la tesi secondo cui, nell'ipotesi in cui la commissione provinciale, sezione di valutazione, esorbitando dai limiti della propria competenza, abbia deciso anche una questione pregiudiziale di diritto, tale decisione, affetta da vizio di incompetenza, sarebbe pur sempre impugnabile, a' sensi della disposizione del terzo comma dell'art. 29 del r.d.l. del 1936, n. 1639, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ed è qui che la sentenza denunciata cade in errore.

Infatti, se da un lato è vero che il ricorso al giudice ordinario, previsto dalla disposizione sopra citata, costituisce una impugnazione di mera legittimità, dall'altro lato non è men vero che l'oggetto di tale impugnazione è circoscritto all'esistenza dei vizi specificati nella disposizione medesima e consistenti nel grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero nella mancanza od insufficienza di calcolo nella

determinazione del valore del bene oggetto di trasferimento. In altri termini, il controllo demandato al giudice ordinario sul giudizio di valutazione reso dalla commissione provinciale di valutazione trova un limite nella stessa competenza attribuita dalla legge a detta commissione, nel senso che, essendo la competenza di tale commissione limitata alla determinazione del valore dei beni oggetto di trasferimento, il giudice ordinario non ha, per effetto della disposizione del terzo comma dell'art. 29 innanzi citato, altro potere che quello di controllare se la commissione medesima, nella esplicazione dell'attività ad essa riservata, sia o meno incorsa in vizi di valutazione sotto il profilo del grave ed evidente errore di apprezzamento, o della mancanza od insufficienza di calcolo.

Ciò implica che rimangono fuori del controllo del giudice ordinario, in forza dell'anzidetta disposizione, le decisioni rese dalla commissione provinciale di valutazione fuori dei limiti della propria competenza, quali, appunto, le decisioni aventi per oggetto le questioni di diritto.

Ed allora, poichè contro le decisioni della commissione provinciale di valutazione non si può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria fuori dei casi specificati nel terzo comma dell'art. 29 del r.d.l. del 1936, n. 1639, e poichè, d'altra parte, tali decisioni non sono neppure impugnabili innanzi alla commissione centrale e sono, pertanto, definitive nell'ambito del processo tributario, ne discende, di tutta evidenza, che, nella ipotesi in cui detta commissione, con le questioni di valutazione, abbia, erroneamente, deciso anche una questione di diritto, contro tal capo di pronuncia non è consentito altro mezzo di impugnazione che non sia il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione; con la conseguenza che, allorquando tale mezzo non sia sperimentato, la decisione della questione di diritto, nonostante che sia stata resa da organo incompetente, diventa definitiva a tutti gli effetti. È invero, principio fondamentale del processo, applicabile anche al processo tributario che si svolge innanzi alle commissioni ed ha carattere giurisdizionale, che i vizi del processo e degli atti che ne costituiscono i presupposti, anche se tali da ripercuotersi sulla sentenza determinandone la nullità, non impediscono che la sentenza stessa (salvo che essa provenga « a non iudice », o sia priva della sottoscrizione del giudice) passi in giudicato; non potendo tale nullità essere fatta valere se non nell'ambito dello stesso processo e con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge (cfr. Cass. 3 febbraio 1968, n. 350).

Tutto ciò non è stato considerato dalla sentenza denunciata, la quale va, pertanto, cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra Corte di appello, che si atterrà ai principi sopra enunciati. —  
(*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 luglio 1971, n. 2375 - Pres. Caporaso - Est. Mirabelli - P. M. Caccioppoli (diff.) - Giulianini (avv. D'Atena) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposta ipotecaria - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Mutuo contratto per l'acquisto dell'area edificabile - Agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 - Si estende.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18).

*L'agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi estesa ai mutui contratti per l'acquisto di aree edificabili, dovendosi far rientrare nel concetto di « costruzione » anche il suolo su cui insistono (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 20 della legge 2 luglio 1949 n. 408, nonché del d.m. 7 gennaio 1950 e dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 1853 cod. civ. ed ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e si sostiene che la Corte del merito ha interpretato erroneamente le norme indicate, negando l'applicazione dell'agevolazione tributaria ai contratti di mutuo di somme devolute all'acquisto di area necessaria per la costruzione di casa di abitazione non di lusso, nonché escludendo l'interpretazione estensiva delle norme relative nel senso che nella locuzione « costruzioni » non possa ritenersi compresa l'area sulla quale sorgerà l'edificio, ed inoltre ritenendo che i contratti di apertura di credito in conto corrente bancario non siano equipollenti ai contratti di mutuo, ai fini dell'agevolazione suddetta.

La censura è fondata e le tesi sostenute dal ricorrente sono state già accolte da questa Corte, con la sentenza 7 dicembre 1970, n. 2585.

Come fu già rilevato in tale pronuncia, la Corte del merito, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 18 della legge in questione alla fattispecie, nella considerazione che la norma contemplerebbe soltanto i mutui stipulati per le costruzioni indicate nell'art. 17 della stessa legge o per la prima compravendita di tali edifici e non quelli stipulati per l'acquisto di aree fabbricabili, ha ommesso di interpretare compiutamente la norma stessa, limitandosi ad una stretta interpreta-

---

(1) Si conferma la decisione 7 dicembre 1970, n. 2585, in questa *Rassegna*, 1971, I, 131.

zione letterale della parola « costruzioni » e trascurando la necessaria interpretazione logica della parola stessa nel contesto della norma e nel sistema della legge medesima.

Invero l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prescrive che la norma di legge venga interpretata non solo lessicalmente, ma anche logicamente e sistematicamente, alla stregua della c.d. intenzione del legislatore, ossia ai risultati cui la normativa è diretta; se attraverso tale procedimento interpretativo l'espressione di legge viene a ricevere un contenuto più ampio di quello derivante dalla lettera non si viene ad ampliare od estendere l'ambito di applicazione della norma stessa, ma si accerta l'effettivo suo contenuto, facendovi rientrare tutti i casi che in effetti il legislatore ha tenuto presenti e che solo l'inadeguatezza dell'espressione parrebbe escludere. Pertanto poichè l'articolo 12 prevede un procedimento interpretativo applicabile a tutte le norme di legge, siano esse comuni od eccezionali, nel senso di cui all'art. 14 delle stesse disposizioni sulla legge in generale, tale interpretazione non trova ostacolo nella natura eccezionale delle leggi tributarie e delle norme che concedono benefici fiscali, in quanto la legge non viene, in tale guisa, ad essere applicata analogicamente a casi da essa non contemplati.

Orbene, va rilevato che la parola « costruzioni » lessicalmente indica, certo, l'operazione del costruire, ha, cioè, riferimento all'elevazione di un edificio. Tuttavia non può non ritenersi che tale termine è stato usato dal legislatore nel significato comprensivo di tutto quanto sia indispensabile all'operazione del costruire, e quindi anche del suolo su cui la costruzione deve elevarsi.

Va rilevato, infatti, non solo che dalla costruzione non può escludersi il suolo su cui essa sorge, che ne è parte integrante sia sul piano materiale che sul piano giuridico, per il principio enunciato dall'articolo 934 cod. civ. ma anche, e soprattutto, che la legge 12 luglio 1949, n. 408, al fine di favorire la costruzione di alloggi, ha concesso agevolazioni fiscali non soltanto agli atti concernenti le costruzioni in sè, ma pure agli acquisti di aree fabbricabili, come è previsto nell'art. 14 della legge stessa.

La Corte del merito, invero, ha ritenuto di potere trarre da tale ultima norma un argomento « a contrario » per dedurne che, essendo separatamente previste le agevolazioni per la costruzione e per l'acquisto di aree, le ulteriori disposizioni che contemplano il finanziamento delle prime non siano applicabili al finanziamento degli acquisti di aree. Ma tale argomentazione non ha alcun fondamento, giacchè mentre diverse sono le operazioni economiche che si compiono in relazione alla costruzione da quelle concernenti l'acquisto di aree, unico è il contenuto dell'operazione di finanziamento, della quale la legge richiede soltanto il collegamento con il complessivo risultato dell'edificazione.

Pertanto, quando il legislatore, ampliando la sfera delle agevolazioni, vi include, all'art. 18, al medesimo scopo di agevolare l'incremento della edilizia anche i mutui per le costruzioni, non può ritenersi che abbia escluso, con intrinseca contraddizione, dall'ambito dell'agevolazione, il mutuo diretto all'acquisto dell'area su cui sorgerà la costruzione, acquisto che è un antecedente necessario rispetto alla costruzione stessa. Da tali rilievi non può non dedursi, quindi, che quando il legislatore ha adoperato il termine « costruzioni », per indicare il risultato cui il finanziamento è diretto, lo ha usato nell'accezione comprensiva di ogni parte integrante di questa, e quindi anche del suolo.

Deve essere riaffermato, quindi, che il mutuo che venga stipulato al dichiarato fine di acquistare un'area fabbricabile per costruire edifici aventi le caratteristiche previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, rientra nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 18 della stessa legge, con l'osservanza delle altre condizioni prescritte, per la conservazione del beneficio, dal successivo articolo 20. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 luglio 1971, n. 2376 - Pres. Mirabelli - Est. Santosuosso - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Zagari) c. I.A.C.P. Parma (avv. Jannone).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Estensione all'imposta sul valore globale delle donazioni - Esclusione.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

*L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408 non è estensibile all'imposta sul valore globale che non può considerarsi una imposta di registro (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico complesso motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria dello Stato propone all'esame del Supremo Col-

---

(1) Decisione esatta. L'imposta sul valore globale è stata definita un tributo autonomo, distinto anche dalla imposta di successione (Cass. 30 giugno 1971, n. 2058 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1207; 20 aprile 1970, n. 1132, *ivi*, 1970, I, 636).

legio due delle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio: a) che i benefici fiscali invocati riguardano l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria, non l'imposta globale progressiva sulle donazioni, cui si riferiva il supplemento richiesto con l'ingiunzione; b) che gli « acquisti » di cui parla l'art. 14 della legge n. 408 del 1949 sono soltanto quelli a titolo oneroso e non comprendono le liberalità.

Questa Corte ritiene fondato il primo profilo della censura; onde superfluo appare l'esame del secondo.

Incontestabili elementi di partenza per la soluzione del problema sono la dizione della citata norma « Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti... » ed il fatto che la pretesa imposta era quella globale progressiva sulle donazioni.

Ora, non occorre un lungo discorso per dimostrare come il legislatore abbia enucleato distintamente questo tipo di imposta sia nella qualificazione formale, che nel contenuto sostanziale, con propri caratteri differenziatori da quella di registro. La prima, infatti, prevista dal r.d.l. 8 marzo 1945 n. 90 e successive modificazioni, pur presentando qualche affinità con la seconda, è più strettamente coordinata all'imposta di successione sotto vari aspetti: per il computo della base imponibile, l'esenzione dei minimi, la progressività delle aliquote e la rilevanza del rapporto di parentela delle parti. Questo parallelismo con l'imposta di successione è evidentemente ispirato soprattutto alla esigenza di evitare accorgimenti per evasioni.

Se, allora, l'imposta sul valore globale è diversa, nei suoi fondamentali caratteri, da quella di registro, anche in questo caso va seguito il costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. sent. numero 1688 del 1968; n. 179 del 1971), secondo cui le norme aventi carattere eccezionale, come quelle che concedono benefici fiscali, sono insuscettibili di interpretazione analogica, mentre ne è solo consentita l'interpretazione estensiva. Ed invero, la tassatività insita nelle norme eccezionali, se ammette un'ampia ricerca esplicativa della volontà della legge, esclude una integrazione della stessa con elementi che, pur contenendo punti di contratto con quelli della norma, presentano altresì elementi certamente diversi.

Nella specie, si compirebbe una inammissibile applicazione analogica dei benefici fiscali previsti dalla citata norma per l'imposta di registro all'imposta sul valore globale; la quale, — come si è detto — se ha alcuni elementi simili alla prima, presenta molteplici caratteri differenziali, che l'avvicinano maggiormente all'imposta di successione.

Con l'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata ad altra Corte d'appello; che, nel riesaminare il merito, terrà presente il principio di diritto deducibile dalla motivazione che precede. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 luglio 1971 n. 2378 - Pres. Giannattasio - Est. Milano - P.M. Sciaraffia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Saffiotti.

**Imposta di registro - Usucapione dichiarata con sentenza - Imposta graduale - È dovuta.**

(r.d. 30 novembre 1923, n. 3269, art. 68).

*La sentenza che dichiara l'avvenuta usucapione, in quanto conferisce sicurezza al diritto di proprietà e opera gli effetti attributivi di un negozio di accertamento, è soggetta all'imposta graduale a norma del quinto comma dell'art. 68 della legge di registro (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria ripropone la questione relativa al regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza che dichiara l'acquisto del diritto di proprietà di un immobile in virtù di usucapione, e sostiene che la Corte di merito ritenendo, peraltro con motivazione difettosa, che il detto provvedimento, limitandosi a desumere dall'accertato stato di fatto del possesso e del decorso del tempo le conseguenze giuridiche dell'acquisto del bene a titolo originario, non soltanto non è soggetto all'imposta proporzionale, ma neppure a quella graduale prevista dall'art. 68 della legge di registro, ha errato perchè la sentenza che riconosce la verificatasi usucapione, pur non contenendo che la dichiarazione di un diritto preesistente, attribuisce pur sempre al possessore la certezza del dominio con effetti di carattere economico e giuridico e rientra, pertanto, nell'ipotesi considerata nel quinto comma del summenzionato art. 68.

Tralasciando di considerare il lamentato difetto di motivazione perchè il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. costituisce motivo di annullamento solo se concerne punti di fatto e non profili di diritto della causa, osservasi come la tesi prospettata dalla ricorrente Amministrazione sia fondata.

È certamente esatto che, come ritenuto dalla sentenza impugnata, l'usucapione è un modo di acquisto diretto ed originario, che ha in sé la sua efficacia e la sua ragione di essere, indipendentemente dall'accertamento giudiziale del suo avverarsi.

Esatto è anche che la sentenza la quale riconosca essersi verificate le condizioni previste dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà di un immobile per usucapione non opera un trasferimento della

---

(1) Decisione da condividere pienamente e che interviene in una materia nella quale sono quasi inesistenti precedenti di giurisprudenza.

proprietà da un soggetto ad un altro, ma si limita a desumere dall'accertato stato di fatto del possesso, congiunto al decorso del tempo, la conseguenza giuridica dell'acquisto della proprietà.

Senonchè il semplice riferimento all'istituto dell'usucapione come regolato dal nostro ordinamento ed alla natura del provvedimento giurisdizionale non sono sufficienti a risolvere il problema del regime tributario della sentenza che dichiara l'avveratasi usucapione, essendo invece necessario, per il principio generale sancito dall'art. 8 della legge di registro, aver anche riguardo agli effetti di natura patrimoniale che il provvedimento è destinato a produrre.

Infatti, mentre il quarto comma dell'art. 68 della legge di registro pone la regola che è soggetta alla tassa graduale la sentenza di condanna a somme o valori, il successivo quinto comma precisa ulteriormente che la tassa graduale è dovuta anche quando, anzichè recare condanna, il provvedimento « sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, quando opera gli effetti dell'attribuzione e della condanna per cose valutabili ».

Tale disposizione — che costituisce, appunto, una particolare ipotesi del suaccennato principio generale della legge tributaria di registro — assoggetta, quindi alla stessa disciplina anche il provvedimento dichiarativo di diritti, qualora da tale accertamento la parte possa far derivare, a suo favore, gli stessi effetti che avrebbe prodotto una sentenza costitutiva o di condanna.

Non può ora fondatamente contestarsi che tale situazione si realizzi nel caso in cui l'usucapione del diritto di proprietà di un bene venga dichiarata con sentenza, perchè con tale pronuncia, al riconoscimento del diritto dominicale, si aggiunge la sicurezza della sua aspettazione e la conseguente possibilità di disporne liberamente nel commercio giuridico, non potendosi più contestare o dubitare che il soggetto, a cui favore il riconoscimento è avvenuto, sia proprietario di un determinato bene.

Se, quindi, non può negarsi che la decisione che accerta l'avvenuta usucapione ha natura dichiarativa perchè è la legge che, prendendo in considerazione il fatto del possesso congiunto al decorso del tempo, riconosce al possessore l'acquisto del diritto corrispondente al possesso stesso, deve però riconoscersi che tale decisione è destinata a produrre effetti di natura patrimoniale, costituiti dal riconoscimento definitivo e non più contestabile, a favore di una parte e nei confronti di altri, della proprietà di un bene.

Ciò non ha considerato la Corte di appello allorchè, rilevato che l'usucapione produce l'acquisto del bene a titolo originario ex se, ha ritenuto che la sentenza che la dichiara non esplica alcun effetto attributivo. Infatti, non il fatto giuridico complesso dell'usucapione è soggetto a tassazione, posto che la legge di registro colpisce gli atti e non

i fatti giuridici semplici o complessi, bensì la pronuncia del giudice che l'accerta e la dichiara e che, in caso di contestazione, tiene luogo di un atto negoziale di accertamento.

In tali sensi, del resto, hanno avuto occasione di pronunciarsi sia la Commissione Centrale delle Imposte (dec. 28 gennaio 1955 n. 67861, 16 aprile 1956 n. 80955 e 7 gennaio 1970 n. 12743), abbandonando il suo precedente contrario orientamento, sia, in caso analogo a quello ora giudicato, questa stessa Corte Suprema con la sentenza n. 3271 del 23 luglio 1932, con la quale si è, appunto, negato all'atto di riconoscimento dell'acquisto di un diritto reale per usucapione, intervenuto tra le parti interessate, il carattere di atto meramente riconciliativo e, come tale, soggetto a tassa fissa ai sensi dell'art. 95 della tariffa all. A) alla legge di registro. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 luglio 1971 n. 2379 - Pres. Favara - Est. Leone - P. M. Curupia (conf.) - A.N.S.A. (avv. Barenghi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente).**

**Imposta di registro - Successione di leggi nel tempo - Appalti e concessioni di pubblico servizio - Legge 28 luglio 1961, n. 827 - Atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva - Applicabilità delle norme vigenti al momento della stipulazione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80, 81, 150 e 152; l. 28 luglio 1961, n. 828, art. 5).

*In forza dell'art. 5 della legge 28 luglio 1961, n. 828 la registrazione degli atti stipulati prima della entrata in vigore di detta norma ed approvati successivamente, è regolata dalla norma vigente alla data della stipulazione, anche se non sia stato osservato il termine per la registrazione (1).*

(*Omissis*). — Col secondo mezzo di ricorso, l'Ansa denuncia la violazione dell'art. 5 della legge 28 luglio 1961 n. 828, in riferimento

---

(1) La decisione desta molte perplessità. Sembra che l'art. 5 della legge 28 luglio 1961, n. 828 abbia inteso semplicemente regolare il regime transitorio degli atti stipulati anteriormente e registrati successivamente, senza porre una netta differenziazione tra gli atti soggetti ad approvazione e gli altri. Si è voluto cioè soltanto chiarire che si considera non ancora scaduto il termine per gli atti che diventano efficaci dopo l'entrata in vigore della norma; questa espressa equiparazione era necessaria perché per la norma generale degli artt. 150 e 152 della legge di registro vale la regola opposta, si applica cioè sempre la norma vigente al momento in cui l'atto diventa efficace. Ma una volta riportati nella stessa categoria

anche all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, ai principi giuridici sull'interpretazione delle leggi tributarie ed a quelli sulla successione delle leggi tributarie nel tempo. Sostiene che, a norma dell'art. 5 della legge n. 828 del 1961, l'applicazione della minore aliquota di imposta di registro, prevista dalla legge precedente, non è subordinata, in relazione agli atti soggetti ad approvazione, alla loro presentazione per la registrazione entro venti giorni dal provvedimento di approvazione.

La censura così proposta, che attiene alla questione di merito centrale della controversia, risolta in modo diverso dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, appare fondata.

La Corte d'Appello, dopo aver osservato che il caso in esame riguarda l'ipotesi di atto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 828 del 1961 (prima cioè del 14 settembre 1961), sicché ad esso è applicabile il secondo comma dell'art. 5 della stessa legge, ha affermato che dal tenore letterale della disposizione risulterebbe che l'applicabilità della legge (precedente) più favorevole è subordinata alla tempestività della registrazione solo per la categoria di atti perfetti ed immediatamente efficaci: che, tuttavia, l'estensione di tale requisito anche agli atti soggetti ad approvazione, od a condizione sospensiva, deve ritenersi dimostrata dal rapporto di specialità in cui il secondo tipo negoziale si trova rispetto al primo, sicché la normativa dettata per questo non potrebbe non valere anche per gli atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva, in mancanza di specifica deroga, ed altresì dalla *reductio ad absurdum* della contraria interpretazione.

È facile replicare che il rapporto di specialità non sussiste. Certamente nella categoria degli atti giuridici vi sono atti perfetti ed efficaci ed atti perfetti con efficacia variamente differita e condizionata; ma le due serie di atti non sono fra loro in rapporto di *species* e *genus*, bensì autonome ed opposte quanto ai fattori tipologici ed alle linee della rispettiva disciplina giuridica. Inoltre la questione di merito s'incentra proprio nell'indagine se vi sia apposita disposizione derogativa per gli atti soggetti ad approvazione o condizione e quindi, se non

---

tutti gli atti, stipulati sotto la vigenza della vecchia norma, per i quali il termine di registrazione non sia comunque scaduto, non sembra che possano distinguersi delle sottocategorie e non sembra che possa non riferirsi anche agli atti soggetti ad approvazione e omologazione la limitazione che la registrazione sia eseguita entro il termine; e ciò non perchè l'applicazione della legge anteriore debba considerarsi un'agevolazione, ma perchè sia per la norma generale (art. 150 l.r.) sia per quella particolare (art. 5 della legge n. 828) la possibilità di applicare una norma non più vigente al momento della registrazione è sempre condizionata alla tempestività della registrazione.

ci si vuol chiudere in una petizione di principio, l'argomento fondato sull'asserita uniformità della disciplina degli atti considerati nella legge del 1961 è privo di concludenza.

Ciò posto, deve rilevarsi che la legge n. 828 del 1961, nell'aumentare l'imposta di registro per gli atti di appalto e di concessione di pubblici servizi, ha disposto per il periodo di transizione dalla tariffa precedente a quella nuova, stabilendo testualmente: « Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Non si applicano agli atti stipulati in data anteriore, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge ».

La limitazione « e questa (cioè la registrazione) sia eseguita entro tale termine », è riferita esclusivamente alla disciplina intertemporale degli atti già stipulati per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova legge, non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione; nessun collegamento letterale esiste tra la detta limitazione e la successiva diversa disciplina degli atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva, perfezionatisi sotto l'impero della nuova legge. Anzi, ogni collegamento è respinto, anche dal punto di vista logico, dalla considerazione che di termine normale di registrazione in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si può parlare per gli atti perfetti ed efficaci, non per quelli sottoposti ad approvazione o condizione, che, a tale data, non si siano ancora verificate.

Anche sotto il profilo sistematico la detta estensione non appare giustificata.

La disciplina intertemporale in caso di successione delle leggi di registro non segue criteri assoluti. In linea generale, per il principio dell'irretroattività delle leggi, alle nuove tariffe dell'imposta di registro dovrebbero essere assoggettati gli atti presentati per la registrazione dopo l'entrata in vigore della nuova tariffa; ma è molto applicato il temperamento che per gli atti di data anteriore, per i quali non sia ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita nel detto termine, si applicherà la tariffa anteriore (es. art. 150 t.u. delle leggi di registro del 1923).

Si tratta, però, di criteri ampiamente derogati (per es. con la legge 6 agosto 1954, n. 603, art. 37), in particolare quando la nuova legge comporti un aumento delle tariffe, nelle quali ipotesi il legislatore spesso s'è ispirato al principio dell'applicazione dell'imposta più favorevole: ciò in considerazione del fatto che le parti nelle loro contrattazioni tengono conto anche dell'incidenza dell'imposta di registro in ordine al regolamento negoziale dei rispettivi interessi patrimoniali,

sicchè appare giusto che l'aggravamento delle aliquote non venga a pregiudicare tali valutazioni.

Per gli atti sottoposti ad approvazione o condizione sospensiva, il criterio intertemporale di applicazione dell'imposta in caso di successione di leggi modificative delle tariffe dovrebbe essere quello dell'applicazione della tariffa vigente alla data dell'approvazione o del verificarsi della condizione, in aderenza anche a quanto dispongono gli artt. 81 e 83 del t.u. del 1923 in tema di decorrenza del termine di registrazione di tali atti. Tale criterio, che fu seguito nell'art. 152 del t.u. cit., ammette ovviamente deroga: ed una deroga esplicita è sancita appunto nell'art. 5 della legge 28 luglio 1961 n. 828, in quanto l'applicazione della nuova tariffa a tali atti è esclusa per gli atti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della legge, ancorchè perfezionatisi sotto l'impero della stessa, esclusione svincolata da qualsiasi presupposto o onere limitativo. La ratio di tale disposizione deve ravvisarsi appunto nella considerazione che l'aggravamento dell'obbligazione tributaria per una serie di rapporti di notevole portata economica e sociale, quali quelli di appalto e di concessione di pubblici servizi, rapporti nei quali tale aggravamento, in ogni caso modificativo delle valutazioni fatte dai soggetti alla data della stipulazione, poteva assumere aspetti di particolare iniquità, per essere molto spesso soggetto di tali rapporti lo Stato o altri enti pubblici ad esso equiparati, favoriti dalla disposizione che fa incidere il tributo sul solo soggetto privato del rapporto: considerazione valida sia per gli atti efficaci al momento stesso della stipulazione, sia per gli atti soggetti ad approvazione o condizione sospensiva.

Deve aggiungersi che, in caso di successione nel tempo di una legge tributaria più gravosa, rispetto a quella precedente, per una categoria di atti economici considerata nella sua interezza, l'ultrattività della legge precedente non realizza un'ipotesi di beneficio fiscale, in relazione al quale possa prospettarsi l'applicabilità del principio che il beneficio è condizionato all'osservanza di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto tributario, in particolare dell'obbligo di presentazione tempestiva dell'atto all'ufficio del registro. Si tratta, invece, di una modificazione della disciplina legislativa nel suo riferimento generale ed astratto a tutta una determinata materia, in modo uniforme, e della determinazione del tempo in cui tale generale modifica deve prendere effetto, a seconda delle situazioni alle quali essa è applicata.

Ancora più in generale, deve osservarsi che, in tale ipotesi di successione di tariffe tributarie, non si pone, almeno di regola, un problema di sanzione in relazione all'adempimento degli obblighi strumentali compresi nel rapporto tributario, obblighi che, se non espressamente considerati nella nuova legge, rimangono invariati. Nella specie appunto non può pensarsi, in mancanza di una diversa volontà

del legislatore, ad applicare in via di sanzione la nuova tariffa più gravosa agli atti stipulati prima della entrata in vigore della nuova legge del 1961, approvati sotto l'impero di tale legge e presentati per la registrazione dopo il termine stabilito dal t.u. del 1923, dato che la violazione di tale ultimo obbligo trova la sua normale sanzione nel pagamento della sopratassa, non nell'assoggettamento, in caso di successione di tariffe, alla tariffa più onerosa.

Stabilito, così, che nella specie l'esatta interpretazione ed applicazione dell'art. 5 comma secondo della legge n. 828 del 1961 comporta che la registrazione degli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della detta legge ed approvati dopo tale data sono soggetti ad imposta di registro secondo la tariffa vigente alla data della stipulazione, anche se per la presentazione degli atti alla registrazione non sia osservato il termine stabilito, salva in tale caso l'applicazione della sopratassa, deve essere cassata la sentenza impugnata, che della detta norma ha dato una diversa, non esatta interpretazione. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2490 - Pres. Giannattasio - Est. Milano - P. M. Pandolfelli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Benisatto (avv. Russo).**

**Imposta di successione - Beneficio di inventario - Omessa compilazione dell'inventario - Conseguenze - Opponibilità della decadenza da parte della Finanza - Esclusione - Insinuazione nella procedura di graduazione dei debiti ereditari - Esclusione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 68 e 70; c.c. artt. 485, 487, 505, 2758, 2772).

**Imposta di successione - Beneficio di inventario - Credito della Finanza per imposta di successione - Procedura per la liquidazione dell'eredità - È opponibile alla Finanza - Deroga alle norme tributarie per l'accertamento di passività - Sussiste - Impugnazioni ammesse.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 45, 68 e 70; c.c. artt. 498 e segg.).

*Una volta espressa, nelle valide forme, l'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'erede in possesso dei beni ereditari, i successivi inadempimenti (e fra questi la omessa compilazione dell'inventario) possono dar luogo a decadenza dal beneficio dell'inventario, ma non a far ritenere che l'erede abbia accettato puramente e semplice-*

mente (quest'ultima ipotesi si verifica per l'espressa norma dell'art. 487 c.c., solo nel caso che il chiamato all'eredità non sia nel possesso dei beni). Poichè l'Amministrazione Finanziaria per l'imposta di successione è creditrice dell'erede, essa non ha il potere di far dichiarare la decadenza dal beneficio dell'inventario, essendo tale potere riservato dall'art. 505 c.c. ai creditori del defunto e ai legatari. Per la stessa ragione l'Amministrazione Finanziaria non ha titolo per insinuare il suo credito nella procedura di graduazione dei debiti ereditari che riguarda i creditori del defunto (1).

Poichè a norma dell'art. 70 della legge sulle successioni l'Amministrazione, nel caso di accettazione col beneficio di inventario, ha il potere di soddisfare il suo credito per l'imposta di successione con le sole attività che pervengono all'erede dopo la liquidazione, essa deve accettare il risultato della procedura di graduazione dei debiti eseguita secondo le norme del cod. civ., anche se questa, per l'accertamento delle passività, non ha seguito le regole restrittive stabilite dagli articoli 45 e segg. della legge sulle successioni, salvo a far accertare con azione ordinaria eventuali frodi commesse nella procedura di liquidazione (2).

(Omissis). — Con ingiunzione notificata il 15 e il 25 ottobre 1963 l'ufficio del Registro di Portici intimava ad Alfredo e ad Aristide Benisatto, eredi del defunto loro fratello Ferdinando, di pagare la somma di L. 584.370 a titolo di imposta di successione.

Avverso questa ingiunzione proponevano opposizione i Benisatto, deducendo che la eredità era stata accettata con beneficio d'inventario e che era in corso la procedura di liquidazione a norma dell'art. 499 cod. civ.. Pertanto essi non erano tenuti al pagamento dell'imposta, in quanto credito dell'Amministrazione, in base al disposto dell'art. 70 della legge tributaria sulle successioni, sarebbe sorto solo se a favore di essi oppositori fossero residue, dopo la liquidazione, delle attività ereditarie.

L'Amministrazione delle Finanze resisteva all'opposizione sostenendo che i Benisatto erano decaduti dal beneficio di inventario per avere iniziato l'inventario dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 485 cod. civ.

---

(1-2) La decisione si riconnette in molti punti con quella 25 giugno 1971, n. 2007 (in questa *Rassegna*, 1971, I. 1200) e, sulla stessa linea, stabilisce i limiti, piuttosto ristretti, in cui può spaziare il potere della Finanza nei casi di eredità beneficiata e di separazione dei beni.

Il Tribunale, con sentenza 20 aprile-17 giugno 1966, ritenuto che l'Amministrazione delle Finanze non era legittimata, ai sensi dell'articolo 525 cod. civ., a far valere la pretesa decadenza dal beneficio di inventario, accoglieva l'opposizione, dichiarando la ingiunzione fiscale priva di efficacia, e tenuto conto del disposto del citato art. 70 della legge tributaria sulle successioni, condannava i Benisatto a pagare l'imposta « entro i limiti di valore delle eventuali attività patrimoniali loro pervenute dalla eredità di Benisatto Ferdinando ».

Avverso questa sentenza proponeva appello l'Amministrazione delle Finanze al quale resistevano i Benisatto. Questi ultimi proponevano appello incidentale lamentando l'ultrapetizione della decisione per avere il Tribunale pronunciato la loro condanna al pagamento della imposta pur nei limiti delle attività residue e per avere disposta la compensazione delle spese.

Con la sentenza denunciata la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello principale, e accoglieva quello incidentale.

La Corte osservava, tra l'altro, che il credito della Amministrazione non può essere equiparato ai diritti dei creditori del defunto solo perchè, ai sensi dell'art. 70 della legge sull'imposta di successione, l'erede risponde verso il fisco nei limiti del residuo attivo ereditario a lui pervenuto.

Il credito tributario infatti, è, sin dall'origine, soltanto un credito verso l'erede e il legatario e l'Amministrazione non è legittimata a far valere la decadenza dal beneficio d'inventario.

Nè possono equipararsi gli effetti del mancato compimento dell'inventario nei termini, nell'ipotesi di accettazione espressa con beneficio d'inventario, con l'altra in cui sia mancata tale accettazione.

Per la prima, verificatasi nella specie, può solo parlarsi di « decadenza » dell'accettazione con beneficio, senza che possa conseguire una equiparazione, *ex lege*, con l'accettazione pura e semplice, così come avviene invece per la seconda, dove non vi è stata espressa accettazione con beneficio.

Del pari infondata era la doglianza subordinata riguardo al mancato invio dell'avviso all'Amministrazione di insinuarsi per il suo credito nello stato di graduazione e comunque alla mancata inclusione del credito tributario nello stato di graduazione con il riconoscimento del relativo diritto di prelazione.

Una volta infatti ritenuto che il credito per imposta di successione costituisce credito verso l'erede, ne discende che esso non poteva essere inserito tra i crediti verso la massa ereditaria.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle Finanze con quattro motivi. Resistono con contro-ricorso i Benisatto. Questi ultimi hanno presentato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'Amministrazione delle Finanze deduce la violazione degli artt. 70 d.l. 30 dicembre 1923 n. 3270; 485 e segg. cod. civ.; 360 n. 3 c.p.c..

La ricorrente ripropone la tesi, disattesa in sede di merito, secondo la quale, per la particolarità dei diritti ad essa attribuiti e degli interessi di cui essa è portatrice, l'Amministrazione delle Finanze, in quanto titolare del credito d'imposta di successione, dev'essere equiparata ai creditori del *de cuius* per tutto quanto attiene alla procedura d'inventario ed alla liquidazione del patrimonio.

In particolare deduce che l'art. 70 della legge sull'imposta di successione nello stabilire che l'erede beneficiario è tenuto a pagare la tassa di successione soltanto con le attività a lui pervenute, conferma l'equiparazione di detto credito ai crediti verso la massa creditaria con la conseguenza che anche l'Amministrazione è legittimata, così come i creditori del defunto, ad eccepire la decadenza dal beneficio.

Il motivo va disatteso.

Il complesso problema di cui al ricorso, che si articola in varie angolazioni, presenta come prima tesi quella di veder equiparata l'Amministrazione Finanziaria per il credito di imposta di successione ai creditori del defunto, nell'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: ciò ai fini di poterne eccepire la decadenza, ove ne sussistano, come si assume per il caso in esame, i presupposti.

Ma all'accoglimento della tesi ostano i precisi richiami legislativi contenuti nella sentenza impugnata e cioè gli artt. 10, 18 della legge tributaria sulle successioni, con le modifiche di cui al d.l. 8 marzo 1945 n. 90 e alla legge 12 maggio 1949 n. 206, per quanto riguarda l'identificazione degli eredi quali obbligati tributari; l'art. 68 della legge 3270 del 1923 che limita il privilegio per la riscossione della tassa sui mobili e immobili cui la tassa si riferisce; l'art. 70 stessa legge nel quale è detto che l'erede beneficiario è tenuto a pagare la tassa di successione soltanto con le attività a lui pervenute.

Riguardo all'interpretazione di tale ultima norma, oggetto anche di rilievi con il 4° motivo, non si vede come sia possibile desumere l'asserita equiparazione del credito tributario a quello dei creditori del defunto posto che essa è sì in favore dell'erede, ma in *rem propriam*, e cioè per un debito suo e non quale limitazione di responsabilità per uno speciale debito ereditario.

Del resto ove anche si voglia condividere l'osservazione che in definitiva l'erede, rispondendo per il tributo nei limiti delle attività residue non si discosta dalle analoghe conseguenze per i crediti del defunto, non può farsi a meno di rilevare che l'imposta afferisce sempre in definitiva alle attività ereditarie e quando ciò avviene o si pre-

vede che non avvenga, viene a crearsi il motivo di accettazione con beneficio. Quindi occorre in ogni caso distinguere gli aspetti pratici dell'incidenza tributaria dall'aspetto giuridico con tutte le relative implicazioni in ordine alla responsabilità verso i terzi e verso l'Amministrazione finanziaria.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 485 e 505 cod. civ.; art. 70 del d.l. 30 dicembre 1923 n. 3270; art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

La ricorrente contesta la legittimità dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 505 cod. civ., seguita dalla Corte di merito, in quanto tale norma che riserva l'eccezione di decadenza del beneficio soltanto ai creditori del defunto e ai legatari, è dettata esclusivamente per alcuni casi di decadenza espressamente numerati nella norma stessa. Nel caso di specie, viceversa, l'Amministrazione aveva eccepito un'altra ipotesi di decadenza che più propriamente si traduce nel mancato acquisto della qualità di erede beneficiario e cioè l'ipotesi prevista dall'art. 485 cod. civ. per non aver l'erede compiuto l'inventario nei trenta giorni.

Anche tale motivo va disatteso. Come è stato osservato esattamente dalla Corte di Appello, l'art. 485 disciplina il caso del chiamato alla eredità il quale sia nel possesso di beni ereditari e non compia l'inventario nel termine stabilito senza provvedere nè all'accettazione espressa nè tacita dell'eredità.

Ed allora la legge, presuntivamente, equipara tale situazione all'accettazione pura e semplice.

D'altronde lo stesso compimento dell'inventario non equivale ad accettazione con beneficio d'inventario e ciò è precisato nell'ultimo comma dell'art. 485 che chiarisce come tale accettazione dev'essere fatta in ogni caso entro il termine di 40 giorni dal compimento dell'inventario, dovendosi, in caso contrario ritenere che sussista accettazione, anche qui pura e semplice.

Da ciò consegue che qualora vi sia stata una precisa dichiarazione di accettazione con beneficio — come nella specie — l'eventuale mancato compimento dell'inventario nei termini non può inquadrarsi negli schemi dell'accettazione pura e semplice « presunta » ma deve configurarsi come una causa di decadenza dal beneficio (v. Cass., 24 aprile 1963, n. 1082). Con l'ulteriore conseguenza che essa può essere eccepita, ai sensi dell'art. 505, soltanto dai creditori del defunto e dai legatari.

Su tal punto l'Amministrazione deduce che la Corte ha ommesso di considerare che il contenuto della previsione legislativa è limitato ad alcune ipotesi previste nello stesso art. 505 (adempimenti di cui agli artt. 498, 500, 503), ma non prevede quella del mancato compimento dell'inventario nel termine di cui all'art. 485.

Invero la Corte di merito ha dedotto la qualificazione giuridica della decadenza non sull'interpretazione dell'art. 505, quanto sul prin-

cipio generale secondo il quale gli eventi successivi all'accettazione con beneficio attinenti all'esecuzione della speciale procedura, possono soltanto condurre alla decadenza del beneficio d'inventario ma non a porre nel nulla l'atto pubblico di accettazione beneficiata.

Tale indirizzo anche se non chiaramente espresso in motivazione dev'essere condiviso.

Sono note le divergenze dottrinarie e giurisprudenziali in ordine all'istituto del beneficio d'inventario in specie per quanto riguarda la duplicità del contenuto dell'atto, in dichiarazione di accettazione e in dichiarazione di responsabilità nei limiti della sola attività della norma.

Pur aderendo alla tesi che afferma tale duplicità, non può negarsi che mentre per l'accettazione tacita vi può essere una interpretazione legislativa di alcuni fatti che conducano a stabilire che vi è stata una accettazione pura e semplice, ciò non può dirsi qualora vi sia stata un'accettazione con beneficio espessa formalmente perfetta.

In definitiva la distinzione tra decadenza dal diritto ad accettare con beneficio d'inventario e decadenza dal beneficio è innegabile ed attiene ai principi generali del negozio giuridico d'accettazione.

Nè è sufficiente obiettare che per l'art. 487 il chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, il quale abbia fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione e in mancanza è considerato erede puro e semplice.

Trattasi di eccezione al principio giustificata dalla mancanza del possesso dei beni da parte del chiamato che pone in evidenza l'interesse pubblico a conoscere al più presto la natura dell'accettazione dell'eredità e la consistenza della massa ereditaria, là dove, nel caso del possesso dei beni, tale esigenza, una volta avvenuta l'accettazione, degrada nell'interesse dei soli creditori e legatari.

Con il terzo motivo l'amministrazione denuncia la violazione degli artt. 56, 63 e 70 del d.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3270; 12 d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, all. B; 2758, 2772 c.c.; 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

Si sostiene che la Corte di merito, pur disattendendo la tesi principale della ricorrente, non doveva in effetti negare l'obbligo degli eredi di invitare essa amministrazione a presentare la dichiarazione del suo credito per includerlo nello stato di graduazione e ciò tenuto conto del suo diritto di prelazione.

Deduce in proposito l'amministrazione che è ammissibile un concorso delle ragioni creditorie già venute ad esistenza nei confronti del *de cuius* con il credito dell'Autorità Finanziaria per l'imposta di successione trattandosi di obbligazioni tutte il cui adempimento oramai fa carico all'erede anche se, per quelle relative all'amministrazione, egli debba rispondere nei limiti delle attività ereditarie residue, con la conseguenza già detta in ordine alla collocazione prioritaria del cre-

dito tributario nello stato di graduazione. Di tale tesi infine si doveva trovar conferma nella disposizione di cui all'art. 2758, 2° comma cod. civ., la quale sancisce l'inefficacia del privilegio accordato per l'imposta di successione nei confronti dei soli creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

La doglianza trova ragione nella tesi già disattesa che parifica il credito tributario al credito dei creditori del defunto.

Solo in tale ipotesi potrebbe l'Amministrazione pretendere di essere inserita nello stato di graduazione e conseguentemente, lamentarsi del mancato invito a presentare la documentazione del suo credito e comunque del mancato inserimento nella graduazione per di più con il diritto di prelazione ad essa riconosciuto dalla legge.

In proposito il richiamo all'art. 2758, 2° comma è fuor di luogo, in quanto la disposizione si riferisce all'ipotesi di accettazione pura e semplice con esercizio del diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede da parte dei creditori e quindi non può argomentarsi a contrario per quanto riguarda l'effetto del privilegio accordato al credito d'imposta di successione per l'ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario che resta regolato, per i suoi limiti, dal combinato disposto degli artt. 68 e 70 della legge sulla successione e cioè privilegio sui beni mobili e immobili cui la tassa inerisce (art. 68) beni identificabili nelle attività residue pervenute all'erede dopo la liquidazione (art. 70).

Con il quarto motivo si deduce la violazione delle stesse norme di cui al precedente mezzo d'impugnazione.

Con tale mezzo, in armonia con la tesi precedentemente esposta, la ricorrente afferma che l'art. 70 dev'essere interpretato non nel senso che l'imposta di successione debba essere applicata alla parte residua della liquidazione dell'eredità, ma nel senso che di detta imposta, calcolata normalmente in base alle leggi tributarie, ne possa esser richiesto il pagamento all'erede nei soli limiti delle attività residue, previo collocamento del credito nello stato di graduazione con privilegio.

L'Amministrazione osserva poi che mal si concilia il rispetto dei termini indilazionabili di denuncia e di pagamento dell'imposta di successione con il riferimento dell'imposta al residuo attivo non ancora, il più delle volte, a quelle date determinato.

La ricorrente tenta in effetti di dare un'altra interpretazione all'art. 70 della legge 3270 del 1923, in modo da superare la questione di fondo di tutta la causa e cioè il contrasto tra i criteri di accertamento dei debiti ereditari stabiliti, in via amministrativa, dall'art. 45 della legge sulle successioni e il minor rigore con il quale gli stessi debiti sono accertati, in sede di graduazione. Una volta accettata la eredità con beneficio d'inventario, proponendo in definitiva la solu-

zione dell'accertamento in via amministrativa del credito d'imposta e il suo inserimento in via privilegiata nello stato di graduazione.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. 16 ottobre 1967, n. 2471), la valutazione delle passività effettuata in sede di graduazione successiva all'accettazione con beneficio, è opponibile alla finanza ancorchè effettuata con criteri diversi da quelli previsti dalla legge tributaria, perchè tra l'esigenza di evitare la frode fiscale e quella di dare contenuto e validità all'istituto del beneficio d'inventario, la legge ha, in via di principio, preferito quest'ultima, tanto più che la prima esigenza può essere soddisfatta dall'Amministrazione vigilando sulle operazioni di accertamento dei crediti e provocando, ove del caso, un loro accertamento giudiziale.

Ed in tal caso l'antinomia si sposterebbe tra accertamento amministrativo e giudicato e non v'è chi non veda come anche l'Amministrazione può ben sentirsi protetta dalle frodi con un siffatto accertamento.

D'altronde la stessa legge con i citati artt. 2758, 2° comma e 2772, 3° comma, nel negare gli effetti al privilegio tributario nei confronti dei creditori separatisti, — creditori che risultano tali non con i criteri di cui all'art. 45 della legge tributaria — sancisce tale preferenza che non trova motivo per non essere applicata anche nell'accettazione con beneficio d'inventario.

Cade quindi la pretesa di estendere l'efficacia del privilegio su tutti i beni relitti così come di scarso rilievo è l'asserzione riguardo ai termini per le denunce e i pagamenti, poichè l'eventuale mancato rispetto di essi da parte dell'erede dipende dall'applicazione di altre norme non a lui addebitabile.

In definitiva il sistema, alla stregua delle norme richiamate in motivazione, può essere così riassunto.

L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario, importa il compimento di una serie di attività da parte dell'erede, tra le quali in primo luogo, se non è stato già redatto, la compilazione dell'inventario. Come principio generale, dopo l'atto pubblico di accettazione beneficiata, in ragione dell'operatività di detto atto, i successivi inadempimenti possono determinare, per iniziativa dei creditori e dei legatari, la sola decadenza dal beneficio.

Soltanto per l'ipotesi di erede non in possesso dei beni, la legge con norma espressa, parifica il chiamato che ha accettato con beneficio ma non ha redatto l'inventario a colui che abbia accettato puramente e semplicemente.

Ne consegue che nell'ipotesi di chiamato in possesso dei beni, l'Amministrazione Finanziaria, creditrice dell'erede per l'imposta di successione, non ha veste per far dichiarare la decadenza dal beneficio ove assume che ne sussistano i presupposti.

Ciò posto, la presenza di una valida procedura di graduazione dei debiti ereditari, per accettazione con beneficio, così come a seguito di separazione dei beni, non permette all'Amministrazione di insinuare il suo credito, perchè la liquidazione riguarda i soli creditori del defunto.

L'Amministrazione può accertare il suo credito valutando le passività secondo la legge tributaria, ma poichè è tenuta a soddisfarsi soltanto sul residuo della liquidazione che perviene all'erede, dovrà, in definitiva, ove sussista divergenza tra il suo accertamento delle passività e quello conseguente alla graduazione, accettare quest'ultimo.

Se peraltro ritiene che tale divergenza non sia soltanto frutto del maggior rigore della legge tributaria, ma sia conseguenza di frode fiscale, essa, quale terza interessata, può proporre le opportune azioni giudiziarie, ottenendo così un accertamento giudiziale sui debiti contestati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2494 - Pres. Stella Richter - Est. Spadaro - P. M. Pedace (conf.) - Giannini (avv. Feri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Controversie di valutazione e controversie di diritto - Questione di applicazione della legge pregiudiziale alla valutazione - Fattispecie - Rimessione alla Sezione speciale della Commissione Provinciale - Necessità.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29 e 30).

*Poichè nei procedimenti di valutazione per le imposte indirette le Commissioni distrettuale e provinciale di valutazione non possono decidere questioni di applicazione della legge e, ove si presentino questioni pregiudiziali di diritto, devono sospendere il giudizio di estimazione fino a quando le questioni stesse siano risolte definitivamente in via incidentale dalle Commissioni di diritto, la Commissione provinciale di valutazione in grado di appello non può decidere nel merito della estimazione del valore dei beni conferiti in una società enunciata in sentenza ove venga exceptito dal contribuente che la enunciazione della stessa società era contenuta in altro atto anteriormente registrato e che il diritto al tributo era prescritto (1).*

(1) I principi su cui la sentenza si fonda sono pacifici, ma la relativa applicazione non appare corretta. È stato invero affermato infinite volte che la Commissione di valutazione non può decidere questioni di applicazione della legge e deve, se queste si presentino in via pregiudiziale, rimettere

(*Omissis*). — Ciò premesso in ordine alla infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all'esame del merito di esso e al riguardo deve subito precisarsi che la dedotta censura, il cui contenuto è stato già sopra puntualizzato, è fondata.

Questa Corte suprema, sia a sezione semplice che a Sezioni Unite, ha avuto, più volte, occasione di esaminare la questione giuridica, sulla quale si incentra la doglianza, e, in proposito, dopo avere rilevato che, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 1639 del 1936, in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, le controverse, involgenti questioni di diritto, sono decise, in primo grado, dalla commissione Provinciale — Sezione di diritto — e, in secondo grado, dalla commissione Centrale, ha costantemente ribadito il principio, già sopra ricordato, secondo cui, qualora in sede di determinazione del valore, si prospetti una questione giuridica di natura pregiudiziale, il giudizio di estimazione deve essere sospeso e non può essere ripreso benchè la questione stessa non sia risolta in via definitiva (sez. un. 30 settembre 1968 n. 3038; 1 agosto 1968 n. 2737; 23 luglio 1969 n. 2780).

Ora, nel caso di specie, è pacifico che, in sede di determinazione del valore dei beni conferiti nella società, di fatto, enunciata nella sentenza del Tribunale di Firenze del 3 giugno 1949, i contribuenti eccepirono, nel corso dell'ulteriore fase del relativo giudizio di estimazione svoltosi avanti alla Commissione distrettuale, che tale società di fatto, risultando di già enunciata in un precedente atto del 21 aprile 1945, già sottoposto a tassazione al momento della sua registrazione, non poteva subire una nuova tassazione e che, in ogni caso, il diritto

---

la decisione alla competente sezione speciale della Commissione provinciale, sospendendo il giudizio di valutazione (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 147). Ma questo avviene solo quando la questione di diritto sia pregiudiziale rispetto alla questione di valutazione, nel senso che debba, come mezzo al fine della valutazione, decidersi una controversia di applicazione o interpretazione di una norma di legge o di regolamento o di negozio giuridico. Del tutto diversa è invece la situazione quando la questione di diritto concerne l'applicazione di norme tributarie attinenti al diritto di imposizione; in questo caso la questione di diritto non è pregiudiziale alla valutazione e deve quindi svolgersi in modo del tutto indipendente innanzi alla Sezione speciale della Commissione provinciale, in primo grado, e alla Commissione Centrale, in appello, senza mai entrare in collisione con la controversia di valutazione che segue il suo autonomo procedimento. Di conseguenza sono pregiudiziali alla valutazione, e devono essere oggetto di un giudizio incidentale, le seguenti questioni che in via di esempio, possono rinvenirsi nella recente giurisprudenza della S. C.: se debbano includersi nella valutazione le eccessioni non espressamente trasferite (14 dicembre 1970, n. 2665, in questa *Rassegna*, 1971, I, 179); se un'azienda sia agricola o industriale ai fini della valutazione dell'avviamento (17 marzo 1970, n. 700, *Riv. Leg. fisc.*, 1970, 1513); se clausole negoziali limitano l'utilizzazione del bene da valutare (6 giugno

a nuovi accertamenti di valore in ordine alla società stessa da parte dell'amministrazione delle Finanze, doveva ritenersi prescritto. È pertanto, evidente che, con tale eccezione, furono prospettate delle questioni di diritto, attinenti alla legittimità del potere impositivo e, come tali, di natura pregiudiziale rispetto al giudizio di valutazione, talchè, ben fondatamente, deve affermarsi che la Commissione Distrettuale, disponendo la sospensione di tale giudizio di valutazione, che era stato ripreso dopo la definitiva risoluzione di altra questione di diritto in precedenza sollevata dagli stessi contribuenti, ebbe correttamente ad attenersi al richiamato principio giuridico, in ordine al quale non sussistono nè sono state addotte valide ragioni per discostarsene. Ne consegue che, altrettanto fondatamente, deve affermarsi che la Commissione Provinciale — Sezione di valutazione —, nell'annullare a seguito dell'appello proposto dall'ufficio delle Finanze, tale decisione della Commissione Distrettuale e nel disporre la prosecuzione del giudizio di valutazione, ha disatteso, violandolo, il detto principio giuridico, donde l'errore di diritto in cui è incorsa la impugnata decisione.

È vero che questa pronuncia, nell'affermare genericamente che il giudizio di estimazione, una volta intervenuta la decisione definitiva della Commissione Centrale sull'altra questione di diritto in precedenza sollevata, dovesse proseguire nonostante la nuova questione di diritto prospettata, potrebbe indurre a configurare la *ratio decidendi* in una preclusione che all'esame di questa nuova questione sarebbe derivata da quel giudicato formale, ma è anche vero che, pur inquadrata in una tale *ratio*, la pronuncia stessa non potrebbe egualmente sfuggire alla censura di violazione dell'art. 29 del d.l. n. 1639 del 1936. In relazione

---

1967, n. 1236, *ivi*, 1967, 1998); se un terreno non sia suscettibile di edificabilità per una limitazione legale (22 settembre 1970, n. 1658 e 5 febbraio 1971, n. 290, in questa *Rassegna*, 1970, I, 929 e 1971, I, 436). Non hanno però nessun carattere pregiudiziale alla valutazione le questioni, quale quella della prescrizione dell'imposta, che attengono al diritto di imposizione; la completa separazione che, in materia di imposte indirette, è stabilita tra questioni di valutazione e questioni di imponibilità, non ammette una subordinazione delle questioni di valutazione a quelle di diritto. È cioè del tutto normale che si proceda alla valutazione di un bene anche quando l'imposta sul relativo trasferimento, potrà, in competente sede, risultare non dovuta o dovuta in misura fissa, come è non solo normale, ma necessario, procedere nei termini di decadenza all'accertamento di valore (e alla conseguente determinazione in via contenziosa), di beni trasferiti con agevolazione per l'eventualità di una successiva decadenza dal beneficio. Nel caso particolare, quindi, giustamente la Commissione provinciale di valutazione aveva dato corso al procedimento di estimazione, in quanto sarebbe spettato al contribuente adire in via principale la Sezione speciale della Commissione provinciale per far dichiarare la prescrizione dell'imposta, senza che ciò influisse sul corso del procedimento di valutazione.

a una tale ipotesi, verrebbe, infatti, a porsi una questione inerente alla interpretazione di quel giudicato ed ai limiti della sua efficacia ai fini della preclusione della nuova eccezione, ossia una questione, che, involgendo una indagine di carattere giuridico attinente ai principi che regolano gli effetti del giudicato formale ed avente carattere pregiudiziale, sarebbe pur sempre sfuggita alla competenza della Commissione Provinciale — Sezione di valutazione — rientrando, ai sensi del citato art. 29, in quella inderogabile della commissione Provinciale — Sezione di diritto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1971, n. 2500 - Pres. Rosano - Est. Miele - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Zagari) c. Santarelli (avv. Viaggi).

**Imposta di registro' - Solidarietà - Pluralità di negozi contenuti in unico atto - Solidarietà limitata fra i distinti gruppi contraenti - Effetti - Litisconsorzio necessario - Esclusione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 9, 91 e 93; c.p.c. artt. 331 e 334).

*Quando un atto contenga più disposizioni indipendenti, l'imposta di registro colpisce non l'unico atto (documento), ma i singoli negozi in esso compresi e il vincolo della solidarietà riguarda solo coloro che sono parti contraenti di ciascun negozio e non si estende agli altri negozi contenuti nello stesso atto. Di conseguenza l'impugnazione principale proposta relativamente ad una delle disposizioni non consente alle parti contraenti dell'altra di proporre impugnazione incidentale tardiva (1).*

(*Omissis*). — Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente, denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 334, comma primo, e 331, comma primo, c.p.c., afferma che il diritto all'impugnazione incidentale sorge a favore delle parti contro le quali l'impugnazione è proposta per effetto dell'impugnazione principale.

---

(1) Questa pronuncia è molto simile a quella del 7 settembre 1970, n. 1260, in questa *Rassegna*, 1970, I, 871 con nota, alla quale si rinvia. Ancora una volta si ripete, contro la tradizionale e consolidata esperienza, che nel caso di più disposizioni contenute in unico atto la solidarietà intercorre soltanto fra i gruppi dei contraenti delle singole convenzioni e non fra tutti i partecipanti all'atto; e ancora una volta questa affermazione si fa nonostante che il superamento del concetto di speciale solidarietà tributaria avesse già fatto cadere nel nulla la materia controversa. Oggi si tenta di spiegare che la necessità di pagamento integrale dell'imposta, al momento della registrazione, su tutte le convenzioni contenute nell'atto, deriva dalla esigenza pratica di non poter separare le diverse convenzioni,

La censura è infondata. Come ha più volte affermato questa Suprema Corte (da ultimo 20 novembre 1970 n. 390), solo la parte contro la quale è stata proposta impugnazione ovvero la parte chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. è ammessa a proporre impugnazione incidentale tardiva, la quale però deve contenersi nell'ambito dell'oggetto del giudizio di impugnazione quale risulta fissato in modo immutabile dall'impugnazione principale.

Pertanto l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta quando abbia ad oggetto lo stesso capo o punto della sentenza investito dall'impugnazione principale o quanto meno un capo o punto della sentenza che si trovi con quello impugnato in rapporto di dipendenza o connessione.

Nel caso in esame, avendo la Corte di merito ritenuto che i due capi della sentenza erano autonomi ed indipendenti e che di questi solo uno era stato impugnato, esattamente ha escluso che si potesse ipotizzare il potere d'impugnativa per gli appellati relativamente all'altro capo della sentenza, il quale, pertanto, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo allo scadere dell'anno dalla notificazione della sentenza.

Con il secondo motivo l'Amministrazione finanziaria, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 334, primo comma, e 331, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 n. 1 del d.l. 31 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., afferma che, anche a volere adeguarsi alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale l'appello incidentale tardivo non può essere proposto avverso capi di sentenza non impugnati in via principale o non connessi con quello o con quelli investiti dalla impugnazione principale, la Corte di merito aveva erroneamente escluso che nella fattispecie ricorresse la connessione o la dipendenza dei capi della sentenza non avendo considerato che, invece, ricorreva l'ipotesi di più questioni (quelle relative all'esenzione fiscale) concernenti il trattamento tributario di più convenzioni contenute in un unico atto,

---

richiedendo il meccanismo della registrazione (art. 91) il pagamento dell'intera imposta; ma una volta avvenuta la registrazione, le eventuali imposte suppletive e complementari gravano in solido soltanto su coloro che sono parti delle singole convenzioni. Ma tutto questo sembra evidentemente contraddittorio, perchè se il « meccanismo della registrazione » non ammette la separazione delle singole componenti, ciò discende dal principio della solidarietà che è unico e agisce al medesimo modo sia per l'imposta principale che per l'imposta complementare e suppletiva. Non sarebbe di certo commendevole punire il contribuente che abbia dichiarato un valore veritiero e premiare quello che, occultando il valore, si sottrae alla solidarietà per l'imposta complementare.

assoggettato a registrazione. Al riguardo, osserva la ricorrente, i contribuenti sono solidamente obbligati per le imposte di registro in base all'art. 93 n. 1 della legge di registro e devono considerarsi una sola parte, in quanto titolari di un comune interesse a contrastare la pretesa fiscale, alla quale sono tenuti anche per la parte di imposta non afferente alla convenzione da ciascuno stipulata. Inoltre, secondo la ricorrente amministrazione, unico essendo stato l'atto sottoposto a registrazione, unica è stata la tassazione, benchè, ai fini del regime di tassazione, si sia tenuto conto della diversità delle due convenzioni in esso comprese. Pertanto, conclude la ricorrente Amministrazione, doveva affermarsi l'unitarietà della causa e del rapporto dedotto in giudizio.

Anche tale complessa censura non è fondata. Invero l'art. 9 della legge di registro stabilisce che se un atto comprende più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è sottoposta a tassazione come se formasse un atto distinto. Ciò sta a significare che l'imposta colpisce non già l'atto (documento) come tale, ma i negozi giuridici racchiusi in esso, onde questo costituisce solo la documentazione dei vari negozi giuridici mentre la tassazione ha per presupposto i singoli negozi giuridici in esso compresi.

Neppure a proposito è invocato il principio della solidarietà nell'obbligazione tributaria (art. 93 n. 1 della legge di registro). Invero il vincolo della solidarietà nell'obbligazione tributaria riguarda solo coloro che sono state parti nel negozio giuridico concluso (« le parti contraenti ») e quelle nel cui interesse venne richiesta la formalità della registrazione e ciò costituisce esatta applicazione del principio affermato nell'art. 9 (autonomia delle tassazioni). Pertanto le parti di un determinato negozio giuridico non sono tenute anche per l'imposta gravante su altro negozio giuridico, contenuto nello stesso atto, se ad esso sono rimaste estranee.

Nè giova alla tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria l'articolo 91 della legge di registro, il quale prescrive il pagamento della tassa contemporaneamente alla registrazione dell'atto, per cui chi presenta l'atto alla registrazione, per ottenere tale formalità, è obbligato a pagare l'importo totale delle imposte riguardanti tutte le convenzioni comprese nell'atto, vi abbia o non partecipato.

Tale obbligo deriva però non già dal carattere unitario della tassazione nel caso di più convenzioni racchiuse nello stesso atto, ma come è stato esattamente rilevato in dottrina, dal meccanismo della registrazione, la quale non può essere limitata ad una o ad alcune delle convenzioni comprese nell'atto, ma riguarda l'atto nella sua interezza. Pertanto, una volta eseguita la registrazione, le eventuali tasse complementari o suppletive dovute sulle convenzioni comprese nell'unito atto, gravano, con vincolo solidale, solo su coloro che sono parti della convenzione sottoposta a tali imposte. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 agosto 1971, n. 2582 - Pres. Favara - Est. Alibrandi - P. M. Chirò (conf.) - Zorzi (avv. Muti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposta generale sull'entrata - Prescrizione - Interruzione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Effetti.**

*All'imposta generale sull'entrata è applicabile il principio, di portata generale, che la domanda del contribuente, sia in via amministrativa che giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti e che la prescrizione così interrotta rimane sospesa fino alla data della definizione del procedimento; di conseguenza il ricorso contro l'ordinanza dell'Intendente di Finanza impedisce che decorra il termine di prescrizione fino a quanto non sia pronunciato il decreto del Ministro (1).*

(*Omissis*). — Col primo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 141 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 45 della legge 19 giugno 1940, n. 762, sull'Ige e 2945, comma 2, cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che, per effetto del ricorso al Ministero delle finanze, si sarebbe verificata l'interruzione della prescrizione decennale e la sospensione del suo corso fino al 13 dicembre 1963, data in cui era stata notificata la decisione del Ministro ad esso ricorrente. Sostiene che detto ricorso non ha efficacia interruttiva, non essendo atto introduttivo del giudizio, anche perchè diretto alla stessa Amministrazione creditrice. Aggiunge il ricorrente che, rispetto all'Ige, non è applicabile la norma dell'art. 141 della legge di registro, la quale prevede un effetto interruttivo di carattere eccezionale, per cui nessuna sospensione si sarebbe verificata nel periodo di prescrizione del tributo *de quo*.

Il motivo non è fondato.

La questione sollevata dal ricorrente è stata già esaminata, negli stessi termini e rispetto alla medesima imposta (IGE), da questa Corte Suprema (sent. 18 settembre 1962, n. 2768 e sent. 28 maggio 1966, n. 1396), la quale ha ritenuto che, in tema di evasione dell'Ige, si applica il principio secondo cui il ricorso del debitore, sia in via amministrativa, sia in via giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti e riprende a decorrere il nuovo periodo di prescrizione dalla data di definizione del procedimento amministrativo o di quello giudiziario. E tuttora valide si ravvisano le ragioni che presidiano tale orientamento.

---

(1) Decisione da condividere pienamente. V. Cass., 28 maggio 1966, n. 1396, in questa *Rassegna*, 1966, I, 693; v. anche C. BAFILE, *Considerazioni sull'interruzione della prescrizione nelle imposte indirette*, *ivi*, 1969, I, 280.

In materia tributaria, da un complesso di norme che disciplinano in modo uniforme gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione (artt. 140 e 141 della legge organica di registro nonchè 89 e 90 della legge sulle imposte di successione) si ricava un principio che, lungi dal presentare carattere eccezionale, costituisce un criterio di ragione, cui si informa, in generale, l'ordinamento giuridico positivo: il criterio, cioè, che la pendenza di un procedimento, sia giudiziario sia amministrativo, impone alle parti uno stato di attesa, stato che, mentre consente agli interessati lo svolgimento, a seconda dei casi, di attività meramente processuali, inibisce loro il compimento di attività comunque dirette all'attuazione del diritto controverso.

Ne consegue che il decorso del tempo, occorrente perchè sia emessa la decisione, non si ricollega alla volontà del titolare del diritto e, quindi, non può essere imputato a sua inerzia. Ed il carattere generale dell'accennato principio, negato dal ricorrente, trova, sotto altro profilo, puntuale conferma in altre norme dell'ordinamento tributario (art. 48 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, per le imposte di consumo; art. 27 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e art. 31 decreto min.le 8 luglio 1924 sull'imposta di fabbricazione degli spiriti) dalle quali si desume che la prescrizione è interrotta e resta sospesa per tutta la durata della procedura volta ad accertare fatti che abbiano riferimento con i presupposti del tributo.

Nè può indurre a diverso avviso la circostanza, messa particolarmente in risalto dalla difesa del ricorrente, che, per quanto, in particolare, concerne la materia in esame, il Ministro delle Finanze sia, non diversamente dall'Intendente di Finanza, un organo della stessa pubblica amministrazione, titolare del credito contestato. Il Ministro è infatti investito, su sollecitazione del contribuente, di un compito di decisione del ricorso: funzione questa che, mentre, da un lato, è del tutto estranea all'attività amministrativa diretta all'attuazione della pretesa tributaria, è, d'altro lato, tale da inibire tuttavia all'Amministrazione, finchè non sia esaurita, di fare valere le proprie ragioni.

Il ritardo del Ministero nel pronunciare sul ricorso del contribuente — ritardo cui lo stesso contribuente può ovviare valendosi dello strumento, di generale applicazione, predisposto dall'art. 5 del t.u. della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) — non può pertanto essere assimilato, per il diverso campo della sua incidenza, all'inerzia della pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri diritti: all'inerzia, cioè, che costituisce il presupposto della prescrizione estintiva.

Pertanto anche in materia di controversie sull'Ige, l'accennato principio deve considerarsi operante e validamente applicabile con la conseguente efficacia interruttiva del ricorso, proposto dal contribuente

al Ministro delle Finanze contro il provvedimento intendentizio che determina l'imposta dovuta e ne ordina il pagamento.

Nè, d'altro lato, potrebbe fondatamente obiettarsi che l'Amministrazione finanziaria, durante la pendenza del ricorso, avrebbe potuto interrompere la prescrizione, con atto, che a norma dell'art. 2943 comma 4º, in relazione all'art. 1219 stesso codice, valesse a mettere in mora il contribuente. Infatti, si è dianzi dimostrato che a tenere vivo il diritto dell'Amministrazione è sufficiente la pendenza del procedimento, cioè l'attività diretta alla definizione della controversia ed è, sotto altro aspetto, evidente che un atto di costituzione in mora non avrebbe potuto produrre alcun utile effetto, dato che lo Zorzi attendeva, per ogni sua successiva determinazione, di conoscere l'esito del ricorso da lui proposto.

Nè, infine, potrebbe fondatamente obiettarsi che, a norma dell'art. 247 del disp. trans. del cod. civ. (r.d. 30 marzo 1942, n. 318), hanno cessato di avere effetto, dalla data di entrata in vigore del codice stesso, le cause di sospensione della prescrizione da questo non ammesse. Infatti, nel caso in esame, la Corte d'appello ha applicato principio accolto dal codice vigente, quello cioè previsto dall'art. 2945, comma 2º, in relazione al precedente art. 2943, comma 1º, che contempla mezzi di interruzione della prescrizione ad efficacia continuativa. Trattasi del noto criterio della corrispondenza tra la causa e l'effetto, il quale si traduce nel canone della durata dell'effetto interruttivo per tutto il periodo di tempo durante il quale opera la causa d'interruzione (cfr. Cass. sent. n. 3080 del 1957 e sent. n. 1146 del 1965). — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 settembre 1971, n. 2622 - Pres. Giannattasio - Est. Milano - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Barni (avv. Capaccioli e Cocivera).

**Imposta sui terreni e sul reddito agrario - Ortovivaisti - Messa a dimora sui fondi dei compratori delle piante prodotte - Autonoma attività soggetta all'imposta di ricchezza mobile - Esclusione.**  
(l. 30 luglio 1936, n. 1231, art. 30; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 65).

*È soggetta all'imposta sui redditi agrari e non all'imposta di ricchezza mobile l'attività eseguita dall'ortivivaista di messa a dimora delle piante sui fondi degli acquirenti, con o senza garanzia di attecchimento, rientrando ciò (vendita dei prodotti) nel normale ciclo produttivo agrario (1).*

(1) Questione nuova. Sul più generale concetto di normale ciclo produttivo v. la sent. citata nel testo 6 marzo 1958, n. 746, Riv. leg. fisc., 1958,

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 legge 30 luglio 1936 n. 1231 e del t.u. 24 agosto 1877 n. 4021 e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'attività di messa a dimora, sui fondi degli acquirenti, delle piante vendute dagli ortovivaisti non eccede il normale « ciclo produttivo agrario » di cui fa parola l'art. 30 della sopra richiamata legge, e che, di conseguenza, il reddito conseguito da tale attività sia da considerarsi agrario e non reddito commerciale, soggetto al tributo mobiliare. Sostiene che l'attività di messa a dimora delle piante di vivaio, è, invece, al di fuori del ciclo agrario di produzione perchè richiede una nuova *plantatio*, che è l'atto iniziale di un diverso ciclo agrario nel nuovo terreno e per un diverso soggetto, per cui si ha sovrapposizione di un ciclo agrario ad un altro da esso distinto ed indipendente.

Il motivo non è fondato.

Ai fini di una esatta cognizione della questione, è da ricordare che l'art. 30 della menzionata legge n. 1231 del 1936, per la distinzione tra reddito agrario, oggetto dell'imposta sui redditi agrari, e reddito industriale, colpito con l'imposta di ricchezza mobile, ricorre al concetto di « normale ciclo produttivo agrario secondo i principi ed entro i limiti della tecnica che lo governa », espressione ora sostituita con l'altra, sostanzialmente equipollente, dell'art. 65 del t.u. sulle imposte dirette « esercizio normale dell'impresa agricola secondo la tecnica che lo governa ».

Come già ritenuto da questa Corte Suprema (Cass. 6 marzo 1958 n. 746) e come la stessa Commissione Centrale delle Imposte ha riconosciuto nelle tre decisioni emesse nel pregresso giudizio innanzi alle commissioni tributarie, il « ciclo produttivo agrario », nella sua accezione più vasta, comprende tutte le trasformazioni e le manipolazioni dei prodotti del suolo ed abbraccia tutto il processo di produzione che va dall'inizio della produzione medesima fino al momento in cui il prodotto è reso consumabile e vendibile ed in esso, quindi, rientra anche

---

893; in senso più restrittivo v. la sent. 21 maggio 1969, n. 1770, in questa *Rassegna*, 1969, I, 715 che ha ritenuto assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile l'attività di allevamento di cavalli da corsa. È soprattutto questione di merito il determinare se l'organizzazione dei vivaisti che provvedono a mettere a dimora le piante da essi prodotte dia luogo ad un'autonoma speculazione commerciale o industriale; non potrebbe di certo escludersi una tale attività quando il vivaista, ad esempio, assume l'appalto della creazione di un parco, provvedendo, con complessa organizzazione, ad una serie di operazioni che non possono dirsi normali per l'agricoltura.

la organizzazione per il collocamento dei prodotti, purchè la medesima non ponga in essere un'autonoma speculazione commerciale o industriale con il sussidio di opere e di mezzi estranei alla coltivazione dei fondi.

Ed appunto sulla base di tali principi, ai quali ha fatto espresso riferimento, la Corte di merito ha escluso che l'attività degli ortovivaisti di messa in dimora delle piante potesse essere considerata un'attività del tutto avulsa ed a sè stante dall'organizzazione della vendita dei prodotti agricoli, esattamente ritenendo che essa invece rientrava in tale organizzazione, costituendo l'attività stessa uno dei tanti modi posti in essere per facilitare ed agevolare la vendita dei prodotti del vivaio, specie in relazione all'assunzione, frequente anche se non essenziale, della garanzia di attecchimento dei prodotti stessi.

Se, infatti, si ha riguardo alla particolare natura dei prodotti del vivaio ed alla loro conseguente destinazione, non si può negare alla messa a dimora di essi la natura di clausola accessoria di vendita, connessa appunto a tale tipo di prodotto, per il quale spesso non è sufficiente la semplice consegna a domicilio. Questa clausola consente agli ortovivaisti di vendere le piante da essi prodotte con garanzia di attecchimento e costituisce uno dei tanti modi escogitati per facilitare il collocamento di questi particolari prodotti agricoli, specie nel caso in cui trattasi di piante di alto pregio e, perciò, costose.

Nè può essere condivisa la tesi della ricorrente Amministrazione secondo cui, per essere le piante prodotti finiti del vivaio, separati e vendibili, la loro messa in dimora deve necessariamente dar luogo alla prima fase di un ulteriore e diverso ciclo produttivo. È vero, infatti, che le dette piante sono prodotti finiti del vivaio, ma se, come dianzi detto, nel normale ciclo produttivo agrario rientra anche la organizzazione per la alimentazione ed il collocamento dei prodotti finiti, la messa a dimora di tali prodotti deve essere considerata, non già come una attività separata e scissa dal normale ciclo di produzione, bensì come un completamento di esso, che si chiude appunto con la realizzazione mediante la vendita, la cui organizzazione può assumere per il collocamento dei prodotti agricoli aspetti vari e complessi, sempre che non pongano in essere un'autonoma speculazione commerciale o industriale.

Non si nega che, nel caso di specie, il collocamento acquista un aspetto peculiare ed una consistenza materiale che si riflette in un'attività esecutiva successiva alla vendita — peraltro, quale modalità accessoria di questa — ma ciò, non per una acquisizione di autonomia speculativa delle relative operazioni, bensì perchè la modalità più connaturale nella vendita delle piante da vivaio consiste proprio nella messa a dimora di esse per la garanzia di attecchimento.

Il fatto, poi, che la messa a dimora delle piante avvenga, anzichè nel fondo proprio del contribuente, in quello degli acquirenti non basta a fare ritenere che tale attività costituisca l'inizio di un nuovo ciclo agrario.

Ciò, invero, che deve attenersi al fondo, cui è riferibile il reddito agrario, è la produzione agricola e non già l'organizzazione di vendita, la quale rappresenta la semplice realizzazione pecuniaria della produzione medesima, l'ultima fase, cioè, di un determinato ciclo produttivo agrario.

Il primo motivo di ricorso deve essere, quindi, rigettato. E parimenti infondato è il secondo motivo con il quale la ricorrente Amministrazione, denunciando, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 30 della citata legge n. 1231 del 1936, censura la impugnata decisione per aver omesso di motivare sul punto decisivo della controversia relativo alla normalità o meno della vendita delle piante con il patto di messa a dimora e per aver, a tal fine, trascurato di esaminare la documentazione prodotta per dimostrare che tale sistema di vendita non è frequente presso le imprese ortovivaistiche.

A parte la considerazione che il richiamo alla « tecnica agraria », contenuto sia nell'art. 30 della citata legge che nella nuova disposizione dell'art. 65 del t.u. sulle imposte dirette, porta a ritenere che la « normalità » del ciclo produttivo agrario debba determinarsi, non già unicamente con riferimento all'*id quod plerumque accidit*, bensì anche con riguardo a tutte le possibili tecniche di esercizio di un'impresa agraria in relazione alla specifica attività presa in considerazione, la censura non è fondata.

I giudici di merito, invero, hanno dato adeguata giustificazione dell'affermazione — che si concreta in un giudizio di fatto — relativa al carattere di normalità della messa a dimora delle piante da vivaio sui fondi degli acquirenti, rilevando che tale attività, specie in relazione all'assunzione « frequente anche se non essenziale » della garanzia di attecchimento, costituisce uno dei modi vari e complessi escogitati dalle imprese vivaistiche più progredite per facilitare la vendita dei loro prodotti.

Vero è che nella sentenza impugnata non si fa parola di alcuni cataloghi acquisiti agli atti in cui non si farebbe cenno della messa in dimora, nè si assicurerebbe l'attecchimento delle piante vendute. Se nonchè deve essere osservato al riguardo che, come è principio pacifico, il giudice del merito non è tenuto a discutere ed analizzare ogni dato acquisito al processo, essendo sufficiente che egli ponga in rilievo gli elementi di portata essenziale e decisiva, che valgono a dar ragione della decisione adottata, al che, nel caso, è stato dalla Corte del merito ottemperato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 settembre 1971, n. 2623 - Pres. Favara - Est. Pascasio - P. M. Antoci (conf.) - Allomello (avv. Cappuccio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingiunzione - Posizione processuale delle parti - Illegittimità della ingiunzione - Azione riconvenzionale - Condanna al pagamento della stessa somma fondata su diverso titolo - Ammissibilità.**

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

*Il giudice che dichiara l'illegittimità della ingiunzione può, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Amministrazione, pronunciare condanna dell'opponente, fondata su un diverso titolo, al pagamento totale o parziale della stessa somma oggetto della ingiunzione (1).*

(Omissis). — Con citazione notificata il 16 settembre 1965 Claudio Allomello, rappresentato dal tutore avv. Ugo Cappuccio, propose opposizione all'ingiunzione a lui notificata il 18 agosto 1965, con cui l'Amministrazione delle Finanze dello Stato gli aveva intimato il pagamento di L. 2.199.855 per restituzione della somma a suo tempo a lui versata in esecuzione della sentenza 10 gennaio 1963 pronunciata dalla Corte d'appello di Torino, cassata da questa Corte Suprema e relativi interessi. Chiedeva l'opponente che fosse dichiarata illegittima l'ingiunzione anzidetta per difetto di titolo e per errore nel calcolo degli interessi dovuti in L. 166.325 e non in L. 199.600, come richiesti.

L'Amministrazione finanziaria si costituiva, riconosceva il denunciato errore nel computo degli interessi e, per il caso che l'Allomello insistesse nell'opposizione, proponeva domanda riconvenzionale per il

(1) La sentenza è di molto interesse per l'ulteriore approfondimento del problema dell'azione riconvenzionale della Finanza convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale. L'interesse non si ritrova nell'affermazione che la Finanza possa, senza con ciò dover proporre una domanda riconvenzionale, dedurre un diverso fondamento giuridico della pretesa (sull'argomento v. C. BAFILE, *Note sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 527, e *Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale*, *ivi*, 916; nonché le sentenze e le relative annotazioni 10 marzo 1970, n. 609, *ivi*, 1970, I, 431; 10 febbraio 1971, n. 338, *ivi*, 1971, I, 599; 27 gennaio 1971, n. 202, *ivi*, 420; quest'ultima sentenza e quella 6 luglio 1971, n. 2103, in questo stesso fascicolo pag. 1399 hanno anche riconosciuto deducibile un mutamento della *causa petendi* della pretesa in grado di appello); l'importanza della decisione va ricercata sul punto che l'Amministrazione convenuta possa riproporre in via riconvenzionale la stessa domanda oggetto dell'ingiunzione, o taluni capi di essa soltanto, fondati sullo stesso titolo o su un diverso titolo, nel caso che l'ingiunzione sia viziata; in tale caso il giudice deve pronunciarsi sul merito

pagamento di L. 1.999.975 oltre L. 166.330 per interessi, con gli interessi ulteriori e bollo di quietanza.

Il Tribunale di Torino, con sentenza 7 aprile 1966, dichiarava illegittima l'ingiunzione per essere stati con essa richiesti interessi non dovuti e condannava l'Allomello al pagamento delle somme domandate dall'Amministrazione in via riconvenzionale.

La Corte d'appello, investita di gravame, con sentenza 23 maggio 1969, pronunciata nei confronti di Ugo Allomello, fratello ed unico erede del Claudio frattanto deceduto, confermava la decisione.

Contro questa sentenza, con atto del 6 ottobre 1969, Ugo Allomello ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi.

L'Amministrazione delle Finanze ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si censura la sentenza denunciando la violazione dell'art. 2 del t.u. 14 aprile 1910 n. 639 e dell'art. 132 c.p.c. per avere la Corte torinese ritenuto che la sentenza 6 novembre 1964, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Genova costituisce titolo valido prima per l'ingiunzione fiscale e poi per l'accoglimento della domanda riconvenzionale senza che nel dispositivo della stessa sentenza vi fosse alcuna pronuncia di condanna e senza che la sentenza stessa fosse stata prima corretta.

La censura non è fondata.

Quanto alla validità della ingiunzione fiscale, la Corte di merito ha esattamente rilevato che la declaratoria di illegittimità della stessa,

---

della domanda riconvenzionale senza poter definire la lite con la sola risoluzione della questione della illegittimità dell'ingiunzione. Si applica cioè all'ingiunzione fiscale la stessa regola che vale per l'ingiunzione ordinaria.

In questa ipotesi bene a ragione si parla di azione riconvenzionale della Finanza anche quando essa non domanda contro l'attore niente di più (o magari qualcosa di meno) di quanto era già stato domandato con l'ingiunzione; ma questa è un'azione riconvenzionale che si sostituisce all'ingiunzione nulla. Si era talvolta messo in dubbio che per l'ingiunzione fiscale fosse consentito nel giudizio di opposizione sostituire la domanda riconvenzionale all'ingiunzione nulla per vizi di forma o emessa in ipotesi in cui il procedimento monitorio non era consentito o altrimenti illegittima; si era anche affermato che l'ingiunzione parzialmente infondata andasse annullata nella sua interezza e non fosse consentito all'Amministrazione in sede di opposizione di domandare la condanna per una somma inferiore a quella portata nell'ingiunzione; particolarmente per le entrate non tributarie si era sostenuto che l'Amministrazione non potesse in sede di opposizione sopperire ai vizi dell'ingiunzione domandando una pronuncia sul merito sostitutiva dell'ingiunzione, sì che con la dichiarazione di illegittimità dell'ingiunzione la controversia era definita.

emanata da primi giudici per errore nel calcolo degli interessi, ha travolto ogni interesse dell'Allomello e fare valere per altro motivo la dichiarata illegittimità, dato che la condanna pronunciata dagli stessi Giudici nei suoi confronti, avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite in esecuzione di sentenza cassata, è conseguenza unica e diretta dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente proposta dall'Amministrazione nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, instaurato dallo stesso Allomello.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (da ultimo sent. 10 marzo 1970 n. 609), una volta proposta dall'intimato opposizione all'ingiunzione fiscale, tra le parti si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente per oggetto la sussistenza dell'obbligazione, giudizio nel quale l'Amministrazione ben può dedurre a fondamento della propria pretesa un titolo diverso da quello indicato nella ingiunzione, nei limiti in cui è consentita la modificazione della *causa petendi*. In tal caso il giudice deve conoscere del nuovo titolo dedotto, anche indipendentemente dalla domanda proposta dall'attore, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del credito fatto valere dall'Amministrazione.

Ora, in sede di opposizione, l'Amministrazione aveva dedotto in via riconvenzionale, a fondamento della propria pretesa, la sentenza anzidetta, pronunciata dalla Corte di Genova in sede di rinvio ed il Giudice dell'opposizione, integrando il dispositivo con la motivazione della stessa, l'ha ritenuta titolo valido per l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Ed è noto che l'interpretazione del giudicato esterno costituisce apprezzamento riservato al Giudice del merito, che, se espresso (come nel caso) con motivazione adeguata, si sottrae al giudizio di sola legittimità demandato a questa Corte Suprema. — (*Omissis*).

---

Molto esattamente, invece, la decisione ora intervenuta ritiene che l'Amministrazione, proprio perchè convenuta in un giudizio ordinario di cognizione, riconoscendo o presupponendo l'invalidità dell'ingiunzione, possa domandare in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento, in tutto o in parte, della somma domandata con l'ingiunzione per lo stesso o per altro titolo giuridico; ne consegue che dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione, il giudizio non è definito, ma deve invece essere affrontata la questione di merito, come se proposta per la prima volta in via riconvenzionale, senza alcuna preclusione dipendente dall'affermata nullità dell'ingiunzione. Ed a tale riguardo va ricordato che la menzionata sentenza 13 marzo 1970, n. 637 ha affermato che si ha una domanda riconvenzionale legittimamente proposta anche quando l'Amministrazione con la comparsa di risposta abbia dedotto nel merito l'esistenza del proprio diritto alla percezione della somma richiesta, anche indipendentemente, se necessario, dalla domanda dell'attore, senza che sia necessaria un'espressa e sacramentale formulazione riconvenzionale.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1971, n. 2735 - Pres. Stella Richter - Est. Mirabelli - P. M. Di Majo (diff.) - Modica (avv. Bucciarelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Commissioni delle Imposte - Poteri sostitutivi nell'accertamento - Esercizio di potestà amministrativa - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità.**

*L'atto con il quale le commissioni, distrettuale e provinciale, esercitano, a norma dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1942 n. 186, la facoltà di aumentare il valore imponibile, ha natura di atto amministrativo, ed è in tutto equiparabile all'accertamento operato dall'Ufficio; conseguentemente il deliberato della commissione concernente l'aumento del valore, mentre è soggetto, al pari dell'accertamento, a ricorso alla Commissione distrettuale, non è invece impugnabile con ricorso per Cassazione, mancando il carattere giurisdizionale (1).*

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 324 cod. proc. civ., che attribuisce il valore di giudicato alle pronunce non impugate, in relazione agli artt. 37 e 38 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, ed all'art. 2 del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186, sostengono che la Commissione provinciale ha errato nel deliberare l'elevazione del valore imponibile fissato dalla decisione della Commissione distrettuale senza che fosse stata proposta impugnazione da parte dell'Ufficio in quanto tale valore doveva essere considerato definitivo nei confronti dell'Amministrazione, appunto per difetto di impugnazione.

I ricorrenti contestano, infatti, che nel caso in esame possa essere riconosciuta alla Commissione provinciale la potestà prevista dall'articolo 2 del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186, che conferisce, appunto, alle commissioni tributarie, sia distrettuale che provinciale, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, il potere di aumentare i valori attri-

---

(1) Decisione di molto interesse. Il potere sostitutivo delle commissioni nell'accertamento di valore (tuttora valevole solo per le imposte indirette), come si ricorderà, era stato addotto dalla Corte Costituzionale (sent. 6 febbraio 1969, n. 6 e 10 febbraio 1969, n. 10, in questa *Rassgna*, 1969, I, 7, 8) proprio per negare la natura giurisdizionale delle decisioni delle Commissioni; la Corte di Cassazione aveva però rilevato che una residua esistenza di una funzione amministrativa, quale doveva ritenersi quella inerente all'aumento dei valori imponibili, non era inconciliabile con il carattere fondamentalmente giurisdizionale dell'attività primaria della Commissioni (sentenza 20 giugno 1969, n. 2175, *ivi*, 538). Ora si chiarisce che la funzione amministrativa esercitata dalle Commissioni resta nettamente distinta da

buti dall'Amministrazione ai beni trasferiti, adducendo una serie di argomentazioni: e cioè, in primo luogo, perchè nella decisione impugnata non è contenuto alcun riferimento a tale disposizione; in secondo luogo in quanto, se si riconoscesse che la Commissione possa esercitare congiuntamente funzione amministrativa di accertamento e funzione decisoria, la disposizione sarebbe in contrasto con il principio dell'indipendenza del giudice, sancito dall'art. 108 della Costituzione; in terzo luogo in quanto tale potere dovrebbe ritenersi esercitabile quando la Commissione instauri un nuovo accertamento, non quando, come nel caso in esame, l'accertamento sia rimasto quello effettuato dall'Ufficio; in quarto luogo, perchè tale potere non sarebbe esercitabile in presenza di un giudicato ed infine perchè un nuovo accertamento non potrebbe aver luogo oltre il termine di un anno, previsto dall'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per gli accertamenti suppletivi.

L'Amministrazione controricorrente sostiene, invece, che nella decisione impugnata deve essere ravvisato, appunto, l'esercizio del potere di nuova valutazione in aumento, previsto dal citato art. 2 del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186, che tale potere è stato legittimamente esercitato e che la valutazione compiuta dalla Commissione non è soggetta a censura.

Il primo quesito da risolvere concerne, dunque, l'interpretazione della decisione impugnata, al fine di accertare se in essa debba essere ravvisato un atto di esercizio del potere previsto nel citato art. 2 del decreto suindicato, ovvero una pronuncia di diversa natura.

Sembra a questa Corte che dalla formulazione della pronuncia si debba dedurre, senza possibilità di dubbio, che la Commissione provinciale, pur senza farne menzione, ha inteso esercitare il potere ad essa conferito dalla norma suindicata. Ed invero, la stessa laconicità della motivazione, nella quale la Commissione non ha ritenuto di fornire altra giustificazione della deliberazione di aumento del valore imponibile, oltre l'indicazione analitica dei criteri di valutazione, dimostra che quell'organo ha inteso esercitare un potere ad esso direttamente ed incontestabilmente attribuito dalla legge, quale altro non può essere che quello previsto nella norma citata.

---

quella giurisdizionale e non dà luogo a provvedimenti che siano in parte amministrativi e in parte decisorii; l'aumento di valore è sempre un atto amministrativo, del tutto simile al normale accertamento dell'Ufficio, soggetto ad autonoma impugnazione come tale.

Questo chiarimento apporta un nuovo contributo alla questione della natura giurisdizionale delle decisioni delle Commissioni delle Imposte, non influendo sul carattere di esse l'eventualità che in, limitate ipotesi, le stesse Commissioni possano pronunciare degli atti amministrativi del tutto indipendenti dalle decisioni; cosa che non è affatto insolita del resto anche per gli organi della giurisdizione ordinaria.

Il ricorso che qui si esamina deve essere valutato, pertanto, come impugnazione di un atto di esercizio del potere attribuito alle Commissioni tributarie dalla norma suddetta.

Il secondo quesito da risolvere, quindi, concerne la qualificazione dell'atto con cui le Commissioni tributarie, avvalendosi di quel potere, determinano il valore imponibile in misura maggiore di quella indicata nell'accertamento dell'Ufficio.

Sia i ricorrenti che l'Amministrazione controricorrente mostrano, invero, di ritenere che tale atto abbia contenuto e natura di pronuncia giurisdizionale; ma tale qualificazione non sembra aderente alla previsione legislativa.

Secondo il primo comma del citato articolo, infatti, « le commissioni distrettuali hanno la facoltà di aumentare i valori attribuiti dall'Amministrazione ai beni » e « l'aumento determinato dalla commissione deve essere notificato, a mezzo dell'ufficio del registro, nei termini di cui all'art. 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, al contribuente, il quale entro trenta giorni dalla notificazione può ricorrere alla commissione stessa ». A sensi del secondo comma dello stesso articolo, « la facoltà conferita alle commissioni distrettuali dal comma precedente spetta altresì alle commissioni provinciali. In questo caso l'eventuale ricorso del contribuente deve essere rivolto in prima istanza, alla commissione distrettuale competente, salvo appello avverso la decisione della commissione distrettuale alla stessa commissione provinciale, che decide in via definitiva ».

L'atto con il quale le commissioni, distrettuale e provinciale, esercitano la facoltà di aumento di valore imponibile è assoggettato, dunque, ad una disciplina eguale a quella che è posta per gli atti di accertamento suppletivo in generale, dagli artt. 20 e 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in quanto ne è prevista la notificazione al contribuente, a cura dell'ufficio, e l'impugnabilità, in primo e secondo grado, entro gli stessi termini ed agli stessi organi indicati nelle norme generali.

L'unica differenza si riscontra nella determinazione del termine di notificazione che, mentre nel citato art. 21 è fissato in un anno dal pagamento della imposta, nella norma che si esamina è parificato al termine per la notificazione delle decisioni delle commissioni in generale.

Non sembra, però, che da tale differenza possa dedursi che le deliberazioni di aumento di valore emesse dalle Commissioni abbiano natura decisoria, e non di atto di accertamento.

La funzione che le Commissioni esercitano, nel deliberare l'aumento, è, infatti, la stessa che è propria dell'Ufficio; a questo le Commissioni vengono a sostituirsi, come organi gerarchicamente superiori,

nel compimento di un'attività di pari contenuto, non si giustappongono come organi decisori.

Ed invece le Commissioni, con tali deliberazioni, non si pronunciano su pretese proposte dall'ufficio nei confronti del contribuente, ma compiono un atto che l'Ufficio avrebbe potuto compiere, ed ha ommesso; la deliberazione della Commissione si viene a trovare, quindi, nella stessa posizione in cui si pone l'atto di accertamento; ed infatti, al pari di questo, è soggetto alle generali impugnazioni in sede contenziosa.

La peculiarità di tale atto, nei confronti dell'atto dell'Ufficio, va ravvisata soltanto nel termine previsto per l'efficacia dell'accertamento. L'accertamento suppletivo ad opera delle Commissioni viene ad essere ammesso, cioè, anche dopo la scadenza del termine previsto dal citato art. 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; il termine di efficacia è imposto, infatti con decorrenza dalla data in cui la deliberazione è pervenuta all'Ufficio, a sensi del citato art. 35 del r.d. 8 luglio 1957, n. 1516, ed è quindi del tutto indipendente dal comportamento del contribuente.

La rilevazione di tale peculiarità è sufficiente a contestare il rilievo, sollevato, come si è detto, dai ricorrenti, secondo cui il nuovo accertamento non sarebbe stato ammissibile, in quanto effettuato dopo la scadenza del termine annuale previsto dal citato art. 21. La facoltà attribuita alle commissioni ha come presupposto, infatti, la pendenza di un procedimento contenzioso, sì che i termini per l'efficacia degli atti relativi vanno determinati in riferimento a tale procedimento, e non alle attività pregresse. La stessa rilevazione conduce a ritenere che nessuna efficacia possa essere attribuita all'accertamento suppletivo operato dalle Commissioni, se l'accertamento stesso non sia notificato al contribuente nel termine indicato dallo stesso art. 35. Ma tale peculiarità non incide, in alcun modo, sul contenuto e la natura dell'atto.

Da queste considerazioni deve essere dedotto:

a) che l'atto con il quale le Commissioni tributarie, distrettuale e provinciale, esercitano il potere di aumento del valore imponibile, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1942, n. 186, è atto amministrativo di accertamento, e non atto decisorio;

b) che l'efficacia dell'accertamento suppletivo, contenuto in tale atto, è subordinata alla notificazione dell'atto stesso, a cura dell'Ufficio, entro il termine previsto nel primo comma dello stesso articolo;

c) che avverso tale atto sono esercitabili soltanto i mezzi di impugnazione in sede di contenzioso tributario, ivi previsti, e non altri rimedi;

d) che, non avendo l'atto medesimo contenuto decisorio, ad esso non può essere attribuita natura di pronuncia giurisdizionale, e per-

tanto vi si deve ritenere inapplicabile il rimedio previsto dall'art. 111 della Costituzione, che concerne soltanto pronunce giurisdizionali.

In conseguenza, il ricorso proposto a' sensi di tale disposizione deve essere dichiarato inammissibile, e la pronuncia di inammissibilità travolge le censure proposte nel ricorso stesso, che potranno formare oggetto di impugnazione in sede di contenzioso tributario, sempre che l'accertamento sia divenuto efficace attraverso la notificazione ai sensi del citato art. 55 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516.

Il Procuratore Generale, perverso, nella requisitoria pronunciata in udienza, ha ipotizzato che nella decisione impugnata con il ricorso, di cui si tratta, possano essere distinti due contenuti, l'uno decisorio, l'altro di accertamento; ed invero vi si trova enunciato nel dispositivo sia il rigetto del gravame proposto dai contribuenti, sia la deliberazione di aumento del valore.

Ad una configurazione simile sembrano riferirsi anche i ricorrenti, quando, come si è detto, contestano che la potestà di accertamento possa essere esercitata dopo che la Commissione distrettuale si sia pronunciata in sede contenziosa e quando sollevano dubbi intorno alla legittimità costituzionale della commissione, in unico organo, di funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali.

Conseguenza di tale configurazione sarebbe che in questa sede potrebbe conoscersi della decisione, espungendo da questa l'atto amministrativo.

Ma queste Sezioni Unite non ritengono di potere aderire a tale ricostruzione.

L'atto con il quale le Commissioni tributarie deliberano un aumento di valore, a' sensi della norma citata, è sempre e soltanto atto di accertamento, anche se emesso dopo lo svolgimento di una fase contenziosa e con riferimento a questa.

Ed infatti, non è solo l'accertamento suppletivo emesso dalla Commissione distrettuale che si sostituisce all'accertamento dell'Ufficio, quale che sia la condotta dell'Ufficio stesso nel corso del procedimento contenzioso di primo grado, ma anche l'accertamento suppletivo emesso dalla Commissione provinciale ha eguale contenuto ed eguale natura. Nella inerzia, invero, dell'Ufficio di fronte alla decisione di diminuzione di valore adottata dalla Commissione distrettuale deve ravvisarsi l'adesione al nuovo accertamento; a questo comportamento, con il quale l'Ufficio fa proprio l'accertamento deliberato dalla Commissione distrettuale, reagisce la Commissione provinciale sostituendo il suo accertamento a quello implicitamente accolto dall'Ufficio; anche questa Commissione emette, cioè, un nuovo, autonomo, accertamento. Tale accertamento rimane nuovo ed autonomo, nei confronti dell'accertamento dell'Ufficio, sia nel caso che il valore enunciato dalla Commissione risulti diverso da quello indicato nell'accertamento dell'Ufficio,

sia che l'uno e l'altro coincidano, rimanendo soltanto eliminate le diminuzioni apportate dalla Commissione distrettuale; con l'omissione dell'impugnazione avverso la decisione di questa, infatti, al primo accertamento dell'Ufficio se ne sostituisce un secondo, che viene ad essere coincidente con quello deliberato dalla Commissione distrettuale ed a quest'ultimo si sostituisce altro accertamento, sia pure condotto in base ai criteri ed alle misure adottati nel primo.

Con l'esercizio della facoltà di accertamento in aumento, dunque, le Commissioni tributarie si spogliano in ogni caso della funzione decisoria contenziosa e svolgono mera attività di accertamento, di contenuto e natura esclusivamente amministrativi. L'atto che tale accertamento contiene si sottrae, quindi, completamente al sindacato di questa Corte. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un. 6 ottobre 1971, n. 2736 - Pres.

Flore - Est. Leone - P.M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Soc. Reno Immobiliare (avv. Bellardoni).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto dell'area - Edificabilità - Esistenza di limitazioni al momento dell'acquisto - Possibilità di rimozione.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

*Nel sistema della legge 2 luglio 1949 n. 408 bisogna distinguere una fase di applicazione delle agevolazioni in base alle risultanze dell'atto sottoposto a registrazione e una fase di verifica a costruzione ultimata; nella prima fase l'edificabilità dell'area va stabilita in relazione alla possibilità che la costruzione possa essere comunque realizzata senza violazione di norme vigenti dell'ordinamento, anche se per tale realizzazione l'interessato debba ricorrere a mezzi negoziali che presuppongono l'accordo con altri soggetti o il ricorso a mezzi di tutela giurisdizionale più o meno aleatori atti a rimuovere i limiti giuridici esistenti, salvo poi a verificare, nella seconda fase, se l'interessato sia riuscito a realizzare la costruzione per la quale l'agevolazione è stata concessa e se essa possa essere, in tutto o in parte, mantenuta (1).*

---

(1) La decisione si riconnette a quella 29 marzo 1969, n. 1029 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 869) e riconferma l'esclusione dell'agevolazione per le aree o parti di esse inedificabili al momento dell'acquisto per prescrizione

(*Omissis*). — Col secondo motivo il Ministero censura la sentenza d'appello perchè avrebbe violato l'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, l'art. 8 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, gli artt. 1371 e 1372 cod. civ. infine l'art. 112 c.p. civile e perchè sarebbe affetta da vizi di motivazione.

Assumendo che la Corte d'appello non avrebbe bene inteso la tesi svolta, l'Amministrazione delle Finanze precisa che, a suo parere, per l'applicazione dei benefici di cui alla cennata legge Tupini si deve aver riguardo alla situazione giuridica dell'area compravenduta, quale obiettivamente risulta al momento del trasferimento, ma in tale apprezzamento si deve tener conto anche delle servitù convenzionali di inedificabilità e della stessa volontà negoziale di escludere l'edificabilità di determinate porzioni dell'area; occorre infatti non solo che il negozio concerna un'area edificabile ma altresì che l'acquirente possa e voglia eseguire la costruzione di case aventi le caratteristiche volute dalla legge, essendo invece irrilevante che l'area sia non edificabile per vincoli posti da atti autoritativi o per vincoli convenzionali.

Aggiunge la ricorrente che non è conferente il rilievo che le servitù sono rimuovibili a mezzo di accordo degli interessati e perciò non importano un divieto assoluto di inedificabilità, dato che la situazione da prendere in considerazione è quella relativa al bene al momento del negozio; e che i vincoli di inedificabilità derivanti dai piani regolatori o da servitù convenzionali non comportano utilità dirette per le costruzioni eseguite nella porzione edificabile dell'area.

Anche queste censure sono prive di fondamento.

Puntualizzando la questione è da rilevare che essa non concerne quella parte dell'area compravenduta soggetta a persistenti vincoli di piano regolatore che ne escludono l'edificabilità (in relazione all'esclusione dai benefici della legge Tupini delle parti di area non edificabile a causa di vincoli creati dal piano regolatore, vedasi la sentenza di questa S.C. n. 1029 del 1969); concerne invece una parte dell'area sot-

---

di piano regolatore o per divieti imposti da norme cogenti dell'ordinamento. Per quanto riguarda invece le limitazioni derivanti da rapporti di diritto privato o imposte con atti amministrativi particolari, non si può in sede di registrazione dar rilevanza a limitazioni che sono astrattamente rimuovibili attraverso negozi di diritto privato, anche se richiedono il consenso non coercibile di altri soggetti, o l'esercizio di azioni giurisdizionali « più o meno aleatorie ». Su quest'ultimo punto deve rilevarsi che la decisione in definitiva trasferisce nella seconda fase (quella della verifica a costruzione eseguita) gran parte dei controlli sulla sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Non essendo possibile in sede di registrazione una valutazione della probabilità di risultato positivo delle iniziative che l'interessato potrà prendere per rimuovere le limitazioni particolari dell'edificazione, si finisce col restringere quella prima fase di verifica dei presupposti dell'agevola-

toposta a vincoli destinati a garantire la funzionalità dell'edificando fabbricato con la determinazione di allineamenti imposti nella licenza edilizia, di distanze legali e simili, nonché a limitazioni stabilite a vantaggio di immobili contigui con servitù convenzionali.

Orbene, fermo il principio che l'edificabilità dell'intera area acquistata costituisce il presupposto per la concessione dei benefici fiscali di cui al citato art. 14 e che la norma contenuta nel capoverso di detto articolo (« sulla parte di suolo attigua ad fabbricato, è dovuta, a costruzione ultimata, l'ordinaria imposta di registro ed ipotecaria ») non costituisce integrazione della nozione di edificabilità ai fini della concessione dei benefici stessi ma contiene solo le condizioni per la conservazione di questi, nel senso che a costruzione ultimata tale area deve risultare edificata per almeno un terzo (Cass. sent. cit.), deve rilevarsi che il sistema della legge Tupini è organizzato su una fase di applicazione dei benefici in base alle risultanze dell'atto negoziale sottoposto a registrazione e su una fase di verifica a costruzione ultimata o alla scadenza del termine per eseguirla; fasi logicamente collegate in relazione allo scopo che i benefici stabiliti in vista delle esigenze della costruzione sollecita di abitazioni non di lusso non siano utilizzati per atti che a tale esigenza non rispondano. È insito in questo sistema il concetto che le questioni relative alla concreta edificabilità di questa o di quella parte dell'area compravenduta come area edificabile e destinata dal compratore alla costruzione di case non di lusso, debbano essere risolte più che sul piano interpretativo del negozio su quello concreto ed effettuale della realtà obiettiva a costruzione ultimata, realtà che realizza la finalità dei benefici tributari e ne determina esattamente l'applicazione.

Concetto, questo, che è in un certo senso connaturato a benefici fiscali che non sono ispirati solo ad uno stato di fatto o giuridico attuale di un bene (edificabilità dell'area) bensì a tale stato considerato in funzione del risultato ulteriore che è possibile ottenere con un determinato impiego del bene in un'attività produttiva, risultato ulteriore e definitivo che l'ordinamento intende promuovere e favorire.

---

zione. Ma in tal modo si fa diventare pressochè normale l'applicazione del capoverso dell'art. 14 della legge n. 408, che invece nel sistema della legge costituisce piuttosto un'eccezione.

Deve inoltre rilevarsi che il principio sembra affermato nella decisione in via generale per ogni sorta di limitazione particolare all'edificabilità, mentre il capoverso dell'art. 14 consente la liquidazione ritardata dell'imposta normale solo per « la parte del suolo attigua al fabbricato ». Ciò dovrebbe almeno giustificare l'esclusione dell'agevolazione al momento della registrazione quando per l'esistenza di limitazioni attuali (siano o no rimovibili in futuro) non è possibile l'edificazione nemmeno sulla parte del suolo corrispondente a un terzo.

Sicchè mentre la destinazione del bene alla determinata attività produttiva è anch'essa indispensabile presupposto dell'applicazione del beneficio tributario nella fase di valutazione dell'atto negoziale ai fini della registrazione, l'accertamento del reale e completo prodursi del risultato economico che la legge intende favorire rappresenta la condizione della definitiva spettanza del beneficio ed il criterio reale della misura di esso.

In questa prospettiva di linee generali dell'istituto in esame, che del resto si ricavano con una certa chiarezza dalla legge Tupini, edificabilità dell'area e destinazione di essa alla costruzione delle case di cui all'art. 13 della medesima legge sono dunque elementi inscindibili quale presupposto delle agevolazioni tributarie di cui al successivo art. 14. E questo rilievo porta ad una moderazione interpretativa nella valutazione della edificabilità dell'area, nel senso che nella detta fase di valutazione dell'atto negoziale di acquisto non è lecito escludere l'edificabilità dell'area in base a limiti giuridici esistenti al momento in cui l'atto è costituito se la destinazione alla costruzione possa essere comunque realizzata, senza violazione di norme cogenti dell'ordinamento, anche se per tale realizzazione l'interessato debba sperimentare il ricorso a mezzi negoziali che presuppongono l'accordo con altri soggetti o il ricorso a mezzi di tutela giurisdizionale più o meno aleatori, atti a rimuovere i limiti giuridici esistenti, salvo poi a verificare a costruzione eseguita o scaduto il termine di legge per tale verifica se l'interessato sia in concreto riuscito a realizzare sull'area le costruzioni per le quali essa è stata acquistata.

Nella fattispecie l'Amministrazione non s'è attenuta a tale criterio, ma ha inteso interpretare l'art. 14 della legge Tupini in senso restrittivo, intrinsecamente contrario sia alla *ratio* della norma, sia al sistema concreto di tassazione all'uopo disposto dal legislatore, dando pienamente rilievo allo stato giuridico dell'area al momento dell'acquisto, come se esso fosse in ogni caso cogente ed immutabile e fosse di conseguenza impeditivo in concreto della destinazione alla costruzione di case: il che non è, come s'è spiegato innanzi.

La Corte d'Appello ha accertato infatti che i limiti relativi alla utilizzazione dell'intera area alla costruzione di case di abitazione erano suscettibili di eliminazione con l'impiego dei mezzi esistenti nell'ordinamento e da questa valutazione, che non è oggetto di censura riferita com'è ai soli vincoli negoziali o relativi a modalità costruttive disposte nella licenza edilizia, rettamente la Corte medesima ha dedotto l'illegittimità della pretesa della Finanza di escludere dai benefici della legge Tupini le parti di area soggette ai detti vincoli e di assoggettare l'atto di acquisto dell'area alla normale imposta di registro anche per queste parti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ottobre 1971, n. 2786 - Pres. Giannattasio - Est. Brancaccio - P. M. Antoci (diff.) - Vilardi (avv. Cavalieri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Controversia di imposta - Opposizione all'esecuzione degli eredi del contribuente - Competenza del Tribunale erariale.**

(c.p.c. artt. 25, 615 e 619; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 7 e 8).

*Quando l'opposizione è proposta dagli eredi del contribuente, necessariamente si verte al di fuori dell'opposizione del terzo di cui all'art. 619 c.p.c., e di conseguenza la controversia ha per oggetto la pretesa esecutiva, cioè il potere della Finanza verso il soggetto passivo del tributo all'adempimento; tale controversia è sempre devoluta alla competenza del Tribunale ove ha sede l'Avvocatura dello Stato non concernendo l'esecuzione (1).*

(Omissis). — L'istante lamenta che la competenza del Tribunale di Catanzaro sia stata affermata con erronea applicazione dell'art. 8 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, che demanda la decisione delle controversie riguardanti le imposte, anche se insorte in sede di esecuzione, al Tribunale del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato l'imposta, e in violazione dell'art. 7 dello stesso decreto che stabilisce che le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, fra l'altro, per i procedimenti esecutivi. Secondo l'istante la prima norma deroga alla seconda solo per le controversie che abbiano come soggetti l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ma nella specie essa istante doveva considerarsi una persona terza rispetto al rapporto tributario, che era intercorso fra la detta Amministrazione, da una parte, e l'appaltatore Dattilo Francesco e il Comune di Locri dall'altra; come tale essa aveva proposto un'azione rivolta a sottrarre beni di una proprietà all'esecuzione iniziata dal Fisco per realizzare la pretesa oggetto di quel rapporto, azione che doveva essere definita opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.:

(1) Decisione da condividere pienamente. Sull'ampiezza della controversia di imposta che si instauri fra i soggetti del rapporto tributario v. *Relazione Avv. Stato 1966-70*, II, 531. Importante è la seconda parte della sentenza nella quale si nega ai fini che interessano ogni distinzione tra debitore e responsabile dell'imposta. Premesso che nel caso non veniva in questione la figura tipica del responsabile di imposta, si è giustamente affermato che la distinzione va posta soltanto tra terzo opponente e debitore opponente (artt. 615 e 619 c.p.c.); se infatti l'opponente non può conte-

questa definizione dell'azione implicava che si doveva dichiarare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, a cui spettava la decisione della controversia in applicazione della citata norma dell'art. 7 del r.d. del 1933.

Il P. M. sostanzialmente aderisce a questa tesi.

La decisione sull'istanza di regolamento di competenza richiede che sia esattamente qualificata l'azione proposta dalla Villardi.

È appena il caso di avvertire che all'uopo non ha rilevanza la definizione che a codesta azione la parte ha ritenuto di dare; la qualificazione giuridica della domanda è un potere-dovere del giudice, che non sarebbe concepibile vincolare all'apprezzamento della parte senza incidere sull'esercizio stesso della sua funzione istituzionale. Peraltro essa va operata nella base dei fatti dedotti dalla parte e del concreto risultato giuridico che questa si propone di ottenere.

Dai fatti esposti dalla Villardi nell'atto introduttivo del giudizio e dal risultato a cui essa tende emerge palesemente che la sua domanda, ancorchè da lei qualificata opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non integra gli estremi dell'istituto contemplato in questa norma, ma si configura come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. è caratterizzata dal presupposto che non si controverta sull'estraneità dell'opponente al rapporto esecutivo. In questo tipo di azione, pacifica l'estraneità del terzo a codesto rapporto, è in discussione solo un diritto reale del medesimo sul bene pignorato, al fine di sottrarre questo all'esecuzione nei limiti del diritto vantato. Ove il riconoscimento di un tale diritto venga chiesto non da terzo estraneo al rapporto esecutivo, ma dal soggetto passivo di questo, la lite non ha in realtà ad oggetto il riconoscimento di quel diritto, ma la legittimità dell'esecuzione. Invero la domanda proposta dall'esecutato per ottenere la liberazione del suo bene dal vincolo esecutivo non ha nessun significato giuridico, se non la si intende come diretta ad escludere la fondatezza della pretesa esecutiva, perchè, fino a che questa rimane integra, la liberazione del bene non è giuridicamente concepibile.

La Villardi rappresenta una situazione di fatto caratterizzata dalla pendenza di una procedura esecutiva nei suoi riguardi per un debito

---

stare la sussistenza del debito di imposta (caso del terzo proprietario del bene gravato da privilegio speciale e del contribuente di fatto) si resta necessariamente nei limiti di una controversia civile attinente alla esecuzione su determinati beni; ma se l'opponente o come successore a titolo universale del contribuente o come sostituto di imposta o come responsabile di imposta (in senso tecnico) è abilitato a contestare il fondamento della pretesa tributaria (e, in sede di opposizione, il fondamento dell'azione esecutiva), non può certo dirsi che l'opponente « sia estraneo al rapporto esecutivo ».

del marito e dalla contestazione della sua responsabilità per codesto debito, e sulla base di questa situazione di fatto essa chiede la liberazione dei suoi beni caduti in quella procedura: quale che sia stata la forma della impostazione da lei data alla domanda, questa, per quanto ora si è osservato in termini di principi, non può essere intesa che come rivolta a negare il titolo che sorregge il rapporto esecutivo, perchè la caducazione di codesto titolo è il presupposto indispensabile per la sottrazione delle cose staggite alla loro destinazione al soddisfacimento delle ragioni di chi di esso si avvale in quella procedura. Intesa la domanda in questi termini, resta dimostrato che essa va qualificata non come opposizione id terzo, ma come opposizione all'esecuzione.

Da tale qualificazione consegue che la competenza territoriale a decidere la causa deve essere determinata in base all'art. 8 e non all'art. 7 del r.d. del 1933 n. 1611, perchè ricorre il caso, previsto dalla prima norma, di controversia tributaria insorta in sede di esecuzione.

Ad escludere l'applicazione di codesta norma, per affermare quella dell'altra che rinvia alle regole generali sulla competenza, non si potrebbe pervenire accogliendo la tesi a cui accennano la ricorrente e il P. M., senza peraltro svilupparla, secondo la quale, in linea di principio, controversia tributaria, ai sensi del citato art. 8, è solo quella in cui nel soggetto passivo del rapporto in contestazione confluisca la duplice qualità di debitore di imposta e di responsabile per il pagamento di essa, e non quella in cui tale soggetto, come sarebbe nella specie, rivesta solo la seconda qualità.

Nè la lettera nè la *ratio* della norma ne giustificano questa interpretazione restrittiva: non la prima, poichè il generico riferimento alle « controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse » — per ripetere testualmente le espressioni adottate dal legislatore — non contiene nessun indizio da cui si possa desumere che si sia voluto assegnare rilevanza alla distinzione fra debito e responsabilità nel rapporto tributario per escludere dall'ambito di quelle controversie le liti riguardanti i soggetti responsabili per altrui debiti di imposta; non la seconda, perchè, in conformità di quanto ritenuto da questa Corte Suprema, in altra occasione (sentenza n. 1704 del 4 luglio 1962), deve affermarsi che la norma ha il suo fondamento nella specifica procedura che si instaura presso l'amministrazione quando un ufficio di questa provveda a una liquidazione di imposta; siffatta procedura comporta un collegamento territoriale fra l'amministrazione finanziaria e l'Avvocatura dello Stato che giustifica il collegarsi al medesimo luogo pure del foro erariale: questa ragione non fa conto alcuno della situazione del soggetto passivo del rapporto tributario e ricorre, quindi, anche se questi è solo responsabile del debito di imposta e non anche esso stesso debitore.

In applicazione del citato art. 8, competente a decidere la controversia in esame risulta essere il Tribunale di Catanzaro. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 11 ottobre 1971, n. 2829 - Pres. Stella Richter - Est. Mirabelli - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin) c. Coop. Proprietari Lavandai.

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Commissioni tributarie - Competenza - Sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione provinciale - Competenza per la sola valutazione - Decisione su questioni di diritto - Ricorso alla Commissione Centrale - Inammissibilità.**

*La sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione provinciale è competente a decidere soltanto questioni di valutazione; se peraltro essa decide su questioni di diritto, la relativa decisione non è impugnabile innanzi alla Commissione Centrale, e diventa inopponibile se contro di essa non viene proposto ricorso per Cassazione o azione ordinaria (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 17 del r.d.l. 15 dicembre 1938, n. 1975, degli artt. 1 e 4 del d.l.l. 25 maggio 1945, n. 301, e dell'art. 27 della l. 6 agosto 1954, n. 603, a sensi del-

---

(1) È stato ormai chiarito che la sezione speciale per la imposta di negoziazione della Commissione provinciale è sotto ogni profilo una Commissione per la valutazione che pronuncia in seconda istanza decisioni definitive soggette soltanto a ricorso per Cassazione e all'impugnazione di legittimità innanzi al Tribunale per difetto di calcolo e errore di apprezzamento (Cass. 25 maggio 1971, n. 1537, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1093 che ha anche chiarito che il ricorso, inammissibile alla Commissione Centrale non può essere utile nemmeno per salvare il termine); numerosissime sono poi le decisioni che escludono in ogni caso che la Commissione Centrale possa essere adita in terza istanza, anche se solo per questioni di vizi del procedimento o di competenza della Commissione (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 497). Deve rilevarsi una imprecisione nella decisione in *Rassegna* ove si afferma che l'incompetenza della decisione che abbia pronunciato su questioni di diritto può essere dedotta, oltre che con ricorso per Cassazione, « con ricorso ordinario davanti l'Autorità Giudiziaria ». Se con ciò si intende riferirsi all'impugnazione ex art. 29 terzo comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, bisogna rilevare che in quella sede non può essere denunciata l'incompetenza della Commissione (Cass. Sez. Un. 20 luglio 1971, n. 2364, in questo fascicolo pag. 1439); se invece, come sembra più ragionevole, si è inteso far riferimento all'azione ordinaria proposta in via autonoma (e non in grado di impugnazione) è necessario rilevare che tale azione può essere bensì proposta per far decidere nel merito la questione di diritto (mentre non può esserlo, ovviamente, per la parte che concerne la valutazione), ma non mai per far dichiarare l'incompetenza della Commissione.

l'art. 111 della Costituzione e dell'art. 360, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., deducendo che la Sezione speciale imposte di negoziazione della Commissione Provinciale delle Imposte, di cui all'art. 1 del d.l.l. 25 maggio 1945, n. 301, la cui competenza è stata mantenuta ferma dalla l. 6 agosto 1954, n. 603, è un organo giurisdizionale al quale è stata attribuita la specifica competenza a decidere, in via esclusiva e definitiva, le controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, e non anche quella di decidere su questioni attinenti alla tassabilità dei medesimi, e che quindi, poichè nel caso in esame è incontestabile che la questione risolta riguardava la tassabilità e non la valutazione, è indubbio che la Sezione speciale abbia giudicato su materia sottratta alla sua competenza; ma che, però, per la natura definitiva delle decisioni di tale Sezione deve essere ritenuto che sia da escludere l'impugnabilità delle decisioni della stessa alla Commissione Centrale.

L'Amministrazione ricorrente sostiene, quindi, che la Commissione Centrale, prendendo in esame il ricorso avverso la decisione della Sezione speciale della Commissione provinciale ha giudicato fuori dell'ambito della sua competenza giurisdizionale, e chiede che la decisione di questa sia cassata senza rinvio, perchè emessa da organo carente di giurisdizione; la Commissione Centrale sarebbe stata competente, in-

---

L'azione ordinaria, infatti, può essere esperita per riproporre *ex novo* ed in via autonoma una questione di diritto comunque decisa da una commissione (competente e non), ma non per denunciare i vizi del procedimento, fra i quali va ricompresa l'incompetenza, innanzi alle Commissioni. Ne consegue che il Giudice ordinario decide definitivamente nel merito la questione di diritto sulla quale ha la giurisdizione e ciò esclude assolutamente che possa tornarsi innanzi alle Commissioni; ulteriore conseguenza è che se la questione di diritto decisa dalla Commissione di valutazione è pregiudiziale alla valutazione, essa non può essere utilmente portata alla cognizione del giudice ordinario che non potrebbe mai conoscere della valutazione, se adito in via autonoma, e non potrebbe spaziare oltre i limiti del difetto di calcolo e dell'errore di apprezzamento se adito in grado di impugnazione (sent. 20 luglio 1971, n. 2364 già citata).

Riassumendo quindi si deve ritenere che allorchè la Commissione provinciale di valutazione abbia deciso senza essere competente una questione di diritto, il solo rimedio esperibile è il ricorso per Cassazione; ove questo non sia stato interposto, può essere adito il Tribunale con azione autonoma soltanto se la questione di diritto sia separabile da quella di valutazione sì che possa essere decisa definitivamente nel merito dal giudice ordinario; se invece la questione di diritto è pregiudiziale alla valutazione e in essa si assorbe non è più deducibile innanzi all'A.G.D. né in via autonoma, perché sarebbe impossibile (oltre che inutile) decidere una questione pregiudiziale lasciando invariata la decisione conclusiva di valutazione né in via di impugnazione *ex art. 29* terzo comma, perchè in questa sede non potrebbe denunciarsi nè l'incompetenza della Commissione n. la violazione di legge. Sull'argomento v. anche *Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 515 e segg., 539.*

fatti, solo se il ricorso della contribuente fosse stato deciso in primo grado dalla sezione diritto della Commissione provinciale delle imposte di Milano.

Il ricorso dell'Amministrazione è fondato.

La questione è stata già ripetutamente risolta nel senso sostenuto dall'Amministrazione ricorrente da queste Sezioni Unite (sentt. 18 ottobre 1961, n. 2225; 3 maggio 1962, n. 858; 26 febbraio 1963, n. 471; 12 luglio 1966, n. 1848), le quali hanno dedotto dalla definitività delle decisioni della Sezione speciale la preclusione del ricorso alla Commissione Centrale; e tale preclusione sussiste anche quando la Sezione speciale, anziché decidere su questione di sua competenza e in grado di appello sulla valutazione del Comitato Agenti di cambio, a sensi delle norme suindicate, abbia deciso, in primo grado, una questione di diritto, giacché l'avere valicato i limiti delle proprie attribuzioni costituisce un vizio che potrebbe essere fatto valere con la proposizione di ricorso ordinario dinanzi all'autorità giudiziaria o di ricorso di legittimità, a sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma che non può formare oggetto di ricorso alla Commissione Centrale.

Ad inficiare tale conclusione non sono sufficienti le argomentazioni addotte dalla Cooperativa resistente. Nè, infatti, può essere accolta la tesi della non impugnabilità delle decisioni delle Commissioni tributarie a sensi dell'art. 111 della Costituzione, che contrasta con i principi costantemente affermati da questa Corte; nè può darsi rilevanza all'osservazione che, una volta riconosciuto che il contenuto della decisione consista nella soluzione di una questione di diritto si debba ammettere la ricorribilità alla Commissione Centrale, in quanto la competenza giurisdizionale di questa è esclusa nei confronti di pronunce cui la legge attribuisce il carattere della definitività. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 ottobre 1971, n. 2847 - Pres. Caporaso - Est. Pascasio - P. M. Gentile (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Snia Viscosa (avv. Andrioli).

**Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Ricorso alla Commissione Centrale - Motivazione - Esposizione del fatto - Necessità.**

*Il ricorso alla Commissione Centrale è un gravame limitato ad ipotesi dalla legge tassativamente previste, che si concreta in un iudicium rescindens il cui oggetto è costituito dal riscontro di errori tipici; conseguentemente il ricorso alla Commissione Centrale deve contenere*

a pena di nullità l'esposizione del fatto che ha funzione di necessario presupposto per l'esame delle questioni di diritto e della logicità della motivazione (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 38, 45, 46, 47 e 48 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 in relazione all'art. 156 c.p.c., sostiene che l'esposizione dei fatti nel ricorso proposto alla Commissione centrale delle imposte non è prescritta a pena di inammissibilità e che questa non può essere dichiarata se — come nel caso si sarebbe verificato — i motivi dedotti consentano di individuare i vizi di attività e di giudizio denunciati.

La censura non è fondata.

Infatti, l'art. 46 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 statuisce che, nei casi ammessi dalla legge, debbono, nei ricorsi alla Commissione centrale, essere esposti i fatti, le questioni ed i capi della decisione impugnata, indicando gli articoli di legge o di regolamento che si affermano violati o erroneamente applicati.

La norma va coordinata con quella del precedente art. 45, secondo la quale il contribuente o l'Ufficio possono ricorrere alla Commissione centrale nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta »; e con l'articolo 48, ottavo comma, secondo il quale « quando la Commissione centrale rinvia una controversia alla Commissione provinciale per nuovo giudizio, questo deve essere emesso da una sezione competente, diversa da quella che ha adottata la decisione annullata ».

Dal coordinamento di queste disposizioni, nel loro rapporto (al pari delle altre che disciplinano il processo innanzi le commissioni tributarie) di legge speciale rispetto alla legge generale, costituita dagli articoli del codice di procedura civile che disciplinano il processo ordinario, si trae che il ricorso alla Commissione centrale delle imposte è strutturato non già come un gravame illimitato, bensì come un gravame limitato ad ipotesi dalla legge tassativamente previste, con procedimento nettamente configurato come *iudicium rescindens* il cui oggetto è fornito dal riscontro di alcuni errori tipici che, a loro volta, debbono essere specificati, al fine di sollecitare dalla Commissione quella *renovatio instantiae* ch'essa ha facoltà di rimettere ad altra sezione della Commissione provinciale che ha giudicato.

---

(1) Sulla motivazione dei ricorsi alle Commissioni v. *Relazione Avv. Stato 1966-1970*, II, 502 e segg.; mentre si ritiene sufficiente una motivazione assai succinta per i ricorsi alle Commissioni distrettuale e provinciale, notevole è invece il rigore che si richiede per la motivazione dei ricorsi alla Centrale.

Meno ricca è la giurisprudenza sulla più ristretta ipotesi in cui il difetto di motivazione concerne l'esposizione del fatto.

Consegue che la Commissione Centrale come già altra volta questa Corte Suprema ha puntualizzato (Sez. Un., sent. 20 febbraio 1969, n. 565) è competente a conoscere: a) delle questioni di diritto; b) delle questioni di fatto che, connesse con le questioni di diritto, costituiscono presupposti strumentali indispensabili per l'applicazione della legge; c) dei vizi logici che infirmano la motivazione in fatto della decisione impugnata.

L'esposizione del fatto ha dunque la sua funzione di necessario presupposto rispetto alle questioni di diritto o di strumento di controllo della logicità della motivazione, per cui costituisce requisito essenziale la cui mancanza, pur non essendo specificamente sanzionata dalla legge speciale, trova, tuttavia, la sua sanzione nel regime delle nullità ed in quello delle impugnazioni regolato dal codice di procedura civile, il quale, in relazione alla natura dell'atto di cui la legge prescrive obbligatoriamente il contenuto, statuisce la nullità quando esso manca dei requisiti formali per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). E la nullità è causa prevista di inammissibilità del gravame in quanto lo stesso rapporto processuale che si sarebbe dovuto costituire per effetto della dichiarazione di impugnazione, è in realtà insussistente (artt. 360, n. 4, 398 c.p.c., 201, 8° comma c.p.c. cfr. sent. 644 del 1957 di questa Corte).

Vero è che, secondo quanto ebbe a rilevarsi nella sentenza citata, la norma del citato art. 46 così precisata nell'oggetto, nella sanzione, nell'intrinseca sua natura, deve di certo essere interpretata con criterio funzionale, nel senso che l'esposizione del fatto, delle questioni e dei capi della decisione contestata e la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si affermano violati o erroneamente applicati debbono ritenersi necessarie per la individuazione del cosiddetto « merito dell'impugnazione ». Ma il fatto deve essere esposto e gli articoli di legge che si assumono violati debbono essere indicati come componenti di questioni concrete, atte ad identificare il principio di diritto applicabile alla fattispecie in esame.

Tali concrete questioni non sono affatto poste dal ricorso proposto dall'Amministrazione alla Commissione centrale.

Quanto alla lett. a) concernente gli interessi sui conti correnti di corrispondenza, manca ogni riferimento alla fattispecie, nè la semplice indicazione dell'art. 85 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 appare sufficiente sia alla enunciazione della questione che si vorrebbe sollevare, sia alla identificazione del principio di diritto che si pretenderebbe fosse applicato; quanto alla lett. b), l'Ufficio denuncia l'eccessività di una detrazione ai sensi dell'art. 84 del citato t.u. senza neppure indicare a quale provento essa sia riferita: analoghe deficienze si rilevano nelle lettere c), d) ed e) in relazione alla conversione di obbligazioni in azioni; per realizzo di riserve e per spese di gestioni di immobili senza precisare

i presupposti di fatto, le questioni ed i vizi della pronuncia gravata. Nè ad integrare tali gravi deficienze potevano valere successive deduzioni, presentate dalla Amministrazione ben oltre il termine stabilito per ricorrere.

Consegue che esattamente la Commissione centrale ebbe a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per cui il presente gravame deve essere rigettato siccome infondato. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un. 4 dicembre 1971, n. 3521 - *Pres.* Scarpello - *Est.* Berri - *P. M.* Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni) c. Banca Nazionale dell'Agricoltura (avv. Aleandri, Pepe, Visentini, Micheli).

**Imposta di ricchezza mobile - Società ed enti tassabili in base a bilancio - Interessi passivi - Deducibilità - Criterio di proporzionalità - Presunzione - È relativa e non assoluta.**

(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 23; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 110).

**Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività inerenti alla porzione del reddito - Pagamento da parte dei soggetti tassabili in base a bilancio, delle aziende ed istituti di credito, dell'imposta di R. M., Cat. A, sugli interessi corrisposti ai reddituari e rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa - Non è perdita - È spesa - Inerenza alla produzione del reddito - Non sussiste.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 99 e 127).

*L'art. 23, secondo comma, della l. 5 gennaio 1956, n. 1 (riprodotto nell'art. 110 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) pone, per l'esigenza di semplificare l'accertamento, una presunzione basata su di un criterio di proporzionalità, secondo il quale gli interessi passivi corrisposti dalle Società ed Enti tassabili in base a bilancio sono deducibili dal reddito di R.M. - Cat. B - per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi, che entrano a comporre il reddito assoggettabile all'imposta di R.M., e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente. Tale presunzione non è assoluta, sibbene relativa. Se il criterio adottato, infatti, ha la sua ragion d'essere nella difficoltà di operare la relativa distinzione, quando la difficoltà manca, la norma non può esplicare efficacia. La presunzione, pertanto, non ha ragione di esistere allorchè vi è un obbligo all'acquisto e al possesso del cespite esente (b.t.o.) costituente cauzione (1).*

---

(1-2) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna e con altre due portanti la stessa data (nn. 3522 e 3523, rese su ricorsi proposti dalla Banca Popolare di Teramo e di Città Sant'Angelo

*Il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile di Categoria A, effettuato dagli Istituti di Credito (sostituti di imposta) in luogo dei loro depositanti (soggetti passivi di imposta) e per il quale i detti Istituti non esercitano la rivalsa ammessa dall'art. 127 t.u. n. 645 del 1958, non costituisce perdita ai sensi dell'art. 99 del detto t.u. Detto pagamento costituisce spesa in considerazione del fatto che sul piano economico è indubbio che il pagamento di somma, pur a titolo di imposta altrui, costituisce sempre una spesa riduttiva del capitale circolante di esercizio della banca. La qualifica di perdita, attinente peraltro al conto patrimoniale più che al conto di gestione, potrebbe trarre attendibilità dalla distinzione del momento di pagamento della imposta dal momento, successivo, di rinuncia all'esercizio del diritto al suo recupero nei confronti dei depositanti, effettivi debitori: ma tale distinzione appare fittizia, perchè il pagamento della imposta avviene col contestuale intendimento od impegno della Banca (verso i clienti depositanti) di non operare il recupero; qui trova fondamento la già fatta asserzione che si è in presenza di due momenti da ricondurre ad unità, perchè finalisticamente collegati. La spesa, che gli Istituti di Credito sostengono effettuando il pagamento della imposta di R.M., Cat. A, sugli interessi corrisposti ai depositanti senza esercitare la rivalsa, non è inerente alla produzione del reddito, trattandosi di spesa volontaria che non ha alcun nesso di causalità diretta con la produzione del reddito stesso. La ragione unica del sorgere e del permanere di detta spesa, come posta passiva del bilancio, è la rinuncia della Banca a recuperarla dai depositanti, per conto dei quali, a titolo di loro imposta personale, è stata corrisposta dalla Banca stessa all'erario. La volontarietà*

contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per l'annullamento di due sentenze della Corte di Appello de L'Aquila), si sono nuovamente occupate, confermando e ulteriormente precisando il proprio precedente giudizio (Sez. Un. 12 gennaio 1967, n. 125, in questa *Rassegna*, 1967, I, 644 e segg.), della questione della detraibilità o meno, dal reddito di impresa dei soggetti tassabili in base a bilancio e delle aziende ed Istituto di credito, delle somme, pagate per imposta di R.M. - Cat. A, sugli interessi e premi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa sui reddituari (art. 127 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Dopo la citata sentenza delle Sez. Un. n. 125 del 1967, si riteneva che la questione fosse oramai definitivamente risolta. Senonchè prima la Commissione Provinciale delle Imposte di Novara e poi la Commissione Centrale, quest'ultima giudicando a Sezioni Unite sul ricorso proposto dall'Ufficio delle Imposte avverso la decisione della detta Commissione Provinciale, (in questa *Rassegna*, 1969, I, 926 e segg., con nota della Redazione), avevano ritenuto di potersi discostare dall'insegnamento della Corte Suprema.

La decisione della Commissione Centrale a Sezioni Unite fu dichiarata giuridicamente inesistente dalla Corte di Cassazione, con la Sent. Sez. Un. 9 ottobre 1969, n. 3235 (in questa *Rassegna*, loc. cit.), per la irregolare composizione del Collegio giudicante. Rinviata, quindi, la controversia, per

*della rinuncia non è esclusa dalle disposizioni contenute negli artt. 32, 35 e 87 del r.d. 12 marzo 1936, n. 375, e 2 d.l.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 591, relativi alla disciplina del cartello bancario, nè dalla esistenza di accordi interbancari o da convenzioni intervenute, nella forma più varia, tra le banche e i depositanti, cioè da strumenti dell'autonomia negoziale, che, ancorchè leciti, non possono modificare le norme imperative che attuano la ripartizione dell'imposta di r.m. tra i vari soggetti. Anche se le Banche sono vincolate a determinati tassi di interessi passivi collegati con la funzione del reperimento del risparmio, è vano ricercare in tutta la disciplina ora richiamata una disposizione, avente il valore di legge sostanziale, che imponga di non esercitare la rivalsa prevista dall'art. 127 del t.u. n. 645 del 1958.*

(Omissis). — In sede di definizione bonaria del reddito netto di R.M. cat. B, per l'esercizio finanziario 1956 la società p. az. Banca Nazionale dell'Agricoltura contestò la tassabilità di L. 558.680.271, quale imposta di cat. A sugli interessi passivi e di L. 11.225.336, quale imposta sulle società; e contestò inoltre l'inclusione, tra i ricavi esenti che concorrono alla ripartizione degli interessi passivi, a norma dell'art. 23 della legge 25 gennaio 1956, n. 1, degli interessi attivi sui Buoni del Tesoro ordinari depositati a norma di legge presso la Banca d'Italia a garanzia del rapporto tra patrimonio e massa fiduciaria.

Per la decisione in ordine alle riserve venne adita la Commissione distrettuale di Roma che, accogliendo parzialmente il reclamo, ammise in detrazione l'imposta di categoria A e l'imposta sulle società.

---

nuovo giudizio, alla Commissione Centrale, non risulta che questa abbia su di essa nuovamente deciso.

Frattanto, la stessa Commissione Centrale, con numerose decisioni a Sezioni Semplici, tutte impugnate con ricorso in Cassazione o con azione giudiziaria innanzi ai competenti Tribunali, sulla scia della decisione numero 99776 del 2 dicembre 1968 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 947), resa a Sezioni Unite e dichiarata — come si è detto — giuridicamente inesistente dalla Corte di Cassazione, ha continuato ad affermare la detraibilità dal reddito di R.M. - Cat. B, delle aziende ed Istituti di Credito, delle sopraindicate somme pagate per R.M. - Cat. A, sugli interessi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in rassegna e le altre due indicate, del tutto analoghe alla prima nella motivazione, ha riconfermato il proprio orientamento giurisprudenziale, iniziatosi con la sentenza della Cassazione Romana 24 febbraio 1902 (in *Foro It.*, 1902, I, col. 759) e rimasto immutato nelle successive sentenze Sez. I, n. 3672 del 24 novembre 1927 (in *Riv. leg. fisc.*, 1928, 241), Sez. I, n. 1115 del 7 maggio 1963 (in *Giur. It.*, 1964, I, 1, col. 822) e Sez. Un. n. 125 del 12 gennaio 1967, già citata, orientamento secondo il quale le somme pagate per R.M. - Cat. A, sugli interessi dovuti e per le quali non venga esercitata la rivalsa

Su appello dell'Ufficio e della società, la Commissione provinciale di Roma in data 20 aprile 1964 in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarò indetraibile l'imposta sulle società, ma dichiarò la detraibilità della imposta di r.m. cat. A corrisposta sugli interessi passivi, nonché la detraibilità degli interessi sui buoni del tesoro ordinari. L'Ufficio delle Imposte propose ricorso alla Commissione Centrale, denunciando la violazione degli artt. 32 del t.u. 24 agosto 1877 e 23 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

La Commissione Centrale, con decisione del 21 gennaio 1966, numero 80757, Sez. I, in parziale accoglimento del ricorso dell'Ufficio, ha annullato la decisione impugnata per la parte relativa alla dichiarazione di detraibilità delle somme per imposta di r.m. cat. A, sugli interessi passivi corrisposti ai depositanti, confermandola nel resto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria.

Resiste con controricorso la Banca Nazionale della Agricoltura che ha proposto ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti sotto il numero di ruolo più antico n. 2649 del 1966.

Con l'unico motivo del ricorso principale l'Amministrazione delle finanze dello Stato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in relazione ai principi ed

---

non costituiscono *spesa inerente* alla produzione del reddito soggetto alla imposta di R.M. - Cat. B, e non sono, perciò, detraibili da tale reddito.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le dette sentenze nn. 3521, 3522 e e 3523, hanno, peraltro, escluso che la posta passiva di bilancio, rappresentata dal pagamento di imposta altrui, per la quale poi non si eserciti la rivalsa, costituisca una perdita, ai sensi dell'art. 99 del t.u. del 1958, considerando: « . . . . *sul piano economico è indubbio che il pagamento di somma, pur a titolo di imposta altrui, costituisce sempre una spesa riduttiva del capitale circolante di esercizio della banca.*

*La qualifica di perdita, attinente peraltro al conto patrimoniale più che al conto di gestione, potrebbe trarre attendibilità dalla distinzione del momento di pagamento dell'imposta dal momento, successivo, di rinuncia all'esercizio del diritto del suo recupero nei confronti dei depositanti, effettivi debitori; ma tale distinzione appare fittizia, perchè il pagamento d'imposta avviene col contestuale intendimento od impegno della Banca (verso i clienti depositanti) di non operare il recupero; qui trova fondamento la già fatta asserzione che si è in presenza di due momenti da ricondurre ad unità, perchè finalisticamente collegati ».*

alle norme giuridiche in tema di interpretazione della legge (art. 12 delle disposizioni sulla legge generale); omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ..

Assume l'amministrazione ricorrente che, mettendo a raffronto con le precedenti norme abrogate (articoli 31 e 32 legge organica di r.m. del 24 agosto 1877, n. 4021, art. 55 del relativo regolamento 11 luglio 1907, n. 560 e art. 15 della legge 8 giugno 1931, n. 1231) quella vigente dell'art. 23, secondo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, se ne dovrebbe dedurre che questa ultima disposizione avrebbe introdotto un criterio di ripartizione, fondato su una presunzione assoluta di proporzionalità, degli interessi passivi tra redditi soggetti all'imposta di r.m. cat. B, crediti esenti e proventi non soggetti alla detta imposta.

Precisa l'Amministrazione finanziaria che trattandosi di presunzione « juris ed de jure » dovrebbero ritenere che fosse impedita all'interprete qualsiasi deroga al nuovo criterio della proporzionalità introdotta dalla norma. Ne darebbero valida conferma le fonti parlamentari (relazione della quarta Commissione permanente della Camera dei Deputati e relazione ministeriale).

Osservano le Sezioni Unite che il motivo di ricorso non è fondato e che, per conseguenza, deve essere rigettato.

La Commissione centrale ha fatto retta applicazione del citato art. 23 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (riprodotto nella sostanza nell'art. 110 del t.u. imposte dirette del 1958, n. 645).

---

Le Sezioni Unite hanno così definito e chiuso quell'argomento introdotto con la sentenza n. 1115 del 7 maggio 1963 (v. in questa *Rassegna*, 1969, I, pag. 932, Nota della Redazione) della I Sez. della Corte di Cassazione, la quale, dandosi carico di esaminare un altro profilo della questione, aveva affermato: « Se, poi, le Aziende e gli Istituti non esercitano tale diritto, il pagamento dell'imposta si risolve in un onere di esercizio qualificabile come perdita ».

*Ora, mentre per le spese inerenti alla produzione del reddito, l'indagine diretta ad accertare tale inerenza, richiesta dalla legge come condizione necessaria per la loro detraibilità dal reddito medesimo, si esaurisce di fronte alla constatazione dell'esistenza del rapporto di causalità economica fra le spese e il reddito, per la perdita dovuta alla rinuncia al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito, tale indagine si estende alla ricerca della volontarietà o meno della rinuncia, in quanto la somma di danaro, nella quale si sostanzia la perdita, è detraibile dal reddito soltanto nel caso che la rinuncia sia imposta da cause del tutto estranee alla volontà del creditore ».*

Le Sezioni Unite, infine, hanno risolto un'altra questione, che era stata aperta dalla sentenza della Sez. I, 23 aprile 1969, n. 1291 (cfr. Nota della Redazione, in questa *Rassegna*, 1969, I, pag. 958 e segg.). Con tale sentenza la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione della Commissione Centrale delle Imposte del 23 giugno 1965, resa su rinvio disposto dalla stessa

La norma stabilisce che nei confronti delle società gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi, che entrano a comporre il reddito assoggettabile all'imposta di r.m., e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente. Quando, poi, siano incluse nei ricavi lordi, accanto alle entrate soggette all'imposta di r.m., anche entrate non sottoposte a tributo (tipico è il caso degli interessi attivi derivanti dai b.t.o., esenti per legge dall'imposta mobiliare), allora gli interessi passivi dovuti dal contribuente, in dipendenza di finanziamenti ottenuti dalla banca, possono essere dettratti nella proporzione sussistente tra l'ammontare degli introiti lordi, riferentisi al reddito tassabile e l'ammontare complessivo, comprendente anche le entrate esenti dall'imposta (cfr. secondo comma del citato art. 23).

In questo modo la legge, per l'esigenza di semplificare l'accertamento, pone una presunzione, basata sul richiamato criterio di proporzionalità.

Peraltro tale presunzione non è assoluta, sibbene relativa. Se il criterio adottato ha la sua ragione d'essere nella difficoltà di operare la relativa distinzione, è chiaro che quando la difficoltà manca, la norma non può esplicare efficacia.

La presunzione pertanto, non ha ragione di esistere allorchè, come nel caso, vi è un obbligo all'acquisto e al possesso del cespite esente (b.t.o.), costituente cauzione.

Esattamente, quindi, la Commissione centrale ha rilevato che in tal caso « nulla vi è da presumere, in quanto il suo acquisto si concreta nell'adempimento di un obbligo di legge e, quindi, è nella stessa legge la prova che il capitale all'uopo investito non è servito a produrre un cespite tassabile ».

---

Corte con la sentenza n. 1115 del 7 maggio 1963, osservando che la Commissione Centrale aveva trascurato di prendere in esame il fatto decisivo, dedotto dalla Banca in memoria e concretantesi nella incidenza che sulla volontarietà o meno della rinuncia potevano avere le disposizioni contenute nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (artt. 32, 35 e 87).

Commentando, nella richiamata nota redazionale, la indicata sentenza della Corte di Cassazione n. 1291 del 1969, si è rilevato che tale sentenza si era ispirata ad un eccessivo rigorismo formale, in considerazione che, dato anche che sussistesse, nella decisione della Commissione Centrale, il difetto di motivazione attinente all'omesso esame che sulla volontarietà della rinuncia potessero avere le citate disposizioni della Legge Bancaria, poteva la stessa Corte, trattandosi di questione afferente alla interpretazione di norme di diritto e che non implicava, quindi, accertamenti e valutazioni di merito, integrare la motivazione, ai sensi e in applicazione dell'art. 384 c.p.c.

Tale rilievo ha trovato integrale accoglimento nelle sentenze chè si annotano, delle Sezioni Unite, le quali hanno rilevato: « Sulla vo-

La ricorrente contesta anche la validità del richiamo, operato dalla Commissione centrale, alle circolari nn. 350860 e 352040 del 1957, sostenendo che le circolari stesse si applicano solo ai casi delle cauzioni costituite per l'autorizzazione o il mandato ad emettere assegni circolari o al caso dell'investimento di titoli azionari, nella misura minima del 60 % del valore dei cespiti per le società finanziarie, iscritte nell'apposito albo. L'assunto della ricorrente non è fondato, perchè la ragione delle citate circolari è quella di porre in evidenza la « ratio legis », che può essere individuata nella regola secondo cui, allorchè una norma di legge impone un investimento in titoli di Stato e questi siano costituiti in cauzione, non trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 23 della citata legge del 1956. I capitali utilizzati per siffatto scopo non sono stati impiegati dalla banca nella produzione di redditi tassabili.

Ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato.

Occorre ora passare all'esame del motivo di ricorso incidentale della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

La questione che viene proposta alle Sezioni Unite può così riassumersi sulla base dell'enunciazione del motivo di ricorso incidentale della Banca: la decisione impugnata ha ritenuto che nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile cat. B non siano detraibili le somme che le banche devono all'erario per l'imposta di ricchezza mobile cat. A sugli interessi da esse corrisposti, aventi natura di redditi da capitale, per le quali, per uso o per obbligo contrattuale assunto nei confronti dei depositanti che percepiscono gli interessi, non esercitano la rivalsa; così pronunciando è incorsa nell'omissione dell'esame di un punto decisivo della controversia prospettata dalla parte per avere ritenuto irrilevante l'esistenza e la prova di detto obbligo della Banca nei confronti dei depo-

---

*lontarietà della rinuncia, invero, non può sorgere alcun dubbio proprio tenuto conto di quella legislazione bancaria, che la ricorrente invoca a suo favore, e cioè degli artt. 32, 35 e 87 r.d. 12 marzo 1936, n. 375 e 2 d.l.c.p.s. 17 luglio 1947, n. 591, relativi alla disciplina del cartello bancario. Che il cartello bancario debba essere rispettato dagli Istituti di credito è un dato pacifico. Fin dal 1937 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si è pronunciato in tal senso con deliberazioni annualmente prese e pubblicate sul bollettino della Banca d'Italia, a cui è stato attribuito il potere di intervenire affinché sia mantenuto l'equilibrio fra i diversi settori in conformità alle direttive impartite.*

*Può senz'altro ammettersi che le banche, pertanto, siano praticamente vincolate a determinati tassi d'interesse passivi collegati con la funzione del reperimento del risparmio, ma vano è ricercare in tutta la disciplina ora richiamata una disposizione, avente il valore di legge sostanziale, che imponga di non esercitare la rivalsa prevista dall'art. 127 del T.U. più volte richiamato ».*

sitanti (violazione art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; art. 15 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, ora art. 127 del t.u. delle imposte dirette approvato con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 91, 105 del t.u. delle imposte dirette e gli articoli ad essi corrispondenti delle norme precedenti; artt. 1322, 1340, 1341, 1342, 1377 e 1374 cod. civ.).

La questione è stata definita in senso contrario al ricorso, cioè conformemente alla decisione impugnata, dalla sentenza 12 gennaio 1967, n. 125 delle Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile di categoria A, effettuato dagli istituti di credito (sostituti d'imposta) in luogo dei loro depositanti (soggetti passivi di imposta) sugli interessi da questi ultimi percepiti non costituisce nè una spesa, nè una perdita inerente alla produzione del reddito di categoria B, proprio degli istituti medesimi e non è, quindi, detraibile nella determinazione del reddito stesso, neanche nel caso in cui gli istituti non esercitano la rivalsa, ammessa dall'art. 127 t.u. n. 645 del 1958, nei confronti dei depositanti. Sussistono anche due sentenze della prima sezione sostanzialmente conformi a quella delle Sezioni Unite, nel senso cioè della non detraibilità, sia pure con motivi parzialmente diversi, e sono la sentenza 7 maggio 1963 n. 1115 e la sentenza 23 aprile 1969, n. 1291 che vanno considerate collegate in quanto emesse in una stessa vicenda processuale. Dette due sentenze hanno considerato che il pagamento dell'imposta di r.m. cat. A, quando non sia seguito dall'esercizio della rivalsa, si risolve in un onere di esercizio qualificabile come perdita, e che pertanto tale perdita sarebbe detraibile dal reddito soltanto nel caso in cui la rinuncia dipendesse da cause del tutto estranee alla volontà del debitore.

Limitandosi così al richiamo della giurisprudenza di questa Corte in materia su controversie riguardanti la legislazione vigente, giurisprudenza che del resto si pone sulle linee già tracciate da due antiche sentenze (24 febbraio 1902, in Foro it. 1902, I, 759 e 24 novembre 1927 n. 3672, in Riv. legisl. fisc. 1928, 241) sulla base della legislazione anteriore in questioni affini, devono le Sezioni Unite stabilire se le ragioni ora svolte, con ampiezza di argomentazioni e sostenute da favorevoli contributi dottrinali di notevole ampiezza, siano tali da determinare un mutamento di giurisprudenza. Il che comporta un riesame *funditus* di tutte le questioni alla luce delle argomentazioni critiche svolte, sia pure nei limiti di concisione richiesti da una pronuncia giudiziale (articoli 132 n. 4 c.p.c.).

L'indagine deve, cioè, stabilire se si sia in presenza di spesa o passività inerente alla produzione del reddito (di cat. B) ai sensi dell'art. 91 del t.u. n. 645 del 1958, come tale detraibile dal reddito lordo, tenuto presente anche l'art. 99 dello stesso t.u.

Innanzitutto va precisato che una prima incertezza è rilevabile nel ricorso e nelle memorie della Banca, nella parte relativa a quale dei

due distinti momenti (pagamento dell'imposta di cat. A quale sostituto ex lege dei reddituari, mancato esercizio della rivalsa) vada riferito il concetto di spesa o di perdita. Infatti ora ci si sofferma sul pagamento dell'imposta di r.m. di cat. A, ora si fa perno sulla mancata rivalsa, ed è chiaro che se i due momenti sono tenuti distinti, la qualificazione giuridica è ancor più difficile. Ritengono esatto le Sezioni Unite ricondurre ad unità i due momenti, prendendo in considerazione il pagamento dell'imposta di r.m. di cat. A sugli interessi dei capitali depositati effettuato dalla Banca quale sostituto d'imposta dei reddituari con l'intendimento di non esercitare la rivalsa verso di essi.

L'esattezza di questa impostazione è fondata sui presupposti di fatto della controversia: la banca, nel suo bilancio, incluse tra le poste passive le somme sopraindicate pagate all'erario a norma dell'art. 127, terzo comma, t.u. n. 645 del 1958; l'Ufficio a norma dell'art. 119, in sede di accertamento dei redditi di r.m. cat. B, recuperò, ai fini fiscali, le predette somme, ritenendo che la rinuncia per esse all'esercizio della facoltà di rivalsa spettante alla banca, a norma dello stesso art. 127, non giustificava la loro detraibilità dai ricavi lordi per determinare un minor reddito imponibile fiscale; la banca contestò la legittimità del recupero assumendo, come è fatto valere nel ricorso, che l'imputazione al passivo del bilancio della somma pagata per conto dei depositanti e a costoro non richiesta in rivalsa, al fine di concedere ad essi un ulteriore vantaggio economico, è giustificata dal carattere di inerenza della mancata rivalsa alla produzione del reddito di cat. B.

Tanto premesso, dev'essere stabilito a questo punto se la posta passiva del bilancio, rappresentata dal pagamento d'imposta altrui costituisca una spesa ovvero una perdita, rispettivamente a norma degli artt. 91 e 99 del t.u. del 1958.

Le Sezioni Unite sono per la prima alternativa, conforme del resto alla tesi della ricorrente, in considerazione del fatto che sul piano economico è indubbio che il pagamento di somma, pur a titolo di imposta altrui, costituisce sempre una spesa riduttiva del capitale circolante di esercizio della banca.

La qualifica di perdita, attinente peraltro al conto patrimoniale più che al conto di gestione, potrebbe trarre attendibilità dalla distinzione del momento di pagamento dell'imposta dal momento, successivo, di rinuncia all'esercizio del diritto al suo recupero nei confronti dei depositanti, effettivi debitori: ma tale distinzione appare fittizia, perchè il pagamento d'imposta avviene col contestuale intendimento od impegno della Banca (verso i clienti depositanti) di non operarne il recupero; qui trova fondamento la già fatta asserzione che si è in presenza di due momenti da ricondurre ad unità, perchè finalisticamente collegati.

Occorre ora stabilire, ai fini della contestata detraibilità, se trattasi di spesa inerente alla produzione del reddito di r.m. di cat. B, tenendo presente quell'evoluzione del concetto di inerenza che, come rileva la banca, si è andata affermando dal 1887 ad oggi.

Osservano le Sezioni Unite che la ragione unica del sorgere e permanere di detta spesa, come posta passiva di bilancio, è la rinuncia della banca a recuperarla dai depositanti, per conto dei quali, a titolo di loro imposta personale, è stata corrisposta dalla banca stessa all'erario.

Ora detta rinuncia è da ritenere volontaria.

Sulla volontarietà della rinuncia, invero, non può sorgere alcun dubbio proprio tenuto conto di quella legislazione bancaria, che la ricorrente invoca a suo favore, e cioè degli articoli 32, 36 e 87 r.d. 12 marzo 1936, n. 375 e 2 d.l.c.p.s. 17 luglio 1947, n. 591 relativi alla disciplina del cartello bancario. Che il cartello bancario debba essere rispettato dagli istituti di credito è un dato pacifico. Fin dal 1937 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si è pronunciato in tal senso con deliberazioni annualmente prese e pubblicate sul bollettino della Banca d'Italia, a cui è stato attribuito il potere di intervenire affinché sia mantenuto l'equilibrio fra i diversi settori in conformità alle direttive impartite.

Può senz'altro ammettersi che le banche, pertanto, siano praticamente vincolate a determinati tassi d'interesse passivi collegati con la funzione del reperimento del risparmio, ma vano è ricercare in tutta la disciplina ora richiamata una disposizione, avente il valore di legge sostanziale, che imponga di non esercitare la rivalsa prevista dall'articolo 127 del t.u. più volte richiamato. Perciò tale comportamento ha carattere volontario ai fini presi qui in considerazione, giacchè può affermarsi che la mancata rivalsa è dipendente da accordi interbancari o da convenzioni intervenute nella forma più varia, tra le banche e i depositari, cioè da strumenti dell'autonomia negoziale. Ora è certo che gli strumenti, ancorchè leciti, dell'autonomia negoziale non possono modificare le norme imperative che attuano la ripartizione dell'imposta di r.m. tra i vari soggetti.

A tale risultato si vorrebbe, invero, pervenire attraverso un'interpretazione estensiva, praticamente illimitata, del concetto di inerenza, assumendo, come si è visto, che la spesa risultante dal pagamento dell'imposta di r.m. cat. A dei sostituiti e la mancata rivalsa su di loro sarebbe inerente alla produzione del reddito di cat. B. Ma non può dirsi inerente alla produzione di un reddito una spesa volontaria che non ha alcun nesso di casualità diretta con la produzione di esso. Basta considerare che la legge, mentre prevede la possibilità di rivalsa sui reddituari, ne indica il modo di esercizio attraverso la ritenuta a loro carico. Assumere che il volontario non esercizio della ritenuta com-

porta la possibilità di far considerare spesa detraibile il pagamento di imposta per conto di terzi, significa modificare i termini della legge e trasferire in definitiva a carico dell'erario, almeno in parte, ciò che può per legge essere posto soltanto a carico del soggetto titolare del capitale i cui interessi sono colpiti da imposta.

In tal modo, con l'interpretazione illogicamente estensiva del concetto di inerenza, che sussisterebbe per qualsiasi spesa e qualsiasi passività ed esprimerebbe così una nozione praticamente svuotata di contenuto, si perverrebbe al risultato di accollare in buona parte all'erario quell'onere di imposta che per legge deve far carico alla banca, la quale a sua volta è facoltizzata esclusivamente ad accollarlo al contribuente e non a scaricarlo, neppure parzialmente, sulle finanze dello Stato.

Senza rilevare che altrimenti si altererebbe l'oggettività dell'obbligazione mediante il meccanismo della sostituzione e si opererebbe una confusione tra obbligazioni tributarie, che fanno capo ad un soggetto per fatti propri, e quelle che al medesimo vengono imputate in forza della sostituzione, obbligazioni che, invece, debbono rimanere insensibili o indifferenti. Ben a ragione quindi la precedente sentenza di queste Sezioni Unite (n. 125 del 1967) ha affermato che il rapporto tributario di fronte al fisco resta immutato ed indipendente dal soggetto passivo chiamato a risponderne, quando l'eventuale diversità del soggetto stesso non sia idonea a modificare l'intima natura del reddito colpito.

Ad infirmare la logica delle suesposte considerazioni strettamente giuridiche, come è compito del giudice della legittimità, si è fatto ricorso dalla dottrina e da quella parte di giurisprudenza di merito che è dissenziente da quanto ritenuto da questa Suprema Corte, a nozioni prevalentemente economiche, dirette a dimostrare la reciproca interdipendenza e influenza delle entrate e delle spese, e l'incidenza della mancata rivalsa sulla riduzione del reddito. Osservano al proposito le Sezioni Unite che al giudice può essere domandata una soluzione giuridica delle questioni, strettamente aderente, cioè, all'ordinamento giuridico vigente e non una soluzione di natura diversa, basata su nozioni esclusivamente tecniche, che, ancorchè in ipotesi giustificate sul piano patrimoniale, sviano dalla retta applicazione della legge. Ma le Sezioni Unite non possono esimersi dal sottolineare, secondo gli opportuni rilievi del Procuratore Generale, che gli orientamenti contrari alla giurisprudenza della Cassazione poggiano su argomentazioni assolutamente diverse, tra loro contrastanti in teoria, ancorchè poi sviluppate fino a pervenire al risultato voluto. Questa divergenza di opinioni sul piano economico e tecnico bancario prova lo sforzo di superare una legislazione sicuramente univoca, mediante l'individuazione di teorie, senza dubbio apprezzabili per lo sforzo della loro formulazione, ma certamente contrarie alla lettera e allo spirito delle leggi applicabili.

La critica alla precedente sentenza delle Sezioni Unite si è diretta a quella parte della motivazione in cui è detto che il mancato recupero dell'imposta può avere una sua valida contropartita nella corresponsione di un minor tasso di interessi, nell'eliminazione di registrazioni inutili e costose, nella facilitazione e conseguente incremento dei depositi e in altri fattori non agevolmente determinabili in maniera esatta. Si è opposto dalla ricorrente che tale schema logico risponde puntualmente alla nozione di spesa detraibile, perchè il pagamento dell'imposta, non seguito da rivalsa, è divenuto un mezzo di produzione o di incremento del reddito, che non sfugge alla successiva tassazione in cat. B: di qui la prova dell'errore in cui l'antecedente sentenza sarebbe incorsa negando la detraibilità.

Ritengono le Sezioni Unite che la critica, quantunque acuta, non è fondata, anche se si vuole omettere di considerare che si tratterebbe in ogni caso di un mezzo per incrementare i redditi futuri, non per produrre il reddito a cui la tassazione si riferisce. Basta richiamare il concetto di inerenza così come sopra indicato. È detraibile la spesa inerente alla produzione di quel determinato reddito, cioè, si è detto, che è legata ad un nesso causale diretto alla produzione del reddito tassato. Altrimenti ogni spesa, ogni passività, ogni perdita di qualsiasi tipo, incidendo direttamente o indirettamente sul reddito, dovrebbe comportare la possibilità della detrazione.

Invece il legislatore, ai fini tributari, ha affermato un concetto di inerenza che ben può essere chiamata fiscale, concetto che, per quanto suscettivo di interpretazione estensiva, è legato a un'espressione letterale e logica che ha un suo preciso significato.

L'art. 91 del t.u. n. 645 del 1958 parla di spese e passività « inerenti alla produzione di tale reddito ».

Bisogna cioè dare la prova che la spesa sia diretta alla produzione di quel determinato reddito, prova che nel caso dovrebbe superare la presunzione di legge derivante dal mancato esercizio della rivalsa mediante trattenuta, per dimostrare che tale comportamento è stato strumento necessario per la produzione del reddito di cat. B della Banca.

A tutto concedere, nè il pagamento di un debito d'imposta altrui, nè il mancato guadagno per il non esercizio di una trattenuta in rivalsa, l'uno e l'altro relativi all'imposta di r.m. di cat. A sugli interessi di capitali altrui, appaiono strumenti diretti, come mezzo al fine, a produrre il reddito di r.m. categoria B proprio della banca. Che un nesso occasionale possa esservi è fuori dubbio, giacchè, come la precedente sentenza ha rilevato, le banche non agiscono per fini di liberalità; ma che tale nesso sia riconducibile al concetto di inerenza stabilito dalla legge tributaria è certamente da escludere.

Le considerazioni sopra svolte sono sufficienti, per la loro natura decisiva ed assorbente, a contrastare validamente il motivo di ricorso

e a confermare l'impugnata decisione, che è pervenuta all'esatta affermazione della non detraibilità a titolo di spese delle somme non percepite dalle banche quale rivalsa dell'imposta pagata da esse, sostituiti di imposta, per gli interessi sui capitali depositati.

Il rigetto dei due ricorsi comporta la conferma dell'impugnata decisione. — (*Omissis*).

## I

TRIBUNALE DI FIRENZE, Sez. I, 10 novembre 1971, n. 1670 - Pres. Malenotti - Est. Fusaro - Istituto Ortopedico Toscano (avv. Baldi Papini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Favara).

**Imposta di ricchezza mobile - Redditi acquisiti da ente non avente scopo di lucro - Impiego o destinazione dei redditi per le finalità istituzionali dell'ente - Irrilevanza.**

(art. 2 e 3 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021).

*Il sorgere del credito per imposta di ricchezza mobile per i redditi conseguiti da un ente non avente scopo di lucro non è impedito dalla esistenza di un dovere degli amministratori di impiegare o di destinare i redditi medesimi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (1).*

## II

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, Sez. I, 10 maggio 1971, n. 447 - Pres. Cappellini - Est. Sorge - Spedale della Misericordia di Prato (avv. Miele e Narese) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Favara).

**Imposta di ricchezza mobile - Redditi acquisiti da ente di assistenza e beneficenza - Impiego o destinazione dei redditi per le finalità istituzionali dell'ente - Irrilevanza.**

(artt. 2 e 3 del t.u. 24 agosto 1877 e n. 4021).

*I redditi conseguiti da un ente avente finalità istituzionale di assistenza e beneficenza mediante attività di carattere speculativo sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile, anche se i redditi stessi sono destinati alle anzidette finalità non lucrative (2).*

---

(1-2) L'impiego e la destinazione dei redditi acquisiti da enti operanti non per scopo di lucro.

La sentenza del Tribunale di Firenze merita di essere segnalata, perchè porta un interessante contributo chiarificatore nella materia della im-

## I

(*Omissis*). — La questione prospettata dall'IOT è stata già decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 197/69 confermata da App. Firenze 10 maggio 1971, n. 447. Dopo approfondito riesame, il collegio non può che ribadire il proprio convincimento, rigettando la domanda.

In sostanza l'I.O.T. deduce due ordini di argomentazioni:

1) i redditi in contestazione non sono tassabili, perchè devono, per legge e per statuto, essere destinati al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

2) l'intassabilità degli introiti degli enti ospedalieri deriva dalla legge n. 132 del 1968 (legge ospedaliera).

Ebbene, poichè qui si discute di un reddito conseguito nell'anno 1958, non soltanto non può essere applicata la (posteriore) disciplina invocata, ma neppure il t.u. n. 645 del 1958 entrato in vigore dal 1° gennaio 1960. La materia è regolata dall'art. 2 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021,

---

sizione sui redditi di ricchezza mobile conseguiti dagli enti non aventi scopo di lucro; materia sulla quale la giurisprudenza è a volte pervenuta, negli ultimi anni, a soluzioni poco soddisfacenti (in proposito, cfr. la *Relazione Avv. Stato 1966-1970*, II, par. 165).

Il punto centrale della sentenza del Tribunale di Firenze è costituito dall'affermazione secondo cui « le finalità istituzionali del soggetto sono irrilevanti » agli effetti della qualificazione come redditi imponibili degli introiti da questo conseguiti. Affermazione di indubbia esattezza, come appare evidente ove si tenga conto della profonda diversità tra ciò che, con una prima approssimazione, può dirsi il *dovere* generico di un ente pubblico o privato di perseguire le proprie finalità istituzionali, e, di contro, le *obbligazioni* in senso proprio di un soggetto, e così anche dell'ente anzidetto, nei confronti di altri soggetti titolari di correlate soggettive situazioni attive (sui limiti della nozione di obbligazione, tra i molti, cfr. ROMANO SANTI, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1953, 91, GIORGIANNI, voce *Obbligazione (Diritto privato)*, *N.mo Digesto Italiano*, e inoltre *L'obbligazione*, 1951, 29 segg).

Per l'ente, le disposizioni che fissano le finalità istituzionali dettano essenzialmente una normativa sulla competenza (in senso lato), operano cioè, almeno in via principale e diretta, come norme « strumentali » e non come norme « materiali » (sulla distinzione tra queste due categorie di norme, CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 1951, 43 seg., AGO, *Scienza giuridica e diritto internazionale*, 1950, 69 seg., PIRAS A., *Interesse legittimo e giudizio amministrativo*, vol. II, 1962, 62 seg.): per l'ente quindi, a rigore, non si può ritenere sussistente neppure un generico dovere (inteso come situazione passiva posta da norme materiali) di perseguire gli scopi per esso prefissati. Ovviamente diversa è la situazione relativa agli amministratori dell'ente i quali sono tenuti verso l'ente e non direttamente verso i terzi a prestare una attività rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tale essendo il ruolo di dette finalità per l'ente che le persegue, è palese come nessuna immediata rilevanza esse possano avere agli effetti della imposizione mobiliare. Infatti, mentre le obbligazioni in senso proprio

secondo cui « ogni individuo o ente morale sia dello stato che straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato ». Dunque l'I.O.T. non può invocare alcuna esenzione di natura soggettiva.

Così sbarazzato il campo dell'indagine dal secondo motivo, non si può non rilevare immediatamente che anche il primo si risolve nella deduzione di una esenzione soggettiva, attraverso il tentativo di aggiramento del problema. È innegabile che *tutti gli introiti dell'ente*, anche quelli indiscutibilmente di natura speculativa, sono destinati, per via diretta o indiretta, al conseguimento dei fini istituzionali che ad esso sono propri; ma ciò significherebbe affermare l'esistenza di un'esenzione soggettiva; che invece è esclusa per espressa disposizione di legge. *Dunque è chiaro che le finalità istituzionali del soggetto sono irrilevanti in relazione all'indagine.*

L'obbligo generico di perseguire le proprie finalità istituzionali e quindi di destinare a quel perseguimento i redditi conseguiti, non elimina il reddito come posta tassabile, ma pone un preciso limite ed imprime una precisa direzione alla « politica » dell'ente, nel senso che a questo è fatto espresso divieto di devolvere il reddito verso scopi diversi da quelli istituzionali. Si tratta, insomma, di una norma strumentale, che obbliga gli amministratori verso l'ente, ma che non esplica alcun effetto nei rapporti con gli altri soggetti. — (*Omissis*).

---

verso altri soggetti danno luogo a voci passive del bilancio dell'ente o in genere del soggetto debitore, e quindi possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione dei redditi netti imponibili, il generico dovere (che, come si è detto, a rigore non è tale) di operare per il perseguimento di finalità istituzionali non lucrative non dà luogo a una voce passiva « generale » operante nel senso di vanificare i redditi netti, nè comunque è rilevante per la loro determinazione. E sarebbe palesemente erroneo, dalle norme che indirizzano le attività di un ente verso scopi non di lucro, desumere una sorta di « generale » sua obbligazione verso se stesso, e contrapporre questa strana obbligazione, a mo' di voce passiva, alla voce attiva degli introiti netti.

Del resto, come rilevato nella sentenza in rassegna con argomento per *absurdum*, ritenere diversamente condurrebbe in sostanza all'attribuzione, per via traversa, di una esenzione soggettiva dall'imposizione mobiliare; esenzione non solo non prevista ma persino esplicitamente negata dall'articolo 2 del testo unico approvato con r.d. 24 agosto 1877, n. 4021.

La messa a fuoco della diversità tra il cosiddetto dovere di un ente di perseguire alcune finalità non lucrative e le obbligazioni in senso proprio dell'ente verso altri soggetti è significativa anche in quanto contribuisce ad illuminare la diversità tra il dovere di un ente di svolgere una attività in modo da assicurare il pareggio tra introiti e spese (e di riassorbire gli eventuali « avanzi di gestione » per qualsiasi ragione conseguiti), e le vere e proprie obbligazioni di un ente con correlati crediti di altri soggetti.

Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione negli ultimi anni ha omesso di rilevare tale diversità, e a cagione di tale omissione

## II

(*Omissis*). — Nel merito, la questione da risolvere è se possono essere qualificati come « reddito » ed essere quindi assoggettati all'imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione cui si riferisce la pretesa tributaria dell'Amministrazione, la cui intassabilità, essendo essi relativi all'esercizio 1956-57, non potrebbe comunque farsi derivare dalla successiva legge ospedaliera del 12 febbraio 1968, n. 132, che, ai fini del trattamento tributario, equipara gli enti ospedalieri all'Amministrazione dello Stato. — (*Omissis*).

La tesi sostenuta dallo « Spedale » è, da un lato, che tutte le attività dalle quali derivarono i proventi in oggetto rientravano tra i fini istituzionali di beneficenza e di assistenza propri dell'ente, sì che era da escludere per esse ogni carattere speculativo; e, dall'altro, che per quei proventi esisteva un vincolo legale di destinazione ai fini istituzionali.

---

è pervenuta ad asserire che il fatto della esistenza di una norma di legge in astratto disponente — secondo il linguaggio di tale giurisprudenza — « un vincolo legale di destinazione » degli introiti netti (dei cosiddetti « avanzi di gestione ») sarebbe di per sé sufficiente ad operare come causa impeditiva dell'imposizione, indipendentemente dalla ottemperanza o meno che alla norma anzidetta sia stata data e cioè senza neppure verificare se la realtà abbia o meno seguito la previsione legislativa.

L'erroneità di questo orientamento giurisprudenziale è evidente; invero non è sufficiente osservare che un « avanzo di gestione » non avrebbe dovuto verificarsi, per escludere che esso si sia in effetti verificato, e neppure per escludere che esso presenti caratteri tali da comportare la qualificazione come reddito imponibile; l'obliterare che la norma, di per sé, esprime solo un valore deontologico può condurre ai risultati più assurdi.

La soluzione del problema del trattamento tributario dei redditi (o se si preferisce degli « avanzi ») conseguiti, per errore o per qualsiasi altra ragione, da un ente che avrebbe dovuto perseguire il pareggio tra introiti e costi, deve essere reperita — ad avviso di chi scrive — nella distinzione tra obbligazioni in senso proprio sorte a carico dell'ente, e meri doveri di questo in ordine alle proprie attività istituzionali.

Così, ove una attività che avrebbe dovuto essere gestita in pareggio risulti invece al termine del periodo di imposta per qualsiasi ragione produttiva di un « avanzo », possono verificarsi due diverse situazioni: o l'ente è obbligato nei confronti di altri soggetti (ad esempio, gli acquirenti dei suoi servizi) a restituire il di più indebitamente percepito; o invece obbligazioni siffatte non sono sorte, e rimane solo il dovere generico dell'ente di ottemperare alle norme che disciplinano la sua azione (e, ad esempio, prevedono la destinazione dell'« avanzo » a questo o quello scopo).

Nella prima ipotesi, se cioè si ha la nascita di obbligazioni verso altri soggetti creditori, l'ente può indicare nel passivo e portare in detrazione il complesso delle somme costituenti oggetto delle obbligazioni stesse; e ciò ovviamente ha rilevanza per la determinazione del reddito netto e

La Corte riconosce che, in teoria, la capacità di produrre un reddito di categoria B si può escludere per quelle attività dalle quali, per determinazione legislativa, sia vietato trarre un provento superiore alla spesa occorrente per l'esercizio delle stesse.

Altrettanto può dirsi per i casi in cui, pur sussistendo tale obbligatorietà di coincidenza tra costi e ricavi, in concreto vi sia un'eccedenza di questi ultimi che sia obbligatoriamente destinata ad essere riassorbita per i fini istituzionali.

In tali casi, gli « avanzi di gestione » non possono assumere natura di reddito; sì che, mancando il presupposto oggettivo dell'obbligazione d'imposta, vano sarebbe il richiamo dell'Amministrazione al principio dell'autonomia del periodo d'imposta di cui agli artt. 3 e 4 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Ma quando, ad un Ente che abbia scopi istituzionali di assistenza e beneficenza, siano consentite, oltre alle attività istituzionali per le quali vi sia obbligo di coincidenza tra costi e ricavi, anche altre atti-

---

quindi della imposizione mobiliare. Nell'altra ipotesi, invece, lo « avanzo » che residua deve essere qualificato come reddito imponibile, senza che alcuna rilevanza possa essere riconosciuta alla destinazione successiva (tanto più se in altro periodo di imposta) della ricchezza acquisita.

La segnalata sentenza della Corte di Appello di Firenze, pure essa favorevole all'Amministrazione Finanziaria, è per certi versi emblematica delle distorsioni concettuali provocate dalla più recente giurisprudenza, in tema di « avanzi di gestione ».

La Corte ha anch'essa affermato la non rilevanza delle finalità istituzionali di assistenza e beneficenza ai fini della imposizione mobiliare dei redditi conseguiti dall'ente. Però è rimasta, per così dire, prigioniera del criticato orientamento giurisdizionale quando ha sentito la necessità di configurare, per così dire, due « gestioni » separate della attività dell'unico ente: la gestione caratterizzata dalla finalità di assistenza e beneficenza e da un (mitico e in realtà inesistente) « obbligo di coincidenza tra costi e ricavi », e quella invece ritenuta « speculativa ».

Per tale via, però, si finisce con il sostenere che l'ente ha due... anime diverse e separate, a seconda dello « scopo » che esso persegue, e che tale diversità ha rilevanza ai fini della imposizione mobiliare. Cosa questa che non è prevista e per ciò stesso è contraddetta dalle disposizioni legislative che descrivono e delimitano la nozione di reddito imponibile.

Secondo tali disposizioni, com'è noto, il fatto costitutivo del credito per imposta di ricchezza mobile è la acquisizione da parte di un soggetto e entro un periodo di imposta di entità (beni o anche crediti) prima non compresi nel suo patrimonio; mentre le circostanze di fatto nelle quali è avvenuta la produzione delle entità costituenti redditi mobiliari (e, tra esse, le « scopi » perseguiti dal soggetto percettore dei redditi stessi) sono, di regola, non rilevanti ai fini dell'imposizione.

Peraltro, che il concetto di reddito imponibile comprenda ogni introito anche non derivante da « speculazione » e persino non derivante dall'impiego di capitale o di lavoro, è stato espressamente disposto dall'art. 3 del testo unico approvato con r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, ove — alla lettera f

vità per le quali questo obbligo non sussista (ad es. attività a carattere industriale commerciale, gestione di una casa di cura a pagamento) e sia quindi ammesso un introito superiore alle spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività medesima, allora queste altre attività hanno carattere speculativo e l'eccedenza del ricavo rispetto al costo ha carattere di reddito tassabile, anche se obbligatoriamente sia poi destinata a fini istituzionali (cfr. Cassazione 13 ottobre 1961, n. 2128) in *Rass. Avv. Stato*, 1962, 34; Commissione Centrale imposte 19 gennaio 1969, n. 94496).

Ora, fine istituzionale dello « Spedale Misericordia e Dolce » di Prato è quello di « provvedere... alla cura gratuita (salvo il diritto al rimborso, entro certi limiti, della spesa relativa da parte dell'amministrazione comunale) degli infermi poveri... aventi nel Comune il domicilio di soccorso » (art. 2 dello Statuto, approvato con decreto 20 agosto 1947 del Capo Provvisorio dello Stato). Possono peraltro essere ammessi nello « Spedale » anche malati non poveri, a pagamento (articoli 5 e 7 Statuto).

---

— si colpisce « ogni specie di reddito non fondiario », e dall'art. 81 del testo unico del 1958 sulle imposte dirette, ove si legge che presupposto dell'imposta di ricchezza mobile è la produzione di un reddito « derivante da qualsiasi... fonte ».

A ben vedere, norme siffatte in sostanza dispongono che la cosiddetta « fonte » del reddito è non rilevante ai fini della imponibilità, e cioè che estranee alla nozione di reddito imponibile rimangono le modalità della sua « produzione ».

A *fortiori* estraneo rispetto alla nozione di reddito rimane lo scopo ultimo e remoto del soggetto percettore del reddito: una distinzione tra redditi conseguiti mediante una attività avente « scopo di lucro », e redditi conseguiti mediante una attività non avente detto scopo, non è prevista da alcuna norma ed è del tutto irrilevante ai fini della imposizione diretta. Oltre tutto, lo scopo di lucro è richiesto soltanto per le società (art. 2247 cod. civ.), ma non deve ricorrere né nell'attività delle persone fisiche né nell'attività degli enti morali: richiedere la presenza, di volta in volta, dello scopo di lucro nell'attività produttiva del reddito, comporterebbe una indagine sui motivi praticamente impossibile, e in pratica condurrebbe ad una imposizione delle... sole società. Appare palese, perciò, che ai fini della imposizione mobiliare non è possibile una distinzione tra redditi conseguiti con una attività « speculativa » e redditi conseguiti per così dire incidentalmente nel perseguire finalità « non lucrative ».

Rimosso l'equivoco dell'asserito carattere « non lucrativo » dell'attività del soggetto, deve passarsi ad esaminare un secondo equivoco: quello concernente l'asserita rilevanza dell'impiego concreto e persino della eventuale e ipotetica destinazione del reddito a determinate finalità.

Come è già stato rilevato (*Relazione Avv. Stato* 1966-1970, vol. II, par. 164), una volta riconosciuta efficacia *costitutiva* del credito di imposta al fatto complesso della acquisizione di entità patrimoniali avvenuta entro il periodo di imposta, ai fatti — successivi nel tempo rispetto alle anzidette acquisizioni — di impiego o di destinazione dei redditi

Mentre le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere soltanto il conto del ricovero e delle cure necessarie (art. 81 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631) e l'amministrazione comunale, tenuta al rimborso, può ottenere una riduzione del proprio onere ove l'ente ospedaliero abbia realizzato e possa quindi utilizzare avanzi di gestione (art. 8 dello Statuto e art. 78 lettera *d* della legge 17 luglio 1890, n. 6972), le rette a carico dei paganti sono stabilite in guisa da consentire un margine di guadagno (art. 83 del citato r.d. n. 1631 del 1938) anche se questo va destinato a beneficio dei fini istituzionali dell'ente ed in special modo alla riduzione delle rette per i ricoveri di urgenza (artt. 83 r.d. n. 1631 del 1938 e 5 e 7 dello Statuto).

Da ciò consegue che l'attività di ricovero e cura dei paganti ha carattere speculativo e l'eccedenza del ricavo rispetto al costo di essa costituisce reddito tassabile.

Nell'attività istituzionale dello « Spedale » (ricovero e cura degli infermi poveri) in astratto si può escludere il carattere speculativo e, quindi, negare il carattere di reddito alle eccedenze che — per l'impossibilità di una precisa preventiva determinazione dei costi e la con-

---

conseguiti non potrebbe essere riconosciuta che una efficacia *impeditiva* del sorgere del credito di imposta o addirittura una efficacia *estintiva* di tale credito già sorto. Senonchè, non è possibile rinvenire alcuna norma di legge che attribuisca ai fatti di impiego o di destinazione dei redditi una qualsivoglia rilevanza per l'imposizione mobiliare (l'art. 62 del regolamento approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1960 per espresso disposto dell'art. 288 lett. *B* del testo unico del 1958, doveva essere interpretato, proprio perchè disposizione regolamentare, in conformità con i principi posti dalle norme di legge in materia di imposizione mobiliare: sul punto, la sentenza 13 ottobre 1961, n. 2128 della Corte di Cassazione, in questa *Rassegna*, 1962, I, 34).

Per di più, un riconoscimento di rilevanza congiuntamente sia ai fatti di acquisizione delle entità costituenti reddito sia ai fatti di impiego o di destinazione delle entità stesse, questi ultimi per necessità verificandosi in un tempo diverso e successivo rispetto ai primi, renderebbe impossibile la delimitazione nel tempo (nel cosiddetto « periodo di imposta »), e perciò anche l'individuazione, del fatto complesso cui l'ordinamento ricollega l'effetto costitutivo del credito di imposta; l'impiego e la destinazione di un reddito possono infatti avvenire (ed anzi normalmente avvengono) in un tempo successivo alla fine dell'anno (o esercizio) in cui si è avuta l'acquisizione del reddito medesimo.

Una « chiusura » della vicenda rilevante per l'imposizione con il concludersi di un tratto di tempo chiaramente delimitato è invero indispensabile presupposto perchè « ad ogni periodo di imposta corrisponda una obbligazione tributaria autonoma, distinta da quelle che attengono ai periodi di imposta precedenti e successivi » (così la sentenza della Corte di Cassazione, 22 giugno 1966, n. 1598, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1083).

Non è quindi consentito e conforme a logica riconoscere rilevanza ai fatti di impiego o di destinazione degli « utili riportati a nuovo » (tra i

seguente necessità di stabilire con un certo margine di sicurezza le rette per il ricovero dei poveri — in quell'attività si possono verificare tra costi e ricavi. Ma in concreto, in considerazione della destinazione data dallo « Spedale » di Prato agli avanzi di gestione ai quali si riferisce l'accertamento di cui trattasi, rettamente il Tribunale ha ritenuto di dovere, anche per quella parte di essi che proviene dall'esercizio delle vere e proprie attività istituzionali dell'ente, affermare la natura di « reddito » e quindi l'assoggettabilità all'imposta di ricchezza mobile.

È invero pacifico — e, comunque, documentato: vedasi dichiarazione 18 settembre 1967 dello « Spedale » — che gli « avanzi di gestione *de quibus* impegnati per l'espletamento ed il miglioramento dei locali ». Questo, in definitiva, porterà ad un incremento quantitativo e qualitativo dell'attività ospedaliera in generale, e, quindi, anche del ricovero dei malati poveri; ma sarà un effetto indiretto — riflesso di quell'ampliamento e di quel miglioramento, il cui effetto diretto ed immediato sarà un incremento del patrimonio dell'ente, cioè un aumento di ricchezza capace di produrre nuova ricchezza, anche con un aumento del numero dei ricoverati paganti: ciò che costituisce il presupposto della imposta in esame (cfr. in tal senso, Cassazione, 13 dicembre 1960, numero 322, in *Giust. civ.*, 1961, I, 431).

Una indiretta conferma viene dalla l. 2 marzo 1963, n. 291, con la quale il legislatore ha disposto, in deroga alle norme generali (se non si trattasse di deroga, non sarebbe stata necessaria una legge *ad hoc*), che « il reddito degli enti autonomi portuali... non è assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali... ». — (*Omissis*).

---

quali i cosiddetti « avanzi di gestione »), e, persino alla mera previsione dei fatti stessi, e cioè in sostanza ad una ipotesi il cui realizzarsi è, oltre che incerto, anche sospinto in un futuro imprecisato (e eventualmente remoto).

Per concludere, solo un netto rifiuto di attribuire rilevanza a fatti che dalla nozione di reddito imponibile debbono rimanere estranei (quali i fatti meramente normativi della esistenza del cosiddetto « vincolo legale di destinazione » o della previsione di finalità istituzionali non lucrative) può consentire un ritorno alla originaria semplicità di detta nozione e restituire ad essa quel grado di certezza che è indispensabile per la sua concreta utilizzazione.

F. FAVARA

SEZIONE SESTA

**GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE  
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE**

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1971, n. 3161 - Pres. Caporaso - Est. Sposato - P. M. Gentile (diff.) - Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Carusi) c. Fallimento Impresa Ing. Bruno Lugnani (avv. Balzarini).**

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Contabilità dell'appalto - Nozione.**

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Maggiori pretese dell'appaltatore - Onere della riserva - Carattere generale - Sussiste - « Ratio » e portata - Inerenza della (maggiore) spesa all'esecuzione dell'opera - Nozione - Necessaria correlatività con l'onere della riserva - Sussiste.**

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37, 53, 54).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Maggiori pretese dell'appaltatore - Necessità della previa, tempestiva riserva nei documenti contabili dell'appalto per la successiva presa in considerazione della pretesa dell'appaltatore in sede amministrativa e, quindi, arbitrale.**

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 41 e 42).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Interessi legali sulle « somme contestate » - Nozione e portata.**

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36).

*La contabilità di un'opera pubblica ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti ogni e qualsiasi spesa inerente all'esecuzione dell'opera (1).*

(1-2) Questa importante pronuncia costituisce un'altra significativa tappa nella chiarificazione del pensiero della Suprema Corte di Cassazione in tema di riserve negli appalti di opere pubbliche e non consente equivoci di sorta nell'interpretazione delle norme del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e del Capitolato generale oo.pp. Spesa per l'esecuzione dell'opera (v. Cass., 13

*La necessità dell'iscrizione delle riserve dell'appaltatore nella contabilità dell'appalto d'opera pubblica non sta in relazione al titolo in base al quale viene chiesto il compenso (se, cioè, a titolo di prezzo o a titolo d'indennità), ma in relazione all'inerenza o meno della maggiore spesa all'esecuzione dell'opera: ed inerenti all'esecuzione dell'opera sono tutte le spese alle quali l'appaltante abbia dato luogo, sia pur per mancata, puntuale osservanza delle clausole contrattuali, nella gestione dell'appalto, venendo meno il rapporto d'inerenza e, quindi, l'onere della riserva, con la precisa indicazione delle somme alle quali l'appaltatore crede di aver diritto, soltanto nel caso di un'attività dolosa, vale a dire del tutto scissa e contraria ai fini di quella gestione, o di fatti illeciti di natura aquiliana e non contrattuale (2).*

*Per poter essere prese in considerazione in sede amministrativa e, poi, arbitrale, le domande dell'impresa debbono essere state presentate ed iscritte nei documenti contabili dell'appalto nei modi e termini tassativamente stabiliti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (3).*

*La nozione di « somme contestate » di cui all'ultimo capoverso dell'art. 40 Cap. gen. oo. pp. 1895 (art. 36, ult. capoverso, Cap. gen. oo. pp. 1962) si riferisce a tutti i maggiori compensi e indennizzi richiesti dall'appaltatore, sia in sede amministrativa che, successivamente, arbitrale (o, in genere, giudiziale), in relazione alla esecuzione dell'opera ed alla gestione dell'appalto e, quindi, comprende anche le somme richieste a titolo di risarcimento danni per inadempienze contrattuali dell'Amministrazione (4).*

---

maggio 1971, n. 1384, in questa *Rassegna*, 1971, I, 698, in nota 2; Cass., 22 giugno 1971, n. 1962, *ibidem*, 928, sub 2, ed *ivi* nota) non può essere concetto ristretto al mero allibramento di partite di lavori o somministrazioni, ma riguarda qualsiasi erogazione di somma causata dalla gestione dell'appalto. E dalla gestione dell'appalto vanno esclusi soltanto i fatti dolosi, ovvero quelli colposi extracontrattuali, che non hanno, cioè, alcuna attinenza, se non di occasionale concomitanza, con l'esecuzione dell'opera (v. nota redazionale, sub 2, a Cass., 13 maggio 1971, n. 1384 cit., in questa *Rassegna*, 1971, I, 699 segg.). Viene, quindi, evidenziato dalla sentenza in rassegna l'inscindibile nesso logico-giuridico fra esecuzione dell'opera - gestione dell'appalto - contabilità del medesimo - onere della riserva - controversie in sede amministrativa e, quindi, giudiziale fra appaltatore ed amministrazione - limitazione di responsabilità della medesima ex art. 40 Cap. gen. oo.pp. 1895 (art. 36 Cap. gen. oo.pp. 1962).

(3) Cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 1969, n. 2498, in questa *Rassegna*, 1969, I, 753, nella motiv., ove la mancanza della previa riserva nella contabilità dell'appalto viene configurata come mancanza di un « presupposto processuale del giudizio arbitrale ».

(4) V. precedenti note 1 e 2; v. anche Corte App. Roma, 19 aprile 1966, n. 666, in questa *Rassegna*, 1966, I, 712, sub 3; lodo 7 luglio 1970, n. 63 (Roma), *id.*, 1970, I, 677, sub 8.

(*Omissis*). — Con contratto del 5 dicembre 1956 n. 58393 furono dati in appalto alla società per azioni Ing. Bruno Lugnani i lavori — da eseguirsi a totale carico dello Stato — di ampliamento del palazzo municipale di Trieste.

Nel corso dei lavori l'impresa appaltatrice inserì in contabilità varie riserve per un complessivo importo di L. 60.401.147, di cui L. 3.765.886, per rallentamento dei lavori, L. 50.236.875 per la maggiore durata dei lavori stessi, L. 6.398.386 per sovrapprezzi e L. 600.000 per rimborso di penale.

Essendo state le dette riserve disattese in sede amministrativa, la Società adì il Collegio Arbitrale di cui agli artt. 43 e segg. del Capitolato Generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ed il Collegio Arbitrale, con lodo 3 dicembre 1966 n. 77, condannò l'Amministrazione dei LL. PP. al pagamento di L. 20.682.990, con gli interessi a decorrere dal giorno della domanda d'arbitrato, oltre che ad una parte delle spese del procedimento.

Con atto del 19 aprile 1967 il Ministero dei LL. PP. propose, davanti alla Corte d'Appello di Roma, impugnazione di nullità del lodo a norma dell'art. 51 del citato Capitolato generale e dedusse:

— che era stata violata la norma dell'ultimo comma dell'art. 40 del Capitolato Generale del 1895, secondo la quale gli interessi sulle somme contestate cominciano a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa o arbitrale, sono state risolte le controversie;

— che, a parte quello di cui sopra, e che era il più grave, altri numerosi errori di diritto inficiavano la sentenza arbitrale;

— che di tali altri errori l'Amministrazione si riservava l'illustrazione nella successiva fase rescissoria del giudizio;

— che, tuttavia, ad ogni effetto e con ogni riserva, faceva presente:

a) che erroneamente era stata addossata totalmente all'Amministrazione la responsabilità delle sospensioni e delle proroghe occorse nell'appalto, in palese violazione delle specifiche norme che lo regolavano e dell'art. 35 del Capitolato del 1895;

b) che non era stata fornita una prova rigorosa dei danni lamentati dall'impresa;

c) che i danni erano stati liquidati rapportandoli alle spese generali, senza decurtarle delle componenti fisse ed invariabili, rappresentate dalle spese contrattuali, dagli oneri fiscali e simili;

— che era stato attribuito due volte lo stesso risarcimento, una volta per il rallentamento ed una seconda volta per il prolungamento dei lavori, quasi che il rallentamento non si fosse risolto nel prolungamento.

Con sentenza 6 dicembre 1968, notificata il 17 marzo 1969, la Corte di Appello rigettò l'impugnazione e condannò l'impugnante nelle spese a favore del Fallimento della Società, che si era costituito in giudizio, essendo stata la società dichiarata fallita.

Contro la sentenza d'appello l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, con atto del 17 maggio 1969.

Resiste il Fallimento con controricorso e memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d'Appello disattese la prima e fondamentale censura formulata dall'Amministrazione contro la sentenza arbitrale, avendo rilevato che la decorrenza degli interessi era stata stabilita dagli arbitri sul presupposto che le somme da essi liquidate erano dovute a titolo di risarcimento di danni, ed avendo ritenuto che l'art. 40, che l'Amministrazione assumeva essere stato disapplicato, riguarda i ritardi nei pagamenti delle somme dovute in base al contratto e non pure delle somme dovute a titolo risarcitorio per inadempienze contrattuali dell'appellante. Quanto alle altre censure, la Corte di merito osservò che esse concernevano palesemente errori di fatto in cui i giudicanti sarebbero incorsi e che, pertanto, non rientravano fra i casi di nullità della sentenza arbitrale previsti dalla legge.

Ora la ricorrente sostiene — denunciando la violazione del citato art. 40 e la falsa applicazione dei principi ordinari in materia di risarcimento dei danni — che erronea è la distinzione fra somme dovute a titolo di compensi contrattuali e somme dovute a titolo risarcitorio (1° motivo).

Lamenta inoltre — denunciando la violazione dell'art. 51 del Capitolato del 1962, degli artt. 112, 115, 116 132, 829 c.p.c. e vizi di motivazione — che la Corte di merito abbia erroneamente ed immotivatamente interpretato le altre censure da essa formulate nell'atto di impugnazione, come censure concernenti soltanto errori di fatto e non di diritto, quali esse erano: in quanto riguardavano la violazione delle norme sulla responsabilità della P. A. per le sospensioni e le proroghe dei lavori dati in appalto, di quelle che regolano la liquidazione dei danni e di quelle che disciplinano l'onere della prova (2° motivo).

La tesi sostenuta dell'Amm.ne ricorrente in ordine all'estensione della speciale normativa dettata dall'art. 40 del Capitolato Generale del 1895 (vigendo il quale fu stipulato ed eseguito l'appalto di cui si tratta) è fondata.

L'ultimo capoverso di esso art. 40 dispone che « sulle somme contestate l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto

emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa o arbitrale, sono state risolte le controversie ». Tale essendo la disposizione che si tratta d'interpretare, è ovvio che la questione della sua applicabilità anche relativamente alle somme che l'impresa appaltatrice pretenda a titolo risarcitorio per incorse inadempienze contrattuali della Pubblica Amministrazione appaltante, si risolve nell'altra, se controversie concernenti l'obbligo di pagamento di determinate somme siano, oltre quelle che riguardano la determinazione dei corrispettivi d'appalto, anche quelle in cui le richieste dell'appaltatore siano fondate sul presupposto di inadempienze contrattuali dell'Amministrazione appaltante.

Alla questione, così correttamente formulata, non può che risponderci positivamente.

Il Capitolato Generale stabilisce, nei successivi artt. 41 e 42, che per poter essere presi in considerazione in sede amministrativa e, poi, arbitrale, le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed indi scritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350. A sua volta il citato regolamento dispone, da una parte, che oggetto della contabilità di una opera è l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti ogni e qualsiasi spesa inerente all'esecuzione dell'opera (artt. 36 e 37); e, dall'altra parte, dispone che l'appaltatore deve inserire le sue riserve nei documenti contabili ed esplicitarle in un termine perentorio, formulando le sue domande d'indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda (artt. 53 e 54). Pertanto, la necessità delle riserve e della precisa indicazione in cifre dei compensi non sta in relazione con il titolo in base al quale viene chiesto il compenso — se cioè a titolo di prezzo o a titolo d'indennità — ma sta in relazione all'inerenza, o meno, della maggiore spesa all'esecuzione dell'opera; ed inerenti all'esecuzione dell'opera sono tutte le spese alle quali l'appaltante abbia dato duogo, sia pure per mancata puntuale osservanza delle clausole contrattuali, nella gestione dell'appalto, venendo meno il rapporto d'inerenza e, quindi, l'obbligo delle riserve e dell'indicazione precisa delle somme alle quali l'appaltatore crede di aver diritto, soltanto nel caso di un'attività dolosa, vale a dire del tutto scissa e contraria ai fini di quella gestione, o di fatti illeciti, che con l'esecuzione dell'opera abbiano un legame puramente occasionale ed inducano una responsabilità di natura aquiliana e non contrattuale.

Ciò posto, ossia dal momento che, in sede amministrativa e davanti agli arbitri, le domande dell'appaltatore, in quanto riflettano spese inerenti all'esecuzione dell'opera e sono state oggetto di riserva, sono proposte (come, per l'appunto, è avvenuto, e non poteva non

avvenire, nella fattispecie) come domande di somme precisamente determinate, ne deriva che, quand'anche siano fondate su assunte inadempienze contrattuali dell'Amministrazione appaltante, rientrano nel novero delle controversie relative a contestazioni di somme, e cioè delle controversie previste dall'ultimo capoverso dell'art. 40 del Capitolato Generale.

Accolto il primo motivo del ricorso e stante il principio della indivisibilità della sentenza arbitrale, perde ogni rilevanza, e rimane assorbito, il secondo motivo. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1971, n. 3331 - Pres. Caporaso - Est. Elia - P. M. Caldarera (conf.) - Soc. Tessilprato (avv. Paone, Sebastiani) c. Ministero Difesa (avv. Stato Zoboli).**

**Contratti pubblici - Capitolati d'oneri predisposti dalle Amministrazioni statali per regolare i propri contratti - Natura regolamentare per i contratti interessanti lo Stato - Sussiste.**

(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16, 88; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, articoli 45, 99).

**Leggi, decreti e regolamenti - Regolamenti - Impugnabilità per illegittimità costituzionale - Esclusione - Illegittimità - Disapplicabilità da parte del giudice - Sussiste.**

(Cost., artt. 134, 136; disp. sulla legge in generale, artt. 1, 3, 4; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5).

**Contratti pubblici - Contratti di fornitura stipulati dall'Amm. Militare - Condizioni generali appr. con d. m. 20 giugno 1930, n. 35 - Natura regolamentare - Sussiste - Necessità di specifica approvazione per iscritto delle sue norme ai sensi dell'art. 1341 c. c. - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 1341 c. c. ai contratti stipulati con la P. A. - Sussiste.**

(c.c., art. 1341).

**Contratti pubblici - Contratto di fornitura stipulato dall'Amministrazione militare - Legittimità dell'art. 65 delle Condizioni generali appr. con d. m. 20 giugno 1930, n. 35, statuente l'obbligo del fornitore, sanzionato da penale, di ritirare la merce rifiutata dall'Amministrazione per esito negativo del relativo collaudo - Sussiste.**

(d.m. 20 giugno 1930, n. 35, artt. 52, 65).

**Contratti pubblici - Comminatoria di penali stabilite con norme di Capitolati generali, aventi natura regolamentare - Improprietà nei confronti della P. A. di domanda giudiziale per riduzione della penale ad equità - Sussiste - Applicazione al caso di penale irrogata ai sensi dell'art. 65 d. m. 20 giugno 1930, n. 35.**

(c.c., art. 1384; l. 20 marzo 1865, n. 2248; all. E, artt. 4, 5; d.m. 20 giugno 1930, n. 35, art. 65).

*I Capitolati d'oneri predisposti dalle Amministrazioni statali con atto amministrativo generale per regolare i propri contratti hanno valore non negoziale, ma normativo e ad essi il privato contraente è vincolato, nei contratti interessanti lo Stato, in quanto sottoposto ai regolamenti di organizzazione coi quali l'autorità statale provvede alla propria amministrazione e contabilità (1).*

*Le norme regolamentari, che non possono derogare alle leggi ordinarie, non sono, come queste, impugnabili per illegittimità costituzionale, ma, ove contrastino con norme aventi forza di legge ordinaria, oppure con la Costituzione, possono essere disapplicate dal giudice, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (2).*

*Le Condizioni generali approvate con d.m. 20 giugno 1930, n. 35 per gli acquisti di vestiario ed altro da parte delle Forze Armate e dell'Amministrazione Statale della Difesa Esercito, essendo comprese fra i Capitolati d'oneri predisposti dalle Amministrazioni Statali, non hanno valore negoziale, ma regolamentare, epperò non soggiacciono alla particolare disciplina prevista dall'art. 1341 c. c., norma, comunque, inapplicabile ai contratti conclusi con la P. A. (3).*

*È legittima la norma dell'art. 65 delle Condizioni generali approvate con d.m. 20 giugno 1930, n. 35, statuente l'obbligo del fornitore, sanzionato da penale, di ritirare la merce rifiutata dall'Amministrazione Militare per effetto dell'esito negativo del relativo collaudo.*

*La penale irrogata al fornitore ai sensi dell'art. 65 delle Condizioni generali approvate con d.m. 20 giugno 1930, n. 35 non può essere ridotta dal G. O. in applicazione dell'art. 1384 c.c. (4).*

(Omissis). — Col primo mezzo del ricorso principale, la ricorrente società denuncia la violazione degli artt. 7 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 107, 108 e 109 del Regolamento approvato con r.d. 23 mag-

(1) Conf. Cass., 7 settembre 1970, n. 1274, in questa *Rassegna*, 1970, I, 959, sub 1, e, in generale, Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, *id.*, 1969, I, 762, sub 1, ove nota di riferimenti.

(2) Cfr. Cass., 24 ottobre 1967, n. 2624, *Giur. it.*, Mass., 1967, 978, sub c.

(3) In senso puntuale, v. Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, *cit.*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762, sub 2, 3 e 4, ove note di riferimenti.

(4) Conf. Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, *cit.*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762, sub 8.

gio 1924 n. 827, nonché dell'art. 1 l. 31 gennaio 1926 n. 100 e dell'articolo 3 delle disposizioni per la legge in generale preliminari al codice civile, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 87 della Costituzione ed all'articolo 360 nn. 2 e 5 c.p.c., deducendo che i capitolati d'oneri emessi dall'Amministrazione dello Stato per regolare i contratti in cui essa è parte non hanno efficacia normativa, come erroneamente è stato ritenuto dalla sentenza impugnata, ma costituiscono mere condizioni generali di contratto, aventi valore esclusivamente negoziale. La censura è infondata.

Le condizioni generali approvate con d.m. 20 giugno 1930 n. 35 per gli acquisti di vestiario ed altro da parte delle Forze Armate e dell'Amministrazione Statale della Difesa Esercito, essendo comprese fra i Capitolati d'oneri predisposti dalle Amministrazioni Statali per regolare i propri contratti, preventivamente, mediante un atto amministrativo generale, preesistente al futuro contratto ed avente quindi natura regolamentare, hanno valore non negoziale, ma normativo, mentre ad esse il privato contraente è vincolato, nei contratti interessanti lo Stato, in quanto sottoposto ai regolamenti di organizzazione, coi quali l'autorità statale provvede alla propria amministrazione e contabilità (Cass., 22 giugno 1967, n. 1846, e Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2928).

Il primo motivo del ricorso principale non può dunque essere accolto, mentre il richiamo a norme costituzionali non è operante, in quanto le norme regolamentari, che non possono derogare alle leggi ordinarie, non sono, come queste, impugnabili per illegittimità costituzionale, mentre possono essere disapplicate dal giudice ai sensi dell'art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ove siano viziate da illegittimità, per contrasto con norme aventi forza di legge ordinaria, oppure con la Costituzione (Cass. 24 ottobre 1967 n. 2624). Nella specie, non sussiste alcuna contraddizione della norma regolamentare applicata nella fattispecie dai giudici di merito con alcuna norma di legge o della Costituzione. L'art. 65 del d.m. n. 35 del 1930, infatti, si limita a stabilire che, in caso di rifiuto di materiali da parte dell'Amministrazione per esito negativo del collaudo, il fornitore deve ritirarli entro sette giorni dal ricevimento della partecipazione del rifiuto, altrimenti, per l'ingombro ingiustificato dei magazzini statali, dovrà pagare una penale pari all'1 % del loro valore, per ogni giorno di ritardo, ciò che non contrasta con alcuna norma costituzionale, nè con alcuna disposizione avente forza di legge.

Col secondo motivo del ricorso principale la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., deducendo che la norma regolamentare del citato art. 65, imponente una prestazione patrimoniale, sarebbe in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, secondo il

quale solo la legge può imporre simili prestazioni. È evidente che la norma costituzionale ha riguardo alle prestazioni imposte coattivamente, senza corrispettivo, mentre la penale per ritardo nel ritiro dei materiali trova sua causa nel comportamento del fornitore, che violava una norma regolamentare stabilita nel pubblico interesse, ingombrando ingiustificatamente i magazzini statali, e tale norma era conosciuta da esso contraente all'atto del contratto, stipulato nel comune interesse, e nel quale era richiamata. Nè la norma dell'art. 65 viola in alcun modo il principio della libertà dell'iniziativa privata, mentre tale iniziativa non può arrecare ingiusto danno ad altri, nè violare le norme regolamentari richiamate in contratto liberamente concluso anche nel proprio interesse privato da un fornitore di materiali allo Stato. Nè, infine, la norma contrasta con l'art. 1 della l. 31 gennaio 1926, n. 100, che, anzi, conferma il potere regolamentare del governo, in materia di regolamenti di organizzazione.

Con lo stesso secondo motivo del ricorso principale si deduce illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione, per aver preteso la penale, dopo un periodo di tempo maggiore di quello minimo previsto dallo stesso art. 65 citato, dopo aver promesso che la questione sarebbe stata transattivamente risolta, e violando un parere del Consiglio di Stato. Anche questa censura è infondata, in quanto l'Amministrazione aveva, in punto di fatto, come, con accertamento motivato congruamente e correttamente e, dunque, insindacabile, accertarono i giudici di merito, esattamente riscontrato il ritardo nel ritiro del materiale, onde conseguentemente poteva pretendere la penale entro il decorso della prescrizione, sicuramente non verificatasi e, comunque, non eccepita, senza necessità di giudizio preventivo, in base alla norma regolamentare. Nè la prospettata eventualità di transigere può equivalere all'impegno negoziale di non riscuoterla, mentre i giudici di merito ritennero non dimostrato alcun impegno del genere, con motivazione adeguata.

Nè il parere del Consiglio di Stato poteva spiegare effetto vincolante sul maturato diritto dell'Amministrazione a riscuoter la penale in base alla norma regolamentare vigente. Per l'art. 83 del citato d.m., avente natura regolamentare, l'Amministrazione aveva, ovviamente, facoltà di condonare la penale, ma tale facoltà era meramente discrezionale e nessun diritto al condono poteva vantare la società privata ricorrente. Anche il secondo motivo del ricorso principale deve essere dunque rigettato.

Col terzo ed ultimo motivo del ricorso principale la società denuncia violazione dell'art. 24 della Costituzione, con riguardo agli articoli 65, citato, e 52 del d.m. n. 35 del 1939, deducendo che, mentre per l'art. 24 della Costituzione tutti possono agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti, onde le norme regolamentari non possono preva-

lere sulla legge, il regolamento considera definitivo il provvedimento della Commissione che decide il rifiuto della merce, ai fini del decorso iniziale della penale, senza attendere che trascorra il termine per ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione della Commissione. La censura è del tutto priva di fondamento. L'art. 52 del Capitolato impegna le parti ad accettare la decisione della Commissione, come arbitrato, in ordine al diritto dell'Amministrazione di rifiutare la merce, per collaudo negativo. Dalla comunicazione di tale decisione, avente comunque efficacia esecutiva, nonostante le possibilità di impugnazioni, l'art. 65 del d.m. stabilisce l'obbligo di ritiro della merce, sanzionato da penale. La esecutività del provvedimento, ovviamente, non esclude l'esercizio della facoltà di impugnazione, l'esercizio del quale non elimina l'efficacia esecutiva del provvedimento medesimo, per effetto della norma regolamentare richiamata nel contratto. Al riguardo, poi, la natura di norma regolamentare dell'art. 65 escludeva l'applicabilità dell'art. 1341 c.c., rendendo superflua la necessità di accettazione specifica per iscritto, mentre in ogni caso la detta norma non si applica ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione (Cass. 25 giugno 1960, n. 1676).

Nè poteva il giudice di merito, in applicazione dell'art. 1384 c.c., ridurre per manifesta eccessività la penale, proprio per la rilevata natura normativa e non negoziale dell'art. 65. Su tutti questi punti la Corte di merito ha correttamente ed ampiamente motivato, onde il ricorso principale, infondato per quanto attiene alla legittimità della decisione, non può essere accolto neppure per vizio di motivazione, in quanto detto vizio può ricorrere solo quando non sia possibile ricostruire l'iter logico del giudicante, mentre nella specie ciò non si verifica, nè vi sono omissioni di esame di punti decisivi, che, se esaminati, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa.

Il ricorso principale deve essere, dunque, rigettato totalmente, anche per tale profilo. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 18 novembre 1971, n. 22 - Pres. Stella Richter - Est. Leone - Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Zoboli) c. Soc. Cincinnato (avv. Lessona, Sorrentino).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Responsabilità della P. A. appaltante per danni, arrecati a terzi dall'appaltatore, che non siano conseguenza diretta o mediata del progetto dell'opera o del modo di esecuzione che la P. A. committente abbia disposto - Esclusione.**

*In un rapporto di appalto, il committente, anche se esso sia la P. A., non risponde dei danni arrecati a terzi dall'appaltatore, che non siano*

*conseguenza diretta o mediata del progetto di opera o del modo di esecuzione che il committente stesso abbia disposto (1).*

(*Omissis*). — La soc. Cincinnato ha proposto appello incidentale per il capo della sentenza impugnata che ha respinto la sua domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno causato col deposito, su terreno diverso da quello oggetto del decreto di occupazione, del materiale di risulta dello scavo per la costruzione dello scolmatore. Il Tribunale Regionale ha rigettato tale domanda, perchè il fatto produttivo del danno doveva imputarsi alla ditta appaltatrice, non all'Amministrazione, che, d'altra parte, non poteva essere colpita dalla responsabilità ex art. 2049 c.c. relativo alla responsabilità dei committenti per il fatto dei loro commessi. Assume la ricorrente che il danno risalirebbe comunque all'opera dell'Amministrazione, che non avrebbe impedito all'impresa l'esecuzione dei lavori con modalità inique ad evitare i gravi danni alla proprietà di essa soc. Cincinnato. La tesi, però, non ha fondamento, perchè, esulando dal contratto di appalto qualsiasi rapporto di dipendenza dell'appaltatore verso il committente, questo potrebbe rispondere solo per fatto proprio; tale fatto nella specie dovrebbe essere il comportamento omissivo della P. A., che non avrebbe impedito l'attività illecita dell'imprenditore: ma il comportamento omissivo può essere fonte di responsabilità quando sia violatore di una norma che prescriva un determinato comportamento come obbligatorio. Nella specie, una disposizione siffatta non è stata indicata, nè esiste, e perciò non può affermarsi che, in un rapporto di ap-

---

(1) Nell'appalto di opere pubbliche, l'obbligatorietà della direzione dei lavori non vale a trasformare l'appaltatore in un *nudus minister*, cosicchè questi, restando autonomo nell'organizzazione dell'impresa e del lavoro, è, in tale ambito, esclusivo responsabile delle conseguenze delle proprie azioni od omissioni (cfr. Cass., 3 marzo 1971, n. 550, *Giur. it.*, Mass., 1971, 224, *sub c*). Deve, per di più, avvertirsi che la stessa portata dell'obbligatorietà della D.L. nei pubblici appalti non può essere esattamente intesa (cfr., invero, Cass., 3 marzo 1971, n. 550, *supra cit.*), ove non si tenga conto che, a norma del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, il D.L. « ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo » (art. 3) e deve prendere « la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocchè i lavori, a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità dei relativi progetti e contratti » (art. 13), mentre è tenuto a sorvegliare solo il personale « che da lui dipende » (art. 14), ossia gli « aiutanti ed assistenti » (art. 3; v. anche artt. 40, 47, 48, 51), ossia, ancora, personale dell'Amministrazione, e non già l'appaltatore o i suoi dipendenti.

palto, di committente, anche se esso sia la P. A., sia obbligato a sorvegliare a che l'appaltatore esegua i lavori in modo da non arrecare danni a terzi, danni che non siano conseguenza diretta o mediata del progetto di opera o del modo di esecuzione che il committente stesso abbia disposto: casi di eccezione dei quali la appellante non fa alcun cenno.

L'appello incidentale, pertanto, dev'essere respinto. — (*Omissis*).

LODO DI ARBITRALE 26 novembre 1971, n. 72 (Roma) - Pres. Longo - Impresa Vinci (avv. Carbone) c. Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana (avv. Stato Carusi).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Novazione del termine dell'appalto - Pretese dell'appaltatore a particolari compensi o indennizzi per la prolungata durata del vincolo - Esclusione.**

*Qualora fra la stazione appaltante e l'appaltatore di opera pubblica si addivenga a consensuale novazione dell'originario termine contrattuale, l'effetto principale che ne consegue è che l'appaltatore non può dalla prolungata durata del vincolo trarre fondato titolo di pretese a particolari compensi o indennizzi, qualunque sia stato il fatto sottostante, che ha condotto le parti a prolungare l'originario termine contrattuale, sia, cioè, che questo consista in ragioni obiettive, ovvero in un comportamento colpevole dell'Amministrazione (1).*

(*Omissis*). — La difesa dell'Assessorato, con riferimento ai primi cinque quesiti, ha contestato la loro fondatezza, sostenendo che l'Impresa con vari atti di sottomissione e segnatamente con l'ultimo del 16 aprile 1962 avrebbe accettato la novazione dell'originario termine contrattuale e l'esecuzione di tutti i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, salvi i nuovi prezzi stabiliti in detto atto. Pertanto si è dedotto che, essendo stati tutti i lavori eseguiti entro il nuovo termine di cui all'ultimo atto di sottomissione, nell'ambito di un libero regolamento contrattuale, l'Impresa non avrebbe ragione alcuna per pretendere un risarcimento dei danni derivanti dalla protrazione dei lavori oltre l'originario termine contrattuale, consensualmente modificato.

---

(1) Cfr. lodo 29 giugno 1939, *Giur. oo.pp.*, 1939, I, 655, 685 e, in dottrina, CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 517; per un'applicazione del concetto di novazione del termine, v. lodo 7 luglio 1970, in questa *Rassegna*, 1970, I, 706, nella motiv.; v. anche *Relazione Avv. Stato*, 1966-1970, III, 109, n. 416.

L'Impresa ha a sua volta osservato, con la seconda memoria, che l'atto di sottomissione con cui l'Impresa appaltatrice accetta le condizioni ed i prezzi stabiliti per i lavori che si richiedono con perizia suppletiva, a seguito dell'accertamento della mancata rispondenza del progetto originario alle effettive opere da eseguirsi, non comporta di per sè alcuna sua rinuncia « al risarcimento dei danni » che la medesima abbia subito per effetto della accertata difformità e per il colposo comportamento dell'Ente appaltante.

In particolare ha posto in evidenza che la rinuncia ad un diritto non può desumersi dal silenzio tenuto dall'Impresa in ordine alle modifiche apportate dalla stazione appaltante all'originario progetto dell'opera, dovendo invece questa risultare esplicitamente o da un comportamento che sia incompatibile con la volontà di conservare il diritto stesso.

Il Collegio, pur non contestando la giuridica esattezza delle cennate osservazioni della Impresa, rileva però che le stesse non sono pertinenti alla questione posta al suo esame.

Va invero ribadito che il supporto logico dei primi cinque quesiti è costituito dal fatto che essa Impresa, per effetto di numerose sospensioni — seguite da altrettanti atti di sottomissione — disposte onde predisporre varianti all'inadeguato progetto originario predisposto dalla Amministrazione, sarebbe stata costretta ad eseguire i lavori per completare la costruzione dell'edificio scolastico in questione in un arco temporale di dieci anni, di contra all'originario termine contrattuale di un anno.

Da siffatto prolungamento dei lavori sarebbero derivati ad essa Impresa una serie di oneri (spese di guardiania, aumenti del costo della mano d'opera e dei materiali da costruzione intervenuti medio tempore etc.) di cui chiede alternativamente il risarcimento del danno o un equo compenso, a seconda che debba ravvisarsi un comportamento colposo dell'Amministrazione ovvero l'applicazione alla fattispecie della previsione normativa di cui al capoverso dell'art. 1664 cod. civ.

Conseguentemente il Collegio deve innanzi tutto verificare se l'originario termine contrattuale sia stato unilateralmente prolungato — per le ragioni anzidette — dell'Amministrazione, ovvero se, come assume la difesa dell'Assessorato, si sia avuta una novazione dell'originario termine contrattuale. È chiaro, infatti, che, risultando effettiva l'ultima delle due ipotesi, non avrebbe senso parlare di colpa dell'Amministrazione e, tantomeno, di « sopravvenienza » ai sensi dell'art. 1664, cpv., cod. civ., poichè quest'ultima postula quantomeno difficoltà non previste.

È inutile al riguardo fare la cronistoria di tutti gli atti di sottomissione, essendo necessario e sufficiente l'esame dell'ultimo, sottoscritto dall'Impresa in data 16 aprile 1962 ed approvato con D.A. 2436/D del 13 febbraio 1963. L'Impresa, richiamato l'originario contratto in data 1 marzo 1954, le successive perizie di variante e suppletive, e, segnata-

mente, l'ultima, « perizia generale di variante e suppletiva » concernente tutte le opere già eseguite e da eseguire, secondo cui l'importo netto di contratto veniva aumentato da L. 56.647.835 a L. 71.602.088 (si noti che il predetto importo netto di L. 56.647.835 risultava, a sua volta, così determinato per effetto degli aumenti apportati in conseguenza di intervenute perizie di variante rispetto all'originario contratto dell'importo netto di L. 26.288.617), si impegnava di eseguire i lavori di cui alla perizia predetta agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto principale, del primo atto di sottomissione etc., e di accettare nuovi prezzi per i lavori non previsti in precedenza. A chiusura dell'atto di sottomissione poi si stabiliva che « Resta espressamente convenuto che il tempo utile per la esecuzione dei predetti lavori è fissato in mesi dodici a decorrere dal relativo verbale di consegna ». Prima di passare alla valutazione giuridica di detto atto, è bene porre in evidenza, per completare i dati di fatto della non lineare vicenda, che il verbale di consegna sopra richiamato — senza riserve di sorta — venne posto in essere in data 21 maggio 1963 e che i lavori vennero ultimati in data 25 ottobre 1963: vale a dire prima della scadenza dell'anno.

Anche se il Collegio non ritiene che di per sè l'atto di sottomissione, con il quale l'impresa abbia dichiarato di accettare variazioni di lavori originariamente previsti in contratto, sia senz'altro da considerare atto contrattuale sui generis, riconducibile per analogia alla novazione (cfr. in tal senso lodo 22 agosto 1966, n. 64 - Roma), non ha però dubbi che l'atto di sottomissione abbia natura contrattuale, essendo il medesimo e la precedente proposta o la sua successiva accettazione da parte della Amministrazione atti che rientrano nell'autonomia contrattuale delle parti (cfr. lodo 13 luglio 1964, n. 50, Roma).

Infatti, se l'accordo che si perfeziona con i due atti sopradescritti nella specie implichi novazione dell'originario rapporto è questione che deve essere risolta alla stregua dei principi che regolano la novazione (in questo caso oggettiva) sanciti dall'art. 1230 cod. civ. Orbene nel caso in esame, anche se sussiste dubbio su uno degli elementi essenziali della novazione (sostituzione alla obbligazione originaria di altra avente oggetto diverso), è però indubbio che è stata posta in essere una novazione del termine dell'originario contratto e successivi atti integrativi. Infatti, non solo vengono richiamati dall'Impresa tutti i predetti atti, ma è altresì chiaro che le parti hanno voluto considerare unitariamente il rapporto contrattuale, richiamando i prezzi dei singoli lavori sia con riferimento a quelli già fissati, sia stabilendoli *ex novo* per opere in precedenza non previste, onde determinare l'ammontare complessivo dell'appalto. Orbene, rispetto al contratto così unitariamente considerato dalle parti nella loro autonomia è stato posto un nuovo termine finale, che sostituiva *in toto* i precedenti, stabilendosi appunto che « resta espressamente convenuto che il tempo utile per la esecuzione dei predetti lavori

(cioè di tutti i lavori e non solo di quelli per i quali, non essendo stati previsti in precedenti accordi, era stato stabilito per la prima volta il relativo prezzo) è fissato in dodici mesi etc... ».

Perciò il Collegio ritiene, confortato dalla dottrina, che avendo le parti posto in essere una novazione del termine, l'effetto principale che da ciò discende è quello che dalla prolungata durata dei lavori conseguente l'appaltatore non può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, qualunque sia stato il fatto sottostante che ha condotto le parti a prolungare l'originario termine contrattuale, sia cioè che questo consista in comportamento colpevole dell'Amministrazione o in ragioni obiettive.

Così risolta la questione, il Collegio deve dare risposta negativa ai primi cinque quesiti, meglio specificandola, tuttavia, in relazione ad ognuno di essi.

a) Come è noto il pagamento delle rate di saldo presuppone necessariamente la ultimazione dell'opera previa effettuazione del collaudo. Ciò stante, il diritto dell'Impresa ad ottenere nella specie detto pagamento non poteva che essere successivo alla data in cui tutti i lavori, per effetto dell'unico termine contrattuale novato, vennero eseguiti.

Ora, come si è già visto, l'opera venne ultimata in data 25 ottobre 1963 e perciò la pretesa dell'Impresa formulata con il primo quesito, e tesa ad ottenere gli interessi sulle somme progressivamente dovute a saldo per i lavori eseguiti dall'1 luglio 1954 al 27 dicembre 1955 e dal 28 luglio 1958 al 27 settembre 1959, deve essere disattesa perchè postula, contrariamente a quanto è stato voluto con l'ultimo atto di sottomissione, distinti ed anteriori termini di esecuzione non già della intera opera, ma di parte di essa. Viceversa, rispetto al termine finale di esecuzione dell'intera opera, così come risultante dalla intervenuta novazione di esso termine, risulta essere stata pagata tempestivamente — e comunque su quest'ultimo punto non sorge contrasto — l'unica rata di saldo.

b) Il secondo quesito concerne la richiesta di pagamento della somma di L. 7.010.850 (ottenuta così previa detrazione della somma corrisposta all'Impresa dall'Amministrazione a titolo di revisione dei prezzi originari) a titolo di risarcimento danno o indennizzo dovuto per effetto dei rincari dei costi di mano d'opera o dei materiali, intervenuti in seguito all'enorme spostamento nel tempo della esecuzione dei lavori per effetto delle lunghe sospensioni disposte dall'Amministrazione. Al quesito deve darsi risposta negativa.

Non vi è dubbio, osserva il Collegio, che — contrariamente a quanto sostenuto in linea generale dalla difesa dell'Amministrazione — l'Istituto della revisione dei prezzi nel campo degli appalti per opere pubbliche ha oggetto e causa petenti del tutto diversi dal risarcimento del danno, presupponendo quest'ultimo, a differenza del primo, colpa dell'Amministrazione. Nè può essere di ostacolo alla proposizione di quest'ultima

azione il fatto, che anteriormente l'appaltatore abbia fatto ricorso al procedimento revisionale con esito favorevole, cosa che appunto si è verificata nella specie, se si consideri che l'Impresa in questa sede ha chiesto il risarcimento per quella parte del danno assertivamente subito e non coperto dal compenso revisionale. In tal senso infatti concordano la dottrina e la costante giurisprudenza arbitrale (Cfr. lodo 13 aprile 1960, n. 21, Roma; idem 5 giugno 1963, n. 35, Roma; idem 23 giugno 1965, n. 52, Roma).

Però, come si è detto in precedenza, l'intervenuta novazione del termine di esecuzione dell'intera opera preclude all'Impresa di far valere una siffatta pretesa, non potendosi ovviamente ritenere rilevante la colpa in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione nel determinare il prolungamento dei lavori, quando siffatto prolungamento ormai costituiva, stante l'accordo delle parti, il normale periodo di esecuzione dei lavori.

A diversa conclusione, per le medesime ragioni, neppure potrebbe giungersi, ponendo a fondamento della domanda la « sopravvenienza » ex art. 1664 cod. civ. Ed infatti, posto che non torna applicabile il capoverso di detta norma, essendo il fatto causativo del preteso indennizzo — maggior durata dei lavori — conforme alle previsioni contrattuali, neppure può sostenersi l'applicabilità del primo comma dello stesso articolo.

Invero, come esattamente osserva in proposito la difesa dell'Assessorato, ai pubblici appalti detta previsione normativa non si applica, essendo la relativa fattispecie interamente disciplinata dalla normativa speciale concernente la revisione dei prezzi, di cui l'Impresa si è avvalsa positivamente, come si è visto.

c) Il terzo quesito costituisce, quanto alla *causa petendi* ed al *petitum*, una specificazione del precedente or ora esaminato. Infatti l'Impresa, sempre per effetto della maggiore durata dei lavori, chiede il pagamento della somma che avrebbe corrisposto a titolo di « super-salari », vale a dire in misura superiore ai salari previsti dai contratti collettivi, per effetto di rarefazione della mano d'opera verificatasi negli anni 1962 e 1963. Le ragioni esposte per disattendere il precedente quesito sono necessarie e sufficienti per disattendere anche questo, senza bisogno di esaminare la questione, per altro risolta negativamente dalla giurisprudenza arbitrale, se alla Impresa compete alcunchè per avere corrisposto salari in misura maggiore di quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per il settore edilizio.

d) con il quarto quesito l'Impresa ha chiesto il pagamento di somme corrisposte per la guardiania e la vigilanza del cantiere nei periodi in cui i lavori sarebbero rimasti sospesi per colpa dell'Amministrazione e precisamente dall'1 agosto 1958 al 31 agosto 1961 e dall'1 settembre 1961 al 20 maggio 1963. Anche questa richiesta deve essere disattesa per le stesse ragioni di fondo poste a base della risposta negativa data ai quesiti precedentemente esaminati. Infatti, l'Impresa non può pretendere

alcunchè a tale titolo, quando i lavori siano stati eseguiti nel previsto termine contrattuale, che, nella specie, per effetto dell'anzidetta novazione del termine, andava a scadere un anno dopo l'ultima consegna dei lavori, vale a dire il giorno 25 ottobre 1963.

e) Parimenti è da disattendere il quinto quesito. L'Impresa ha chiesto la somma di L. 1.200.000 per aver dovuto registrare tutti gli infissi esterni dell'edificio e sostituire ben 110 mq. di sportelli, soggiungendo che siffatto onere avrebbe sopportato, in quanto, atteso il prolungamento dei lavori imputabile all'Amministrazione, gli infissi esterni, già posti in opera dalla stessa Impresa, si sarebbero deteriorati, al punto da essere stata necessaria una loro sostituzione, poichè « non protetti dalla mano di olio di lino » ed esposti in zona soggetta ad abbondanti nevicate.

Ciò premesso e senza bisogno, perchè inutile, di disporre incumbenti istruttori, il Collegio osserva che l'Impresa ha il dovere di provvedere alla manutenzione delle opere man mano eseguite sino al collaudo. Pertanto, posto che il collaudo è stato effettuato tempestivamente rispetto al termine di ultimazione dell'opera, così come stabilito nel menzionato atto di sottomissione del 1962, non si vede la ragione della pretesa avanzata, che non potrebbe non consistere se non in un comportamento colposo dell'Amministrazione, viceversa escluso. Non solo, ma la stessa Impresa, in definitiva, ammette che il cennato deterioramento era stato determinato perchè gli infissi non « erano stati protetti dalla mano di olio di lino », protezione che non rientrava certamente nei doveri della Amministrazione, ma dell'Impresa che quelle opere aveva eseguito. — (Omissis).

SEZIONE SETTIMA

## GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1969 - Pres. Colli - Rel. Roberti - P. M. Pace (conf.) - Ric. Cilona.

**Procedimento penale - Costituzione di parte civile - Notificazione - Necessità di elezione di domicilio.**

(artt. 167, 94 e 171 c.p.p.).

*Tutte le notificazioni alla parte civile si eseguono esclusivamente nel domicilio che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nella dichiarazione di costituzione. Ove detta indicazione sia indonea per una qualsiasi ragione, oppure diventi tale successivamente senza che intervenga una nuova indicazione, le notificazioni alla parte civile non si eseguono affatto (1).*

---

(1) La sentenza, senza precedenti in termini, pone l'equiparazione fra inidoneità originaria della elezione di domicilio e inidoneità successiva onde, come esattamente nota il commentatore della massima in *Cass. Pen. Mass. annotato* 1971, p. 404, m. 523, l'inammissibilità della dichiarazione di costituzione di parte civile ricorre tanto nell'ipotesi di inidoneità originaria della elezione di domicilio quanto in quella di inidoneità successiva: v. in dottrina, CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, 1959, p. 198.

Per quanto concerne le costituzioni di parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato v., per l'inapplicabilità in questi casi della norma che prevede l'elezione del domicilio nel comune dove è in corso l'istruzione o il giudizio (art. 94 c.p.p.), v. DI TARSIA, *Domicilio dell'Avvocatura dello Stato nel caso di difesa degli impiegati in processi innanzi al giudice, ove non ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura*, in questa *Rassegna* 1966, I, 1434.

CORTE DI CASSAZIONE, II Sez., 20 gennaio 1971, n. 140 - Pres. Criscoli - Rel. Tria - P. M. De Andreis (conf.) - Ric. Palma ed altri.

**Reato - Truffa - Atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo - Non è necessario.**

(art. 640 c.p.).

*Se requisito normale della truffa è un atto di disposizione da parte del soggetto passivo del reato, non può affermarsi che tutte le volte*

*in cui quell'atto di disposizione manchi, esuli la truffa e si versi in tema di aggressioni dirette della cosa da parte del soggetto attivo del reato, onde può esservi reato di truffa anche se la vittima non si procuri « con le sue mani » un nocumento patrimoniale con profitto altrui (1).*

Con sentenza in data 10 febbraio 1968 il Tribunale di Foggia assolveva Palma Abele perchè il fatto non sussisteva dal reato di produzione continuata di alcool e di acquavite di vino con indebito beneficio delle agevolazioni fiscali temporanee eccezionali (reato che era stato accusato di aver commesso acquistando presso commercianti e industriali, nonchè presso produttori viticoltori, pagando a un prezzo inferiore a quello stabilito dalle disposizioni e acquistando presso persone indicate in fatture come produttori risultati in parte non proprietari, nè coltivatori di vigneti, in parte inesistenti: articoli 1-4 legge 1 luglio 1959, n. 458; legge 30 luglio 1959, n. 560; articoli 1-7 d.p. 28 aprile 1960, n. 342 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1960, n. 584) e dal reato di truffa continuata pluriaggravata in danno dello Stato (artt. 81 cpv., 640 cpv. n. 1, 61, n. 7 c.p.) con abbuono d'imposta di fabbricazione per la rilevante somma di Lire 69.487.115, indebitamente conseguita; dichiarava non doversi procedere contro il Palma per i reati di falsità continuata in scrittura privata (artt. 81 cpv., 485 c.p.) e di uso continuato di scritture private false (artt. 81 cpv. e 489 c.p.) perchè estinti per amnistia; dichiarava del pari non doversi procedere in ordine ai reati di falsità in scrittura privata contestati a Falcone Michele, Ocone Luigi, Mancini Guido Luigi e a Rapuano Antonio per essere i reati estinti per amnistia.

Contro tale pronuncia proponevano appello alla Corte di Bari il P.M. e gli imputati. Il P.M. domandava la condanna del Palma per la truffa pluriaggravata contestategli. Il Falcone chiedeva l'assoluzione con formula piena e in mancanza, l'applicazione della prescrizione. L'Ocone, il Mancini e il Rapuano domandavano l'assoluzione con formula piena.

---

(1) La sentenza è indubbiamente esatta e dal confronto con la norma di cui all'art. 629 c.p. si traggono argomenti a conforto della tesi sostenuta nella decisione. Le due norme sono infatti parallele, sanzionando l'art. 629 c.p. il comportamento di chi costringe taluno con la violenza ad un atto di disposizione patrimoniale, mentre l'art. 640 c.p. sanziona il comportamento di chi induca con dolo altri ad un atto di disposizione.

Senonchè, mentre nell'art. 629 la presenza dell'inciso « costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa », induce ad affermare che, nella estorsione, l'atto di disposizione patrimoniale sia essenziale alla configura-

Con decisione 13 giugno 1969 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza impugnata nei confronti del Palma e dichiarava non doversi procedere nei confronti del Falcone, dell'Ocone, del Mancini e del Rapuano in ordine ai reati di falsità in scrittura privata per essere estinti i reati in conseguenza di prescrizione.

Ricorreva a questo Supremo Collegio il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari nei confronti di tutti gli imputati (cfr. vol. I, foglio 278), denunciando, però, nei motivi del ricorso, la suddetta sentenza soltanto per l'assoluzione del Palma dal delitto di truffa pluriaggravata (cfr. vol. I, fogli 48-51).

Osserva, anzitutto, questa Corte che il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile, per mancata presentazione dei motivi, nei confronti del Falcone, dell'Ocone, del Mancini e del Rapuano.

In relazione, poi, al ricorso proposto dal suddetto Procuratore Generale nei confronti del Palma, è da rilevare che sia il Tribunale di Foggia, sia la Corte d'Appello di Bari ritennero che egli — col chiedere ed ottenere, negli anni 1959 e 1960, l'abbuono dall'imposta di fabbricazione sugli spiriti, facendo risultare, mediante falsa documentazione, che si erano realizzate le condizioni previste dall'art. 3 della citata legge n. 458 del 1959 e dagli articoli 3 e 6 del menzionato d.l. n. 342 del 1960 — avesse « frustrato il potere d'imposizione tributaria dello Stato, impedendo che del suo patrimonio entrasse a far parte la quota d'imposta normalmente dovuta » e che « tale schema corrispondesse chiaramente all'ipotesi di evasione fiscale », anche se « nella materia riguardata » « non specificamente prevista come titolo autonomo di reato », come si legge nella sentenza del Tribunale (cfr. vol. II, foglio 170), ma non avesse posto in essere una truffa, mancando l'atto di disposizione da parte del soggetto passivo del delitto.

Senonchè, se requisito normale della truffa è un atto di disposizione da parte del soggetto passivo del reato, non può affermarsi che tutte le volte in cui quell'atto di disposizione manchi esuli la truffa e si versi in tema di aggressioni dirette della cosa da parte del soggetto attivo del reato di « usurpazioni unilaterali », secondo la felice espres-

---

bilità del reato, l'assenza di un'espressione analoga nel testo dell'art. 640 consente di sostenere che truffa ricorra anche quando un atto volontario di disposizione non vi sia (ad es. nell'ipotesi di chi abbia viaggiato senza biglietto, nascondendosi a bordo di una nave: Cass. 22 febbraio 1963 in *Cass. Pen. Massimario annotato* 1963, 983).

Ciò detto, va però subito precisato che nel caso deciso dalla sentenza che si annota, così come in talune delle esemplificazioni richiamate in motivazione, l'atto di disposizione in realtà non manca, identificandosi esso, come aveva esattamente rilevato il Procuratore Generale, nel riconoscimento,

sione usata dalla dottrina. Così, è stato ritenuto colpevole di truffa l'agente della filiale di una Cassa di risparmio il quale, approfittando dell'esistenza di un conto corrente intestato al proprio padre nella banca in cui svolgeva attività professionale, aveva posto in essere comportamenti lesivi del patrimonio della Cassa di risparmio stessa, quali operazioni bancarie di versamenti superiori al vero o di prelievi inferiori al vero (cfr. Cass. 3 giugno 1963, Braja, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1963, p. 890, n. 1625). Nè, d'altronde, è possibile, come pure è stato fatto, trarre conferma della necessità imprescindibile dell'autodanneggiamento della vittima in seguito all'errore provocato dagli artifici o raggiri dell'agente dal fatto che « nella norma parallela » che prevede il delitto di estorsione il requisito della disposizione patrimoniale è indicato espressamente dalla legge poichè vi figura l'inciso « costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa ». È, invece, da ritenere che la mancata specificazione nell'art. 640 c.p. dell'elemento contenuto nell'articolo 629 c.p. sia un valido argomento per non escludere che possa esservi reato di truffa anche se la vittima non si procuri « con le sue mani » un documento patrimoniale con profitto altrui, contrariamente a quanto osserva un nostro chiaro giurista.

È, peraltro, da rilevare che anche la dottrina che ritiene indispensabile alla configurabilità del delitto di truffa la disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo riconosce che la disposizione stessa può avere carattere omissivo, come nel caso dell'individuo che « induce il creditore a rinunciare al credito o a non protestare una cambiale, dandogli ad intendere che il credito è prescritto o che il protesto non è necessario per conservare l'azione cambiaria ».

Chiaro è, pertanto, che nella fattispecie il Procuratore Generale ricorrente esattamente affermi che l'atto dispositivo da parte dell'ingannato « s'identifica... nel riconoscimento, ottenuto mediante falsa documentazione, del diritto all'esenzione e nella corrispondente rinuncia da parte del fisco alla percezione del proprio credito d'imposta » (cfr. vol. I, foglio 50).

Si deve, inoltre, considerare che dell'elemento del profitto da parte del Palma non è dato dubitare; che, d'altronde, se da una mera aspet-

---

truffaldinamente ottenuto, del diritto all'esenzione tributaria e nella corrispondente rinuncia — che ha efficacia appunto dispositiva — da parte della P.A. al credito d'imposta.

Nelle ipotesi invece in cui l'atto di disposizione manchi effettivamente occorrerà che l'evento — di altrui danno e di ingiusto profitto del reo — si realizzi non contro la volontà del soggetto passivo, chè altrimenti ricorrerebbero altre ipotesi di reato.

tativa non può sorgere il danno richiesto per l'imputabilità della truffa, costituisce il danno della truffa non soltanto quello che si concreta nella perdita di un bene patrimoniale, ma anche quello che consiste nel mancato acquisto dell'utilità patrimoniale che si aveva il diritto di attendere ed è indubbio che nel caso in parola il fisco avesse il diritto, non la semplice aspettativa di riscuotere la somma di L. 69.487.115.

Nè va ommesso di aggiungere che non è possibile sostenere col Tribunale di Foggia che lo Stato garantisca « per altra via e con altri sistemi di recupero » « la realizzazione dei fini perseguiti con l'eccezionale produzione legislativa riguardante il mercato dei vini » (cfr. volume II, foglio 170), facendo riferimento all'art. 6 ter della citata legge n. 484 dell'anno 1960 perchè tale norma si limita a conferire al produttore viticoltore il diritto ad ottenere dal distillatore la differenza tra il prezzo ricevuto e quello fissato d'imperio, ove questo sia superiore a quello, « senza pregiudizio delle sanzioni fiscali, in quanto applicabili »; che, invece, non è senza significato l'assenza, posta in evidenza dalla parte civile, di previsioni di sanzioni penali nei menzionati provvedimenti legislativi del 1959 e del 1960, assenza che ovviamente esclude l'applicabilità dell'art. 15 c.p..

Ciò stante, questo Supremo Collegio deve accogliere nei confronti del Palma il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, annullando per violazione di legge la sentenza pronunciata il 13 giugno 1969 dalla suddetta Corte, rinviando, il giudizio al riguardo ad altra Sezione della Corte stessa e condannando il Palma, nella misura indicata nel dispositivo, alle spese sostenute dalla parte civile.

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 29 aprile 1971, n. 1228 - Pres. Cortese Riva Palazzi - Rel. Galessio Piuma - P. M. De Andreis (conf.). Ric. Gambardella.**

**Notificazione - Notificazioni in materia penale - All'imputato - Domicilio dichiarato - Trasferimento altrove - Mancata comunicazione alla cancelleria - Notifica effettuata al domicilio dichiarato - Nullità - Esclusione.**

(c.p.p. artt. 171, 179).

*L'essersi l'imputato trasferito altrove dopo aver indicato, a norma dell'art. 171 cod. proc. pen., il proprio domicilio, non rende invalide*


*le notificazioni eseguite nei suoi confronti nel domicilio dichiarato, se del mutamento non è stata data alla cancelleria o segreteria del magistrato procedente la comunicazione a forma vincolata prevista dal comma terzo della suddetta disposizione e nei modi prescritti della stessa (1).*

(1) La giurisprudenza della Corte di Cassazione oscilla in materia di indicazione del domicilio ex art. 171 c.p.p. fra le tesi rigoristica, cui si ispira la massima che si annota, e quella meno rigoristica, che consente l'elezione di domicilio anche con modalità diverse da quelle previste dall'art. 171 c.p.p.


Affermano lo stesso principio ora ribadito; Cass., 26 giugno 1969 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1971, p. 197, m. 150; 4 febbraio 1969 *ivi* 1971, p. 401 m. 515; 13 marzo 1969 *ivi*, 1970, p. 711, m. 1004; 25 gennaio 1968 *ivi*, 1968, p. 1438, m. 2311; 30 novembre 1966 *ivi*, 1968, p. 176, m. 229; 23 aprile 1965 *ivi*, 1966, p. 453, m. 681. Questo indirizzo giurisprudenziale, condiviso in dottrina da CAVALLARI - *Le notificazioni nel processo penale*, 1959 p. 203-204, individua la ragione del rigore della norma dell'art. 171 c.p.p. nella necessità di garantire la reale efficacia delle notificazioni destinate all'imputato (v. anche in questa *Rassegna* 1966, I, 1434) onde la *ratio* che la ispira è ben diversa da quella che presiede alla norma di cui all'art. 134 c.p.p. concernente la nomina del difensore di fiducia e che, intesa a favorire l'esercizio della difesa tecnica, consente la nomina del difensore anche con lettera raccomandata. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale è quindi inefficace l'elezione di domicilio effettuato con lettera raccomandata, quello effettuato con lettera raccomandata in calce a dichiarazione di impugnazione con firma autenticata, (*mentre è valido quello effettuato nella dichiarazione d'impugnazione raccolta a verbale dal cancelliere*: v. Cass. 4 dicembre 1964 in *Giust. Pen.* 1965, II, 289), quello indicato in calce ai motivi d'appello presentati nella Cancelleria.

L'opinione meno rigoristica, invece, argomentato dalle norme introdotte con la riforma del 1955, secondo le quali è consentito impugnare con dichiarazione scritta, da trasmettersi col mezzo della raccomandata, ritiene che nello stesso modo si possa eleggere domicilio o mutare la dichiarazione già fatta: v. Cass. 11 dicembre 1960, in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1961, 48 (Validità dell'azione di domicilio contenuta nella dichiarazione d'impugnazione proposta a mezzo telegrafo); Cass. 8 aprile 1963 *ivi* 1963, 750 che ha affermato la validità di un'elezione di domicilio effettuata in calce ad un'impugnazione inviata per mezzo di raccomandata con firma autenticata sul presupposto — alquanto opinabile — dell'impossibilità di frazionare la validità di un atto per sua natura unitario.

Sulle condizioni di validità della elezione di domicilio e sulla differente natura giuridica della elezione e della dichiarazione di domicilio v. Cass. 20 giugno 1968 in questa *Rassegna* 1966, 1434 con nota di DI TARSIA - *Dichiarazione ed elezione di domicilio: criteri interpretativi giurisprudenziali*.



PARTE SECONDA



## RASSEGNA DI DOTTRINA

---

CORDERO F., *Gli Osservanti - Fenomenologia delle norme*, Giuffrè editore, Milano, pag. 685.

Il volume che segnaliamo ai lettori non è di quelli che si lasciano catalogare e definire agevolmente. È un libro inconsueto nella sua strutturazione, nel suo linguaggio, nel suo contenuto. Ce lo avverte l'editore nella presentazione in sopracoperta quando testualmente dice che (in esso) « vi si parla di cose inconsuete, quali la predestinazione, la mitologia del potere, reazioni distruttive di psicologia sociale (dalla tutela della mediocrità alla repressione dei talenti ed all'abborrimento delle cose nuove) l'anima della chiesa, della setta, del partito, analisi di parole e questioni di logica, retroscena pratici ed emotivi in filosofia ed in teologia, il contrappasso, misura del bene e del male, istinto e repressione, peccato originale e colpa di essere nati, magia, rito, esorcismi, re, taumaturghi, misteri di salvezza, pitture del giudizio di oltre tomba ».

Eppure, nonostante un'elencazione così ricca e varia delle cose trattate il libro è un'opera che sostanzialmente studia ed approfondisce i *fenomeni normativi e le esperienze* che vi sono connesse. Ma tali fenomeni e tali esperienze, lungi dall'essere oggettivate, staccate dalla loro matrice, sono costantemente riferite e riportate all'uomo, il quale finisce con l'essere il vero oggetto dell'indagine — l'uomo come « tessitore di norme che impone a sé, agli altri, a Dio; l'uomo produttore e consumatore di regole giuridiche, legislatore, suddito, ribelle, penitente, guardiano, delatore, giudice, carnefice, vittima, spettatore; l'uomo con i suoi titoli di grandezza e di miseria: un grumo di materia capace di negare tutto il resto e di reinventarsi ad ogni passo, ma più spesso vittima della gravità e quindi *osservante* ottuso, servizievole, e maligno ».

È un libro di scienza ma l'A. chiaramente si prefigge di far trarre ai suoi lettori conclusioni morali. I richiami, culturali, letterari, filosofici, antropologici, le associazioni di idee sono profuse a piene mani ma non si ha mai l'impressione che siano estemporanee, sovrabbondanti o fuori luogo. La confluenza nel volume di discipline diverse (teoria generale e filosofia del diritto, filosofia morale e teoretica, teologia, antropologia, scienze del linguaggio e del comportamento sociale, storia delle religioni e delle istituzioni politiche) non è causale ma consapevolmente voluta: risponde alla profonda convinzione del C. il quale fermamente rifiuta — nella sua attività di giurista — « il metodo dello istologo, che stacca un frammento, lo esplora e ignora il resto », cogliendo in tal modo della materia trattata solo una parte esigua — e nemmeno la più interessante — e correndo il rischio di conclusioni arbitrarie.

Opera, quindi, di vastissimo respiro dove alla ricerca delle forme primitive delle norme si occoppia l'indagine sugli atti, giudizi, apparati tecnici e sfondi emotivi che la stessa parola « norma » evoca e suggerisce e dove categorie anche un tantino logore (come quella del « contratto sociale ») vengono riviste e rivisitate alla luce del Freud di *Totem e tabù* di Darwin, di Atkinson — per poter cogliere in una luce nuova i veri rapporti tra l'individuale e il sociale. Ed opera essenzialmente utile perchè diretta a sottrarre la scienza giuridica dell'isolamento in cui è stata o si

è ricacciata e volta a restituire all'uomo in quanto produttore e destinatario di norme quella preminenza nell'indagine che non può non spettargli.

L. MAZZELLA

ROEHRSSSEN C., *Governo, Legge, Politica*, Giuffrè editore, Milano 1969, pagg. 252.

Segnaliamo, sia pure con un certo ritardo rispetto alla sua data di pubblicazione, questo acuto studio del R. che, nel quadro della produzione scientifica più recente, è rappresenta certamente un contributo originale e stimolante. Come lucidamente osserva l'A., nella premessa, che si avvicina ai problemi del diritto e dello Stato, armato degli strumenti concettuali che pone a disposizione la scienza giuridica tradizionale, non può non provare un senso di insoddisfazione, la sensazione sempre meno vaga e incerta che una semplice ricostruzione di questo o quel problema è di per sé inadeguata a rendere il giurista pago della sua fatica. Perché è la sua stessa posizione di giurista che è poco chiara, così com'è equivoca la sua funzione di fronte all'oggetto della propria indagine. Manca l'individuazione esatta del punto di partenza che non può certamente essere astratto, che anzi non può essere che politico, comunque determinato da una situazione storica e da una scelta ad essa collegata, sia questa scelta cosciente o meno. Lungi dal voler fare opera di filosofia, il R. parte, per la sua indagine, da un concetto di diritto, quale si è venuto delineando nel mondo moderno, per vedere se una tale configurazione sia ancora adeguata o se essa debba essere ulteriormente approfondita da un giurista che voglia realmente comprendere la realtà contemporanea. Lo stesso metodo di ricerca presiede allo studio dei rapporti tra diritto e politica e della configurazione del potere esecutivo in questo ambito.

L'indagine storica è limitata ai sistemi giuridici del continente europeo occidentale: resta esclusa l'Inghilterra per le caratteristiche del tutto particolari del suo ordinamento; essa è altresì temporalmente circoscritta comprendendo soltanto l'età moderna e contemporanea (a partire, cioè, grosso modo dall'età dell'illuminismo).

Analizzando il fenomeno che ha caratterizzato le comunità statali del continente europeo occidentale in questo periodo, l'A. nota che « in queste società, sulla base di concrete strutture sociali, nonché delle necessità corrispondenti a queste strutture, il diritto si è venuto configurando in un certo modo; in un secondo tempo si è incominciato a prendere coscienza del rapporto tra il diritto e le strutture sociali che lo hanno determinato, si è introdotto un metodo di carattere trascendentale nella considerazione del fenomeno giuridico; in tal modo la dottrina giuridica ha assunto un carattere, ha svolto una funzione ed ha prodotto un effetto profondamente mutati rispetto a quelli iniziali, ma soprattutto profondamente diversi rispetto a quelli contenuti nelle affermazioni di principio dei giuristi ». « In particolare — prosegue il R. — ha svolto, proprio per il suo preteso distacco, una funzione modificatrice delle strutture esistenti e soprattutto è stata, anche se molto spesso inconsciamente, un elemento di conservazione ».

Molto acute ed incisive sono le osservazioni del R. sui rapporti tra la formazione della borghesia ed il prevalere del formalismo. Egli rileva che « al momento in cui la borghesia è sufficientemente forte e l'aristocrazia

sufficientemente debole, anzi priva di funzioni effettive, la borghesia si appropria del potere, configurandolo nella maniera che le è necessaria, cioè come *potere legislativo* ».

In questo evento i due elementi caratterizzanti sono dati, da una parte, dall'identificazione di una classe con la comunità intera e dall'altra dall'affermazione del prevalere nel fenomeno giuridico di quell'elemento che a questa classe appare il più adatto ai propri bisogni ed alle proprie necessità: la legge ».

L'appropriazione del potere da parte della borghesia non può, d'altronde — secondo il R. — non riflettersi in una trasformazione degli strumenti di potere: ecco, pertanto, affermarsi l'esclusività della legge in quanto strumento per la creazione del diritto. In questa supremazia della legge si mescolano due esigenze: da un lato, quella democratica, dell'auto-limitazione, dall'altro quello di un diritto generale, tale da garantire l'eguaglianza. Dopo un'efficace disamina delle posizioni espresse dai più autorevoli rappresentanti della scienza giuridica classica — volta anche a dimostrare che la funzione di quest'ultima supera sempre i limiti della semplice interpretazione e ricostruzione sistematica — l'A. si sofferma sul positivismo giuridico e sulla costruzione Kelseniana, — quest'ultima riguardata con particolare attenzione anche in tema di rapporti tra gli organi e la Nazione e nel più vasto quadro del fenomeno della riduzione della funzione di governo a funzione amministrativa. Un capitolo a parte è dedicato alla evoluzione dei partiti parlamentari ed extra-parlamentari; un ultimo chiude il volume approfondendo il concetto di Costituzione in senso materiale e quello di funzione di indirizzo politico.

Senza volerci addentrare ulteriormente nell'analisi di questo volume, possiamo concludere che il risultato cui esso conduce il lettore è veramente notevole. L'A. ci dimostra che concepire il diritto come una *pura tecnica sociale* e non come una filosofia della giustizia non è possibile senza voler nascondere la verità. E la verità è che il diritto, proprio in quanto tecnica dei centri di potere politico, risente delle concezioni di base che informano l'azione di questi centri. Solo per una decisione di base di carattere politico la scienza giuridica si è limitata nella sua funzione di riflessione e di approfondimento. Questa limitazione ora può e deve cadere. È merito del R. averlo evidenziato. Giurista avvisato, mezzo salvato.

L. MAZZELLA

PASCAPÈ G., *Raccolta di giurisprudenza sulla edilizia popolare ed economica*, Jovene, Napoli, 1970, pagg. 207.

Questa raccolta ha come riferimento di base la giurisprudenza del foro di Napoli sulla complessa legislazione della edilizia economica e popolare. La scelta — che è poi il maggior limite del volume — troverebbe la sua ragion d'essere — secondo l'A. — nel fatto che le giurisdizioni di merito del Foro di Napoli sarebbero le più estesamente investite delle controversie in materia. L'elaborato è integrato da segnalazioni complementari e da un'appendice legislativa e bibliografica ed è altresì corredato da un triplice indice (analitico-alfabetico per argomento, cronologico della giurisprudenza, cronologico per articoli delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle sentenze e decisioni) particolarmente curato.

L. M.

# RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

---

## LEGGI E DECRETI (\*)

**Legge 15 ottobre 1971, n. 911** — Modifica l'art. 1751 del codice civile (G. U. 16 novembre 1971, n. 288).

**legge 3 novembre 1971, n. 1059** — Estende l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni alla compravendita tra parenti fino al terzo grado (G. U. 17 dicembre 1971, n. 318).

**legge 23 novembre 1971, n. 1047** — Proroga i termini per la dichiarazione di paternità e modifica l'art. 274 del codice civile (G. U. 16 dicembre 1971, n. 317).

**legge 25 novembre 1971, n. 1041** — Disciplina le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (G. U. 15 dicembre 1971, n. 316).

**legge 6 dicembre 1971, n. 1034** — Istituisce i tribunali amministrativi regionali, prevedendone le competenze, la composizione, con le relative norme di procedura (G. U. 13 dicembre 1971, n. 314).

**legge 6 dicembre 1971, n. 1065** — Revisiona l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta (G. U. 17 dicembre 1971, n. 318).

## NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE (\*\*)

### NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

**Codice di procedura penale, art. 515** (*Cognizione del giudice di appello. Appello incidentale del pubblico ministero*), quarto comma.

Sentenza 17 novembre 1971, n. 177, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanze di rimessione 28 gennaio 1970 della corte di appello di Genova (G. U. 1° aprile 1970, n. 82), 25 febbraio 1970 e 11 marzo 1970 del tribunale di Lecce (G. U. 3 giugno 1970, n. 136 e 10 giugno 1970, n. 143), 24 aprile 1970 del tribunale di Venezia (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254), e 13 novembre 1970 della corte di appello di Genova (G. U. 10 febbraio 1971, n. 35).

(\*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(\*\*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

**r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590** (*Nuove disposizioni sulle pensioni del personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato*), **art. 9, ultimo comma.**

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 203, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1969 del tribunale di Catanzaro, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

**legge 21 ottobre 1950, n. 841** (*Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini*), **art. 9, quarto comma**, limitatamente alle parole « *senza alcun indennizzo* ».

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 200, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di rimessione 4 marzo 1969 della quinta sezione del Consiglio di Stato, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**legge 30 aprile 1962, n. 283** (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1, terzo comma**, limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato (339).

Sentenza 17 novembre 1971, n. 179, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di rimessione 7 novembre 1969 del pretore di Bitonto, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

#### NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Codice civile, art. 2162** (*Efficacia probatoria del libretto colonico*), in relazione all'art. 2152 del codice civile (artt. 35 e 36 della Costituzione).

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 198, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di rimessione 31 ottobre 1969 del tribunale di Spoleto, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

**codice di procedura civile, art. 707** (*Comparizione personale delle parti*), **primo comma**, nella parte in cui vieta ai coniugi comparire

---

(339) L'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi escludeva l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

personalmente davanti al presidente del tribunale, per essere sentiti prima separatamente e poi congiuntamente e per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti dai rispettivi difensori (art. 24 della Costituzione) (340).

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 201, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di rimessione 2 febbraio 1971 del tribunale di Napoli, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

**codice di procedura penale, art. 106** (*Esercizio dell'azione civile e obbligo della testimonianza*) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 30 novembre 1971, n. 190, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanze di rimessione 9 dicembre 1969 del pretore di Iseo (G. U. 11 febbraio 1970, n. 37) e 4 dicembre 1970 del tribunale di Bergamo (G. U. 7 aprile 1971, n. 87).

**codice di procedura penale, art. 152** (*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), **secondo comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione) (341).

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 202, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di rimessione 3 maggio 1971 del tribunale di Taranto, G. U. 21 luglio 1971, n. 184.

**codice di procedura penale, art. 350** (*Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare*), **secondo comma, art. 408** (*Notificazione del decreto di citazione davanti al tribunale*), **secondo comma, art. 447** (*Interrogatorio delle parti private diverse dall'imputato*), **art. 448** (*Esame dei testimoni*), e **art. 449** (*Giuramento dei testimoni*) (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (342).

Sentenza 30 novembre 1971, n. 190, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 9 dicembre 1969 del pretore di Iseo, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

**d.lg. 9 aprile 1948, n. 437** (*Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*), ratificato con **legge 10 febbraio 1953, n. 73, artt. 1, ultima parte e 2**, nei sensi della

---

(340) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, ed in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

(341) Analoga questione è stata dichiarata non fondata, ai sensi di cui in motivazione, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175.

(342) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata con sentenza 13 luglio 1960, n. 58.

motivazione (artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 novembre 1971, n. 191, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1969 del tribunale di Napoli, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

**legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14 (Elezioni dei Consigli delle Amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane), art. 7, n. 4 (art. 51, primo comma, della Costituzione).**

Sentenza 30 novembre 1971, n. 189, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 4 dicembre 1970 della corte di appello di Palermo, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49.

#### NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Codice civile, art. 2751 (Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti, retribuzioni), n. 5**, in quanto limita il privilegio del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale alle retribuzioni dovute per l'ultimo anno (artt. 1, 35 e 3 della Costituzione) (343).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 giugno 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**codice di procedura civile, art. 705 (Divieto di proporre giudizio petitorio)**, in quanto impedisce al convenuto di far valere il proprio diritto di proprietà sulla cosa fino alla definizione del giudizio possessorio (artt. 42, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione).

Pretore di S. Elpidio a Mare, ordinanza 20 agosto 1971, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

**codice di procedura civile, disp. att., art. 58**, in quanto prevede la facoltà, e non l'obbligo, di eseguire la notifica o comunicazione presso la cancelleria (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bitonto, ordinanza 9 aprile 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**codice penale, art. 102 (Abitualità presunta della legge), art. 103 (Abitualità ritenuta dal giudice), art. 105 (Professionalità nel reato),**

---

(343) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanza 29 ottobre 1970, G. U. 30 giugno 1971, n. 163).

**art. 109** (*Effetti della dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere*), **art. 204** (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*), **primo e secondo comma**, **art. 216** (*Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro*), **nn. 1 e 2** e **art. 217** (*Durata minima*), in quanto consentono il cumulo tra pene e misure di sicurezza e determinano le misure di sicurezza senza alcun riferimento alla gravità oggettiva del nuovo reato commesso (artt. 3, 25, secondo e terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) (344).

Pretore di Livorno, ordinanze 22 aprile 1971 e 6 maggio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**codice penale, art. 137** (*Carcerazione preventiva*) e **art. 138** (*Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero*), in quanto escludono il periodo di carcerazione preventiva sofferta all'estero dal computo della carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato (artt. 2, 3, e 13 della Costituzione) (345).

Sezione istruttoria della corte di appello di Palermo, ordinanza 21 luglio 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**codice penale, art. 204** (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*), **secondo comma**, e **art. 222** (*Ricovero in un manicomio giudiziario*), in quanto pongono una prevenzione assoluta di pericolosità, equiparando pericolosi effettivi e pericolosi solo presunti e consentendo il ricovero in manicomio di imputabili oggettivamente non pericolosi (artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, 27 e 32 della Costituzione) (346).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 8 gennaio G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 4 agosto 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**codice penale, art. 208** (*Riesame della pericolosità*), in quanto l'esecuzione della revoca della misura di sicurezza è condizionata al man-

---

(344) Cfr. sentenze 10 marzo 1966, n. 19, 9 giugno 1967, n. 68 e 20 gennaio 1971, n. 1, della Corte costituzionale.

(345) Differenti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 137 del codice penale è stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione e con richiamo alla sentenza 16 giugno 1970, n. 96, con ordinanza 2 febbraio 1971, n. 16.

(346) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1967, n. 68 e riproposta, per il primo comma dell'art. 222, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche dal pretore di Tolmezzo (ordinanza 16 aprile 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233).

cato ricorso del pubblico ministero ed è sospesa a seguito della proposizione di tale ricorso (artt. 3, 13, 102 e 112 della Costituzione) (347).

Pretore di Livorno, ordinanza 22 aprile 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**codice penale, art. 222** (*Ricovero in un manicomio giudiziario*), in quanto predetermina il periodo di ricovero obbligatorio in manicomio giudiziario con un minimo di due anni (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 4 agosto 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**codice penale, art. 341** (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*), in quanto prevede a tutela del pubblico ufficiale una sanzione più grave di quella prevista, a tutela degli altri cittadini, dall'art. 594 del codice penale (artt. 1, 3 primo e secondo comma, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione) (348).

Pretore di Carpi, ordinanza 22 giugno 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 25 giugno 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304 (artt. 1, 3, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione).

**codice penale, art. 589** (*Omicidio colposo*) e **art. 42** (*Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva*), in quanto consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale a gradi di colpa di tipo particolare, autorizzando discriminazioni correlate alla professione esercitata dagli imputati (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 12 luglio 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**codice penale, art. 666** (*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*), in quanto prescrive la licenza del questore anche per detenere e far funzionare in un bar un solo elettrogrammofono a gettone (art. 41 della Costituzione) (349).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

---

(347) Questione proposta con la stessa ordinanza anche per gli artt. 642, 646 e 647 del codice di procedura penale e già proposta, per gli artt. 642, secondo comma, e 646 del codice di procedura penale, dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa (ordinanza 15 febbraio 1971, G. U. 5 maggio 1971, n. 112).

(348) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e già riproposta da numerose autorità giudiziarie (V. *retro*, note 295, 171 e 69).

(349) L'art. 666 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

**codice penale, art. 718 (Esercizio di giuochi d'azzardo) e art. 720 (Partecipazione a giuochi d'azzardo)**, in quanto punisce lo svolgimento di attività consentite invece nei casinò autorizzati (art. 3 della Costituzione) (350).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 27 maggio 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 19 (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale), e art. 21 (Autorità del giudice che decide la questione pregiudiziale, civile o amministrativa)**, in quanto vincolano il giudice penale ad un presupposto (*status* di imprenditore) contenuto in sentenza resa senza la garanzia di adeguato contraddittorio (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 2 luglio 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

**codice di procedura penale, art. 27 (Autorità del giudice penale nel giudizio di danno)**, in quanto estende gli effetti del giudizio penale anche al responsabile civile rimasto estraneo al giudizio (art. 24 della Costituzione) (351).

Corte di cassazione, ordinanza 27 aprile 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

Tribunale di Napoli, ordinanza 9 giugno 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 74 (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore), e art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria)**, in quanto consentono al pretore di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo procedimento e di pronunziarsi in sede istruttoria sull'azione penale da lui stesso promossa (artt. 3 e 24 della Costituzione) (352).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 26 giugno 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 93 (Dichiarazione costitutiva di parte civile), secondo comma, e art. 94 (Formalità della costituzione di parte**

---

(350) Questione già proposta dal pretore di Cingoli (ordinanza 29 novembre 1969, G. U. 11 marzo 1970, n. 64). La stessa questione, ma in senso opposto, è stata proposta, per l'art. 1, primo comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito con legge 27 dicembre 1928, n. 3125, dalla quinta sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 10 giugno 1969, G. U. 26 novembre 1969, n. 299).

(351) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 marzo 1971, n. 55.

(352) Questione già dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, primo e quarto comma, 108 e 112 della Costituzione, con sentenze 24 maggio 1967, n. 61 e 9 luglio 1970, n. 123.

cato ricorso del pubblico ministero ed è sospesa a seguito della proposizione di tale ricorso (artt. 3, 13, 102 e 112 della Costituzione) (347).

Pretore di Livorno, ordinanza 22 aprile 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**codice penale, art. 222** (*Ricovero in un manicomio giudiziario*), in quanto predetermina il periodo di ricovero obbligatorio in manicomio giudiziario con un minimo di due anni (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 4 agosto 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**codice penale, art. 341** (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*), in quanto prevede a tutela del pubblico ufficiale una sanzione più grave di quella prevista, a tutela degli altri cittadini, dall'art. 594 del codice penale (artt. 1, 3 primo e secondo comma, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione) (348).

Pretore di Carpi, ordinanza 22 giugno 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 25 giugno 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304 (artt. 1, 3, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione).

**codice penale, art. 589** (*Omicidio colposo*) e **art. 42** (*Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva*), in quanto consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale a gradi di colpa di tipo particolare, autorizzando discriminazioni correlate alla professione esercitata dagli imputati (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 12 luglio 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**codice penale, art. 666** (*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*), in quanto prescrive la licenza del questore anche per detenere e far funzionare in un bar un solo elettrogrammofono a gettone (art. 41 della Costituzione) (349).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

---

(347) Questione proposta con la stessa ordinanza anche per gli artt. 642, 646 e 647 del codice di procedura penale e già proposta, per gli artt. 642, secondo comma, e 646 del codice di procedura penale, dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa (ordinanza 15 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112).

(348) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e già riproposta da numerose autorità giudiziarie (V. *retro*, note 295, 171 e 69).

(349) L'art. 666 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

esclusivo da un giudizio di (probabile) colpevolezza e con irragionevole riferimento a massimi edittali di pena indiscriminati (artt. 3, primo comma, e 27, ultimo comma, della Costituzione) (359).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 22 marzo 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 304 bis** (*Atti a cui possono assistere i difensori*), modificato dal d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con legge 18 marzo 1971, n. 62, in quanto non consente al difensore dell'imputato di assistere nella fase istruttoria allo svolgimento della prova testimoniale (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (360).

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 13 maggio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 26 giugno 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

Pretore di Stigliano, ordinanza 7 luglio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**codice di procedura penale, art. 304 bis** (*Atti a cui possono assistere i difensori*), modificato dal d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito con legge 18 marzo 1971, n. 62, in quanto non consente al difensore dell'imputato di intervenire al confronto tra i testimoni e l'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (361).

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 12 agosto 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 394** (*Validità degli atti della istruzione sommaria nel caso di trasformazione in istruzione formale*), in quanto consente di considerare validi gli atti dell'istruttoria sommaria anche quando tale istruttoria sia stata scelta al di fuori dei casi stabiliti dall'art. 289 del codice di procedura penale (art. 25 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 13 maggio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

---

(359) Questione proposta dalla stessa autorità giudiziaria, per l'art. 253, anche con ordinanza 24 marzo 1971 (*G. U.* 14 luglio 1971, n. 177). L'art. 253 del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 4 maggio 1970, n. 64, nella parte in cui escludeva l'obbligo della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza. Con la stessa sentenza è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 13, 27 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale. Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 255 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 11 maggio 1971, n. 100. Per altre questioni sull'istituto della cattura obbligatoria v. *retro*, nota 324.

(360) Questione già proposta. V. *retro*, note 308, 255 e 59.

(361) Per analoghe questioni già proposte v. *retro*, note 308, 255 e 59.

**codice di procedura penale, libro terzo, titolo I, titolo II, capi I, II e III (artt. 405-496)**, nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di emettere il decreto di citazione, di dirigere il dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per fatti reato su cui egli stesso ha promosso l'azione penale ed ha esercitato funzioni di istruttore (artt. 3 e 24 della Costituzione) (362).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 26 giugno 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 466 (Lettura di rapporti, referti, denunce, querele e altri atti)**, in quanto consente la lettura in dibattimento del rapporto giudiziario anche nelle parti lesive della dignità dell'imputato (artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Fornovo Taro, ordinanza 7 luglio 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**codice di procedura penale, art. 489 (Disposizioni della sentenza di condanna relativa ai danni)**, in quanto non consente l'applicazione anche in sede penale, ai soli effetti civili, della presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 del codice civile e subordina l'esecuzione dei provvedimenti civili, a differenza di quanto consentito dagli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile, al passaggio in giudicato della sentenza (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Rovereto, ordinanza 13 luglio 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**codice di procedura penale, art. 642 (Effetti dei ricorsi e sanzioni disciplinari), art. 646 (Revoca delle misure di sicurezza), e art. 647 (Riesame dello stato di pericolosità)**, in quanto prevedono l'inefficacia della revoca della misura di sicurezza prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del pubblico ministero ed attribuiscono a tale impugnazione efficacia sospensiva della revoca (artt. 3, 13, 102 e 112 della Costituzione) (363).

Pretore di Livorno, ordinanza 22 aprile 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 373**, in quanto stabilisce per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di

---

(362) Questione già dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 9 luglio 1970, n. 123.

(363) Questione già proposta, per gli artt. 242, secondo comma, e 246 del codice di procedura penale, dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa (ordinanza 15 febbraio 1971, *G. U.* 5 maggio 1971, n. 112).

arruolamento un termine di prescrizione minore di quello previsto dall'art. 2948, n. 5 del codice civile per gli altri rapporti di lavoro (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione).

Pretore di Civitavecchia, ordinanza 30 giugno 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**codice della navigazione** (R.d. 30 marzo 1942, n. 327), **art. 1317**, che modifica l'art. 6 bis, quarto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (introdotto con l'art. 1, punto IX, comma quarto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito con legge 22 dicembre 1927, n. 2637), in quanto attribuisce funzioni giurisdizionali al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, ordinanza 6 settembre 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 25 giugno 1865, n. 2359** (*Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità*) **art. 46, terzo comma**, in quanto esclude ogni indennizzo per le servitù stabilite da leggi speciali (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione) (364).

Corte di appello di Genova, ordinanza 18 giugno 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**legge 4 marzo 1877, n. 3706** (*Legge sulla pesca*), **art. 16**, in quanto consente il permanere dei diritti esclusivi di pesca (artt. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 4 marzo 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**legge 12 febbraio 1903, n. 50** (*Legge per la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova*), **art. 6 bis, quarto e quinto comma** (aggiunto con l'art. 1, punto IX, quarto e quinto comma, del d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito con legge 22 dicembre 1927, n. 2637, e modificato dall'art. 1317 del codice della navigazione), in quanto attribuisce funzioni giurisdizionali al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, ordinanza 6 settembre 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

---

(364) Questione dichiarata non fondata con sentenza 22 giugno 1971, n. 133.

**r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682** (*Disposizioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione*), **artt. 21, 26 e 31**, in quanto prevedono il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, ultimo comma, della Costituzione) (365).

Corte di appello di Genova, ordinanze 31 maggio 1971 e 21 giugno 1971 (complessivamente undici), *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304 e 9 dicembre 1971, n. 311.

**r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276** (*Leggi dei diritti erariali sugli spettacoli*), **art. 14**, riprodotto nell'art. 11 del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589, in quanto condiziona il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per un solo *juke-box* in un bar al preventivo pagamento dei diritti erariali (artt. 27, primo e secondo comma, 113, 24, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (366).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589** (*Esazione dei diritti erariali sui cinematografi a mezzo della società italiana degli autori*), **art. 11**, che riproduce l'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276, in quanto condiziona il rilascio della licenza di pubblica sicurezza al preventivo pagamento dei diritti erariali (artt. 97, primo e secondo comma, 113, 24, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (367).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285** (*Modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova*), convertito con legge 22 dicembre 1927, n. 2637, **art. 1, punto IX, quarto e quinto comma** (che aggiunge l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, alla legge 12 febbraio 1903, n.50, modificato dall'art. 1317 del codice della navigazione), in quanto attribuisce funzioni giurisdizionali al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, ordinanza 6 settembre 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

---

(365) L'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, è stato dichiarato incostituzionale, per il sopra indicato motivo, con sentenza 30 giugno 1971, n. 146.

(366) Questione dichiarata inammissibile con sentenza 6 febbraio 1969, n. 9.

(367) Cfr. sentenza 6 febbraio 1969, n. 9 della Corte costituzionale.

**legge 25 novembre 1926, n. 2008** (*Provvedimenti per la difesa dello Stato*), in quanto istitutiva di un giudice speciale, oltretutto privo dei requisiti dell'autonomia e dell'imparzialità (artt. 101, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione) (368).

Corte di appello di Genova, ordinanza 15 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062** (*Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato*), in quanto relativo alla istituzione di un giudice speciale, oltretutto privo dei requisiti dell'autonomia e dell'imparzialità (artt. 101, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione) (368).

Corte di appello di Genova, ordinanza 15 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 22 dicembre 1927, n. 2637** (*Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, recante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova*), nella parte in cui converte in legge l'art. 1, punto IX, quarto e quinto comma, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285 (che aggiunge l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificato dall'art. 1317 del codice della navigazione), in quanto attribuisce funzioni giurisdizionali al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, ordinanza 6 settembre 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**r.d. 26 febbraio 1928, n. 619** (*Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza*), **art. 48, primo comma**, in quanto condiziona il diritto all'indennità di buonuscita, diversa dall'indennità *una tantum*, al conseguimento del diritto alla pensione (artt. 3 e 36 della Costituzione) (369).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

**r.d. 18 giugno 1931, n. 773** (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **artt. 68 e 69**, in quanto prescrivono la licenza del questore anche

(368) Analoga questione, proposta in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e titolo IV della Costituzione, è stata dichiarata inammissibile con sentenza 17 febbraio 1971, n. 17.

(369) Analoga questione è stata proposta, dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, per l'art. 5, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (ordinanza 30 marzo 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323).

per detenere e far funzionare in un bar un solo elettrogrammofono a gettone (art. 41 della Costituzione) (370).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), art. 72, in quanto condiziona il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per un solo *juke-box* in un bar al preventivo pagamento dei diritti d'autore (artt. 97, primo e secondo comma, 113, 24, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (371).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

legge 8 ottobre 1931, n. 1604 (*Testo unico delle leggi sulla pesca*), art. 26, in quanto consente il permanere dei diritti esclusivi di pesca (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 4 marzo 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

legge 22 febbraio 1934, n. 370 (*Riposo domenicale e settimanale*), e successive modificazioni, artt. 13 e 14, in quanto disciplinano il riposo settimanale degli addetti alle aziende giornalistiche in modo da impedire la pubblicazione di giornali e quotidiani nel pomeriggio della domenica e nella mattinata del lunedì (art. 21, primo e secondo comma, 3 e 41 della Costituzione); artt. 22, 23, 24, 25 e 26, in quanto impediscono la pubblicazione, a mezzo di quotidiani, di notizie e commenti nella mattinata di lunedì, consentita invece alle imprese di trasmissioni radiofoniche ed alla stampa sportiva (artt. 3 e 41 della Costituzione); art. 28, secondo e terzo comma, in quanto consente il sequestro di pubblicazioni anche in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla Costituzione (art. 21, terzo comma, della Costituzione) (372).

Pretore di Milano, ordinanza 6 agosto 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

---

(370) L'art. 68 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza 12 dicembre 1967, n. 142), e nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, occorre la licenza del questore (sentenza 15 aprile 1970, n. 56).

(371) Questione dichiarata inammissibile con sentenza 6 febbraio 1969, n. 9 e già riproposta dallo stesso pretore con ordinanza 2 dicembre 1970 (G. U. 12 maggio 1971, n. 119).

(372) Questioni già proposte dal pretore di Trieste (ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 19 febbraio 1971, n. 42), dal pretore di Bari (ordinanza 31 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99), dal pretore di Bologna (ordinanza 18 marzo 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151), e del pretore di Napoli (ordinanza 5 aprile 1971, G. U. 7 luglio 1971, n. 170).

**r.d. 16 gennaio 1936, n. 801** (*Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova*), **art. 7, sesto e settimo comma**, in quanto attribuisce funzioni giurisdizionali al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, ordinanza 6 settembre 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1930** (*recte: n. 1933*) (*Riforma delle leggi sul lotto pubblico*), convertito con **legge 5 giugno 1939, n. 973, art. 86, terzo comma**, in quanto contempla una ipotesi di peculato che prescinde dalla ricorrenza degli elementi richiesti, per la giuridica esistenza del reato, dall'art. 314 del codice penale (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Siracusa, ordinanza 18 giugno 1971, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

**r.d. 30 gennaio 1941, n. 12** (*Ordinamento giudiziario*), **artt. 34 e 38**, in quanto condizionano l'esercizio dell'azione penale alle direttive del pretore dirigente (artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione) (373).

Pretore di Roma, ordinanze 5 e 14 giugno 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304 e 24 novembre 1971, n. 297.

**r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368** (*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*), **art. 58**, in quanto prevede la facoltà, e non l'obbligo, di eseguire la notifica o comunicazione presso la cancelleria (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bitonto, ordinanza 9 aprile 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**r.d. 16 marzo 1942, n. 267** (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 22, ultimo comma**, in quanto vincola il tribunale alla emanazione di sentenza dichiarativa di fallimento sul solo presupposto che la corte di appello abbia accolto il reclamo e senza consentirgli alcuna indagine di fatto o di diritto (artt. 101, ultima parte, e 3 della Costituzione) (374).

Tribunale di Napoli, ordinanze 12 maggio 1971 (diciassette), *G. U.* 17 novembre 1971, n. 220.

---

(373) Cfr. sentenza 3 giugno 1970, n. 80 della Corte costituzionale.

(374) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 22 giugno 1971, n. 142.

**r.d. 16 marzo 1942, n. 267** (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 162, secondo comma**, in quanto non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (375).

Corte di appello di Milano, ordinanza 20 aprile 1971, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

**r.d. 16 marzo 1942, n. 267** (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 217, prima parte e primo capoverso**, in quanto prevede come elemento costitutivo del reato la sentenza dichiarativa di fallimento, alla cui data risulta quindi necessariamente correlata l'applicabilità o no del provvedimento di amnistia (art. 3, primo comma, della Costituzione) (376).

Pretore di Verona, ordinanza 24 giugno 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Pretore di Mantova, ordinanza 2 luglio 1971, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

Pretore di Napoli, ordinanza 7 luglio 1971, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

**legge 17 luglio 1942, n. 907** (*Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi*), modificata dalla **legge 3 gennaio 1951, n. 27, art. 45 e seguenti**, in quanto puniscono la preparazione, l'introduzione in Italia e la vendita del tabacco, riservandone allo Stato il monopolio per finalità solo fiscali (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 luglio 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316** (*Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668*), in quanto conserva gli effetti delle sentenze emanate dal soppresso tribunale speciale in

---

(375) Analoga questione è stata già proposta dal tribunale di Palermo (ordinanza 16 aprile 1970, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222). V. sentenza 16 luglio 1970, n. 141 della Corte costituzionale.

(376) Questione già proposta dal pretore di Siracusa (ordinanza 11 marzo 1971, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163). Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 7 giugno 1962, n. 47. Altra questione è stata proposta dal pretore di Voghera (ordinanza 23 aprile 1970, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235).

materia di reati non politici (artt. 101, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione) (377).

Corte di appello di Ancona, ordinanza 15 luglio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.lg. 4 aprile 1947, n. 207** (*Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato*), **art. 9, quarto comma**, in quanto esclude il diritto del dipendente ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio in ipotesi di licenziamento per colpa o di dimissioni volontarie (art. 36 della Costituzione) (378).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 19 febbraio 1971, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

**d.lg.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896** (*Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi*), **art. 15**, in quanto impone la emissione obbligatoria del mandato di cattura anche per reati, quali quelli previsti dall'articolo 14, terzo comma, dello stesso decreto, sanzionati solo con la multa (artt. 3 e 13 della Costituzione) (379).

Pretore di Macerata, ordinanze 30 luglio 1971, 11 agosto 1971, e 25 agosto 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297 e 9 dicembre 1971, n. 311.

**d.lg.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417** (*Disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine*), in quanto assoggetta ad imposta comunale anche la pubblicità non avente scopo commerciale (art. 21, prima parte, e 53 della Costituzione) (380).

Pretore di Roma, ordinanza 8 luglio 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 290.

**d.lg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599** (*Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo*), **art. 4**, ratificato e modificato dall'art. 4 (*recte*: unico) della legge 16 aprile 1953, n. 326, in quanto prevede che la nomina degli insegnanti, nel caso di scuole organizzate da enti

---

(377) Analoga questione, proposta con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e titolo IV della Costituzione, è stata dichiarata inammissibile con sentenza 17 febbraio 1971, n. 17.

(378) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 27 giugno 1968, n. 75.

(379) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Cingoli (ordinanza 10 maggio 1971, *G. U.* 21 luglio 1971, n. 184). La questione di legittimità costituzionale del d.lg.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 8 luglio 1957, n. 103.

(380) Questione proposta, con la stessa ordinanza, anche per la legge 5 luglio 1961, n. 641.

o da associazioni con oneri a loro totale carico o a carico dello Stato, ha luogo su proposta e d'intesa con gli enti e le associazioni interessate (artt. 3, 4 e 33 della Costituzione) (381).

Pretore di Nicosia, ordinanza 23 novembre 1970, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.lg. 11 febbraio 1948, n. 50** (*Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi*), ed in particolare art. 1, in quanto consente la pena dell'arresto e il raddoppio della misura della pena stabilita dall'art. 665, ultimo comma, del codice penale solo in ragione della condizione di straniero della persona ospitata (artt. 3 e 10 della Costituzione) (382).

Pretore di Mantova, ordinanza 30 giugno 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

**legge 23 maggio 1950, n. 253** (*Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani*), art. 47, in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 16 febbraio 1952, n. 58** (*Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, concernente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 16 aprile 1953, n. 326** (*Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo*), art. 4 (*recte: unico*), nella parte in cui ratifica, con modificazioni, l'art. 4 del d.lg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, che prevede la nomina degli insegnanti nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni con oneri a loro

---

(381) Questione già dichiarata non fondata, come è ricordato anche nell'ordinanza di rimessione, con sentenza 28 aprile 1970, n. 62.

(382) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 26 giugno 1969, n. 104, e già riproposta, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Massa (ordinanza 26 febbraio 1971, G. U. 7 luglio 1971, n. 170). Differente ma analoga questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, primo comma, 17, secondo comma, 41 e 42 della Costituzione, con sentenza 16 luglio 1970, n. 144.

totale carico o a carico dello Stato, ha luogo su proposta e d'intesa con gli enti e le associazioni interessate (artt. 3, 4 e 33 della Costituzione) (383).

Pretore di Nicosia, ordinanza 23 novembre 1970, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342** (*Nuove norme sull'imposta di pubblicità*), art. 4 della tariffa all. A, in quanto impone il pagamento della imposta di pubblicità per l'uso di tabelle e targhe a prescindere dalla effettiva utilizzazione di tali tabelle e targhe (art. 3, primo comma, della Costituzione) (384).

Tribunale di Torino, ordinanza 11 giugno 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 1° maggio 1955, n. 368** (*Norme in materia di locazione e sub-locazione di immobili urbani*), art. 5, in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932** (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale*), art. 6, in quanto impone al giudice di appello, dichiarata la nullità della sentenza istruttoria impugnata ai sensi dell'art. 387 del codice di procedura penale per essersi verificata una delle nullità indicate all'art. 185 dello stesso codice, di procedere direttamente a norma dell'art. 189 del codice di procedura penale (artt. 24 e 25 della Costituzione) (385).

Sezione istruttoria della corte di appello di Palermo, ordinanza 30 giugno 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**legge 30 novembre 1955, n. 1335** (*Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951*), art. 2, in quanto rende esecutiva in Italia la convenzione di Londra del

---

(383) Questione già dichiarata non fondata, come è ricordato anche nell'ordinanza di rimessione, con sentenza 28 aprile 1970, n. 62.

(384) Differente questione di legittimità costituzionale della norma è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con sentenza 23 febbraio 1970, n. 28.

(385) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanza 23 giugno 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259).

19 giugno 1951 nella parte in cui consente allo Stato di soggiorno di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione (articolo 25 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 15 luglio 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**legge 27 novembre 1956, n. 1407** (*Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619*), art. 5, secondo comma, in quanto esclude l'attribuzione dell'indennità di buonuscita alle figlie coniugate e ai figli maggiorenni del dipendente deceduto prima del collocamento a riposo (artt. 3 e 36 della Costituzione) (386).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 30 marzo 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

**d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 207, in quanto impone al terzo di proporre l'opposizione prevista dell'art. 619 del codice di procedura civile, e quindi anche soltanto di depositare il ricorso in cancelleria, prima della data fissata per il primo incanto (artt. 24, 113 e 3 della Costituzione) (387).

Pretore di Massa, ordinanza 22 agosto 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 21 marzo 1958, n. 447** (*Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo*), art. unico, in quanto esclude per i militari il diritto di ottenere la cessione in proprietà degli alloggi in assegnazione (artt. 3 e 47 della Costituzione) (388).

Tribunale di Milano, ordinanza 23 marzo 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2** (*Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico*), arti-

---

(386) Analoga questione è stata proposta, della sesta sezione del Consiglio di Stato, per l'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323).

(387) Questione già proposta dal pretore di Roma, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione (ordinanze 10 e 16 novembre 1970 e 10 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 e 5 maggio 1971, n. 112). Sull'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 v. sentenze 16 giugno 1964, n. 42, 26 novembre 1964, n. 93, 20 dicembre 1968, n. 129, 26 giugno 1969, n. 107, 25 maggio 1970, n. 76 e 2 febbraio 1971, n. 13.

(388) Questione già proposta, per l'art. 2, lett. a, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino (ordinanza 15 gennaio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151).

colo 2, lett. a, in quanto esclude per i militari il diritto di ottenere la cessione in proprietà degli alloggi in assegnazione (artt. 3 e 47 della Costituzione) (389).

Tribunale di Milano, ordinanza 23 marzo 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle disposizioni per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), art. 93, in quanto punisce chi sottoscrive due liste di candidati alle elezioni amministrative con pene più gravi di quelle stabilite, dall'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per chi commette lo stesso reato in occasione delle elezioni politiche (art. 3, seconda parte, della Costituzione) (390).

Pretore di Giulianova, ordinanze 30 giugno 1971 (due), G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle disposizioni per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), art. 102, ultima parte, in quanto esclude per i reati elettorali la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario (artt. 27, terzo comma, e 2 della Costituzione) (391).

Pretore di Giulianova, ordinanze 30 giugno 1971 (due), G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie*), in quanto vincola il giudice ad applicare, nei confronti dei lavoratori non appartenenti ad associazioni sindacali, i minimi retributivi stabiliti dall'accordo salariale 30 settembre 1959 (art. 36 della Costituzione) (392).

---

(389) Questione già proposta, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino (ordinanza 15 gennaio 1971, G. U. 16 giugno 1971, n. 151).

(390) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 45 e già riproposta dal pretore di Chiari (ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 12 maggio 1971, n. 119).

(391) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, con sentenza 7 giugno 1962, n. 48 e già riproposta dal pretore di Rivarolo Canavese in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione (ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 5 maggio 1971, n. 112) e dal pretore di Chiari in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 12 maggio 1971, n. 119).

(392) Con sentenza 6 luglio 1971, n. 156 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale di tutti i decreti presidenziali emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.

Tribunale di Napoli, ordinanza 21 aprile 1971, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

**legge 13 novembre 1960, n. 1407** (*Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva*), art. 8, in quanto discrimina la pena in ragione delle condizioni sociali dell'imputato (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Ischia, ordinanza 6 febbraio 1970, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**legge 21 dicembre 1960, n. 1521** (*Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*), quando non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121** (*Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative*), n. 76, par. 4° della tabella annessa, in quanto prescrive la licenza di pubblica sicurezza anche per detenere e far funzionare in un bar un solo elettrogammofono a gettone (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 4 giugno 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**legge 5 luglio 1961, n. 641** (*Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine*), e in particolare artt. 2, secondo e terzo comma, e 28, in quanto assoggettano all'imposta comunale anche la pubblicità non avente scopo commerciale (artt. 3, 21 e 53 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 11 giugno 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

Pretore di Roma, ordinanza 8 luglio 1971, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297 (393).

**legge 24 luglio 1961, n. 729** (*Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali*), art. 9, primo comma, in quanto non prevede indennizzo per il divieto di edificazione imposto ai proprietari degli immobili ubicati lungo il tracciato delle autostrade (artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione) (394).

Corte di appello di Genova, ordinanza 18 giugno 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

---

(393) Nell'ordinanza di rimessione del pretore di Roma la questione è proposta, in riferimento all'art. 21, prima parte, e 53 della Costituzione, per tutta la legge 5 luglio 1961, n. 641. Dal pretore di Roma la questione è stata proposta, con la stessa ordinanza, anche per il d.lg.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417. L'art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 30 maggio 1963, n. 73.

(394) Questione dichiarata non fondata con sentenza 22 giugno 1971, n. 133.

**legge 19 febbraio 1965, n. 30** (*Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, art. 51, in quanto prevede una sanzione indipendente dalla gravità e dalla diversità delle violazioni previste (art. 3 della Costituzione) (395).

Tribunale di Ravenna, ordinanze 27 maggio 1971 (quattro), G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**legge 17 dicembre 1965, n. 1395** (*Proroghe di talune disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 27 giugno 1966, n. 453** (*Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 15 luglio 1966, n. 604** (*Norme sui licenziamenti individuali*), art. 10, in quanto non comprende gli apprendisti nell'ambito di applicazione della legge (art. 3 della Costituzione) (396).

Pretore di Napoli, ordinanza 17 maggio 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

---

(395) Questione già proposta, in riferimento anche agli artt. 38 e 53 della Costituzione, ma sotto profilo opposto a quello sopra riassunto, dal tribunale di Bari (ordinanza 12 novembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106), dal tribunale di Savona (ordinanza 5 dicembre 1970, G. U. 24 febbraio 1971, n. 49), e dal tribunale di Bologna (ordinanza 1° giugno 1971, G. U. 27 ottobre 1971, n. 273).

(396) Questione già proposta dal pretore di Milano (ordinanza 18 marzo 1971, G. U. 27 luglio 1971, n. 184) e, per quanto concerne i dirigenti, dal pretore di Marano di Napoli (ordinanza 9 luglio 1971, G. U. 13 ottobre 1971, n. 259). L'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è stato già dichiarato incostituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

**legge 15 luglio 1966, n. 604** (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 10**, in quanto non comprende i dirigenti nell'ambito di applicazione della legge (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (396) (397).

Pretore di Reggio Calabria, ordinanza 31 agosto 1971, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

**legge 6 dicembre 1966, n. 1077** (*Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo*), **art. 1**, in quanto non contempla fra gli aventi diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, nemmeno con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 31 ottobre 1970, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

**legge 23 dicembre 1966, n. 1123** (*Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 21 aprile 1967, n. 272** (*Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*), **art. 1**, in quanto rimette alla discrezione degli istituti assicuratori di graduare la sanzione prevista dall'art. 51 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanze 27 maggio 1971 (quattro), *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**legge 29 maggio 1967, n. 379** (*Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria*), **art. 7, terzo e quarto comma**, in quanto consente che all'assegnatario deceduto subentri uno solo dei coeredi, designato dal giudice, in caso di disaccordo, secondo discrezionale valutazione, senza prevedere per i coeredi esclusi dall'assegnazione adeguato soddisfacimento delle proprie ragioni ereditarie (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Avezzano, ordinanza 25 agosto 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

---

(397) Questione già proposta dal pretore di Marano di Napoli (ordinanza 9 luglio 1971, *G. U.* 13 ottobre 1971, n. 259).

**legge 28 luglio 1967, n. 628** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: «Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani»*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge 12 febbraio 1969, n. 4** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

**legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20** (*Applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante: norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondarie perpetue*), in quanto contempla disciplina di rapporti privati non consentita alla legislazione regionale (incompetenza della Regione e art. 14 dello Statuto regionale siciliano) e consente di determinare i canoni ed il prezzo dell'affrancazione in misura lesiva del diritto di una delle due parti del rapporto (art. 42, terzo comma, della Costituzione) (398).

Tribunale di Palermo, ordinanze 23 dicembre 1970 (due), G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**legge 26 novembre 1969, n. 833** (*Norme relative alle locazioni degli immobili urbani*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, G. U. 1° dicembre 1971, n. 304.

---

(398) Questioni già proposte dallo stesso tribunale di Palermo (ordinanze 17 gennaio 1970, G. U. 11 marzo 1970, n. 64 e 10 aprile 1970 [tre], G. U. 21 ottobre 1970), dal pretore di Lentini (ordinanza 25 marzo 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235), dal pretore di Caltanissetta (ordinanza 5 maggio 1970, G. U. 15 luglio 1970, n. 177), e dal tribunale di Caltanissetta (ordinanze 27 maggio 1970 [sette], G. U. 24 marzo 1971, n. 74). Altra questione di legittimità costituzionale è stata proposta, per l'art. 4 della legge, dal pretore di Troina (ordinanza 21 ottobre 1970, G. U. 14 luglio 1971, n. 177).

**legge 26 novembre 1969, n. 833** (*Norme relative alle locazioni degli immobili urbani*), **art. 1**, in quanto limita la possibilità di far valere la necessità di abitazione del locatore ai soli rapporti relativi ad immobili locali prima del marzo 1947 (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (399).

Tribunale di Venezia, ordinanza 28 maggio 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**legge 26 novembre 1969, n. 833** (*Norme relative alla locazione degli immobili urbani*), **art. 1**, in quanto condiziona l'applicabilità della proroga legale del rapporto di locazione alle risultanze degli accertamenti fiscali ai fini dell'imposta complementare (art. 5 della Costituzione) e prende in considerazione solo la situazione economica del conduttore, e non anche quella del locatore (art. 24 della Costituzione) (399) (400).

Pretore di Milano, ordinanza 7 agosto 1971, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

**d.lg. 30 aprile 1970, n. 639** (*Approvazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*), **art. 34**, in quanto non prevede la rappresentanza della regione nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (artt. 17, lett. f e 20 dello statuto della Regione siciliana).

Corte costituzionale, ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

**legge 20 maggio 1970, n. 300** (*Tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*), **art. 19**, in quanto attribuisce la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (artt. 3 e 39 della Costituzione) (401).

Pretore di Roma, ordinanza 4 agosto 1971, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

**legge 20 maggio 1970, n. 300** (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*), **art. 28**, in quanto at-

---

(399) Differente questione è stata proposta, per la stessa norma, dal pretore di Torre del Greco (ordinanza 23 giugno 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254).

(400) La seconda delle due sopra indicate questioni è stata già proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Poggio Mirteto (ordinanza 8 giugno 1971, G. U. 15 settembre 1971, n. 233).

(401) Questione già proposta, in riferimento al solo art. 39 della Costituzione, dal pretore di Milano (ordinanza 14 novembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74).

tribuisce alle associazioni sindacali che non sono riconosciute, e ad alcune solo di esse, il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria (articoli 24 e 39 della Costituzione) (402).

Pretore di Pompei, ordinanza 7 luglio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

**d.l. 26 ottobre 1970, n. 745** (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), convertito con **legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32**, in quanto pone a carico del farmacista l'obbligo della immediata corresponsione dello sconto previsto (artt. 3 e 53 della Costituzione) (403).

Pretore di Trento, ordinanza 14 luglio 1971, *G. U.* 17 novembre 1971, n. 290.

**d.l. 26 ottobre 1970, n. 745** (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), convertito con **legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56**, in quanto condiziona l'applicabilità della proroga legale del rapporto di locazione alle risultanze degli accertamenti fiscali ai fini dell'imposta complementare (artt. 3, 5 e 24 della Costituzione) e prende in considerazione solo la situazione economica del conduttore e non anche quella del locatore (art. 24 della Costituzione) (404).

Pretore di Roma, ordinanza 14 giugno 1971, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323 (405).

Pretore di Milano, ordinanza 7 agosto 1971, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

**legge 18 dicembre 1970, n. 1034** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), in quanto non prevede la proroga della durata dei rapporti instaurati tra gli Istituti autonomi per le case popolari ed i loro inquilini (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 luglio 1971, *G. U.* 1° dicembre 1971, n. 304.

---

(402) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è stata proposta, in riferimento agli artt. 54, 134, 136 e 101 della Costituzione, dal pretore di Mirandola (ordinanza 23 dicembre 1970, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99).

(403) Questione già proposta, in riferimento al solo art. 53, primo comma, della Costituzione, dalla corte di appello di Roma (ordinanza 25 maggio 1971, *G. U.* 22 settembre 1971, n. 240). In argomento, cfr. sentenza 16 dicembre 1960, n. 70 della Corte costituzionale, richiamata nella sopra indicata ordinanza di rimessione.

(404) Questioni già proposte, la prima dal pretore di Milano in riferimento all'art. 2 della Costituzione (ordinanza 29 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106) e dal pretore di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione (ordinanza 15 marzo 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233), e la seconda dal pretore di Poggio Mirteto in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 8 giugno 1971, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233).

(405) Dal pretore di Roma la questione è stata proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, solo sotto il primo profilo.

**legge 18 dicembre 1970, n. 1138** (*Nuove norme in materia di enfiteusi*), art. 2, in quanto mantiene il riferimento agli estimi catastali previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 976 e rivalutati con il d.lg.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356, senza prevedere ulteriori revisioni e consentendo quindi la determinazione del prezzo di affrancazione in misura meramente simbolica (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Licata, ordinanza 12 luglio 1971, G. U. 17 novembre 1971, n. 290.

**legge reg. Veneto 6 luglio 1971, n. 2, riappr. 13 ottobre 1971** (*Trattamento economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri regionali*).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato l'8 novembre 1971, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

**legge 9 ottobre 1971, n. 825** (*Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria*), art. 10, n. 13 (artt. 3, 41, 42 e 116 della Costituzione, artt. 4, 51 e 47 dello statuto speciale per la Sardegna, artt. 14 e 21 dello statuto speciale per la Regione siciliana, e artt. 1, 5 e 34 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).

Regione sarda, ricorso depositato il 19 novembre 1971, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Regione siciliana, ricorso depositato il 19 novembre 1971, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Regione Trentino-Alto Adige, ricorso depositato il 19 novembre 1971, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

**NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI MANIFESTA INFONDATEZZA, DI INAMMISSIBILITÀ, O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO**

**Codice di procedura civile, art. 707** (*Comparizione personale delle parti*), primo comma — Manifesta infondatezza (406).

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 201, G. U. 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di rimessione 2 febbraio 1971 del tribunale di Napoli, G. U. 15 settembre 1971, n. 233.

---

(406) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, ed in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Altra questione di legittimità costituzionale della norma è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 16 dicembre 1971, n. 201.

**codice penale, art. 163 (Sospensione condizionale della pena), primo comma, e art. 625 (Circostanza aggravanti), ultimo comma (art. 27, terzo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (407).**

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 184, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanze di rimessione 17 dicembre 1970 e 14 gennaio 1971 del tribunale di Torino, G. U. 21 aprile 1971, n. 99 e 30 giugno 1971, n. 163.

**codice penale, art. 553 (Incitamento a pratiche contro la procreazione) — Manifesta infondatezza (408).**

Ordinanza 30 novembre 1971, n. 193, G. U. 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 30 novembre 1970 del pretore di Padova, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

**codice penale, art. 596 (Esclusione della prova liberatoria), primo comma — Manifesta infondatezza (409).**

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 188, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di rimessione 23 marzo 1971 del tribunale di Roma, G. U. 30 giugno 1971, n. 163.

**codice penale, art. 688 (Ubriachezza), secondo comma (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (410).**

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 185, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di rimessione 29 marzo 1971, del pretore di Rossano, G. U. 14 luglio 1971, n. 177.

**r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 68 — Manifesta infondatezza (411).**

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 182, G. U. 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di rimessione 18 novembre 1970 del pretore di Fondi, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

(407) Questioni dichiarate non fondate con ordinanza 30 marzo 1971, n. 64 e con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22. V. pure sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971, n. 73 della Corte costituzionale.

(408) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 16 marzo 1971, n. 49.

(409) V. sentenza 14 luglio 1971, n. 175 della Corte costituzionale.

(410) Questione dichiarata manifestamente infondata con ordinanza 30 giugno 1971, n. 155.

(411) V. retro, nota 103.

**r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827** (*Perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale*), convertito con **legge 6 aprile 1936, n. 1155, art. 49, terzo comma, e all. tabella B** (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 16 dicembre 1971, n. 199, *G. U.* 22 dicembre 1971, n. 323.

Ordinanza di remissione 9 maggio 1969 del tribunale di Parma, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

**r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246** (*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*), **art. 19** (art. 3, primo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (412).

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 187, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanze di remissione 9 febbraio 1971 del tribunale di Milano e 27 marzo 1971 del tribunale di L'Aquila (*G. U.* 14 luglio 1971, n. 177).

**r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246** (*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*), **art. 19** — Manifesta inammissibilità.

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 186, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di remissione 10 dicembre 1970 del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

**d.l. 14 aprile 1939, n. 606** (*Modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria*), convertito con **legge 6 luglio 1939, n. 1272, art. 10, primo comma** — Manifesta infondatezza (413).

Ordinanza 30 novembre 1971, n. 194, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di remissione 2 aprile 1971 del tribunale di Lucca, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

**r.d. 16 marzo 1942, n. 267** (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 22, terzo comma** (artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (414).

Ordinanza 30 novembre 1971, n. 197, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

---

(412) Questione dichiarata non fondata con sentenza 6 luglio 1971, n. 162. Altra questione di legittimità costituzionale della norma è stata dichiarata non fondata con sentenza 8 giugno 1963, n. 81.

(413) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 6 luglio 1971, n. 160, nella parte espressa con le parole « a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai o », e con le parole finali del comma « per gli impiegati ».

(414) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 22 giugno 1971, n. 142.

Ordinanze di rimessione 2 e 8 febbraio 1971 del tribunale di Massa e 1° marzo 1971 del tribunale di Ferrara, *G. U.* 3 giugno 1971, n. 140.

**r.d. 16 marzo 1942, n. 267** (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*). **art. 98, primo comma** (art. 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (415).

Ordinanza 30 novembre 1971, n. 196, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 30 aprile 1970 del tribunale di Milano, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

**d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **artt. 207, lett. c e 131** — Restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza.

Ordinanza 30 novembre 1971, n. 192, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 14 novembre 1969 del tribunale di Torino, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

**d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **artt. 261 e 262** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (416).

Ordinanza 30 novembre 1971, n. 195, *G. U.* 9 dicembre 1971, n. 311.

Ordinanza di rimessione 15 aprile 1971 del tribunale di Milano, *G. U.* 15 settembre 1971, n. 233.

**legge 24 marzo 1958, n. 195** (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*), **artt. 11, terzo comma** (artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione) — Inammissibilità (417).

Sentenza 17 novembre 1971, n. 180, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di rimessione 7 novembre 1969 del tribunale di Milano, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

---

(415) Questione dichiarata non fondata con sentenza 6 luglio 1971, n. 157.

(416) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 4 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1970, n. 114. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 29 aprile 1971, n. 93.

(417) Il primo comma della disposizione, dichiarato incostituzionale con sentenza 23 dicembre 1963, n. 168 (in quanto escludeva l'iniziativa del Consiglio superiore della magistratura per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10), è stato sostituito con l'art. 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

**d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162** (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 76, primo comma** (art. 76 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (418).

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 183, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanza di rimessione 16 febbraio 1971 del tribunale di Marsala, *G. U.* 30 giugno 1971, n. 163.

**legge 21 maggio 1970, n. 282** (*Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto*), **art. 5, primo comma, lett. d** — Manifesta infondatezza (419).

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 188, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanze di rimessione 1° ottobre 1970 del tribunale di Bologna (*G. U.* 28 aprile 1971, n. 106) e 23 marzo 1971 del tribunale in Roma (*G. U.* 30 giugno 1971, n. 163).

**d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283** (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 5, primo comma, lett. d e penultimo comma** — Manifesta infondatezza (419).

Ordinanza 17 novembre 1971, n. 188, *G. U.* 24 novembre 1971, n. 297.

Ordinanze di rimessione 1° ottobre 1970 del tribunale di Bologna (*G. U.* 28 aprile 1971, n. 106), 8 marzo 1971 del pretore di Venasca (*G. U.* 16 giugno 1971, n. 151), e 23 marzo 1971 del tribunale di Roma (*G. U.* 30 giugno 1971, n. 163).

---

(418) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 gennaio 1971, n. 3.

(419) Questione dichiarata non fondata con sentenza 14 luglio 1971, n. 175. Con questa stessa sentenza sono stati dichiarati incostituzionali, nella parte in cui escludono la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia, gli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 maggio 1970, n. 282.

## CONSULTAZIONI

---

### ASSICURAZIONE.

*Interpretazione dell'art. 2 legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione di crediti relativi all'esecuzione di lavori all'estero.*

Se, in applicazione dell'art. 2 legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero, possa essere estesa la garanzia assicurativa ai crediti ancora da scadere, che si riferiscono a lavori già eseguiti all'estero al momento in cui la garanzia stessa viene accordata (n. 83).

Se tale garanzia assicurativa per crediti ancora da scadere, relativi a lavori già in corso di esecuzione, debba essere limitata ai soli crediti nascenti dalla applicazione di clausole contrattuali (n. 83).

### CIRCOLAZIONE STRADALE

*Decorrenza del termine ai fini della validità della notifica della ordinanza prefettizia ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada.*

Se il termine di 30 giorni previsto dall'art. 141 del Codice della Strada per la notifica del veicolo, decorra dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero dal giorno in cui l'ufficio è venuto a conoscenza di tutti gli elementi utili per identificare l'autore della violazione (n. 30).

### COMMERCIO

*Camere di Commercio - Funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 legge 1502/1952 - Regolamenti - Approvazione ministeriale.*

Se le Camere di Commercio, Industria e Artigianato abbiano potestà di emanare regolamenti per le materie ad esse delegate in forza dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1962, n. 1502 (n. 26).

Se tali regolamenti debbano essere sottoposti ad approvazione ministeriale (n. 26).

*Interpretazione dell'art. 2 legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione di crediti relativi all'esecuzione di lavori all'estero.*

Se, in applicazione dell'art. 2 legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed alla esecuzione di lavori all'estero, possa essere estesa la garanzia assicurativa ai crediti ancora da scadere, che si riferiscono a lavori già eseguiti all'estero al momento in cui la garanzia stessa viene accordata (n. 27).

Se tale garanzia assicurativa per crediti ancora da scadere, relativi a lavori già in corso di esecuzione, debba essere limitata ai soli crediti nascenti dalla applicazione di clausole contrattuali (n. 27).

## CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

*Smarrimento della documentazione di crediti erariali - Legge 553/1955.*

Se la procedura prevista dalla legge 1° luglio 1955, n. 553 sia applicabile nella ipotesi di smarrimento della documentazione di crediti erariali risultanti da una semplice, complessiva e generica annotazione sul registro del campione civile, crediti d'importo inferiore a L. 500 ciascuno (n. 249).

## CONTRIBUTI

*Canoni per la manutenzione di fognature imposti dall'Ente per l'Acquedotto Pugliese, a carico di immobili di proprietà dello Stato.*

Se sia legittima la imposizione di canoni per la manutenzione di fognature, di cui all'art. 7 del r.d.l. 2 agosto 1938, n. 264, da parte dell'Ente per l'Acquedotto Pugliese; a carico di immobili di proprietà dello Stato (n. 94).

Se sia legittima la imposizione dell'addizionale, di cui all'art. 4 del r.d.l. 2 agosto 1938, n. 264, da parte dell'Ente per l'Acquedotto Pugliese, a carico di immobili di proprietà dello Stato (n. 94).

## DEMANIO

*Art. 5 legge 1636 del 1864 - Possesso del diritto di esigere il canone - Procedura di cui al T.U. 639/1910.*

Se l'art. 5 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 sia ancora in vigore (n. 238).

Se il possesso continuato per trenta anni, senza interruzione, pacifico, pubblico e non equivoco, del diritto di esigere un canone annuo o altra prestazione, tenga luogo del titolo, seppure limitatamente ai « corpi morali » intesi come persone giuridiche pubbliche, per tale aspetto sottratte alla disciplina privatistica (n. 238).

Se gli adempimenti amministrativo-contabili, sottoposti al rigoroso servizio di vigilanza ispettiva, normativamente disciplinato, possano costituire elementi attendibili dell'esistenza e della consistenza del diritto dell'Erario alla percezione del canone, quanto meno ai fini della instaurazione della procedura di cui al T.U. n. 639 del 1910 (n. 238).

## DEPOSITO

*Eventuali modifiche apportate dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 alle formalità del deposito presso la Cassa DD.PP.*

Se, in ordine alla procedura extragiudiziale di affrancazione, la legge 22 luglio 1966, n. 607 abbia apportato modifiche alle precedenti disposizioni in materia relative alle formalità del deposito del prezzo di affrancazione presso la Cassa DD.PP. (n. 27).

**ENFITEUSI**

*Art. 5 legge 1636 del 1864 - Possesso del diritto di esigere il canone - Procedura di cui al T.U. 639/1910.*

Se l'art. 5 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 sia ancora in vigore (n. 32).

Se il possesso continuato per trenta anni, senza interruzione, pacifico, pubblico e non equivoco, del diritto di esigere un canone annuo o altra prestazione, tenga luogo del titolo, seppure limitatamente ai « corpi morali » intesi come persone giuridiche pubbliche, per tale aspetto sottratte alla disciplina privatistica (n. 32).

Se gli adempimenti amministrativo-contabili, sottoposti al rigoroso servizio di vigilanza ispettiva, nomativamente disciplinato, possano costituire elementi attendibili dell'esistenza e della consistenza del diritto dell'Erario alla percezione del canone, quanto meno ai fini della instaurazione della procedura di cui al T.U. n. 639 del 1910 (n. 32).

*Eventuali modifiche apportate dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 alle formalità del deposito presso la Cassa DD.PP.*

Se, in ordine alla procedura extragiudiziale di affrancazione, la legge 22 luglio 1966, n. 607 abbia apportato modifiche alle precedenti disposizioni in materia relative alle formalità del deposito del prezzo di affrancazione presso la Cassa DD.PP. (n. 33).

*Livelli - Fondi non identificabili - Affrancazione.*

Se sia applicabile l'art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607 nell'ipotesi in cui si intenda affrancare una prestazione fondiaria gravante su terreni non identificabili (n. 34).

Se in detta ipotesi possa farsi luogo alla affrancazione secondo le norme di cui agli artt. 1866-1869 cod. civ. (n. 34).

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

*Competenza amministrativa in materia di espropriazione per opere da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.*

Se tra le opere a carico dello Stato o da realizzare con il contributo dello Stato, per le quali in via di eccezione le competenze dell'amm.ne statale in materia di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità non sono trasferite alla Giunta regionale sarda, siano da annoverarsi anche le opere a carico della Cassa per il Mezzogiorno (n. 299).

**FERROVIE**

*Rilascio concessioni di viaggio.*

Se l'impiegato rientrato nell'Amministrazione di origine — Azienda Autonoma delle FF.SS. — dopo essere stato trasferito ad altra Amministrazione statale, debba o meno essere ammesso nuovamente a fruire delle concessioni gratuite di viaggio precedentemente godute (n. 415).

**IMPORTAZIONE E ESPORTAZIONE**

*Interpretazione dell'art. 2 legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione di crediti relativi all'esecuzione di lavori all'estero.*

Se, in applicazione dell'art. 2 legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed alla esecuzione di lavori all'estero, possa essere estesa la garanzia assicurativa ai crediti ancora da scadere, che si riferiscono a lavori già eseguiti all'estero al momento in cui la garanzia stessa viene accordata (n. 62).

Se tale garanzia assicurativa per crediti ancora da scadere, relativi a lavori già in corso di esecuzione, debba essere limitata ai soli crediti nascenti dall'applicazione di clausole contrattuali (n. 62).

**IMPOSTA DI CONSUMO**

*Imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di alberghi.*

Se, in materia di imposta di consumo, debba essere accettato il nuovo indirizzo giurisprudenziale che estende, ai materiali impiegati per la costruzione di alberghi, la esenzione prevista per gli « opifici industriali » dall'art. 30, n. 6 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, del Testo unico per la Finanza Locale, in relazione all'art. 40 del relativo regolamento (n. 21).

**IMPOSTA DI REGISTRO**

*Benefici fiscali di cui alla legge 18 novembre 1964, n. 1271.*

Se la rivendita parziale del fondo, acquistato per eseguirvi opere di valorizzazione agraria, comporti la decadenza totale dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge 18 novembre 1964, n. 1271 (n. 361).

*Decadenza dei benefici fiscali prevista dall'art. 15 legge 6 agosto 1967, n. 765 - Modalità di accertamento - Decorrenza degli effetti.*

Quale prassi debba seguirsi nell'espletamento degli adempimenti volti al recupero delle normali imposte nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali prevista dall'art. 15 legge 765/1967 (n. 362).

Se la sanzione di decadenza dei frutti benefici comminata dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 debba applicarsi solo nei casi in cui le opere relative alle costruzioni realizzate in contrasto con le prescrizioni urbanistiche abbiano avuto inizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 765, ovvero se le suddette sanzioni siano applicabili anche ai casi di inosservanza verificatisi in epoca anteriore (n. 362).

**IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA**

*Compenso corrisposto in percentuale sugli incassi di distributore di films.*

Se il compenso corrisposto per contratto, qualificabile come noleggio o associazione in partecipazione, dall'esercente una sala cinematografica al distributore del film, in base a percentuale sugli incassi, sia soggetta al-

L'IGE, a norma dell'art. 12 d.l. 3 maggio 1948, n. 799 e prima dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (n. 137).

*Entrate derivanti dalla gestione di un'autorimessa.*

Se l'attività del gestore di una autorimessa sia inquadrabile fra le prestazioni al dettaglio di privati servizi di natura personale ai sensi dell'art. 6 legge 16 dicembre 1959, n. 2070 e dell'art. 3 legge 31 ottobre 1961, n. 1196 (n. 138).

*Rimborso I.G.E. per importazione di nave - Ingiunzione doganale di cui all'art. 24, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.*

Se l'inutile decorso del termine perentorio previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, per mancanza di opposizione all'ingiunzione, precluda al contribuente di contestare la pretesa tributaria (n. 139).

#### IMPOSTE E TASSE

*Decadenza dei benefici fiscali prevista dall'art. 15 legge 6 agosto 1967, n. 765 - Modalità di accertamento - Decorrenza degli effetti.*

Quale prassi debba seguirsi nell'espletamento degli adempimenti volti al recupero delle normali imposte nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15 legge 765/1967 (n. 546).

Se la sanzione di decadenza dai frutti benefici comminata dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 debba applicarsi solo nei casi in cui le opere relative alle costruzioni realizzate in contrasto con le prescrizioni urbanistiche abbiano avuto inizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 765, ovvero se le suddette sanzioni siano applicabili anche ai casi di inosservanza verificatisi in epoca anteriore (n. 546).

*Imposte ipotecarie - Trattamento di abbonamento (legge 1228/1962) - Ipoteca giudiziale.*

Se il trattamento tributario di abbonamento, previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per gli istituti di credito a medio e lungo termine, si estenda anche alla imposta ipotecaria, relativa alla ipoteca giudiziale iscritta sui beni dei debitori o dei fideiussori, a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo chiesto ed ottenuto da un istituto di credito (nella specie dall'IRFIS) (n. 547).

*Rimborso I.G.E. per importazione di nave - Ingiunzione doganale, di cui all'art. 24, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.*

Se l'inutile decorso del termine perentorio previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, per mancanza di opposizione all'ingiunzione, precluda al contribuente di contestare la pretesa tributaria (n. 545).

**IMPOSTE IPOTECARIE***Imposte ipotecarie - Trattamento di abbonamento (legge 1228/1962) - Ipoteca giudiziale.*

Se il trattamento tributario di abbonamento, previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per gli istituti di credito a medio e lungo termine, si estenda anche alla imposta ipotecaria, relativa alla ipoteca giudiziale iscritta sui beni dei debitori o dei fideiussori, a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo chiesto ed ottenuto da un istituto di credito (nella specie dall'IRFIS) (n. 2).

**IMPOSTE VARIE***Imposta camerale - Attribuzione di gettito a Camere di Commercio di nuova istituzione.*

Se alla Camera di Commercio di Isernia debba essere attribuito il gettito di imposta derivante da redditi iscritti nei ruoli dell'anno dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1970, n. 20, anche se relativi a periodi di imposta precedenti (n. 52).

*Imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di alberghi,*

Se, in materia di imposta di consumo, debba essere accettato il nuovo indirizzo giurisprudenziale che estende, ai materiali impiegati per la costruzione di alberghi, la esenzione prevista per gli « opifici industriali » dall'art. 30, n. 6 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, del Testo unico per la Finanza Locale, in relazione all'art. 40 del relativo regolamento (n. 53).

*Imposte ipotecarie - Trattamento di abbonamento (legge 1228/1962) - Ipoteca giudiziale.*

Se il trattamento tributario di abbonamento, previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228 per gli istituti di credito a medio e lungo termine, si estenda anche alla imposta ipotecaria, relativa alla ipoteca giudiziale iscritta sui beni dei debitori o dei fideiussori, a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo chiesto ed ottenuto da un istituto di credito (nella specie dall'IRFIS) (n. 54).

*Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani a carico di amministrazioni statali.*

Se sia legittima la pretesa del Comune di assoggettare le amministrazioni statali alla tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani dai locali adibiti ad uffici giudiziari (n. 55).

**LAVORO***Contributi di previdenza marinara - Salariati marittimi - Regolarizzazione della posizione assicurativa.*

Se il principio della automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni per invalidità e vecchiaia, parzialmente introdotto dall'art. 40 legge 30 aprile 1969, n. 153, si applichi soltanto nei limiti della prescrizione

entro i quali l'Istituto assicuratore può ripetere dal datore di lavoro i contributi dovuti e non versati (n. 66).

Se i dipendenti che risentono pregiudizio nella loro posizione assicurativa per il mancato pagamento dei contributi del datore di lavoro, essendo inoperante il principio della automaticità della prestazione, abbiano azione nei confronti del datore di lavoro, ed in caso affermativo, quale sia la prescrizione applicabile (n. 66).

Se, non essendo opponibile nei confronti dei dipendenti la prescrizione del diritto al risarcimento, di cui essi siano titolari, il datore di lavoro, in mancanza della richiesta prova documentale, sia ammesso a dare altrimenti la prova dell'effettuato versamento dei contributi (n. 66).

*Infrazioni alle norme sull'accertamento e collocamento dei lavoratori in agricoltura - Rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi di opposizione alle ordinanze di pagamento ex art. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317.*

Se l'Amministrazione, nei giudizi di opposizione alle ordinanze del Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che infliggano sanzioni pecuniarie per violazione alle norme di cui al d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 sul collocamento dei lavoratori agricoli, possa essere rappresentata dagli stessi suoi funzionari (n. 67).

Se alle predette ordinanze del Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, per il richiamo operato dal d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 alla legge 3 maggio 1967, sia applicabile l'art. 9 legge 24 dicembre 1969, n. 991, il quale prevede un contributo di L. 2.000 gravante sulle ordinanze emesse ex art. 9 legge 3 maggio 1967 (n. 67).

Se il richiamo operato dal d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 alla legge n. 317 del 1967 debba ritenersi comprensivo anche della norma dell'art. 5, cosicché anche per la violazione delle norme sul collocamento agricolo debba ritenersi ammissibile il pagamento liberatorio di cui all'articolo citato (n. 67).

#### LOTTO E LOTTERIE

*Giocata che presenti discordanza tra matrice e bolletta nei numeri giocati.*

Se debba essere pagata la vincita relativa ad una quaterna, la cui giocata presenti nella matrice solo quattro numeri (dei quali tre vincenti), e nella bolletta invece cinque numeri (dei quali quattro conformi alla matrice ed un altro vincente), ovvero se il relativo contratto sia improduttivo di effetti (n. 38).

#### MEZZOGIORNO

*Competenza amministrativa in materia di espropriazione per opere da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.*

Se tra le opere a carico dello Stato o da realizzare con il contributo dello Stato, per le quali in via di eccezione le competenze dell'amministrazione statale in materia di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità non sono trasferite alla Giunta regionale sarda, siano da annoverarsi anche le opere a carico della Cassa per il Mezzogiorno (n. 48).

**PREVIDENZA E ASSISTENZA***Contributi di previdenza marinara - Salariati marittimi - Regolarizzazione della posizione assicurativa.*

Se il principio della automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni per invalidità e vecchiaia, parzialmente introdotto dall'art. 40 legge 30 aprile 1969, n. 153, si applichi soltanto nei limiti della prescrizione entro i quali l'Istituto assicuratore può ripetere dal datore di lavoro i contributi dovuti e non versati (n. 84).

Se i dipendenti che risentono pregiudizio nella loro posizione assicurativa per il mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, essendo inoperante il principio della automaticità della prestazione, abbiano azione nei confronti del datore di lavoro, ed in caso affermativo, quale sia la prescrizione applicabile (n. 84).

Se, non essendo opponibile nei confronti dei dipendenti la prescrizione del diritto al risarcimento, di cui essi siano titolari, il datore di lavoro, in mancanza della richiesta prova documentale, sia ammesso a dare altrimenti la prova dell'effettuato versamento dei contributi (n. 84).

**PROPRIETA***Livelli - Fondi non identificabili - Affrancazione.*

Se sia applicabile l'art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607 nell'ipotesi in cui si intenda affrancare una prestazione fondiaria gravante su terreni non identificabili (n. 47).

Se in detta ipotesi possa farsi luogo alla affrancazione secondo le norme di cui agli artt. 1866-1869 cod. civ. (n. 47).

**REGIONI***Competenza amministrativa in materia di espropriazione per opere da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.*

Se tra le opere a carico dello Stato o da realizzare con il contributo dello Stato, per le quali in via di eccezione le competenze dell'amm.ne statale in materia di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità non sono trasferite alla Giunta regionale sarda, siano da annoverarsi anche le opere a carico della Cassa per il Mezzogiorno (n. 187).

**STRADE***Decorrenza del termine ai fini della validità della notifica della ordinanza prefettizia ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada.*

Se il termine di 30 giorni previsto dall'art. 141 del Codice della Strada per la notifica del verbale di violazione, rilevata dal numero di targa del veicolo, decorra dal giorno in cui l'ufficio è venuto a conoscenza di tutti gli elementi utili per identificare l'autore della violazione (n. 89).

